COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

Provincia di Siena





Sindaco e Assessore all'Urbanistica MARCELLO BONECHI

Garante della Comunicazione dott. ROBERTO GAMBERUCCI



Ru

Norme Tecniche di Attuazione

PROGETTISTA COORDINATORE DI PIANO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT. ARCH. ALESSANDRA BELLINI

RESPONSABILE DELLA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DOTT. ARCH. STEFANIA RIZZOTTI · LDP STUDIO

COLLABORATORI GEOM. FRANCESCO ANTONELLI GEOM. GRAZIA CALOSI

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art 1 Natura function a chication to	1. Il Regolamento urbanistico (di seguito RU) ¹ è atto		
Art. 1 – Natura, funzioni e obiettivi del	governo del territorio ai sensi della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, ar		1 -
Regolamento urbanistico	10, comma 1, ed ha i contenuti indicati dall'art. 55 della stessa legge. Ess		1
	è composto dai seguenti elaborati:	composto dai seguenti elaborati:	territorio comunale ha comportato
	A- QUADRO CONOSCITIVO :	A- QUADRO CONOSCITIVO :	una revisione dell'elaborato RU-QC-
	RU - QC - 01CARTA RICOGNITIVA DEL REGOLAMENTO URBANISTIC	<u> </u>	04che proponeva una schedatura
	VIGENTE DIA OS CAPITA DEL DATRIMADAMO EDMAZIO ED AUDRAMISTIO	RU - QC - 02 CARTA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE	parziale, compiuta sugli insediamenti
	RU - QC - 02 CARTA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTIC		sparsi del territorio aperto che erano
	ESISTENTE NEL TERRITORIO APERTO.	RU - QC - 03 CARTA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE	già stati individuati dal PRG (E3) e
	RU - QC - 03 CARTA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTIC		dal PTC,(art. L8, L9, con le relative
	ESISTENTE DEI CENTRI DEL SISTEMA URBANO.	RU - QC - 04 SCHEDATURA DI ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE	"aree di pertinenza".
	RU - QC - 04 SCHEDATURA DI ANALISI DELLE AREE DI TUTEL		A seguito del rilievo degli elementi
	PAESAGGISTICA, DELLE AREE DI RISPETTO E DEGLI EDIFIC		architettonici, tipologici materici , e di
	RICADENTI NEI TOPONIMI NOTEVOLI DI PARTICOLAR		una analisi del contesto ambientale
	PREGIO (GIA' ARTT. L8 - L9 DEL PTC E ZONE E3 DEL PR	· ·	di riferimento, del valore testimoniale
	VIGENTE) (solo in formato digitale)	L9 DEL PTC E ZONE E3 DEL PRG VIGENTE) (solo in formato	ed architettonico di ciascun edificio è
	B -VALUTAZIONE :	digitale)	attribuita una classe di appartenenza
	RU - V - 01 RELAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	B -VALUTAZIONE:	a cui la norma assegna le categorie
	RU - V - 03.1 CARTA DEGLI ELEMENTI DI SENSIBILITA' TERRITORIALE		di intervento ammissibili.
	Elementi di pregio paesaggistico ambientale	RU - V - 03.1 CARTA DEGLI ELEMENTI DI SENSIBILITA' TERRITORIALE -	Questa impostazione ha comportato
	RU -V- 03.2 CARTA DEGLI ELEMENTI DI SENSIBILITA	, 3 , 33	l'abrogazione delle schede di cui
	TERRITORIALE - Elementi di vulnerabilità	RU -V- 03.2 CARTA DEGLI ELEMENTI DI SENSIBILITA' TERRITORIALE -	all'elaborato RU-P-05 " Schede con
	RU - V - 04 CARTA DELLE CRITICITÀ TERRITORIALI	Elementi di vulnerabilità	disciplina e categorie di intervento
	RU - V - 04.1 CARTA DEGLI ELEMENTI DI CRITICITÀ TERRITORIALE	RU - V - 04 CARTA DELLE CRITICITÀ TERRITORIALI	delle aree di tutela paesaggistica,
	RU - V - 05 CARTA DELLA VALUTAZIONE DELL		delle aree di rispetto e degli edifici
	TRASFORMAZIONI AGRARIE	RU - V - 05 CARTA DELLA VALUTAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI	ricadenti nei toponimi notevoli di
	RU - V - 06 CARTA DELLA VALUTAZIONE DELL		particolare pregio.
	TRASFORMAZIONI EDILIZIE	RU - V - 06 CARTA DELLA VALUTAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI	
	C -PROGETTO :	EDILIZIE	
	RELAZIONE URBANISTICA	C -PROGETTO :	
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	RELAZIONE URBANISTICA	
	RU - P - 01 CARTA DELL'USO E DISEGNO DEL SUOLO		
	Territorio Rurale - RU - P - 02 CARTA DELL'USO E DISEGNO DEL SUOLO - Sistema Urban	RU - P - 01 CARTA DELL'USO E DISEGNO DEL SUOLO - Territorio	
	RU - P - 02 CARTA DELL'USO E DISEGNO DEL SUOLO - Sistema Urban Provinciale -		
	RU– P - 03 CARTA DEGLI ELEMENTI DI PREGIO DEI	RU - P - 02 CARTA DELL'USO E DISEGNO DEL SUOLO - Sistema Urbano Provinciale -	
	CENTRIURBANI STORICI.	RU– P - 03 CARTA DEGLI ELEMENTI DI PREGIO DEI CENTRIURBANI	
	RU-P-04 CARTA DI ACCESSIBILITA' DEI CENTRI DEL SISTEM		
	URBANO	RU– P - 04 CARTA DI ACCESSIBILITA' DEI CENTRI DEL SISTEMA	
	RU -P - 05 SCHEDE CON DISCIPLINA E CATEGORIE DI INTERVENT		
	DELLE AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA, DELLE AREE I		
	RISPETTO E DEGLI EDIFICI RICADENTI NEI TOPONIN	SOLEDE CON DICON ENVIL DE INVENTENCENTO DELLE	
	NOTEVOLI DI PARTICOLARE PREGIO	DEGLI EDIFICI RICADENTI NEI TOPONIMI NOTEVOLI DI	
	D - GEOLOGIA :	PARTICOLARE PREGIO	
	Regolamento Urbanistico	D - GEOLOGIA :	
	RU -G - 01.a CARTA DELLA FATTIBILITÀ	Regolamento Urbanistico	
	RU - G - 01.b CARTA DELLA FATTIBILITÀ	RU -G - 01.a CARTA DELLA FATTIBILITÀ	
	RU - G - 02 RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL	RU - G - 01.b CARTA DELLA FATTIBILITÀ	
	REGOLAMENTO URBANISTICO	RU - G - 02 RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL	
	NEGOLAWILIWIO ONDAWSTICO	INC. G. OZ. INCLAZIONE GLOLOGICA DI SUFFONTO AL	1

¹ In Allegato (A) si trova il glossario delle sigle e delle abbreviazioni usate nel testo.
² In Allegato (A) si trova il glossario delle sigle e delle abbreviazioni usate nel testo.

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	2. Qualora vi sia contrasto tra il contenuto delle norme e	REGOLAMENTO URBANISTICO	
	quello degli elaborati cartografici, prevale quanto previsto dalle presenti	2. Qualora vi sia contrasto tra il contenuto delle norme e quello	
	norme e dai relativi allegati	degli elaborati cartografici, prevale quanto previsto dalle presenti norme e dai	
	3. Il regolamento urbanistico disciplina l'attività urbanistica e	relativi allegati	
	edilizia per l'intero territorio comunale e contiene:	3. Il regolamento urbanistico disciplina l'attività urbanistica e	
	a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, di	edilizia per l'intero territorio comunale e contiene:	
	cui all'art. 2;	c) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, di cui	
	b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi,	all'art. 2;	
	infrastrutturali ed edilizi del territorio, di cui all'art. 3.	d) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi,	
	4. Il RU individua i vincoli preordinati all'espropriazione,	infrastrutturali ed edilizi del territorio, di cui all'art. 3.	
	dimensionati sul quadro previsionale strategico per i cinque anni	4. Il RU individua i vincoli preordinati all'espropriazione,	
	successivi all'approvazione.	dimensionati sul quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi	
	5. Ogni attività di trasformazione urbanistica e/o edilizia del	all'approvazione.	
	territorio comunale è soggetta al combinato disposto delle norme statali e		
	regionali in materia edilizia e di governo del territorio ed alle norme e	territorio comunale è soggetta al combinato disposto delle norme statali e	
	disposizioni del RU.	regionali in materia edilizia e di governo del territorio ed alle norme e	
	6. Coerentemente con il PS, il RU persegue lo sviluppo	•	
	endogeno sostenibile e la tutela attiva delle risorse del territorio. Il RU	6. Coerentemente con il PS, il RU persegue lo sviluppo endogeno	
	promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura e delle attività	sostenibile e la tutela attiva delle risorse del territorio. Il RU promuove lo	
	connesse, del turismo, della residenza stabile, del terziario pregiato, del	sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura e delle attività connesse, del	
	commercio e delle attività manifatturiere non inquinanti tradizionalmente	turismo, della residenza stabile, del terziario pregiato, del commercio e delle	
	integrate con la filiera agro- alimentare di qualità e con la residenza	attività manifatturiere non inquinanti tradizionalmente integrate con la filiera	
	stabile, che sono componenti essenziali dell'economia locale.	agro- alimentare di qualità e con la residenza stabile, che sono componenti	
		essenziali dell'economia locale.	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 2 – Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti	1. La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti comprende: a) il quadro conoscitivo, dettagliato ed aggiornato periodicamente, del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto; b) il perimetro aggiornato dei centri abitati, inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi; c) la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico e edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico; d) le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti; e) le aree per le opere d'urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 53, comma 2, lettera c); f) la disciplina del territorio rurale ai sensi della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, Titolo IV, Capo III; g) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio, che detta criteri di coordinamento tra le scelte di localizzazione, la regolamentazione della mobilità e dell'accessibilità; h) la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla LRT 39/2000 in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica; i) le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa.	comprende: a) il quadro conoscitivo, dettagliato ed aggiornato periodicamente, del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto; b) il perimetro aggiornato dei centri abitati, inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi; c) la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico e edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico; d) le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti; e) le aree per le opere d'urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 53, comma 2, lettera c); f) la disciplina del territorio rurale ai sensi della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, Titolo IV, Capo III; g) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio, che detta criteri di coordinamento tra le scelte di localizzazione, la regolamentazione della mobilità e dell'accessibilità; h) la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla LRT 39/2000 in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica; i) le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la	alla L.R. 1/2005, abrogata e sostituita dalla L.R. 65/2014.
Art. 3 – Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali e edilizi	1. La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali e edilizi comprende: a) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati; b) gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico; c) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi, di cui al titolo V, capo IV, sezione I della LRT 1/2005; d) le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del Comune; e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree; f) le norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture d'uso pubblico e degli spazi comuni delle città; g) l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR 08.06.2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia	Comune; e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree; f) le norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, g) per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture d'uso pubblico e degli spazi comuni delle città; h) l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	d'espropriazione per pubblica utilità);	pubblica utilità);	
	h) la disciplina della perequazione di cui all'art. 60 della	i) <mark>la disciplina della perequazione di cui all'art. 60 della Legge regionale</mark>	
	Legge regionale 03.01.2005, n. 1. 2. La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi,	03.01.2005, n. 1 . 4. La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi,	
	infrastrutturali e edilizi comprende, inoltre, le regole per i mutamenti	infrastrutturali e edilizi comprende, inoltre, le regole per i mutamenti delle	
	delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza	destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici	
	degli edifici esistenti e i terreni inedificati e la suddivisione del territorio	esistenti e i terreni inedificati e la suddivisione del territorio secondo le unità	
	secondo le unità territoriali organiche elementari o parti di esse. 3. Con riferimento a ciascun ambito, la disciplina individua e	territoriali organiche elementari o parti di esse.	
	3. Con riferimento a ciascun ambito, la disciplina individua e definisce:	5. Con riferimento a ciascun ambito, la disciplina individua e definisce:	
	a) le funzioni non ammesse anche in relazione a singoli	f) le funzioni non ammesse anche in relazione a singoli complessi	
	complessi immobiliari, a singoli immobili o a parti di essi;	immobiliari, a singoli immobili o a parti di essi;	
	b) le quantità massime e minime per ciascuna funzione in	g) le quantità massime e minime per ciascuna funzione in	
	relazione alle reciproche compatibilità; c) i mutamenti di destinazione comunque soggetti a titolo	relazione alle reciproche compatibilità; h) i mutamenti di destinazione comunque soggetti a titolo	
	abilitativo;	abilitativo;	
	d) le condizioni per localizzare le funzioni in determinate	i) le condizioni per localizzare le funzioni in determinate parti	
	parti degli ambiti;	degli ambiti;	
	e) specifiche fattispecie o aree determinate nelle quali il	j) specifiche fattispecie o aree determinate nelle quali il	
	mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza d'opere edilizie, è sottoposto a denuncia d'inizio dell'attività.	mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza d'opere edilizie, è sottoposto a denuncia d'inizio dell'attività.	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 4 – Procedure d'intervento	1. Fatte salve le fattispecie d'attività edilizia libera, indicate dalla normativa nazionale³ e regionale⁴, il RU si attua con due procedure d'intervento: a) intervento urbanistico preventivo ovvero piano attuativo (PUA), di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 65; b) intervento edilizio diretto. 2. I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti urbani sono consentiti solo se esistono o siano contestualmente realizzate le opere di urbanizzazione primaria⁵. 3. Le regole d'intervento sugli immobili sono determinate dal combinato disposto delle norme generali relative alle zone territoriali omogenee, individuate dal Titolo IV, Capo II, di questo RU ai sensi e per gli effetti di cui al D.I. 02.04.1968, n. 1444, integrate dalle norme e istruzioni dettate per ciascuna Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) dal Capo I dello stesso Titolo IV. Le regole per intervenire nel territorio rurale sono dettate dal Titolo III.	4. Fatte salve le fattispecie d'attività edilizia libera, indicate dalla normativa nazionale ⁶ e regionale ⁷ , il RU si attua con due procedure d'intervento: c) intervento urbanistico preventivo ovvero piano attuativo (PUA), di cui allaLegge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 65; d) intervento edilizio diretto. 5. I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti urbani sono consentiti solo se esistono o siano contestualmente realizzate le opere di urbanizzazione primaria ⁸ . 6. Le regole d'intervento sugli immobili sono determinate dal combinato disposto delle norme generali relative alle zone territoriali omogenee, individuate dal Titolo IV, Capo II, di questo RU ai sensi e per gli effetti di cui al D.I. 02.04.1968, n. 1444, integrate dalle norme e istruzioni dettate per ciascuna Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) dal Capo I dello stesso Titolo IV. Le regole per intervenire nel territorio rurale sono dettate dal Titolo III.	Eliminazione dei riferimenti normativi alla L.R. 1/2005, abrogata e sostituita dalla L.R. 65/2014.
Art. 5 – Intervento urbanistico preventivo	 I Piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio in attuazione del regolamento urbanistico o dei piani complessi d'intervento. Il Regolamento Urbanistico individua le aree in cui la realizzazione degli interventi è subordinata all'approvazione di un Piano Attuativo Le previsioni del RU per le trasformazioni del territorio che richiedano l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati possono essere attuate con il Piano complesso d'intervento ai sensi della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 56. 	 Piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio in attuazione del regolamento urbanistico o dei piani complessi d'intervento. Il Regolamento Urbanistico individua le aree in cui la realizzazione degli interventi è subordinata all'approvazione di un Piano Attuativo Le previsioni del RU per le trasformazioni del territorio che richiedano l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati possono essere attuate con il Piano complesso d'intervento ai sensi della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 56. 	Eliminazione dei riferimenti normativi alla L.R. 1/2005, abrogata e sostituita dalla L.R. 65/2014.
Art. 6 – Intervento diretto	1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prevista la formazione di un atto di governo del territorio, l'attuazione delle previsione del RU si realizzano con intervento edilizio diretto. Sono riconducibili a questa fattispecie le Trasformazioni Urbane attuate secondo le indicazioni contenute nelle Schede di cui all'allegato C, tutti gli interventi di completamento, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dove è richiesto il Progetto Unitario. 2. Gli interventi edilizi diretti sono subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività in conformità a quanto disciplinato per le singole tipologie d'intervento dalla normativa vigente ed in particolare dalla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, Titolo VI.	1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prevista la formazione di un atto di governo del territorio, l'attuazione delle previsione del RU si realizzano con intervento edilizio diretto. Sono riconducibili a questa fattispecie le Trasformazioni Urbane attuate secondo le indicazioni contenute nelle Schede di cui all'allegato C, tutti gli interventi di completamento, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dove è richiesto il Progetto Unitario. 2. Gli interventi edilizi diretti sono subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività in conformità a quanto disciplinato per le singole tipologie d'intervento dalla normativa vigente ed in particolare dalla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, Titolo VI.	Eliminazione dei riferimenti normativi alla L.R. 1/2005, abrogata e sostituita dalla L.R. 65/2014.

³ DPR 06.06.2001, n. 380 e s.m. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia [G.U. 20.10.2001, n. 245].

⁴ Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 80.
⁵ A norma dell'art. 31 della Legge 17.08.1942 n. 1150, come modificato dall'art. 10 della Legge 06.08.1967, n. 765. 6 DPR 06.06.2001, n. 380 e s.m. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia [G.U. 20.10.2001, n. 245].

 $^{^{\}rm 8}$ Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 80. $^{\rm 8}$ A norma dell'art. 31 della Legge 17.08.1942 n. 1150, come modificato dall'art. 10 della Legge 06.08.1967, n. 765.

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 6.1 Progetto Unitario	1.Il Progetto di Recupero Unitario (PRU) è uno strumento che, in ragione della minore complessità o estensione degli interventi, non richiede la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. Il progetto unitario considera tutte le relazioni (formali, funzionali, fruitive, paesaggistiche ed ambientali) di un intervento prendendo in esame l'intero complesso immobiliare, e prevedendo un'accurata analisi tipologico-architettonica, una verifica di fattibilità e un approfondito studio di inserimento architettonico e urbanistico. 2. Il progetto unitario, senza indurre alcun vincolo per le altre proprietà, consente all'Amministrazione di valutare correttamente l'inserimento del progetto nel tessuto edificato o nel territorio rurale, valutandone la coerenza e le relazioni di varia natura. 3. I PRU sono sottoposti al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.	INVARIATO	
Art. 7 – Comparti	1. I comparti istituiti da questo RU sono indicati e normati nell'allegato C di queste norme. 2. Gli aventi diritto sugli immobili compresi in comparti devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del comparto ⁹ . 3. Gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto partecipano a quanto da realizzare nel comparto stesso in proporzione all'area posseduta ed indipendentemente dalla destinazione che l'area di proprietà riceve in sede di progetto unitario. 4. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione fra l'AC ed i proprietari, da trascriversi a cura e spese di questi ultimi, che contenga: a) i rapporti tra gli eventi diritto sugli immobili e l'AC; b) le aree da cedere all'A.C., nonché i tempi e le modalità di cessione gratuita; c) l'assunzione, a carico dei proprietari, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione necessarie per l'allacciamento ai pubblici servizi; d) i termini entro i quali le opere devono essere ultimate; e) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.	INVARIATO	

⁹ Il Codice Civile, art. 870, stabilisce: "Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi alla espropriazione a norma delle leggi in materia".

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 8 – Deroghe	I poteri di deroga sono regolati dalla <u>normativa vigente in materia ed il</u> <u>Comune esercita tali poteri nel pieno rispetto della stessa</u> .		
Art. 9 – Vigore Efficacia del RU 2009	1. Il RU approvato con del. C.C. n. 23 del 27.03.2007 e pubblicato nel BURT n. 18 del 06.05.2009, resta in vigore per 5 anni dalla data di pubblicazione, per la parte relativa al comma 3 del presente articolo. La presente variante, avendo carattere puntuale non riapre i termini di efficacia del RU2009 per la parte non oggetto di modifica. 2. La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti vige a tempo indeterminato. 3. Le previsioni delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione; perdono efficacia se alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del RU o dalla modifica che li contempla, non sono stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi ¹⁰ . 4. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del RU il Comune redige una relazione sul monitoraggio degli effetti. 5. La variante al RU, non interessa le previsioni di cui all'art. 9 comma 3, per le quali restano invariate le norme ed i termini di validità. 6. Ove non diversamente indicato, ogni citazione di articoli o di altre partizioni in queste norme è riferita a questo RU.	1. II RU, approvato con del. C.C. n. 23 del 27.03.2007 e pubblicato nel BURT n. 18 del 06.05.2009, resta in vigore per 5 anni dalla data di pubblicazione, per la parte relativa al comma 3 del presente articolo. La presente variante, avendo carattere puntuale non riapre I termini di efficacia del RU2009 per la parte non oggetto di modifica. efficace per la parte relativa alla gestione degli insediamenti esistenti. 2. La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti vige a tempo indeterminato. 3. Sono, altresì, efficaci le previsioni relative alle trasformazioni degli assetti insediativi , infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione; perdono efficacia se alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del RU o dalla modifica che li contempla, non sono stati approvazione del RU o dalla modifica che li contempla, non sono stati approvazione del RU il comune redige una relazione sul monitoraggio degli effetti. Ai sensi dell'art. 228 della L.R. 65/2014"Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati le cui previsioni risultano già scadute alla data del 27 novembre 2014", non sono consentiti: - gli interventi di nuova edificazione di cui all'art. 134 c. 1 lett. a; - l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere di cui all'art. 134 c. 1 lett. b; - la realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 134 c. 1 lett. l; - gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 134 c. 1 lett. l; - gli interventi di sostituzione dell'approvazione della presente variante sarà ammessa l'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonché dei manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 78 della L.R: 65/2014 oltre che la sostituzione edilizia p	Le modifiche introdotte sono tese a chiarire gli interventi ancora ammissibili in seguito alla decorrenza del quinquennio del RU approvato con D.C.C. n. 23 del 27.03.2009 e dopo l'entrata in vigore delle norme di salvaguardia di cui all'art. 228 della L.R. 65/2014. Fermo restando che leprevisioni relative alle trasformazioni degli assetti insediativi , infrastrutturali ed edilizi contenute nel Regolamento Urbanistico del comune di Castellina in Chianti approvato con D.C.C. n. 23 del 27.03.2014 hanno perso la loro efficacia per decorrenza del quinquennio è pur vero che i piani attuativi approvati e convenzionati conservano la propria efficacia. In particolare trattasi di: Piano di Lottizzazione Borgo Lecchi in loc. Crocefiorentina approvato con D.C.C. n del, il Piano di lottizzazione a fini produttivi in loc. Campassala approvato con D.C.C. n. del (convenzionato), il PdR Molini Niccolai approvato con D.C.C. n del (convenzionato), Il PdR in loc. Monte e Monticino approvato con D.C.C. n. del contestualmente alla variante al PS (convenzionato).
Art. 10 – Raccordo col PS e col REC	 Questo RU è formato in attuazione del PS. Qualsiasi ragionevole incertezza circa l'esatta prescrizione di una norma del RU si risolve nel senso di maggior coerenza con il PS. 	INVARIATO	

¹⁰Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 55. Le aree con previsioni decadute sono disciplinate dall'art. 11.

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	3. Il Regolamento Edilizio Comunale (REC) definisce i contenuti dei titoli abilitativi e la documentazione necessaria, i criteri di calcolo dei parametri edilizi ed urbanistici e le norme regolamentari in materia di igiene, sicurezza, estetica, ornato pubblico e modalità costruttive. Le norme del REC non possono costituire, in nessun caso, variante al PS ed al RU.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 11 – Aggiornamento del quadro conoscitivo	L'Ufficio Tecnico Comunale (UTC) aggiorna il quadro conoscitivo entro la scadenza del quinquennio a cui si riferiscono le previsioni del RU. L'UTC presenta all'Amministrazione una relazione sullo stato d'attuazione del RU alla metà del periodo di validità delle trasformazioni di cui ai commi 4,5,6 dell' art. 55 della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, ed entro tre mesi dalla scadenza del quinquennio a cui si riferiscono le previsioni del RU ed ogni qual volta che il dirigente dell'UTC lo ritenga necessario per adeguare le previsioni.	1. L'Ufficio Tecnico Comunale (UTC) aggiorna il quadro conoscitivo entro la scadenza del quinquennio a cui si riferiscono le previsioni del RU. 2. L'UTC presenta all'Amministrazione una relazione sullo stato d'attuazione del RU alla metà del periodo di validità delle trasformazioni di cui ai commi 4,5,6 dell' art. 55 della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, ed entro tre mesi dalla scadenza del quinquennio a cui si riferiscono le previsioni del RU ed ogni qual volta che il dirigente dell'UTC lo ritenga necessario per adeguare le previsioni.	
Art. 12 – Salvaguardie	 In conformità alla normativa di riferimento, il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire. Nei casi di cui al comma 1, è sospesa l'efficacia delle SCIA per le quali ilavori non siano effettivamente iniziati. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 opera fino all'efficacia dell'atto di governo del territorio e in ogni caso non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione. Le pratiche relative ad interventi che rispettano le norme più restrittive tra il RU adottato ed il RU vigente possono essere concluse. Sono escluse dalle salvaguardie le previsioni vigenti non oggetto di modifica. 	INVARIATO	
Art. 13 – Aree con previsioni del RU decadute abrogato	1. Le aree per le quali siano decadute le previsioni di cui all'art. 9, comma 3, sono così disciplinate: a) se esterne al perimetro aggiornato dei centri abitati, come tracciato negli elaborati RU-P-01 e 02, vi sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla Legge regionale 03.01.2005, n. 1 per il territorio a prevalente o esclusiva funzione agricola; b) se interne al perimetro dei centri abitati, vi sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo senza mutamento delle destinazioni d'uso. Sono fatte salve le norme di riferimento in materia e quelle a tutela del suolo, dell'ambiente, dell'igiene, della sicurezza dei cittadini, del patrimonio storico, artistico e culturale	1. Le aree per le quali siano decadute le previsioni di cui all'art. 9, comma 3, sono così disciplinate: a) se esterne al perimetro aggiornato dei centri abitati, come tracciato negli elaborati RU-P-01 e 02, vi sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla Legge regionale 03.01.2005, n. 1 per il territorio a prevalente o esclusiva funzione agricola; b) se interne al perimetro dei centri abitati, vi sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo senza mutamento delle destinazioni d'uso. 2. Sono fatte salve le norme di riferimento in materia e quelle a tutela del suolo, dell'ambiente, dell'igiene, della sicurezza dei cittadini, del patrimonio storico, artistico e culturale	Le previsioni di RU per le quali non risultino essere stati approvati i relativi piani attuativi e sottoscritte le relative convenzioni hanno perso la loro efficacia così come già specificato all'art. 9 delle NTA. I contenuti di questa norma appaiono superati dallo stato di pianificazione del comune di Castellina il cui Regolamento Urbanistico ha perso efficace, per la parte strategica, per decorrenza dei termini alla data del 27.11.2014
Art. 14 – Rilascio dei titoli abilitativi	 Il permesso di costruire è condizionato al rispetto dei seguenti criteri: a) paesaggistico e ambientale: per la più rigorosa tutela di quei valori estetici, paesaggistici ed ecologici; b) produttivo: affinché sia garantito, nelle zone agricole, il mantenimento della capacità produttiva esistente e potenziale e sia tendenzialmente promosso lo sviluppo agro-silvo-pastorale; c) fondiario: per evitare il frazionamento e favorire il riaccorpamento delle proprietà, e comunque per produrre assetti unitari nel rapporto suolo-edifici nelle varie proprietà; d) storico-culturale: per promuovere, ripristinare, recuperare 	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	e restaurare le tipologie insediative tradizionali e, nelle zone agricole, le sistemazioni idraulico-agrarie e forestali.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 15 – Disposizioni transitorie e abrogazioni	1. A decorrere dall'approvazione <u>della variante</u> al Regolamento Urbanistico sono abrogate le Norme Tecniche d'Attuazione del previgente RU <u>oggetto di modifica</u> , e qualsiasi norma regolamentare comunale in contrasto con le stesse. 2. Sono fatte salve, a carattere transitorio, le disposizioni del precedente PRG, ove espressamente previsto nelle presenti norme. 3. <u>Sono fatte salve le previsioni delle trasformazioni degli assetti insediativi non oggetto della variante in oggetto</u> .	1. A decorrere dall'approvazione <u>della variante</u> al Regolamento Urbanistico sono abrogate le Norme Tecniche d'Attuazione del previgente RU oggetto di modifica, e qualsiasi norma regolamentare comunale in contrasto con le stesse. 2. Sono fatte salve, a carattere transitorio, le disposizioni del precedente PRG, ove espressamente previsto nelle presenti norme. 3. Sono fatte salve le previsioni delle trasformazioni degli assetti insediativi non oggetto della variante in oggetto.	
	CAPO II – DEFINIZIONI, PARA	AMETRI URBANISTICI ED EDILIZI	
Art. 16 – Definizioni urbanistiche ed edilizie	 Il presente Capo esplicita le definizioni edilizie e i parametri urbanistici ed edilizi utilizzati dal Regolamento Urbanistico. Sono opere di urbanizzazione primaria (S1) ed urbanizzazione secondaria (S2) quelle definite dai commi 5 e 6 dall'art. 	urbanistici ed edilizi utilizzati dal Regolamento Urbanistico. 2. Sono opere di urbanizzazione primaria (S1) ed urbanizzazione secondaria (S2) quelle definite dai commi 4 e 5 dall'art. 62 della Legge regionale	
	37 della Legge regionale 03.01.2005, n. 1. 3. Tessuto (T): si configura come porzione di insediamento urbano all'interno del quale i caratteri di omogeneità (funzionale, di regole d'impianto morfologico, di suddivisione del suolo) sono significativamente prevalenti rispetto alle differenze. Il tessuto, tranne che nei centri urbani storici, non comprende le sedi viarie ad esclusione di quelle private di distribuzione interna o di accesso agli edifici. 4. Unità Edilizia (UE): rappresenta l'entità costruita, composta da una o più unità immobiliari, organizzata secondo un tipo edilizio e si configura (dal punto di vista spaziale, statico e funzionale) come costruzione autonoma, a meno degli spazi di pertinenza. 5. Unità Immobiliare (UI): Si intende per unità immobiliare la minima entità edilizia censita nel catasto fabbricati, con o senza area di pertinenza, capace di assolvere autonomamente alle funzioni secondo cui è censita (esempio: appartamento, negozio, laboratorio artigiano, ecc.). 6. Pertinenze (P): sono pertinenze le aree su cui sorgono gli edifici, i giardini, le aree libere e gli immobili secondari destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'edificio; 7. Lotto di completamento: tasselli di suolo inedificato (o parzialmente edificato) appartenenti a tessuti già urbanizzati dove il RU ammette interventi diretti di nuovo impianto con interventi puntuali o complessivi a completamento dei tessuti di appartenenza. Talvolta al lotto di completamento può essere assegnato, con apposita simbologia, un vincolo di localizzazione per il costruendo edificio.	3. Tessuto (T): si configura come porzione di insediamento urbano all'interno del quale i caratteri di omogeneità (funzionale, di regole d'impianto morfologico, di suddivisione del suolo) sono significativamente prevalenti rispetto alle differenze. Il tessuto, tranne che nei centri urbani storici, non comprende le sedi viarie ad esclusione di quelle private di distribuzione interna o di accesso agli edifici. 4. Unità Edilizia (UE): rappresenta l'entità costruita, composta da una o più unità immobiliari, organizzata secondo un tipo edilizio e si configura (dal punto di vista spaziale, statico e funzionale) come costruzione autonoma, a meno degli spazi di pertinenza. 5. Unità Immobiliare (UI): Si intende per unità immobiliare la minima entità edilizia censita nel catasto fabbricati, con o senza area di pertinenza, capace di assolvere autonomamente alle funzioni secondo cui è censita (esempio: appartamento, negozio, laboratorio artigiano, ecc.). 6. Pertinenze (P): sono pertinenze le aree su cui sorgono gli edifici, i giardini, le aree libere e gli immobili secondari destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'edificio; 7. Lotto di completamento: tasselli di suolo inedificato (o parzialmente edificato) appartenenti a tessuti già urbanizzati dove il RU	Aggiornamento dei riferimenti normativi
	8. Carico urbanistico (Cu): Con riferimento alla disciplina degli usi, esprime l'impegno, indotto sui parcheggi dalle diverse destinazioni d'uso, distinto e classificato in: basso Cu/B, medio Cu/M, alto Cu/A. L'incremento del carico urbanistico può essere determinato	8. Carico urbanistico (Cu): Con riferimento alla disciplina degli usi, esprime l'impegno, indotto sui parcheggi dalle diverse destinazioni d'uso, distinto e classificato in: basso Cu/B, medio Cu/M, alto Cu/A. L'incremento del carico urbanistico può essere determinato dall'aumento delle superfici utili degli edifici e del numero delle unità immobiliari, dal mutamento delle destinazioni d'uso. 9. Capacità insediativa residenziale teorica: esprime, tramite il rapporto SUL/33mq (pari a circa mc 100), il numero di abitanti insediabili	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	standard urbanistici. 10. Superficie territoriale (St): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo. 11. Superficie fondiaria (Sf):Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo. 12. Superficie coperta (Sc): è la superficie della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, le modalità di calcolo sono definite dal REC.	 Superficie fondiaria (Sf):Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo. Superficie coperta (Sc): è la superficie della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, le 	
Art. 17 – Parametri urbanistici – edilizi	 L'attuazione degli interventi previsti dal RU avviene in riferimento dei parametri urbanistici ed edilizi di seguito esplicitati. Volume del fabbricato (V): misurato in metri cubi [mc]. Il REC e le presenti norme disciplinano i criteri e le modalità di calcolo volumetrico. Superficie utile lorda (SUL): misurata in mq. Il REC e le presenti norme disciplinano i criteri e le modalità di calcolo volumetrico Volumi tecnici (Vt): Definizione contenuta nel REC all'art. 5 punto 1.23. Numero dei piani (Np): Definizione contenuta nel REC all'art. 6 punto 1.16 Altezza degli edifici (H): Le altezze massime ammesse per gli edifici oltre ad essere regolate dalle leggi e regolamenti vigenti in zone sismiche, (D.M. 3/03/1975) sono stabilite specificamente per le diverse zone territoriali omogenee. Le modalità e i criteri di calcolo sono definiti dal REC. Distanza dai confini (Dc): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo. Distanza fuori terra tra edifici (De): Definizione contenuta nel REC all'art. 6 punto 1.20. Superficie utile abitabile/agibile di calpestio (Sua): Definizione contenuta nel REC all'art. 6 punto 1.9. Rapporto di copertura (Rc): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo. Indice di fabbricabilità territoriale (It): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo. 	INVARIATO	
	13. Indice di fabbricabilità fondiario (If): Il REC dà la definizione		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.		
	14. Indice di Utilizzazione territoriale (Ut): indica la massima SUL edificabile per ogni metro quadro di St, pertanto esprime il rapporto tra la SUL e la St in mq/mq.		
	15. Indice di Utilizzazione fondiario (Uf): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.		
	16. Utilizzazione degli indici nelle aree di pertinenza: quando su un'area sia avvenuta l'utilizzazione completa degli indici di fabbricabilità, non può essere ammessa una richiesta volta a utilizzare nuovamente, parzialmente o totalmente detti indici (escluso il caso di demolizione e ricostruzione), anche nel caso di successivo frazionamento dell'area.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 18 – Zone Omogenee	 Al fine dell'applicazione delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, si applicano le seguenti corrispondenze tra le aree in cui è suddiviso il territorio comunale nel presente Regolamento urbanistico e le Zone territoriali omogenee di cui al DM 1444/1968: a) Aree di interesse storico – artistico – ambientale: Zone A; b) Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione urbanistica (R1- ex Molini Niccolai): c) Zona di recupero del patrimonio edilizio esistente ex art. 27 L.457/78; d) Tessuti urbani consolidati: Zone B; e) Aree per espansione residenziale: Zone C; f) Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione urbanistica (R3-Cava loc. Croce Fiorentina): Zona C; g) Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione urbanistica (R2-Ex Area produttiva Monte e Monticino): Zona D; h) Aree per insediamenti produttivi: Zone D; i) Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale: Zone F; j) tutto il restante territorio comunale: Zone E. g) tutto il restante territorio comunale: Zone E.	INVARIATO	
Art. 19 - Standard Urbanistici	2. In riferimento alle zone, sono dettati i seguenti standard: a) insediamenti residenziali: istruzione mq/ab 4,50 attrezzature collettive mq/ab 2,00 verde pubblico mq/ab 9,00 parcheggi pubblici mq/ab 4,00 b) insediamenti produttivi, artigianali e industriali: per i nuovi	4. Il Regolamento urbanistico assume come standard residenziale 1100 nc/ab per gli interventi posti nelle zone assimilate alle zone B e C. 5. In riferimento alle zone, sono dettati i seguenti standard: d) insediamenti residenziali: istruzione mq/ab 4,50 attrezzature collettive mq/ab 2,00 verde pubblico mq/ab 9,00 parcheggi pubblici mq/ab 4,00 e) insediamenti produttivi, artigianali e industriali: per i nuovi insediamenti compresi nelle aree produttive artigianali e industriali, la superficie da destinare a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi (escluse strade), non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti; f)insediamenti di carattere commerciale e direzionale: per gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, ad ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi (escluse le sedi viarie), di cui almeno la metà destinati a parcheggi. Per le zone A, per le zone B da attuare con intervento diretto, tali quantità possono essere ridotte alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative. 6. Per le nuove costruzioni e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano aumento di carico urbanistico, derivante dall'aumento delle unità immobiliari e/o dal mutamento di destinazione d'uso, è prescritta la dotazione di appositi spazi per parcheggio privato e pubblico come definito nell'art. 22. 28 delle presenti norme.	Correzione di errore materiale
Art. 20 – Interventi urbanistici ed edilizi	1. Le tipologie degli interventi edilizi sono definite e disciplinate dalle vigenti norme di legge statale e regionale, salvo quanto	1. Le tipologie degli interventi edilizi sono definite e disciplinate dalle vigenti norme di legge statale e regionale, salvo quanto diversamente	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	diversamente specificato nelle presenti norme. 2. Ogni modifica della legislazione statale o regionale nella definizione delle categorie di intervento e dei titoli abilitativi determina l'automatica e conseguente variazione della disciplina di seguito riferita. In caso di contrasto tra norme di legge e le presenti norme si applicheranno esclusivamente le prime.	Ogni modifica della legislazione statale o regionale nella definizione delle	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 21– Categorie di intervento	1. Le <u>categorie di intervento sono definite dalla normativa</u> <u>nazionale e regionale di riferimento.</u> 2. Il RU in accordo con la normativa vigente, definisce i seguenti interventi edilizi: MO Manutenzione ordinaria; MS Manutenzione straordinaria; RR Restauro e risanamento conservativo; Sba Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche; RE.se Ristrutturazione edilizia semplice; RE.dr Ristrutturazione edilizia con demolizioni e fedele ricostruzione degli edifici; RE.af Ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali; IP Interventi Pertinenziali	1. Le categorie di Intervento sono definite dalla normativa nazionale eragionale di riferimenta. 2. Gli interventi di MO (manutenzione Ordinaria), MS (manutenzione Straordinaria), RRC (Restauro e risanamento conservativo), SE (Sostituzione Edilizia) ed AV (addizioni volumetriche) , sono definiti dalla normativa regionale vigente; 3. Il Regolamento Urbanistico , in accordo con la normativa vigente, articola gli interventi di ristrutturazione edilizia in : 3.1 "interventi di ristrutturazione edilizia conservativa RC1" Sono quegli interventi , finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, rivolti a trasformare l'organismo edilizio, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali , mediante un insieme sistematico di opere, capaci di garantire la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio. Tali interventi CONSERVANO 1. L'involucro dell'edificio; inalterato il volume lordo; Le caratteristiche tipologiche delle strutture verticali ed orizzontali (a puro titolo di esempio: muratura portante in pietra o mattone, solai in travi e travicelli in legno); La quota di imposta dei solai, ad esclusione della prima struttura orizzontale nel limiti sotto specificati; i particolari architettonici e le finiture di pregio; inalterate le facciate salvo, modifiche puntuali; COMPRENDONO, salvo i caratteri architettonici degli immobili; modifiche puntuali dei prospetti nel rispetto dei criteri compositivi delle facciate; l'abbassamento della quota di calpestio della prima struttura orizzontale appoggiata al terreno nell'ordine di 50 cm. medi fermo restando il volume lordo; la chiusura di logge e porticati solo tramite apposizione di infissi; l'installazione di soppalchi. Salvo i caratteri architettonici degli immobili, apertura di lucernari su ambienti destinati ad abitazione permanente e non permanente. Almeno un lucernario deve essere di 0.50 mg ed avere il lato più corto pari a 70 cm ai sensi del DPGR 75R/2013 il recupero dei sottotet	L'articolo è stato completamente riscritto . Ledefinizioni degli interventi sono state allineate a quelle contenute nella L.R. 65/2014. La norma rinvia agli articoli di legge la definizione di MO, MS, RRC, SE, AV(all'art. 134 c. 1 lett. g) mentre in merito alla ristrutturazioneedilizia individua, coerentemente alla norma vigente: - ristrutturazione edilizia conservativa (RC1, RC2, RC3) - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (RR1 : art. 134 c. 1 lett. h.1 e 3; RR2 ed RR3: art. 134 c. 1 lett. h.2;: RR4: art. 134 c. 1 lett. h 4).

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	riconducibile ai caratteri dell'architettura locale nel rispetto della sagoma e della destinazione d'uso prevalente. 7. Ristrutturazione edilizia conaddizioni funzionali(RE.af):	3.2"interventi di ristrutturazione edilizia conservativa RC2" Sono quegli interventi , finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, rivolti a trasformare l'organismo edilizio, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali, mediante un insieme sistematico di opere, capaci di garantire la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio. Tali interventi CONSERVANO: L'involucro dell'edificio; Inalterato il volume lordo; La tipologia delle strutture verticali ed orizzontali (a puro titolo di esempio: muratura portante in pietra o mattone, solai in travi e travicelli in legno); i particolari architettonici tipici dell'architettura tradizionale; la composizione generale dei prospetti; modifiche della tipologia delle strutture verticali ed orizzontali; modifiche della tipologia delle strutture verticali ed orizzontali; modifiche della tipologia delle strutture verticali ed orizzontali; modifiche della quota di imposta dei solai purché l'intervento non comporti una modifica complessiva dei prospetti; l'abbassamento della quota di calpestio della prima struttura orizzontale appoggiata al terreno nell'ordine di 50 cm. medi , fermo restando il volume lordo dell'edificio; installazione di soppalchi; modifiche puntuali dei prospetti nel rispetto dei criteri compositivi delle facciate; la chiusura di logge e porticati solo tramite apposizione di infissi. il recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. R. 8 febbraio 2010 n. 5.Le volumetrie cosi recuperate a fini abitativi, non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale la realizzazione di lucernari con le limitazioni e le condizioni di cui al comma precedente 3.3"interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edil	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
		con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; è ammesso l'ampliamento di SUL all'interno della sagoma ad esclusione dei casi disciplinati all'art. 83 c. 2 della L.R. 65/201411. 3.5 <u>"interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR2"</u> demolizione di parti limitate (corpi aggiunti) e ricostruzione comunque configurata delle originarie consistenze diversi da quelli di cui al comma 3.7 IP2 3.6 <u>"interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR3"</u>	
		Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incremento di volume, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; è ammesso l'ampliamento di SUL all'interno della sagoma ad esclusione dei casi disciplinati all'art. 83 c. 2 della L.R. 65/20144	
		 3.6"interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR4" Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione. Nell'ambito della RR4: è ammesso l'aumento di SUL all'interno della sagoma dell'edificio ad esclusione dei casi disciplinati all'art. 83 c. 2 della L.R. 65/20144; non è ammesso realizzare, in aggiunta alle consistenze originarie, locali accessori o di servizio, anche se realizzati con H< 2,40 ml 	
		3.7 <u>"interventi pertinenziali IP1, IP2 e IP3"</u> <u>IP1:</u> Gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio medesimo <u>IP2:</u> la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo	
		organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento IP3: Realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale	

¹¹art. 83.c.2. L.R. 65/2014: "Gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola, ove comportanti demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli, non possono determinare aumento della superficie utile lorda legittimamente esistente, salvo ulteriori limitazioni e condizioni eventualmente previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale"

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 22 – Interventi sottoposti a specifiche disposizioni	1. Il presente articolo contiene le definizioni di interventi sottoposti a specifiche disposizioni, che si elencano di seguito: IT	INVARIATO	
Art. 23 – Prescrizione particolari per piscine e campi da tennis	1. La realizzazione di piscine e campi da tennis a servizio delle residenze o agriturismi, ove non espressamente vietato, è ammessa ovunque , previa verifica degli aspetti ambientali e paesaggistici e nel rispetto dei vincoli di inedificabilità (vincolo cimiteriale, stradale). Nelle zone A1,A2,D1,D2,D3,D5,D6,F5 è esclusa la realizzazione sia di piscine che di campi da tennis. Tali interventi non devono determinare rilevanti trasformazioni planoaltimetriche alle giaciture del suolo preesistenti, e in particolare non devono comportare la demolizione o la modificazione delle relative opere quali muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo. 2. La realizzazione delle piscine ad uso privato o a servizio delle strutture ad uso U1,U5, U9/2,U9/3, è consentita alle condizioni e con le modalità dettate dal regolamento edilizio oltre che le seguenti ulteriori prescrizioni: a) massimo n. 1 impianto, compreso l'esistente, per pertinenza o area pertinenziale degli edifici a prevalente	1. La realizzazione di piscine e campi da tennis a servizio delle residenze o agriturismi, ove non espressamente vietato, è ammessa ovunque, previa verifica degli aspetti ambientali e paesaggistici e nel rispetto dei vincoli di inedificabilità (vincolo cimiteriale, stradale). Nelle zone A1,A2,D1,D2,D3,D5,D6,F5 è esclusa la realizzazione sia di piscine che di campi da tennis. Tali interventi non devono determinare rilevanti trasformazioni planoaltimetriche alle giaciture del suolo preesistenti, e in particolare non devono comportare la demolizione o la modificazione delle relative opere quali muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo. 2. La realizzazione delle piscine ad uso privato o a servizio delle strutture ad uso U1,U5, U9/2,U9/3, è consentita alle condizioni e con le modalità dettate dal regolamento edilizio oltre che nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni: a) massimo n. 1 impianto, compreso l'esistente, per pertinenza o area pertinenziale degli edifici a prevalente destinazione	

injunitation revolates old-ly furcises sicretive. Tells norma sele another in presence di unitaria bitationi; in presence di unitaria bitationi; b) per gli appresati ed i complessi dellius, a prevolente destinazione residenziali furnitario, recttino, è ammesso un massimo di 4 migriani). Jermo restando la verillo, delli compatibilità di miseria constabilità dell'intervento, di parte del Comune tramite l'occulatione del prateri dell'intervento, di parte dell'intervento, del parte della compatibilità dell'intervento, del parte dell'intervento, dell'interve

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 24– Prescrizioni particolari per parcheggi privati	RU VIGENTE 24.1 Aree a parcheggio nelle aree urbane 1. Le aree a parcheggio nelle aree urbane 1. Le aree a parcheggio nelle aree urbane (A1,A2, B,C e D) sono pavimentate preferibilmente con materiali e tecniche che assicurano la permeabilità del terreno. 2. La scelta dei materiali, le tecniche e le cromie rispetta l'uso dell'area ed il contesto di riferimento. 3. Possono essere realizzate delle strutture a protezione degli stalli nel rispetto delle distanze da edifici e confini. Non sono ammesse coperture impermeabili. 4. Le autorimesse interrate sono localizzate entro il perimetro dell'edificio ovvero, se le condizioni strutturali dell'immobile non lo consentono, possono essere realizzati nelle aree di pertinenza, salvi vincoli sovraordinati ai sensi della Legge 122/89. 5. La realizzazione delle autorimesse è esclusa: a) nelle sottozone classificate A1 - A2 - A3 quando non siano totalmente interrate e le infrastrutture necessarie al loro uso alterino i caratteri paesaggistici e panoramici dei luoghi; b) nelle aree pertinenziali e/o prospicienti gli edifici di rilevanza architettonica e monumentale (chiese — monasteri — ediffici vincolati ai sensi del ex 1089 ed edifici pubblici parificati al vincolo) (AM); c) nelle aree pertinenziali e/o prospicienti agli edifici e/o complessi di interesse tipologico testimoniale storico e urbanistico (TU) interni al sistema insediativo; d) nelle aree classificate come: Preesistenze archeologiche (PA); e) nei casi in cui la realizzazione dell'autorimessa comporti l'abbattimento o il danneggiamento di alberi di alto fusto di essenze autoctone. 6. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente all'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. 24.2 Aree a parcheggio nelle aree periurbane e agricole 1. Nelle zone agricole sono vietate le autorimesse interrate a servizio delle prescrizioni imposte da vincoli sovraordinati e delle limitazioni derivanti dall'esistenza di emergenze di valore culturale –	INVARIATO	COMMENTI
	permeabile.		
	CAPO II bis CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZ	ZIONI D'USO E DISCIPLINA DEI CAMBIAMENTI	'

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 25 – Destinazioni d'uso – aspetti generali	1. Per destinazioni d'uso si intende il complesso delle funzioni previste ed ammesse per un insieme di edifici, singoli complessi immobiliari o parti di esso. 2. La destinazione d'uso individua la funzione cui è attualmente asservito, in maniera prevalente o esclusiva, un insieme di edifici, singoli complessi immobiliari o parti di esso. 3. La destinazione d'uso di una unità immobiliare è quella stabilita da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione. 4. Le destinazioni d'uso previste dalle presenti norme all'interno delle zone territoriali omogenee, sono articolate nelle categorie funzionali specificate all'art. 25, comma 1.	1. Per destinazioni d'uso si intende il complesso delle funzioni previste ed ammesse per un insieme di edifici, singoli complessi immobiliari o parti di esso. 2. La destinazione d'uso individua la funzione cui è attualmente asservito, in maniera prevalente o esclusiva, un insieme di edifici, singoli complessi immobiliari o parti di esso. 3. La destinazione d'uso di una unità immobiliare è quella stabilita da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione. 4. Le destinazioni d'uso previste dalle presenti norme all'interno delle zone territoriali omogenee, sono articolate nelle categorie funzionali specificate all'art. 25, comma 1. Al-successivo art26.	
Art. 25.1 Denominazione dei piani degli edifici	Per le definizioni dei livelli di piano in riferimento alla loro disposizione nel corpo di fabbrica ed alla loro posizione rispetto ai piano stradale o di campagna si rimanda alle definizioni contenute nel Regolamento Edilizio Intercomunale	INVARIATO	
Art. 25.2 Criteri Generali d'uso del territorio	 Ad ogni destinazione d'uso corrisponde un Cu, in relazione al fabbisogno di parcheggi pubblici e privati ed è articolato in tre livelli: B = basso carico urbanistico primario; M = medio carico urbanistico primario; A = alto carico urbanistico primario. Qualora si presenti la necessità di insediare destinazioni d'uso non specificamente previste da queste norme, il Comune procede per analogia, tenendo conto degli effetti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione. 3. È consentita, in spazi opportunamente delimitati, la compresenza di usi diversi nello stesso edificio, purché tutti ammessi dalle norme di zona. 4. I locali al piano terra degli edifici condominiali esistenti a carattere prevalentemente residenziale, possono essere utilizzati per artigianato di servizio, pubblici esercizi e commercio e, in ogni caso, a servizio della residenza o delle funzioni svolte ai piani superiori. 	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 26 – Usi del territorio e carico urbanistico primario	a) Residenza b) Industria e artigianato produttivo c) Artigianato di servizio d) Commerciale e) Turistico Ricettivo f) Direzionale g) Servizi h) Mobilità i) Agricolo e funzioni connesse ai sensi di legge 2. Le destinazioni d'uso con il relativo carico urbanisti primario(Cu) sono le seguenti:	ico	
	Categoria d'uso U Funzioni C		
	U1/1 Residenza U1/2 Residenze speciali, collegi Attrezzature integrative e di servizio alla residenza da localizzare nelle aree pertinenziali degli edifici :campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine, impianti tecnologici e di servizio (bagni, spogliatoi)		
	U2/1 Impianti produttivi, impianti produttivi agro alimentari, artigianato di servizio all'auto (officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto), magazzini, depositi coperti, piazzali, spazi espositivi, uffici connessi alla produzione, alloggi di servizio. U2/2 Cantine artigianali Allevamento zootecnico Deposito macchine ed attrezzi di attività produttive che necessitano stoccaggio di materiale U2/4 Aree a vocazione estrattiva Materiale M		
	U2/2 Cantine artigianali Allevamento zootecnico Deposito macchine ed attrezzi di attività produttive che necessitano stoccaggio di materiale	<u>1</u> 1	
	U2/4 Aree a vocazione estrattiva	1	

ZONA			RU VIGENTE		VARIANTE	COMMENTI
	Artigianato di <u>servizio</u>	<u>U3/1</u>	Laboratori (a titolo di esempio computer, elettromeccanici), botteghe artigianali, laboratori artistici, parrucchieri, estetiste, centri wellnes, lavanderie, prodotti da forno e alimentari,, gelateria artigianale, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private, attività di noleggio.	<u>B</u>		
	ımercio	<u>U4/1</u>	Edicole, parafarmacie, farmacie, bar, ristoranti, pizzerie, osterie, gelaterie, circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, comprensive degli spazi destinati al pubblic , delle attività accessorie e degli spazi di servizio e tecnici, locali per servizi bancomat, attività attinenti le telecomunicazioni e la telematica, lavanderie automatiche, locali per servizi di distribuzione automatica di alimenti ed altro, discoteche.	<u>B</u>		
	Pubblici Servizi e Commercio	<u>U4/2</u>	Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita	<u>B</u>		
	ıbblici S	<u>U4/3</u>	Medie strutture di vendita (da 250 fino a 800 mq di superficie di vendita)	<u>M</u>		
	Pu	<u>U4/4</u>	Commercio all'ingrosso	<u>A</u>		
		<u>U5/1</u>	Alberghi e residenze turistiche alberghiere come definiti agli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR	<u>M</u>		
		<u>U5/2</u>	Strutture ricettive all'aria aperta: Comprende le strutture ricettive di cui agli art.li 29, così come al Titolo II , Capo I, sezione II, delt T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000): campeagi	<u>M</u>		
		U5/3	Complessi turistico -alberghieri e Centri	<u>A</u>		
		<u>U5/4</u>	Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, di cui agli arti.li 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali	<u>B</u>		
	Turistico Ricettivo	<u>U5/5</u>	Attrezzature integrative e di servizio alle strutture ricettive da localizzare nelle aree pertinenziali degli edifici :campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo,	null <u>o</u>		
	Direzionale	<u>U6/1</u>	<u>Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica</u>	<u>B</u>		
	Direzi	<u>U6/2</u>	Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta.	<u>B</u>		

ZONA			RU VIGENTE		VARIANTE	COMMENTI
		<u>U7/1</u>	Servizi Amministrativi: uffici comunali e della pubblica amministrazione inclusi gli archivi pubblici	<u>B</u>		
		<u>U7/2</u>	Servizi per l'istruzione: scuole pubbliche per l'istruzione quali asilo nido, scuole materne ed il ciclo della scuola dell'obbligo comprese di ogni attrezzatura complementare e le relative aree scoperte destinate a verde, al gioco ed allo sport	<u>B</u>		
		<u>U7/3</u>	Servizi culturali : teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, locali da ballo, discoteche, sale per convegni con i relativi spazi di servizio , di supporto e tecnici, musei, aree archeologiche.	<u>M</u>		
		<u>U7/4</u>	<u>Servizi sociali e ricreativi</u>	<u>B</u>		
		<u>U7/5</u>	<u>Servizi Religiosi: chiese e attrezzature</u> <u>religiose in genere con relative attività</u> <u>integrative.</u>	<u>M</u>		
		<u>U7/6</u>	Servizi per l'assistenza sanitaria: ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con relativi spazi tecnici e di supporto	<u>M</u>		
		<u>U7/7</u>	<u>Servizi cimiteriali</u>	<u>B</u>		
		<u>U7/8</u>	Servizi tecnici e tecnologici	<u>null</u> <u>o</u>		
	Servizi	<u>U7/9</u>	Servizi per la sicurezza e la protezione civile	<u>null</u> <u>o</u>		
	Se	<u>U7/10</u>	Impianti sportivi pubblici o di uso pubblico	<u>M</u>		
		<u>U8/1</u>	<u>Stazioni di servizio e distributori di carburanti</u>	<u>B</u>		
		<u>U8/2</u>	Parcheggio a raso pubblico			
		<u>U8/3</u>	Parcheggi a raso ad uso privato			
		<u>U8/4</u>	Parcheggi coperti ad uso privato			
		<u>U8/5</u>	Garage e rimesse private			
	lità	<u>U8/6</u>	Garage e rimesse pubbliche o ad uso pubblico			
	Mobilità	<u>U8/7</u>	Mobilità pedonale/ciclabile	<u>null</u> <u>o</u>		
	:=:	<u>U9/1</u>	Residenza rurale	<u>B</u>		
) asi	<u>U9/2</u>	<u>Agriturismo</u>	<u>B</u>		
	nnes	<u>U9/3</u>	Agri campeggio	<u>B</u>		
	ico	<u>U9/4</u>	Annessi agricoli	<u>B</u>		
	funzion 1 <u>ge</u>		Atrezzature integrative e di servizio alle strutture agrituristiche da localizzare nelle			
	Agricolo e funzioni connesse ai sensi di legge	<u>U9/5</u>	aree pertinenziali degli edifici :campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine, impianti tecnologici e di servizio (<u>null</u> <u>o</u>		
	Ag		bagni, spogliatoi)			

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	U9/6 Altre funzioni connesse ai sensi di legge		
	 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo articolo si intendono: a) per commercio al dettaglio (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita), l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; b) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori; c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse; d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati; e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato, nei limiti stabiliti dalle norme legislative e regolamentari vigenti. 4. Le attività all'ingrosso (ai sensi del D. Lgs 114/98, art. 4, comma 1, lettera a) ancorché inferiori a 250 mq di vendita, sono assimilate agli usi produttivi. 5. Gli usi agricoli e agrituristici sono quelli previsti e definiti dalla normativa regionale vigente in materia. 		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 27 – Mutamento delle destinazioni d'uso	Ai sensi della L.R.T. n. 1/05, art. 59, è considerato mutamento della destinazione d'uso (MU) la variazione della funzione originaria dell'immobile o di una singola unità immobiliare al fine di adibirlo, in via permanente , ad una funzione diversa, ossia il passaggio dall'una all'altra delle seguenti categorie, con o senza opere: a) residenza; b) industria e artigianato produttivo; c) artigianato di servizio; c) pubblici Servizi e commercio; d) turistico-ricettivo; e) direzionale; f) servizi; g) mobilità; h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge. Il cambio di destinazione d'uso dall'una all'altra categoria è subordinato alla presentazione, è sempre oneroso, anche se eseguito senza opere. Il cambio di funzione nell'ambito della stessa categoria è oneroso solo se eseguito con opere ed è subordinato alla presentazione di titolo abilitativo.	Ai sensi della L.R.T. n. 1/05, art. 59L.R.T. n. 65/2014, art. 99, è considerato mutamento della destinazione d'uso (MU) la variazione della funzione originaria dell'immobile o di una singola unità immobiliare al fine di adibirlo, in via permanente, ad una funzione diversa, ossia il passaggio dall'una all'altra delle seguenti categorie, con o senza opere: a) residenza; b) industria e artigianato produttivo; c) artigianato di servizio; c) pubblici Servizi e commercio; d) turistico-ricettivo; e) direzionale; f) servizi; g) mobilità; h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge. Il cambio di destinazione d'uso dall'una all'altra categoria è subordinato alla presentazione o rilascio di titolo abilitativo e, salvo diversa disposizione, è sempre oneroso, anche se eseguito senza opere. Il cambio di funzione nell'ambito della stessa categoria è oneroso solo se eseguito con opere ed è subordinato alla presentazione di titolo abilitativo.	
27.1 Mutamento delle destinazioni d'uso: aspetti generali	1. Il cambio di destinazione d'uso è ammesso qualora sussistano le seguenti condizioni: a. La destinazione finale è ammessa dalle norme di zona del presente RU; b. Il tipo di intervento edilizio da effettuare non ecceda quello previsto dalla presente disciplina; c. Nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo, le trasformazioni edilizie siano compatibili con l'impianto tipologico e distributivo originario degli edifici interessati; d. Il soddisfacimento degli standard minimi richiesti dalla destinazione finale. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si considera mutamento di destinazione d'uso il cambio che interessa una parte superiore al 35% della superficie utile dell'unità immobiliare o comunque superiore a 30 mq, anche con interventi successivi.	1. Il cambio di destinazione d'uso è ammesso qualora sussistano le seguenti condizioni: a. La destinazione finale è ammessa dalle norme di zona del presente RU; b. Il tipo di intervento edilizio da effettuare non ecceda quello previsto dalla presente disciplina; c. Nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo, le trasformazioni edilizie siano compatibili con l'impianto tipologico e distributivo originario degli edifici interessati; d. Il soddisfacimento degli standard minimi richiesti dalla destinazione finale. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si considera mutamento di destinazione d'uso il cambio che interessa una parte superiore al 35% della superficie utile dell'unità immobiliare o comunque superiore a 30 mg, anche con interventi successivi. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare p quella prevalente in termini di superficie utile	
27.2 Mutamento della destinazione d'uso: aspetti specifici	1. Il cambio di destinazione d'uso in residenza di locali seminterrati è ammessa a condizione che la parete contro terra sia isolata da uno scannafosso areato, non direttamente accessibile dall'unità abitativa, realizzato a tutta altezza 2. Il cambio di destinazione d'uso in artigianato di servizio è consentito ai livelli con accesso diretto dal piano stradale; 3. Il cambio di destinazione d'uso in commerciale è consentito al piano seminterrato, al primo piano seminterrato ed al piano terra. 4. Nel centro storico (zona A) di Castellina in Chianti e Fonterutoli, è ammesso il cambio di destinazione d'uso dei garage e rimesse in U3/1, U4/1, U4/2,U6/1, U6/2, U8/4, U8/5, solo se si verificano unitamente le seguenti condizioni: a) che sia possibile regolarizzare l'accesso carrabile di tali locali ai sensi del codice della	1. Il cambio di destinazione d'uso in residenza di locali seminterrati è ammessa a condizione che la parete contro terra sia isolata da uno scannafosso areato, non direttamente accessibile dall'unità abitativa, realizzato a tutta altezza, di larghezza non inferiore di 80 cm e non maggiore ad 1,20 ml 2. Il cambio di destinazione d'uso in artigianato di servizio è consentito ai livelli con accesso diretto dal piano stradale; 3. Il cambio di destinazione d'uso in commerciale è consentito al piano seminterrato, al primo piano seminterrato ed al piano terra. 4. Nel centro storico (zona A) di Castellina in Chianti e Fonterutoli, è ammesso il cambio di destinazione d'uso dei garage e rimesse in U3/1, U4/1, U4/2,U6/1, U6/2, U8/4, U8/5, solo se si verificano unitamente le seguenti condizioni: a) che sia possibile regolarizzare l'accesso carrabile	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	strada, b) che siano reperite aree a parcheggio nella misura stabilita dalle presenti norme per la nuova destinazione d'uso/funzione c) che siano reperite superfici a parcheggio privato equivalente nell'area di pertinenza del fabbricato o nelle immediate vicinanze (max 50 m di distanza).	parcheggio nella misura stabilita dalle presenti norme per la nuova destinazione d'uso/funzione c) che siano reperite superfici a parcheggio	

ZONA				RU VIC	SENTE					VA		COMMENTI		
Art. 28 – Dotazione minima di parcheggi pubblici e privati	1. Ai Cu relativi agli usi di cui all'art. 25, corrispondono le dotazioni minime di parcheggi privati P1 e pubblici o di uso pubblico P2 riportati nelle tabelle successive 2. Gli standard previsti dal DM n° 1444/1968 sono da calcolare al netto degli spazi di manovra o della viabilità di accesso (concorre alla verifica solo la superficie dei posti auto). Lo standard minimo è fissato in 4 mq/ab.virtuale. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale consentire, in sede di convenzione o prima del rilascio del permesso di costruire, la monetizzazione della quota di standard da realizzare. 3. Per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 122/89, i parcheggi per la sosta stanziale sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi nella misura di 1 mq per ogni 10 mc, salvo diversa disposizione specificata nella seguente tabella:								parche e succe ndard i spazi o la sup rtuale. conven ione do costrui archeg ll'area	agli usi di ci ggi privati Pi essive previsti dal di manovra perficie dei po E' facoltà di zione o prime ella quota di zioni realizza gi per la sos di pertinena				
	Cate	Funz.	Cu	parcheggi	Parcheggi	Parcheggi DM n.°	<u>tu</u>	<u>bella</u> :						
	goria	. (4112-1		sosta stanziale	di	Standard ai sensi del 1444/1968	Cate goria	Funz.	Cu	parcheggi sosta stanziale	Parcheggi di relazione	Parcheggi DM n.° Standard ai sensi del 1444/1968		
	Resid enza	<u>U1/1</u>	<u>B</u>	1 posto auto per alloggio		4 mq/ab. virtuale		<u>U1/1</u>	<u>B</u>	1 mq/10 mc 1		4 mq/ab. virtuale		
		<u>U1/2</u>	<u>B</u>	1 mq/10 mc	0,5 mq/1 mq SUL		Residenza			minimo un posto auto per alloggio				
								<u>U1/2</u>	В	1 mq/10	0.5 ma/1			
										<u>mc</u>	mq SUL			
	<u>Indu</u>	<u>U2/1</u>	<u>B</u>	2 mq/10	0,2 mq/1	La superficie a								
	<u>stria</u>			<u>superficie</u>	mq SUL	parcheggio non								
	ed artig ianat o			<u>calpestab</u> <u>ile</u>		può essere inferiore al 10% dell'intera superficie fondiaria	<u>nato</u>	<u>U2/1</u>	<u>B</u>	2 mq/10mq superficie calpestab	<u>0,2 mq/1</u> <u>mq SUL</u>	La superficie a parcheggio non può essere inferiore al 10%		
		<u>U2/2</u>	<u>B</u>		0,2 mq/1 mq SUL	La superficie a parcheggio non	ed artigianato			<u>ile</u>		dell'intera superficie fondiaria		
						<u>può essere</u> <u>inferiore al 10%</u> <u>dell'intera</u> <u>superficie fondiaria</u>	Industria ed	<u>U2/2</u>	<u>B</u>		<u>0,2 mq/1</u> <u>mq SUL</u>	La superficie a parcheggio non può essere inferiore al 10%		
	Artig ianat o di	<u>U3/1</u>	<u>B</u>	<u>1 posto</u> auto per attività	1 mq/1 mq SUL esclusi							dell'intera superficie fondiaria		

ZONA				RU VIO	SENTE					VAI	RIANTE		COMMENTI
	<u>Servi</u> <u>zio</u>			Individua zione area per movimen tazione mezzi	magazzin i e locali tecnici		Artigianato di Servizio	<u>U3/1</u>	<u>B</u>	1 posto auto per attività Individua zione area per	1 mq/1 mq SUL esclusi magazzin i e locali tecnici		
	Pubb lici Servi zi e	<u>U4/1</u>	<u>B</u>	1mq/10 mc con minimo 1 posto auto per attività maggiora ta dell'area per movimen tazione	1 mq/1 mq di superficie di vendita	1 mg/1 mg SUL	Artigia	<u>U4/1</u>	<u>B</u>	movimen tazione mezzi 1mq/10 mc con minimo 1 posto auto per attività maggiora ta	1 mq/1 mq di superficie di vendita		
	<u>Com</u> <u>merc</u> <u>io</u>	<u>U4/2</u>	<u>M</u>	mezzi 1mq/10 mc maggiora ta dell'area per movimen tazione mezzi	1 mq/1 mq di superficie di vendita			<u>U4/2</u>	<u>M</u>	dell'area per movimen tazione mezzi 1mq/10 mc maggiora ta dell'area per	1 mq/1 mq di superficie di vendita	1 mq/1 mq SUL	
		<u>U4/3</u>	<u>A</u>	1mq/10 mc con minimo 1 posto auto per attività maggiora ta dell'area per movimen tazione merci	1,5 mq/1 mq di superficie di vendita oltre ad 1mq/1 mq di superficie coperta aperta al pubblico diversa dalla SV		Pubblici Servizi e Commercio	<u>U4/3</u>	<u>A</u>	movimen tazione mezzi 1mq/10 mc con minimo 1 posto auto per attività maggiora ta dell'area per	1,5 mq/1 mq di superficie di vendita oltre ad 1mq/1 mq di superficie coperta aperta al		

ZONA				RU VIC	SENTE					VAI	RIANTE		C	OMMENTI	
	Turis tico Ricet	<u>U5</u>	<u>M/</u> <u>A</u>	1 mq/10 mc maggiora ta dell'area	1 posto auto/2 posti letto + 0,35/1mq	<u>80mq/100 mq</u>		<u>U5</u>	<u>M/</u>	movimen tazione merci 1 mq/10	pubblico diversa dalla SV 1 posto				
	<u>tivo</u>			per movimen tazione mezzi	SUL Auditoriu m-centro congressi		ettivo		<u>A</u>	<u>mc</u> <u>maggiora</u> <u>ta</u> <u>dell'area</u> <u>per</u>	<u>auto/2</u> <u>posti</u> <u>letto +</u> <u>0,35/1mq</u> <u>SUL</u>	<u>80mq/100 mq</u>			
	<u>Direz</u> <u>ional</u> <u>e</u>	<u>U6</u>		1 mq/10 mc con minimo 1posto	0,4 mq/1mq di SUL	<u>80 mq/100mq</u>	Turistico Ricettivo			movimen tazione mezzi	Auditoriu m-centro congressi				
				auto ad ufficio se pur della stessa attività			<u>Direzionale</u>	<u>U6</u>		1 mq/10 mc con minimo 1posto auto ad ufficio se	<u>0,4</u> mg/1mg di SUL	<u>80 mq/100mq</u>			
	<u>Servi</u> <u>zi</u>	<u>U7/1</u>		<u>1 mq/10</u> <u>mc</u>	1,5 posti auto per servizio		<u>Dir</u>			pur della stessa attività					
		<u>U7/2</u> <u>U7/3</u>		<u>1 mq/10</u> <u>mc</u>	1,5 posto per aula 0.1/1mq			<u>U7/1</u>		<u>1 mq/10</u> <u>mc</u>	<u>1,5 posti</u> auto per servizio				
		3773			SUL con minimo			<u>U7/2</u>		<u>1 mq/10</u> <u>mc</u>	1,5 posto per aula				
					posto auto per posto spettator e		<u>Servizi</u>	<u>U7/3</u>			0.1/1mq SUL con minimo 0,25 posto auto per				
		<u>U7/4</u>			<u>0,15mq/1</u> <u>mq diSUL</u>						posto spettator <u>e</u>				
		<u>U7/5</u>			<u>1</u> mq/1mq di SUL			<u>U7/4</u>			<u>0,15mq/1</u> <u>mq diSUL</u>				
		<u>U7/6</u>			0.2 mq/1mq			<u>U7/5</u>			<u>1</u> <u>mq/1mq</u>				

ZONA		RU VIGENTE		COMMENTI	
		<u>diSUL</u>		di SUL	
	100				
	<u>U7/10</u>	<u>Cicli e</u>	<u>U7/6</u>	0.2	
		motocicli:		<u>mq/1mq</u>	
		<u>3</u>		<u>diSUL</u>	
		mq/1uten	U7/10	Cicli e	
		<u>te</u>		motocicli:	
		Auto:		<u> </u>	
		20mg /3		mq/1uten	
		<u>utenti</u>		<u>te</u>	
		Pullmann		Auto:	
		<u>:50</u>		20mg /3	
		mq/60ute		<u>utenti</u>	
		nti			
				<u>Pullmann</u>	
				<u>:50</u>	
	<u>Dalla data di entrata</u>	in vigore delle presenti norme, per gli edifici		<u>mq/60ute</u>	
	realizzati dopo il 6 aprile 1	1989 (data di entrata in vigore della legge		<u>nti</u>	
	122/89) non è ammesso il	cambio di destinazione d'uso/funzione dei			
	garage o posti auto ricavati	all'interno dell'edificio.			
	perimetri del PUA o progetto individuate tale caso le aree re essere monetizzate. 2. Nelle zone destinazione d'uso e funzio cui le dotazioni minime re superiori a quelle relative a Fatta eccezione per i PUA o funzionale ed ambientale, può essere monetizzata se varee nell'area di pertinenza max500 m di distanza). 3. Nei casi di U6, i parcheggi per la sosse esclusione delle carreggio acquisizione del parere dei subordinatamente a Delibera. 4. Gli immobili	i (P2) devono essere ricavati all'interno dei in aree destinate a parcheggio pubblico di dal presente Regolamento Urbanistico. In elative agli standard non cedute dovranno A , B, C , D ed E, nei casi di cambio di me o frazionamento ovvero , in ogni caso in ichieste per la destinazione "finale" siano lla funzione in atto , è richiesta tale verifica. e gli interventi di recupero e riqualificazione la dotazione minima a parcheggio richiesta viene dimostrata l'impossibilità di reperire tali mo nelle immediate vicinanze del fabbricato (cambio di destinazione d'uso a U2,U3,U4, U5, ta di relazione possono essere reperiti , ad atte stradali , su aree pubbliche previa servizi Lavori Pubblici e Polizia Municipale e razione di indirizzo della Giunta Comunale.	122/89) non è amm garage o posti auto r 5. In caso di PUA o quelli pubblici (P2) o PUA o in aree destin dal presente Regolar standard non cedute 6. Nelle zone A, B, o funzione o frazional minime richieste per relative alla funzione per i PUA e gli inter ambientale, la dota monetizzata se vien nell'area di pertinen: 500 m di distanza). 7. Nei casi di can parcheggi per la s	resso il cambio di destinazione d'uso/funzione ricavati all'interno dell'edificio. In interventi convenzionati, i parcheggi privati (devono essere ricavati all'interno dei perimeti nate a parcheggio pubblico di progetto individuale mento Urbanistico. In tale caso le aree relativa dovranno essere monetizzate. C., D ed E, nei casi di cambio di destinazione d'amento ovvero, in ogni caso in cui le dota rela destinazione "finale" siano superiori a ce in atto, è richiesta tale verifica. Fatta ecce riventi di recupero e riqualificazione funziona ricione minima a parcheggio richiesta può e de dimostrata l'impossibilità di reperire tali za o nelle immediate vicinanze del fabbricato in bio di destinazione possono essere reperiti	P1) e ri del duate e agli uso e azioni nuelle zione le ed ssere aree i max U6, i , ad
		o, su richiesta della stessa, potranno essere gio di uso pubblico a mezzo di atto unilaterale	·	urreggiate stradali , su aree pubbliche p	
		e trascritto. Le quantità definite nella tabella		<u>ere dei Servizi Lavori Pubblici e Polizia Municip</u> Deliberazione di indirizzo della Giunta Comun	
	_	da considerarsi dotazioni minime ai sensi del		tinati a parcheggio pubblico (P2), verranno d	
		di ulteriori disposizioni specifiche di settore		o, su richiesta della stessa, potranno essere og	
	·	e/o nazionali vigenti La quantità di parcheggi		ggio di uso pubblico a mezzo di atto unila	_

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	pubblici P2 deve essere verificata per gli interventi soggetti a Piani Attuativi e a permessi di costruire convenzionati.	d'obbligo notarile registrato e trascritto. Le quantità definite nella tabella dei carichi urbanistici sono da considerarsi dotazioni minime ai sensi del presente RU, nel rispetto di ulteriori disposizioni specifiche di settore previste da norme regionali e/o nazionali vigenti La quantità di parcheggi pubblici P2 deve essere verificata per gli interventi soggetti a Piani Attuativi e a permessi di costruire convenzionati.	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	CAPO III – PIANI AT	TUATIVI E DI SETTORE	
Art. 29 – Piani attuativi - (PUA)	1. Per i PUA vigenti, il RU stima la previsione edificatoria nel quinquennio fermo restando la possibilità di realizzare l'intera previsione entro il periodo di vigenza del PUA stesso. 2. I PUA, per i quali è ammessa l'iniziativa privata, perdono efficacia se entro cinque anni dalla data di approvazione del presente regolamento non è stata stipulata la relativa convenzione, o se i proponenti non hanno formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune. 3. I PUA sono approvati contestualmente alla bozza di convenzione da stipulare fra il Comune ed i proprietari , e secondo i criteri e le procedure di cui al Titolo V capo IV della L.R. n. 1 del 3 gennaio 2005. 4. I PUA contengono, oltre a quanto stabilito dall'art. 67 della LR 1/05 e s.m.i. e dal Regolamento di Attuazione 9 febbraio 2007 n. 3/R: a) il programma d'attuazione che stabilisce di realizzare nello stesso termine la quantità fissata dal RU stesso; b) congrue garanzie fidejussiorie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. 5. Il Consiglio Comunale può motivatamente aumentare del 10% la quantità da realizzare nel quinquennio prevista dal programma di attuazione del PUA da approvare o approvati successivamente alla adozione del RU, senza che ciò costituisca variante agli atti di governo del territorio. 6. Se il RU non viene variato o rinnovato allo scadere del quinquennio dall'approvazione, i PUA, approvati e vigenti, possono essere completati entro il termine di validità stabilito nella delibera del Consiglio Comunale 7. Sono fatti salvi i PUA ed i PMAA, con valore di Piano Attuativo, approvati e vigenti prima dell'adozione del RU.	Il periodo di vigenza del PUA stesso. 2. I PUA, per i quali è ammessa l'iniziativa privata, perdono efficacia se entro cinque anni dalla data di approvazione del presente regolamento non è stata stipulata la relativa convenzione, o se i proponenti non hanno formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune. 3. I PUA sono approvati contestualmente alla bozza di convenzione da stipulare fra il Comune ed i proprietari , e secondo i criteri e le procedure di cui al Titolo V capo IV della L.R. n. 1 del 3 gennaio 2005. 4. I PUA contengono, oltre a quanto stabilito dall'art67 della LR 1/05 e s.m.i. 109 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e dal Regolamento di Attuazione 9 febbraio 2007 n. 3/R: a) il programma d'attuazione che stabilisce di realizzare nello stesso termine la quantità fissata dal RU stesso; b) congrue garanzie fidejussiorie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. 5. Il Consiglio Comunale può motivatamente aumentare del 10% la quantità da realizzare nel quinquennio prevista dal programma di attuazione dei PUA da approvare o approvati successivamente alla adozione del RU, senza che ciò costituisca variante agli atti di governo del territorio. 6. Se il RU non viene variato o rinnovato allo scadere del quinquennio dall'approvazione, i PUA, approvati e vigenti, possono essere completati entro il termine di validità stabilito nella delibera del Consiglio Comunale Sono fatti salvi i PUA ed i PMAA, con valore di Piano Attuativo, approvati e	
Art. 30 – Piani di settore	1. Il presente RU, contiene norme per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche in adempimento a quanto previsto dalla more di riferimento 2.In coerenza col PS, per l'accessibilità agli edifici si evita di realizzare un secondo accesso dedicato ai disabili, ma si rendono tutti gli accessi, ed in particolare il principale, praticabili da tutti, indipendentemente dal grado di abilità e di prestanza fisica. È ammessa la realizzazione di un accesso dedicato ai disabili, solo se sia impossibile adattare gli accessi esistenti, per insuperabili e documentate ragioni tecniche o storico-architettoniche. 3.Il presente RU rimanda la disciplina del Piano comunale di classificazione acustica 4.Il presente RU da atto dei siti attualmente utilizzati per l'installazione delle antenne TV, radio e telefonia rimandando ad un piano di rete l'eventuale sviluppo e disciplina. 5.Gli altri piani di settore si attengono ai criteri dettati dal PS vigente.	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	TITOLO II – SOSTEN	IIBILITÀ	
Art. 31 – Informazione ai cittadini per ridurre l'impronta ecologica	1. Il Comune promuove, anche attraverso l'informazione ai cittadini, le tecniche per: a) risparmiare l'acqua; b) risparmiare l'energia termica; c) risparmiare l'inquinamento acustico, atmosferico e luminoso; e) ridurre la produzione di rifiuti. 2. Il Comune in coerenza con l'obiettivo di ridurre l'impronta ecologica può emanare regolamenti e norme specifiche per l'uso sostenibile delle risorse essenziali ed il risparmio energetico. 3. Per gli scopi enunciati al comma 1, il Comune organizza conferenze, seminari e lezioni o specifiche iniziative nelle scuole, distribuisce materiale informativo e apparecchi idonei, istituisce eventuali "premi d'efficienza" e adotta qualsiasi altro mezzo adatto, anche nel quadro di Agenda 21.	INVARIATO	
Art. 32 – Uso dell'acqua degli acquedotti civici	1. L'acqua erogata dagli acquedotti civici è riservata esclusivamente all'uso potabile diretto, all'uso di cucina e all'uso igienicosanitario. 2. È vietato usare l'acqua erogata dagli acquedotti civici per scopi diversi da quelli indicati dal comma 1, ed in particolare per: a) irrigare colture agricole, orti, giardini, prati, impianti sportivi pubblici e privati; b) lavare automezzi, natanti o simili, piazzali, marciapiedi; c) raffreddare o lavare macchinari; d) riempire piscine, vasche antincendio e simili; e) alimentare fontane ornamentali. 3. I trasgressori sono puniti con l'esecuzione a propria cura e spese delle opere necessarie ad eliminare la trasgressione e con una sanzione amministrativa fissata dal Consiglio Comunale con criteri di proporzionalità rispetto all'entità della trasgressione. 4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono usati per opere e azioni di risparmio idrico, ivi compresa l'informazione dei cittadini.	INVARIATO	
Art. 33 – Misure per risparmiare l'acqua	1. In tutte le nuove costruzioni ed in occasione del rinnovo anche parziale di cucine e bagni s'installano riduttori, aeratori, miscelatori che riducano il flusso d'acqua, wc a doppio scarico con cacciata massima di 5 litri. 2. Tutte le tubazioni per l'acqua calda, sia sanitaria sia per riscaldamento, sono accuratamente coibentate. 3. Nell'ambito della progettazione di interventi complessi quali piani attuativi, nuove costruzioni e ristrutturazioni di interi edifici o complessi immobiliari si realizzano le opere ed impianti necessari per istallare cassette dei WC alimentate con acqua di raccolta piovana opportunamente trattata per eliminare le impurità della prima pioggia. Le acque piovane da convogliare in cisterna sono raccolte dai tetti e da superfici pertinenziali sia permeabili che impermeabili. È eccezionalmente	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	permesso alimentare i wc con acqua erogata dagli acquedotti civici solo se		
	è impossibile realizzare cisterne di raccolta dell'acqua piovana, o se le		
	cisterne sono vuote per mancanza di precipitazioni.		
	4. L'impossibilità di realizzare cisterne è asseverata da un		
	tecnico abilitato alla progettazione.		
	5. Le cisterne di cui al comma 3 hanno dimensioni adeguate		
	agli impieghi previsti ed alla capacità di raccolta.		
	6. In occasione della ripavimentazione di piazze pubbliche,		
	di realizzazione o ampliamento di parcheggi, di sistemazione di giardini si		
	realizzano nel sottosuolo, ove possibile, cisterne di raccolta dell'acqua		
	piovana da usare per lavare le strade e annaffiare i giardini.		
	7. Le cisterne esistenti sono ripristinate e rimesse in funzione		
	da parte dei proprietari.		
	8. Sono fatte salve le misure contenute nel Regolamento		
	d'attuazione dell'art. 8/bis della LRT 81/95 finalizzato al risparmio		
	d'acqua ¹² .		

¹² Parere favorevole della Commissione Consiliare del 04.02.2008.

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Aut 24 Minure new dismessions	1. I locali dove sono installate le caldaie sono coibentati		
Art. 34 – Misure per risparmiare	adeguatamente. Qualora la caldala sia installata all'esterno, dovia		
l'energia termica	essere adeguatamente protetta e coibentata.		
	2. Le caldaie, sia <i>ex novo</i> sia in sostituzione, non	INVARIATO	
	possono avere una potenza superiore di oltre un terzo rispetto al	INVANATO	
	fabbisogno termico complessivo al netto degli apporti solari e di		
	quelli di apparecchi elettrici.		
	3. Negli insediamenti non serviti dalla rete civica del		
	metano sono ammessi solo impianti alimentati a biomassa ad		
	eccezione di impianti a GPL.		
	4. Negli insediamenti serviti dalla rete civica del metano		
	sono ammesse solo caldaie premiscelate a condensazione, in alternativa sono ammesse caldaie a biomassa.		
	5. Ovunque è ammesso installare pompe di calore, sia		
	aria/aria, sia aria/acqua, sia acqua/acqua, sia geotermiche.		
	6. Gli interventi che adottano pannelli radianti a		
	pavimento, parete, soffitto e corpi scaldanti (radiatori) dimensionati		
	per lavorare con un delta massimo di 40°C, possono ottenere una		
	riduzione del contributo commisurato al costo di costruzione.		
	7. Nella nuova costruzione o nella ristrutturazione		
	d'edifici con più unità immobiliari, gli impianti termici condominiali		
	centralizzati con moduli satellitari a contabilizzazione del calore,		
	estesa anche alla produzione d'acqua calda sanitaria, possono		
	ottenere una riduzione del contributo commisurato al costo di		
	costruzione .		
	8. Negli edifici di nuova costruzione e nelle		
	ristrutturazioni totali è vietato realizzare abitazioni o locali a		
	destinazione produttiva con fabbisogno energetico complessivo		
	annuo pari o superiore a 50 kWh/mq.		
	9. Ogni intervento sugli involucri edilizi tende a		
	migliorarne l'efficienza termica.		
Art. 35 – Misure per risparmiare	1. È vietato usare l'effetto Joule come fonte primaria di		
-	riscaldamento, e consentito computare ii carore prodotto da	INVARIATO	
l'energia elettrica	apparecchi elettrici in riduzione del fabbisogno termico.	INVARIATO	
	2. È vietato usare corpi illuminanti con efficienza		
	inferiore a 45 lumen/W.		
	3. Il Comune persegue l'obiettivo di risparmiare l'energia elettrica attraverso interventi programmati che possono		
	prevedere, tra l'altro, la sostituzione delle lampade per illuminazione		
	pubblica con LED, pannelli fotovoltaici, dispositivi per ridurre		
	l'illuminazione pubblica dopo le ore 22, l'eliminazione		
	dell'inquinamento luminoso da tutti gli impianti d'illuminazione		
	pubblica.		
	1. È vietato installare nuovi impianti di riscaldamento		
Art. 36 – Misure per ridurre	alimentati con combustibili fossili e con derivati del petrolio, ad		
l'inquinamento atmosferico	eccezione degli impianti alimentati a GPL ed a metano.	INVARIATO	
	2. Il Comune può attivare forme di cooperazione con gli		
	agricoltori, singoli o associati, per concordare criteri atti a ridurre		
	significativamente la diffusione d'ammendanti suscettibili di restare		
	in sospensione nell'aria e per convertire le produzioni agricole alla		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	conduzione biologica e biodinamica.		
Art. 37 – Misure per migliorare l'efficienza e ridurre l'inquinamento	1. Tutti gli impianti d'illuminazione esterna, pubblici o	INVARIATO	
luminoso	sostituzione e manutenzione sono sottoposti alle prescrizioni e indicazioni contenute nel regolamento comunale per il contenimento dell'inquinamento luminoso approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 03/03/2008. 2. Il Comune di Castellina in Chianti è parzialmente compreso nella zona di protezione dell'osservatorio astronomico del Chianti, in località Montecerboli, in Comune di Barberino Val d'Elsa. La zona di protezione è individuata con DGR 27.12.2007, n. 1000, ai sensi della LRT 24.02.2005, n. 39, artt. 34 e 35, ed indicata nell'allegato E alle presenti norme. 3. Ai sensi della LRT 24.02.2005, n. 39, art. 35, nelle zone di protezione di cui al comma 2, è vietato, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo. Per gli impianti già in esercizio al 16.04.2008 ¹³ , il divieto si applica con modalità e tempi definiti dal PIER ¹⁴ . 4. Sono esentati dalle prescrizioni di cui al comma 3 gli impianti privati d'illuminazione esterna con non più di dieci sorgenti luminose, con flusso luminoso per ciascuna sorgente, non superiore a 1.500 lumen. 1. Il Comune può attivare forme di cooperazione con i		
Art. 38 – Misure per ridurre la produzione di rifiuti e razionalizzarne la gestione	punti vendita; b) promuovere la vendita di prodotti sfusi in contenitori riusabili; c) ridurre la commercializzazione d'acqua imbottigliata. 2. Il Comune, d'intesa con l'ente gestore, organizza la raccolta differenziata di organico, carta, vetro, plastica e metalli. 3. Il Comune, d'intesa con le organizzazioni agricole, promuove la trasformazione locale della frazione organica in compost e la riutilizzazione nei processi agricoli o nella gestione di giardini e parchi pubblici e privati. Il Comune prende le opportune iniziative e stipula opportuni accordi per accorciare significativamente la filiera dei prodotti destinati al consumo locale.	INVARIATO	
Art. 39 – Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	1. Il Comune promuove la realizzazione di impianti per produrre energia (elettrica e termica) da fonti rinnovabili secondo le procedure previste dalle normativa comunitaria, statale e regionale in materia e le ulteriori indicazione contenute nel presente articolo. 2. Le abitazioni, gli insediamenti produttivi e ricettivi di	INVARIATO	

Data indicata dall'articolo 36, comma 3, della LRT 39/2005.
 Approvato dal Consiglio Regionale il 08.07.2008

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	nuova edificazione o ristrutturati ricavano almeno un terzo del		
	calore necessario a climatizzare ed a produrre acqua sanitaria		
	direttamente dal sole tramite l'installazione di impianti solari termici.		
	Sono esentati da questo obbligo solo gli edifici di particolare pregio		
	che risulterebbero deturpati dalla tecnologia necessaria.		
	3. L'installazione di impianti solari termici di superficie fino a		
	10 mq, in aderenza al tetto e che non comportano modifica alla		
	sagoma ed alla superficie degli edifici sono assimilati ad interventi di		
	ordinaria manutenzione e pertanto non necessitano di nessun titolo		
	abilitativo ma di semplice comunicazione, fermo restando l'obbligo		
	di acquisire l'autorizzazione paesaggistica se interessano immobili		
	vincolati ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 ed il parere della CEC e		
	CCP se ricadono nelle arre di tutela paesaggistica di rispetto di cui		
	agli artt. da 44 a 49.		
	4. In aree non di pregio, né visibili da aree pubbliche o aperte al		
	pubblico, ma soleggiate, si possono installare impianti fotovoltaici privati,		
	singoli o consortili, purché non ne derivi danno paesaggistico.		
	5. L'installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20		
	Kw, in aderenza al tetto e che non comportano modifica alla sagoma ed		
	alla superficie degli edifici sono assimilati ad interventi di ordinaria		
	manutenzione e pertanto non necessitano di nessun titolo abilitativo ma		
	di semplice comunicazione, fermo restando l'obbligo di acquisire		
	l'autorizzazione paesaggistica se interessano se interessano immobili		
	vincolati ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 ed il parere della CEC e CCP se		
	ricadono nelle arre di tutela paesaggistica di rispetto di cui agli artt. da 44		
	a 49.		
	6. L'inserimento architettonico e ambientale delle superfici		
	fotovoltaiche, deve armonizzarsi con l'edificio che servono e con l'intorno,		
	tenendo conto della disposizione, estensione, forma e colore. A tale		
	scopo, nelle aree vincolate, il progetto è attentamente valutato dalla CEC		
	e dalla CCP anche se la posa in opera è esentata dal conseguire il titolo		
	abilitativo. Il parere della CEC e della CCP è sempre obbligatorio se		
	l'intervento è subordinato alla presentazione di DIA o all'acquisizione di		
	permesso di costruire.		
	7. Gli impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 20 kW e		
	gli impianti solari termici di superficie superiore a 40 mg sono sempre		
	vietati nelle zone A, nelle aree di tutela paesaggistica e di rispetto di cui		
	agli artt. da 44 a 49, lungo le strade di cui all'art. 53, nelle fasce di rispetto		
	stradale e cimiteriale.		
	8. Gli impianti eolici di grande taglia e grandi dimensioni sono		
	vietati perché incompatibili col paesaggio chiantigiano, che il Comune		
	intende tutelare e valorizzare. Gli impianti di microgenerazione locale		
	sono ammessi se compatibili con la tutela paesaggistica e pertanto sono		
	sempre valutati dalla CEC e dalla CCP.		
	9. È sempre ammessa, nel rispetto delle vigenti normative, la		
	realizzazione di impianti, che utilizzano biomasse e geotermia per la		
	produzione di energia termica ed elettrica.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 40 – Impianti per produrre cippato	10. Il Comune promuove la realizzazione di impianti per produrre energia (elettrica e termica) da fonti rinnovabili secondo le		
o pellet	procedure previste dalle normativa comunitaria, statale e regionale in materia e le ulteriori indicazione contenute nel presente articolo. 11. Le abitazioni, gli insediamenti produttivi e ricettivi di	INVARIATO	
	nuova edificazione o ristrutturati ricavano almeno un terzo del calore necessario a climatizzare ed a produrre acqua sanitaria		
	direttamente dal sole tramite l'installazione di impianti solari termici. Sono esentati da questo obbligo solo gli edifici di particolare pregio che risulterebbero deturpati dalla tecnologia necessaria.		
	12. L'installazione di impianti solari termici di superficie fino a 10 mq, in aderenza al tetto e che non comportano modifica alla		
	sagoma ed alla superficie degli edifici sono assimilati ad interventi di ordinaria manutenzione e pertanto non necessitano di nessun titolo abilitativo ma di semplice comunicazione, fermo restando l'obbligo		
	di acquisire l'autorizzazione paesaggistica se interessano immobili vincolati ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 ed il parere della CEC e		
	CCP se ricadono nelle arre di tutela paesaggistica di rispetto di cui agli artt. da 44 a 49.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	TITOLO III – IL TERRITOR	RIO RURALE	
Art. 41 – Ambito di applicazione , contenuti e finalità	1. Si intende per territorio rurale il territorio comunale al di fuori del perimetro dei centri abitati tracciato nella tav. RU - P 02; il territorio rurale comprende diverse ZTO. 2. Le norme e gli indirizzi dettati da questo Titolo III determinano la disciplina di intervento e definiscono le buone regole per orientare i comportamenti di tutti i soggetti che operano nel territorio rurale al fine di salvaguardare e valorizzare l'ambiente ed il paesaggio rurale attraverso la gestione, tutela e sviluppo del territorio e del patrimonio urbanistico ed edilizio. 3. Il Titolo III delle presenti norme si articola nei seguenti capi che incidono sul governo del territorio rurale: a) Capo I: Paesaggio; b) Capo II: Disciplina per la conduzione dei suoli in agricoltura; c) Capo III: Disciplina urbanistica e dell'attività edilizia nel territorio rurale.	INVARIATO	
	CAPO I – PAESAC	GGIO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 42 – Unità di paesaggio Val d'Elsa e Chianti	1. L'Unità di paesaggio Val d'Elsa individuata nell'elaborato PS - QC -09 è caratterizzata dalla trasformazione delle coltivazioni tradizionali in vigneti di vasta estensione, dalla compresenza di seminativi e dalla presenza sporadica di boschi. In questa unità vanno attenuati gli	INVARIATO	
	effetti visivi della monocoltura, arricchendo il paesaggio: a) con alberature d'essenze autoctone, particolarmente alla confluenza di viabilità di rango comunale e inferiore; b) con la ricostituzione di siepi ai margini del coltivo, anche con funzione di rete ecologica; c) con il mantenimento di un assortimento colturale variegato, compatibilmente con gli indirizzi produttivi aziendali; d) con il mantenimento, anche visivo, dei segni paesaggistici costituiti dai corsi d'acqua, dalla viabilità, dalla morfologia, dalla presenza di alberi anche isolati e di formazioni boschive. 2. L'Unità di Paesaggio Chianti individuata nell'elaborato PS - QC -09 è caratterizzata dalla dominanza del bosco e dalla sopravvivenza di colture e di sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali. In questa unità vanno conservati i caratteri del paesaggio agrario tradizionale chiantigiano, in quanto risorsa collettiva anche economicamente rilevante e non fungibile, compatibilmente con il rinnovo e la razionalizzazione delle		
	colture necessari per migliorare la produzione e mantenere o aumentarne la competitività. 3. In tutto il territorio comunale è da preferire la paleria di castagno per sostenere le viti.		
Art. 43 – Forme del paesaggio agrario	 La tessitura del paesaggio agrario assume tre forme significative riportate indicativamente nell'elaborato PS-QC-08 a-b: a maglia fitta, caratterizzate dalla permanenza di associazioni colturali tradizionali – vite/ulivo/seminativi – della forma e dimensione dei campi, della viabilità poderale e dei confini, in genere coincidenti con la rete scolante principale; b) a maglia media, caratterizzate dalla eliminazione delle colture arboree, orientamenti a seminativi o prato-pascolo, accorpamento e semplificazione dei campi, mantenendo tuttavia elementi della viabilità poderale e la forma dei confini più ampi con permanenza di siepi e di presenze arboree; c) a maglia larga, caratterizzate dalla ristrutturazione totale della maglia dei campi, della rete scolante e della viabilità poderale, con accorpamenti su grandi dimensioni dei campi, in genere superiori all'ettaro, nonché eliminazione totale delle colture arboree tradizionali e di ogni forma di vegetazione arborea e arbustiva. La gestione delle tessiture è disciplinata all'art. 13.24 del 	INVARIATO	
	PTC ed il passaggio dall'una all'altra delle forme descritte dal comma 1 è sempre oggetto di particolare attenzione e controllo: a) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico tale passaggio è ammesso solo se indispensabile al rinnovo e alla razionalizzazione delle colture, da vagliare attentamente nella fase istruttoria della pratica (PMAA o autorizzazione) e purché compensato da interventi di sensibile miglioramento paesaggistico-ambientale;		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	b) tale passaggio è vietato nelle aree di tutela paesaggistica degli aggregati, delle ville e degli edifici specialistici. 3. Nelle aree di tutela paesaggistica degli aggregati, delle ville e degli edifici specialistici e nelle zone E3 sono mantenute, ricostituite e ricostruite le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, ed in particolare i terrazzamenti su muri a secco. 4. I terrazzamenti superstiti riportati indicativamente nell'elaborato PS - QC - 08 sono mantenuti e ripristinati.		

¹⁵Il RU ha valore conformativo della proprietà privata, pertanto al fine di evitare possibili incertezze sul valore normativo del termine "pertinenze", che l'art. 817 del Codice Civile definisce inequivocabilmente "cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa", soprattutto ove il perimetro comprenda proprietà diverse, le norme sostituiscono la terminologia pur lasciando invariato i perimetri ed i contenuti normativi definiti sia dal PS che dal PTCP.

¹⁶Il RU ha valore conformativo della proprietà privata, pertanto al fine di evitare possibili incertezze sul valore normativo del termine "pertinenze", che l'art. 817 del Codice Civile definisce inequivocabilmente "cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa", soprattutto ove il perimetro comprenda proprietà diverse, le norme sostituiscono la terminologia pur lasciando invariato i perimetri ed i contenuti normativi definiti sia dal PS che dal PTCP.

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
ZONA	termini di occupazione, di reddito prodotto, di razionalizzazione produttiva e di valorizzazione fondiaria; d) che si attiene, per gli interventi sul suolo, alle norme per l'uso sostenibile dei suoli in agricoltura di cui al Capo II di questo Titolo; e) che la percezione del beni di particolare pregio e delle emergenze di valore storico culturale presenti non è impedita in modo pregiudizievole ed irreversibile; f) che l'intervento rispetta o ripristina la regola insediativa originaria mediante la conservazione delle viabilità storica e del rapporto tra percorso generatore e insediamento generato e la valorizzazione degli spazi di relazione che caratterizzano il bene; g) il corretto inserimento paesaggistico dell'intervento mediante elaborati e documenti propri della relazione paesaggistica introdotta dal DPCM 12/12/2005 per gli interventi sui beni vincolati ai sensi del D. Lgs n. 42/04 e s.m.i. 9. Le sistemazioni idrauliche devono garantire il contenimento dell'erosione entro i parametri di sostenibilità fissati dal Titolo III, Capo II di questo RU. 10. Le sistemazioni agro-ambientali devono essere compatibili con il contesto paesaggistico esistente, adeguate alla morfologia del sito in relazione alla tipologia di impianto e usare essenze arboree e arbustive autoctone. 11. Sono ammesse, ove non espressamente vietato , attrezzature integrative e di servizio alla residenzo/ strutture ricettive di cui all'art. 25. La tipologia, la forma ed il materiale per l'esecuzione, nonché la localizzazione non devono essere in contrasto con le caratteristiche identitarie del luogo e degli edifici circostanti, e sono comunque sottoposte a parere vincolante della commissione edilizia comunale per il paesaggio.	j)che produce positivi effetti socio economici sull'azienda in termini di occupazione, di reddito prodotto, di razionalizzazione produttiva e di valorizzazione fondiaria; k) che si attiene, per gli interventi sul suolo, alle norme per l'uso sostenibile dei suoli in agricoltura di cui al Capo II di questo Titolo; l) che la percezione del beni di particolare pregio e delle emergenze di valore storico culturale presenti non è impedita in modo pregiudizievole ed irreversibile; m) che l'intervento rispetta o ripristina la regola insediativa originaria mediante la conservazione delle viabilità storica e del rapporto tra percorso generatore e insediamento generato e la valorizzazione degli spazi di relazione che caratterizzano il bene; n) il corretto inserimento paesaggistico dell'intervento mediante elaborati e documenti propri della relazione paesaggistica introdotta dal DPCM 12/12/2005 per gli interventi sui beni vincolati ai sensi del D. Lgs n. 42/04 e s.m.i. 9. Le sistemazioni idrauliche devono garantire il contenimento dell'erosione entro i parametri di sostenibilità fissati dal Titolo III, Capo II di questo RU. 10. Le sistemazioni agro-ambientali devono essere compatibili con il contesto paesaggistico esistente, adeguate alla morfologia del sito in relazione alla tipologia di impianto e usare essenze arboree e arbustive autoctone. 11. Sono ammesse, ove non espressamente vietato , attrezzature integrative e di servizio alla residenzo/ strutture ricettive, di cui all'art. 25. La tipologia, la forma ed il materiale per l'esecuzione, nonché la localizzazione non devono essere in contrasto con le caratteristiche identitarie del luogo e degli edifici circostanti, e sono comunque sottoposte a parere vincolante della commissione edilizia comunale per il paesaggio.	COMMENTI
	12. Gli interventi edilizi adottano tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive e colori della tradizione edilizia rurale locale.	13. In caso di frazionamento in più unità immobiliari, è vietato moltiplicare gli accessi all'area annessa e realizzare muri e/o recinzioni tra le	
	13. In caso di frazionamento in più unità immobiliari, è vietato moltiplicare gli accessi all'area annessa e realizzare muri e/o recinzioni tra le aree di pertinenza di ciascuna unità immobiliare. 14. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dagli artt 80 - 81 - 82	aree di pertinenza di ciascuna unità immobiliare. 14. Gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dagli artt. 80 81 82 . sono quelli ammessi dalla classe di appartenenza risultante dalla schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classificati previsti dall'art. 82 delle presenti norme	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 45 – Aree di tutela paesaggistica <u>dei</u> <u>centri minori, aggregati e nuclei del</u> <u>territorio aperto¹⁷</u> Sicelle, C.Giovannoni, Piazza di Sopra, Grignanello, P.te del Molin Novo, Naccolone, Somma Villa, S. Quirico, San Donatino, S. Niccolò a Sterzi, Cagnano di Sopra, Cogno, Vignale, S. Antimo, Montanino della Cappella, Granaio,Godenanoll,Tregole, Le Cogne, Topina, Rencine, Piazza di Sotto, Ricavo, Pietrafitta, Lilliano	 Nelle aree di tutela paesaggistica dei centri minori, aggregati e nuclei di cui all'art. 11.3 del PTC vigente e del PS è ammessa la nuova edificazione, solo ed esclusivamente, a destinazione agricola, e previa approvazione di PAPMAA. Sono fatti salvi: a) limitati e circostanziati ampliamenti di edifici esistenti funzionali a mantenere il presidio residenziale, in coerenza con gli indirizzi del PS ed i caratteri evidenziati dall'atlante comunale del PTC. b) 2) gli edifici di cui all'art. 75, 77 e 79 delle presenti norme. In ogni caso, la nuova edificazione è ammessa previa dimostrazione che: a. non esiste altro edificio o manufatto privo di valore storico mal utilizzato/ sottoutilizzato da recuperare anche ampliandolo; b. non esiste altro sito nell'area aziendale confacente alla funzionalità e rispettoso dell'ambiente e del paesaggio; c. per gli edifici di pregio valgono le ulteriori prescrizione di intervento contenute nella schedatura di cui all'elaborato RU -P – 05. 	1. Nelle aree di tutela paesaggistica dei centri minori, aggregati e nuclei di cui all'art. 11.3 del PTC vigente e del PS è ammessa la nuova edificazione, solo ed esclusivamente, a destinazione agricola, e previa approvazione di PAPMAA. 2. Sono fatti salvi: a) limitati e circostanziati ampliamenti di edifici esistenti funzionali a mantenere il presidio residenziale, in coerenza con gli indirizzi del PS ed i caratteri evidenziati dall'atlante comunale del PTC— la classe di appartenenza degli edifici e degli interventi ammessi ai sensi della presente disciplina. b) gli edifici di cui all'art. 75, 77 e 79 delle presenti norme. c) La realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti a PAPMAA di cui all'art. 3 del DPGR 63//R/2016 3. In ogni caso, la nuova edificazione è ammessa previa dimostrazione che: a. non esiste altro edificio o manufatto privo di valore storico mal utilizzato/ sottoutilizzato da recuperare anche ampliandolo; b. non esiste altro sito nell'area aziendale confacente alla funzionalità e rispettoso dell'ambiente e del paesaggio; c. per gli edifici di pregio valgono le ulteriori prescrizione di intervento contenute nella schedatura di cui all'elaborato RU-P-05.	
Art. 46– Aree di tutela paesaggistica degli aggregati di media rilevanza ¹⁸ Cispiano, Fioraie, Cavallai, Caselle, Canale, Cignan Bianco, Fizzano	Negli aggregati con caratteri architettonici e urbanistici di non assoluta rilevanza, per la presenza di alterazioni del tessuto edilizio che ne hanno compromesso l'integrità e il valore percettivo, sono consentiti: l'ampliamento degli edifici esistenti, la nuova edificazione e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme e indicazione del PS. Gli interventi sul patrimonio edilizio di pregio osservano le modalità e le categorie di intervento definite nella schedatura di cui all'elaborato RU -P – 05 del presente RU.L'eventuale edificazione avviene in contiguità con i tessuti edilizi esistenti e secondo linee coerenti con l'impianto urbanistico e, in ogni caso, in spazi non evidenti rispetto ai principali punti di vista esterni.	Negli aggregati con caratteri architettonici e urbanistici di non assoluta rilevanza, per la presenza di alterazioni del tessuto edilizio che ne hanno compromesso l'integrità e il valore percettivo, sono consentiti: - l'ampliamento degli edifici esistenti; - la nuova edificazione solo ed esclusivamente, a destinazione agricola, e previa approvazione di PAPMAA; - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme e indicazione del PS la classe di appartenenza degli edifici e degli interventi ammessi ai sensi della presente disciplina. - gli edifici di cui all'art. 75, 77 e 79 delle presenti norme. - La realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti a PAPMAA di cui all'art. 3 del DPGR 63//R/2016 Gli interventi sul patrimonio edilizio di pregio osservano le modalità e le categorie di intervento definite nella schedatura di cui all'elaborato RU - P - 05 del presente RU. L'eventuale nuova edificazione avviene nel rispetto dei criteri fissati al comma 3 del precedente art. 45 delle presenti norme, in contiguità con i tessuti edilizi esistenti, secondo linee coerenti con l'impianto urbanistico e, in ogni caso, in spazi non evidenti rispetto ai principali punti di vista esterni.	
Art. 47 – Aree di tutela paesaggistica degli aggregati agricoli ¹⁹ Macie , Caggio, Bagnaie	Negli aggregati agricoli e nelle aree di loro tutela, è consentita la costruzione di residenze ed annessi agricoli (U9/1, U9/4) in contiguità con i tessuti esistenti e senza pregiudicare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria locale in coerenza con le norme ed indicazioni del PS Gli interventi sul patrimonio edilizio di pregio sono definiti e rispettano le	Negli aggregati agricoli e nelle aree di loro tutela, è consentita: - la costruzione di residenze ed annessi agricoli (U9/1, U9/4) in contiguità con i tessuti esistenti e senza pregiudicare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria locale in coerenza con le norme ed indicazioni del PS.	

¹⁷Elencati all'art. 11.3., comma 9, elenco 1 del PTC e nel PS approvato: Sicelle, C.Giovannoni, Piazza di Sopra, Grignanello, P.te del Molin Novo, Naccolone, Somma Villa, S. Quirico, San Donatino, S. Niccolò a Sterzi, Cagnano di Sopra, Cogno, Vignale, S. Antimo, Montanino della Cappella, Granaio, Godenanoll, Tregole, Le Cogne, Topina, Rencine, Piazza di Sotto, Ricavo, Pietrafitta, Lilliano

¹⁸ Elencati all'art. 11.3, comma 9, elenco 2 del PTC e nel PS approvato: Cispiano, Fioraie, Cavallai, Caselle, Canale, Cignan Bianco, Fizzano

¹⁹ Elencati all'art. 11.3, comma 9, elenco 3 del PTC e nel PS approvato: Macie, Caggio, Bagnaie

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	prescrizioni contenute nella schedatura di cui all'elaborato <u>RU -P – 05</u> del presente RU.	 L'installazione di edifici di cui all'art. 75, 77, 79; La realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suoolon non soggetti a PAPMAA di cui all'art. 3 del DPGR 63//R/2016 Gli interventi sul patrimonio edilizio di pregio sono definiti e rispettano le prescrizioni contenute nella schedatura di cui all'elaborato RU P - 05 del presente RU, del patrimonio edilizio esistente oltre che nelle norme di zona. 	

ZONA RU VIGENTE VARIANTE

Art. 48 – Aree di tutela paesaggistica di ville e edifici specialistici²⁰

La Torre, Grignano, Podere Rocca, Nittardi, Santa Maria a Grignano, Fabbrica, Querceto, il Mulinuzzo, Molino Cerchiaio, Le Capraie, Santo Stefano, Protine, Sant'Agnese, Monternano, San Martino a Cispiano, Molino della Strolla, vegi, Palagione, Colle Lungo, Gretole, Villa Rosa, Castagnoli, Godenano I Siepi, Molino di Sopra, Cagnano di sotto, Casa Vecchia (sud), San Piero , Casa Lecchi, Casa Lecchi colonica, Casa Lecchi di Sotto, Bibbiano Villa, Bibbiano Podere, Molino di Sotto, Fattoria della Leccia, Cornia, Casina di Cornia, Molino di Bombi, Cerna, Casale, Campalli, San Leonino Pieve, San Leonino, Molino di Cogno, Casa Frassi, Pomona, Fattoria di Rencine, Casetto di Rencine, Rencine Colonica, Busona

1. Per le ville e gli edifici specialistici e per le loro aree di tutela paesaggistica, è vietata ogni forma di nuova edificazione. <u>Tuttavia il Comune, di concerto con la Provincia, in sede di PAMAA con valore di piano attuativo può valutare, sulla base di studi specifici che analizzano e propongono soluzioni progettuali per l'inserimento di nuove volumetrie dal punto di vista paesaggistico, ambientale ed architettonico, l'ammissibilità di interventi di nuova edificazione da progettare nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.14 comma 6 del PTCP vigente. Le valutazioni delle trasformazioni spaziali comprendono un insieme di attività di natura analitico e progettuale che permettono al Comune e Provincia, di verificare il permanere dei valori storici, ambientali e paesaggistici tutelati.</u>

- 2. Sul patrimonio edilizio esistente tutelato e di pregio è consentito intervenire prioritariamente con i criteri del restauro.
- 3. La schedatura del RU, di cui all'elaborato RU P 05, in relazione al reale valore del patrimonio edilizio esistente presente nell'area può ammettere anche altre categorie d'intervento.
 - 4. Sono inoltre consentite:
 - a. le opere pertinenziali limitate a piccole aree di parcheggio scoperte,
 - b. piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici e
 - c. impianti solari e fotovoltaici.
 - 5. Gli interventi di cui al comma precedente non possono:
 - a. <u>Alterare le visuali percepite da assi viari esistenti o da punti panoramici;</u>
 - b. Comportare modifiche della morfologia dei luoghi con elementi o tecniche estranei al contesto di riferimento (eliminazione di terrazzamenti, realizzazione di terrapieni rivestiti in pietra che per altezza, tipologia, collocazione e materiali appaiono come elementi estranei al contesto di riferimento)
 - c. Interessare aree agricole a maglia fitta;

Gli impianti solari e fotovoltaici non possono essere collocati nelle coperture degli edifici ricadenti all'interno dell'area di tutela. E' fatta eccezione per quei casi in cui le falde del tetto non sono visibili né da punti panoramici, né dalla viabilità esistente, né dagli edifici compresi nel perimetro dell'area di tutela paesaggistica.

- 6. I progetti relativi alle opere di cui al comma 5:
 - a. esaminano il contesto di riferimento, le emergenze di valore storico ed architettonico che conferiscono al bene valore aggiunto (pavimentazioni, merlature, cornici marcapiano....), l'impianto architettonico, il rapporto tra vuoti e pieni (edifici, aie, strade, giardini...) la gerarchia tra gli edifici (podere principale, annessi..), le visuali

1. Per le ville e gli edifici specialistici e per le loro aree di tutela paesaggistica, è vietata ogni forma di nuova edificazione. <u>Tuttavia il Comune, di concerto con la Provincia, in sede di PAMAA con valore di piano attuativo può valutare, sulla base di studi specifici che analizzano e propongono soluzioni progettuali per l'inserimento di nuove volumetrie dal punto di vista paesaggistico, ambientale ed architettonico, l'ammissibilità di interventi di nuova edificazione da progettare nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.14 comma 6 del PTCP vigente. Le valutazioni delle trasformazioni spaziali comprendono un insieme di attività di natura analitico e progettuale che permettono al Comune e Provincia, di verificare il permanere dei valori storici, ambientali e paesaggistici tutelati.</u>

COMMENTI

- 2. Sul patrimonio edilizio esistente tutelato e di pregio è consentito intervenire prioritariamente con i criteri del restauro.
- 3. La schedatura del RU, di cui all'elaborato RU P = 05, in relazione al reale valore del patrimonio edilizio esistente presente nell'area può ammettere anche altre categorie d'intervento.
- 4. Nelle aree di rispetto degli edifici di particolare valore storico ed architettonico sono inoltre consentiti:
 - a. le opere pertinenziali limitate a piccole aree di parcheggio scoperte.
 - b. piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici e
 - c. impianti solari e fotovoltaici.
 - d. <u>I manufatti agricoli in assenza di programma aziendale di cui all'art. 70 co. 1 e 3 lett. a della L.R. 65/2014 ed art.1 e 2 del DPGR 63/R/2016</u>
 - e. <u>I manufatti agricoli di cui all'art. 70 c. 3 lettera b</u> limitatamente ai silos, tettoie, vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
 - 5. Gli interventi di cui al comma precedente non possono:
 - a. <u>Alterare le visuali percepite da assi viari esistenti o da punti</u> panoramici;
 - b. Comportare modifiche della morfologia dei luoghi con elementi o tecniche estranei al contesto di riferimento (eliminazione di terrazzamenti, realizzazione di terrapieni rivestiti in pietra che per altezza, tipologia, collocazione e materiali appaiono come elementi estranei al contesto di riferimento)
 - c. Interessare aree agricole a maglia fitta;
- 6. <u>Gli impianti solari e fotovoltaici non possono essere collocati nelle coperture degli edifici ricadenti all'interno dell'area di tutela. E' fatta eccezione per quei casi in cui le falde del tetto non sono visibili né da punti panoramici, né dalla viabilità esistente, né dagli edifici compresi nel perimetro dell'area di tutela paesaggistica.</u>
- 7. <u>I progetti relativi alle opere di cui al comma 4:</u>

²⁰ Elencati all'art. L9 del PTC 2000 e nel PS approvato. Nel territorio di castellina vi sono 67 toponimi.

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	dalla viabilità esistente e dall'alto (foto aerea); b. inseriscono le opere/impianti tenendo conto sia degli elementi rilevati che delle visuali dalla viabilità esistente e dall'alto; c. adottano materiali, tipologie e forme adeguate al contesto di riferimento; d. propongono sistemazioni ambientali che contribuiscono al corretto inserimento delle opere/impianti. e. Valutano le cromie da adottare per eventuali elementi di arredo; f. Prediligono aree che appaiono decontestualizzate per la presenza di immobili, pertinenze o sistemazioni e propongono soluzioni di ricucitura con il contesto rurale e costruito di riferimento. g. Limitano il consumo di suolo e la dispersione edilizia.	a. esaminano il contesto di riferimento, le emergenze di valore storico ed architettonico che conferiscono al bene valore aggiunto (pavimentazioni, merlature, cornici marcapiano), l'impianto architettonico, il rapporto tra vuoti e pieni (edifici, aie, strade, giardini) la gerarchia tra gli edifici (podere principale, annessi), le visuali dalla viabilità esistente e dall'alto (foto aerea); b. inseriscono le opere/impianti tenendo conto sia degli elementi rilevati che delle visuali dalla viabilità esistente e dall'alto; c. adottano materiali, tipologie e forme adequate al contesto di riferimento; d. propongono sistemazioni ambientali che contribuiscono al corretto inserimento delle opere/impianti. e. Valutano le cromie da adottare per eventuali elementi di arredo; f. Prediligono aree che appaiono decontestualizzate per la presenza di immobili, pertinenze o sistemazioni e propongono soluzioni di ricucitura con il contesto rurale e costruito di riferimento. g. Limitano il consumo di suolo e la dispersione edilizia.	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 49 – Aree di rispetto ²¹	1. Gli interventi nelle aree di rispetto sono consentiti solo previa analisi integrale delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali e architettoniche e dell'unità funzionale originaria dell'edificio, o del complesso di edifici. 2. Ai fini del comma 1, ogni progetto di intervento deve comprendere nei suoi elaborati l'intera struttura immobiliare, nonché il complesso delle opere di urbanizzazione (approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e dei liquami, trattamento rifiuti, viabilità, accessi, approvvigionamento energetico, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne) che vi si intendono realizzare con la specificazione dei tempi di realizzazione e degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata. Ogni complesso immobiliare costituisce pertanto una unità minima di intervento, intesa come ambito elementare obbligatorio per la definizione di qualunque intervento edilizio. 3. Qualora le nuove costruzioni richiedano la ridefinizione dell'area libera di corredo, sono da considerare: a) la morfologia del terreno; b) il reticolo idrografico e gli impluvi; c) l'ordinamento colturale preesistente e la copertura vegetale; d) l'assetto particellare del Catasto Leopoldino, se rilevato. 4. L'area di corredo di cui al comma 3 va progettata per armonizzare l'intervento con il territorio circostante, eliminando o attenuando le cesure con il paesaggio agrario. 5. Le recinzioni, ove riconosciute indispensabili, vanno schermate con essenze vegetali compatibili. 6. Le modalità e le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente schedato e di pregio sono definite nella schedatura di cui all'elaborato RU -P – 07 del presente RU. 7. Nelle aree di rispetto ricomprese nelle aree di tutela paesaggistica, oltre quanto previsto nel presente articolo, si applicano le prescrizioni specifiche di cui agli artt. , 45, 46, 47 e 48 delle presenti norme. 8. Nei casi in cui la schedatura dell'aggregato riscontri valore architettonico intrinseco e/o valore paesaggistico "eccezionale", gli usi pertinenziali s	6. Le modalità e le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente schedato e di pregio sono definite nella schedatura di cui all'elaborato RU P – 07 del presente RU del patrimonio edilizio esistente contenuta nel	
Art. 50 – Manufatti minori ed altre testimonianze di valore paesaggistico	1. In tutto il territorio comunale i manufatti minori, come tabernacoli, cippi, steli, pietre miliari, segnaletiche storiche, tracce di antiche lastricature, ponti, passerelle, ed in particolare i manufatti censiti nell'elaborato <i>PS -QC -09</i> , sono tutelati e non possono essere distrutti o manomessi. Qualsiasi intervento su di essi deve essere autorizzato dal Comune, in base ad un'accurata descrizione, anche fotografica, del manufatto e dell'intervento, da prodursi a cura del proponente. Al	INVARIATO	

Aree dei toponimi di pregio indicati nel vecchio PRG come Zone E3.

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	trasgressore è comminata una sanzione amministrativa pari al doppio del costo di ripristino integrale, accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale ed in ogni caso non inferiore al massimo di legge (mille/00).		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 51 – Aree degradate dal punto di vista paesaggistico ambientale ABROGATO	1. Sono aree significativamente compromesse o degradate, indicate nell'elaborato RU–V-04.1 , individuate ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 143, comma 1, lett. g) e perciò destinate ad interventi unitari di recupero: a) il complesso dei Molini Niccolai; b) il complesso del Mangimificio; c) l'area compresa nell'UTOE 9 - Monte e Monticino; d) l'area artigianale di Campassala. 2. Gli interventi unitari di cui al comma 1 perseguono prioritariamente il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione paesaggistica degli ambiti degradati.	1. Sono aree significativamente compromesse o degradate, indicate nell'elaborato RU-V 04.1, individuate ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 143, comma 1, lett. g) e perciò destinate ad interventi unitari di recupero: e) il complesso dei Molini Niccolai; f)il complesso del Mangimificio; g) l'area compresa nell'UTOE 9 Monte e Monticino; h) l'area artigianale di Campassala. 2. Gli interventi unitari di cui al comma 1 perseguono prioritariamente il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione paesaggistica degli ambiti degradati.	
Art. 52 – Aree d'interesse naturalistico (Sorgenti dell'Arbia – Riserva Sant'Agnese)	1. A protezione del Torrente Arbia, dalla sorgente al confine comunale, è istituita una fascia a ridosso degli argini per favorire iniziative, anche intercomunali, di recupero naturalistico e di valorizzazione turistica non invasiva. 2. Nella fascia indicata negli elaborati RU-P-03 ed RU-P-04 è vietata ogni forma di nuova edificazione ad esclusione di opere pubbliche che si rendessero necessarie per la sicurezza idraulica o per la fruizione turistica. 3. Sul patrimonio edilizio esistente, salve le prescrizioni specifiche contenute nelle schedature degli edifici di cui all'elaborato RU-P-07, sono sempre ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo. Sono altresì ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia a condizione che il proponente dimostri, con la schedatura e la procedura indicate nell'articolo 81, che l'edificio è di valore scarso o nullo. 4. Gli interventi di cui al comma 3 adottano tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive, elementi e colori della tradizione edilizia rurale locale, in modo da garantire un adeguato inserimento ambientale e architettonico. 5. E ' ammessa , limitando al minimo i movimenti di terra e utilizzando sistemazioni a verde con essenze arboree e arbustive autoctone, la realizzazione di opere pertinenziali a servizio del patrimonio edilizio esistente quali: a) parcheggi a raso con materiali permeabili e paesaggisticamente compatibili; b) pergolati con copertura a cannicci o a verde; c) piscine con le prescrizioni di cui all'art. 27; 6. E' altresì consentito realizzare di sistemazioni ambientali (percorsi, aree a verde, giardini) compresi percorsi pedonali pubblici o servitù di passaggio convenzionate, in grado di valorizzare il corso d'acqua. 7. Per la gestione della Riserva Naturale provinciale di Sant'Agnese si osserva il Piano provinciale approvato.	INVARIATO	
Art. 53 – Tracciati di interesse paesaggistico, itinerari turistico- culturali- strade bianche	1. Il Regolamento Urbanistico riconosce l'elevato valore paesaggistico e culturale del sistema costituito dai tracciati di interesse paesaggistico europeo, le strade bianche e gli itinerari turistico-culturali (francigena e vie Romee) e per tale motivo sono tutelati e valorizzati.	INVARIATO	
Art. 53.1 - Tracciati d'interesse	1. Sono "tracciati di interesse paesaggistico europeo" i tratti		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
zona paesaggistico europeo	viari con livelli elevati di armonia ed equilibrio con il contesto circostante, illustrati nell'elaborato PS-QC- 10. 2. Itracciati di interesse paesistico sono luoghi privilegiati: a) per realizzare aree di sosta onde fruire dei paesaggi circostanti; b) per realizzare sentieri pedonali e ciclabili che, diramandosi dai tracciati stessi, consentano la fruizione di beni archeologici, architettonici, storici, ambientali. 3. Al fine di mantenere inalterato il ruolo paesaggistico di tali tracciati di interesse paesaggistico: a) sono ammesse esclusivamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterino la sezione ed il tracciato originari. b) sono ammesse eventuali modifiche per motivazioni legate a sicurezza delle persone; in tali casi il tracciato originario è mantenuto obbligatoriamente quale tracciato di interesse paesistico storico; c) sono ammesse aree di sosta lungo i tracciati di cui al presente punto sono realizzate utilizzando sedimi già esistenti, senza sbancamenti, movimenti di terra o contenimenti che alterino i rapporti esistenti tra sede viaria ed immediato contesto; d) sono ammesse piste ciclabili utilizzando il sedime esistente oppure sentieri complanari anch'essi esistenti, oppure come nuovi percorsi se il tracciato di interesse paesistico è urbano o viario e ove non ve ne sia sufficiente spazio per garantire la sicurezza della mobilità; e) è posta particolare attenzione nel trattamento(manutenzione, gestione o nuovo inserimento) dell'equipaggiamento vegetale, che deve essere coerente ai corratteri del contesto poesaggistico; f) sono tutelate e valorizzate le relazioni visive; g) sono mantenuti gli accessi alla viabilità minore; h) è posta particolare attenzione alle soluzioni progettuali relative a cancelli e delimitazioni di proprietò, che devono essere coerenti ai caratteri del paesaggio, possibilimente non posti lungo tracciati principali ma in prossimitò dell'edificato, comunque non invasivi, privi di caratteri formali urbani. Essi devono qarantire la percorrenza e la fruzi	INVARIATO	COMMENTI
	esclusivamente i cartelli utili alla guida, ai sensi del nuovo Codice della Strada realizzati secondo modalità e tipologie attentamente valutate dalla CEC e dalla CPC.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 54 – Viabilità minore	1. La viabilità minore è formata dalle strade comunali, le strade vicinali di uso pubblico, le strade vicinali (interpoderali), le strade private e i sentieri pubblici e di uso pubblico presenti nel territorio rurale, censiti e non censiti. 2. La classificazione della viabilità pubblica e di uso pubblico è fatta con apposita delibera di Consiglio Comunale (attraverso un elaborato cartografico, un elenco con numero e nomenclatura delle stesse) ed è discriminante per individuare i soggetti pubblici e privati tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi della vigente normativa. 3. La viabilità storica e di interesse paesaggistico è la porzione della viabilità minore individuata nell'elaborato PS-QC-09 e costituisce risorsa essenziale limitata del territorio nonché invariante strutturale del PS, pertanto deve essere valorizzata nonché rigorosamente mantenuta. 4. Fanno parte della viabilità storica, quali elementi di caratterizzazione paesaggistico-ambientale, le opere d'arte (muri, ponti, opere di regimazione delle acque, fognature etc) e gli elementi vegetazionali a corredo (siepi, alberature). Le trasformazione degli stessi sono vietati, a meno di motivi di eccezionale interesse pubblico deliberati dal Consiglio Comunale o di sicurezza . 5. Le modifiche o nuovi interventi eventualmente necessari sulla viabilità devono rispettare le caratteristiche tipiche delle strade esistenti, armonizzarsi e adeguarsi alla morfologia del terreno e non creare comunque alterazioni visibili e sostanziali alla morfologia dell'ambiente e agli aspetti naturali del luogo. 6. In nessun caso le strade in oggetto possono essere chiuse con cancelli.	INVARIATO	
Art. 54.1– Itinerari Turistico-culturali	Gli itinerari turistico-culturali così come individuati dal PS sono la via Francigena, le Vie Romee, le strade del vino e sono fortemente ancorati al territorio grazie alla presenza di testimonianze storico culturali quali: chiese, pievi, borghi, spedali, musei, aziende agricole, altre strutture ricettive culturali, per i percorsi enogastronomici. Lungo questi tracciati è ammessa l'apposizione di segnaletica riguardante il percorso e i luoghi ad esso connessi, di forma rettangolare, dimensione massima 1,20 m x 8,40 m, su supporto rigido e colori naturali (nero, seppia, marrone) . La loro installazione dovrà rispettare le norme del CdS ed il rispetto di disposizioni sovraordinate.	INVARIATO	
Art. 54.2- Strade Bianche e viabilità Minore	Le strade bianche e la viabilità minore dei paesaggi agrari e forestali sono parte integrante del paesaggio e ne costituisce la matrice del paesaggio antropico. Le strade bianche e la viabilità minore permettono la fruizione del paesaggio, libera, a misura d'uomo, e contribuiscono al governo delle trasformazioni del paesaggio. Considerato l'alto valore ambientale e paesaggistico delle strade bianche e della viabilità minore, al fine di tutelare e valorizzare tale patrimonio:	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	- <u>è vietata la chiusura con cancelli;</u>		
	 è vietata l'asfaltatura con asfalto e bitume tradizionale; 		
	- <u>è ammesso l'uso di terre stabilizzate o pavimentazioni in</u>		
	conglomerato bituminoso colorato purché la consistenza e colore		
	siano coerenti al contesto paesaggistico al fine di rendere più		
	sicuri dei tratti particolarmente impervi in funzione di		
	insediamenti, nuclei o complessi e per le destinazioni e attività ivi		
	svolte;		
	- sono ammessi materiali diversi, tranne l'asfalto con bitume		
	tradizionale, purché garanti del medesimo risultato dal punto di		
	vista della protezione ambientale del contesto(esempio:		
	scorrimento, scorrimento delle acque) che dal punto di vista		
	paesaggistico.		
A	Sono aree di interesse archeologico i siti vincolati ai sensi del D.		
Art. 55 – Aree d'interesse archeologico	Lgs 42/2004, nonché le ulteriori aree di interesse archeologico individuate		
	dalla Regione Toscana e nella Carta Archeologica della Provincia di Siena.	INVARIATO	
	2. Le aree di interesse archeologico sono risorse essenziali del		
	territorio e pertanto vanno tutelate e valorizzate attraverso interventi che		
	ne migliorino la fruibilità e l'accessibilità.		
	3. I progetti relativi ad interventi edilizi od alla posa di servizi, che		
	comportino opere di scavo di qualsiasi entità anche nelle aree individuate		
	dal RU, devono essere sottoposti a preventivo parere della		
	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.		
	4. Le procedure di trattamento dei manufatti, in termini di		
	manutenzione, conservazione, accessibilità e visitabilità, e gli interventi		
	necessari e funzionali allo svolgimento di attività di scavo e		
	musealizzazione dei reperti archeologici, sono messe a punto di concerto		
	con la Soprintendenza Regionale ai Beni Archeologici, ai sensi del D. Lgs		
	42/2004.		
	5. I beni e complessi archeologici possono essere inclusi in parchi		
	regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e alla valorizzazione dei		
	singoli beni archeologici ed essere messi in relazione con altre aree per		
	favorirne la pubblica fruizione.		
	6. Gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni e complessi		
	archeologici, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione,		
	alla pubblica fruizione dei beni possono essere definiti da progetti pubblici		
	o privati, formati d'intesa con la competente Soprintendenza.		
	7. I progetti che favoriscono il presidio e la manutenzione dei siti,		
	possono prevedere, oltre alle attività di studio, ricerca, scavo, restauro,		
	inerenti i beni archeologici, anche la realizzazione di attrezzature culturali		
	e di servizio alle attività di ricerca (punti informativi), di punti di ristoro, di		
	percorsi e spazi di sosta, nonché la realizzazione di opere di difesa del		
	suolo, ed impianti tecnici di modesta entità, utilizzando prioritariamente il		
	patrimonio edilizio esistente.		
	CAPO II – DISCIPLINA PER LA CONDI	IZIONE DEI SUOLI IN AGRICOLTURA	·

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 56 – Scopi e fonti normative		INVARIATO	
Art. 57 – Aree non utilizzabili per l'agricoltura		INVARIATO	
Art. 58 – Norme generali per l'uso sostenibile dei suoli in agricoltura		INVARIATO	
Art. 59 – Livellamenti		INVARIATO	
Art. 60 – Nuove colture		INVARIATO	
Art. 61 – Colture in atto		INVARIATO	
Art. 62 – Abbandono di colture		INVARIATO	
Art. 63 – Bacini idrici artificiali		INVARIATO	
Art. 64 – Boschi		INVARIATO	
Art. 65 – Aree destinate ad allevamenti intensivi		INVARIATO	
	CAPO III – DISCIPLINA URBANISTICA E DELL	'ATTIVITA' EDILIZIA NEL TERRITORIO RURALE	1

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 66 – Zone E – Aree agricole: definizioni e finalità 22 PTC, art11.3, commi 9 elenco 1,2,3.	1. Il presente capo disciplina gli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio rurale ed in particolare nelle Zone E. 2. Le zone E comprendono le parti di territorio comunale destinate all'agricoltura, alla silvicoltura, alla zootecnia, alla pastorizia, alla trasformazione dei prodotti di tali attività e ad altre funzioni connesse con l'attività agricola compatibili con la tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e dell'ambiente. 3. Le zone agricole, in ottemperanza all'art. 40 della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, sono suddivise, in base alle funzioni agricole in: a) ZONE E1 – zone ad esclusiva funzione agricola; b) ZONE E2 – zone a prevalente funzione agricola; c) ZONE E3 – zone agricole di salvaguardia; d) ZONE E4 - zone per le attività estrattive. 4. Nelle zone agricole la costruzione di nuovi edifici, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, l'uso del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente destinato allo sviluppo dell'attività agricola, delle attività connesse ed alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, rispettano gli indirizzi, le definizioni, le procedure e le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia e da questo RU. 5. Nelle zone E è consentita, nel rispetto della normativa in materia e curando l'inserimento paesaggistico ambientale, la realizzazione di nuovi invasi artificiali ed il recupero e ripristino delle cisterne o oltre strutture esistenti di accumulo (vasche, fontoni, etc) da utilizzare per l'irrigazione e per altri usi civili. 6. È vietato intralciare lo spegnimento di incendi; a tale scopo le recinzioni, per ubicazione, caratteristiche, accorgimenti tecnici o gestionali, devono permettere il tempestivo transito ai mezzi ed al personale di soccorso e l'agibilità dell'intero sistema viario esistente. 7. Sono aree di rilevante valore paesaggistico ambientale e naturalistico, e pertanto sottoposte alla disciplina di cui agli articoli dal 44-45-46-47-48-49 di questo RU, le parti di territorio rurale comprese entro i perimetri: a) delle aree	1. Il presente capo disciplina gli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio rurale ed in particolare nelle Zone E. 2. Le zone E comprendono le parti di territorio comunale destinate 2. 2. Le zone E comprendono le parti di territorio comunale destinate el giarcioltura, alla silvicoltura, alla zootecnia, alla pastorizia, alla trasformazione dei prodotti di tali attività e ad altre funzioni connesse con l'attività agricola compatibili con la tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e dell'ambiente. 3. Le zone agricole, in ottemperanza all'art. 40 della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, sono suddivise, in base alle funzioni agricole in: a) ZONE E1 – zone ad esclusiva funzione agricola; b) ZONE E2 – zone agricole di salvaguardia; d) ZONE E4 – zone per le attività estrattive. 4. Nelle zone agricole la costruzione di nuovi edifici, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, l'uso del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente destinato allo sviluppo dell'attività agricola, delle attività connesse ed alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, rispettano gli indirizzi, le definizioni, le procedure e le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia e da questo RU. 5. Nelle zone E è consentita, nel rispetto della normativa in mater accumulo l'inserimento paesaggistico ambientale, la realizzazione di nuovi in artificiali ed il recupero e ripristino delle cisterne o oltre strutture esistem accumulo (vasche, fontoni, etc) da utilizzare per l'irrigazione e per altri usi civili 6. È vietato intralciare lo spegnimento di incendi; a tale scopo le recinzioni, per ubicazione, caratteristiche, accorgimenti tecnici o gestionali, devono permettere il tempestivo transito ai mezzi ed al personale di soccorso e l'agibilità dell'intero sistema viario esistente. 7. Sono aree di rilevante valore paesaggistico, ambientale e naturalistico, e pertanto sottoposte alla disciplina di cui agli articoli dal 44 45 46 47 48 49 di questo RU. e della riceva di tutela paesaggistico dei beni storice arch	

²³ PTC art13.14 censiti nell'elaborato Atalnti comunali del Quadro Conoscitivo.
²⁴ PTC, art11.3, commi 9 elenco 1,2,3.
²⁵ PTC art13.14 censiti nell'elaborato Atalnti comunali del Quadro Conoscitivo.

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 67 – Zone E1 – Zone ad esclusiva funzione agricola	1. Le zone ad esclusiva funzione agricola, individuate nell'elaborato RU-P-01-RU-P-02, sono considerate risorse del territorio essenziali non riproducibili e pertanto sono soggette a particolare normativa per salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio agrario. 2. Le zone ad esclusiva funzione agricola sono le parti del territorio comunale contenenti: a) suoli d'alta qualità agronomica e d'elevata fertilità, coltivati o non coltivati; b) sistemi aziendali agricoli orientati a produzioni d'elevato valore aggiunto; c) rimboschimenti fatti da Enti pubblici e riconsegnati ai privati con relativo piano di conservazione e coltura; d) coltivazioni in cui l'irrigazione è assistita da investimenti pubblici; e) laghi artificiali; f) testimonianze del paesaggio agrario di cui all'art. 43 della presente disciplina. 3. Nei laghi artificiali di cui al comma 2, lett. e) si può attingere acqua anche per uso potabile, per estinguere incendi e, in ogni caso, per usi di protezione civile. 4. Nelle aree ad esclusiva funzione agricola, ove non espressamente vietato, è consentita: a) la nuova edificazione di residenze agricole, annessi agricoli ed edifici strumentali all'agricoltura in contiguità con i centri aziendali esistenti, previa approvazione del PAPMAA. b) la realizzazione di annessi agricoli per la conduzione di fondi e per l'agricoltura amatoriale da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli e delle aziende agricole che non raggiungono la superficie minima fondiaria (art. 77); c) l'installazione di annessi precari e serre temporanee (art. 791; d) la realizzazione di strutture per piccoli allevamenti domestici di animali da cortile e per il ricovero degli animali domestici (art. 107 l; 5. Le strutture di cui al comma 4 lett. b), c) e d) sono completamente rimovibili, preferibilmente in legno e semplicemente ancorate a terra, non comportano nessun cambiamento morfologico allo stot dei luoghi e utilizzano tecniche costruttive e materiali leggeri che agrantiscano la reversibilità dell'intervento e adottino	1. Le zone ad esclusiva funzione agricola, individuate nell'elaborato RU-P-01- RU-P-02, sono considerate risorse del territorio essenziali non riproducibili e pertanto sono soggette a particolare normativa per salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio agrario. 2. Le zone ad esclusiva funzione agricola sono le parti del territorio comunale contenenti: g) suoli d'alta qualità agronomica e d'elevata fertilità, coltivati o non coltivati; h) sistemi aziendali agricoli orientati a produzioni d'elevato valore aggiunto; i) rimboschimenti fatti da Enti pubblici e riconsegnati ai privati con relativo piano di conservazione e coltura; j) coltivazioni in cui l'irrigazione è assistita da investimenti pubblici; k) laghi artificiali; j) testimonianze del paesaggio agrario di cui all'art. 43 della presente disciplina. 3. Nei laghi artificiali di cui al comma 2, lett. e) si può attingere acqua anche per uso potabile, per estinguere incendi e, in ogni caso, per usi di protezione civile. 4. Nelle aree ad esclusiva funzione agricola, ove non espressamente vietato, è consentita: a) l'installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale ai sensi dell'art. 70 co. 1, co. 3 lett.a lett. b; b) la nuova edificazione di residenze agricole, annessi agricoli ed edifici strumentali all'agricoltura in contiguità con i centri aziendali esistenti, previa approvazione del PAPMAA. (art. 73 della L.R. 65/2014); c) realizzazione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale (articolo 73, comma 5, della L.R. 65/2014 ed art. 5 del DPGR/63/R/2016) d) la realizzazione di annessi agricoli per la conduzione di fondi e per l'agricoltura amatoriale da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli e delle aziende agricole che non raggiungono la superficie minima fondiaria. e) L'installazione di annessi precari e serre temporanee (art. 79 gione l'agricoltura per l'esercizio dell'attività venatoria 5. Le strut	Adeguamento alle disposizioni contenute all'art. 70 della L.R. 65/2014 per il superamento delle disposizioni transitorie dell'art. 240. Integrazione ed adeguamento alle disposizioni dell'art. 73 c. 5 della L.R. 65/2014. Per una lettura univoca e chiara della norma si ritiene opportuno stralciare le parti che richiamano in modo sintetico e non esaustivo i contenuti degli articoli delle NTA che disciplinano le condizioni e le modalità di realizzazione dei suddetti manufatti e di rinviare direttamente a quelli.

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
t. 68 – Zone E2 – Zone a prevalente nzione agricola	1. Le zone a prevalente funzione agricola, individuate nell'elaborato RU-P-01 - RU-P-02, sono considerate risorse essenziali del territorio limitate, soggette a particolare normativa per la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario e corrispondono alle seguenti parti del territorio comunale: a) aree boscate e di interesse forestale così come definite dalla LR 39/2000 e relativo regolamento di attuazione n. 48/R del 2003; b) pascoli cespugliati e arborati, vegetazione ripariale; c) rimboschimenti non assistiti da finanziamento pubblico; d) aree percorse dal fuoco; e) le aree edificate e non occupate da infrastrutture e relative pertinenze; f) aree rurali che non hanno i requisiti delle zone ad esclusiva funzione agricola. 2. Nelle aree a prevalente funzione agricola di cui al comma 1 lettere a), b), c), individuate indicativamente nell'elaborato PS QC 08 è vietato: a) ridurre l'estensione dei boschi e delle aree di interesse forestale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e da questo Titolo III, Capo II, art. 60, commi 3 e 4; b) abbattere alberi di alto fusto, se tale intervento non è previsto in un piano di assestamento forestale approvato; c) realizzare qualsiasi movimento di terreno non connesso con l'attività agricola o forestale, salvo quelli necessari per adeguare la viabilità pubblica o d'uso pubblico; d) realizzare recinzioni con fondazioni continue e con tipologie che ostacolino lo spegnimento di incendi ²⁶ e impediscano la libera circolazione della fauna selvatica. 3. Nelle rimanenti aree a prevalente funzione agricola di cui al comma 1 lettere e), f), ove non espressamente vietato, si possono realizzare: a) nuove residenze agricole, annessi agricoli e edifici strumentali all'agricoltura in contiguità con i centri aziendali esistenti e previa approvazione del PAPMAA; b) annessi agricoli per la conduzione di fondi e per l'agricoltura amatoriale da parte sia di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli sia di aziende agricole che non raggiungono la superficie fondiaria m	1. Le zone a prevalente funzione agricola, individuate nell'elaborato RU-P-01- RU-P-02, sono considerate risorse essenziali del territorio limitate, soggette a particolare normativa per la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario e corrispondono alle seguenti parti del territorio comunale: a) aree boscate e di interesse forestale cosi come definite dalla L.R. 39/2000 e relativo regolamento di attuazione n. 48/R del 2003; b) pascoli cespugliati e arborati, vegetazione ripariale; c) rimboschimenti non assistiti da finanziamento pubblico; d) aree percorse dal fuoco; e) le aree edificate e non occupate da infrastrutture e relative pertinenze; f) aree rurali che non hanno i requisiti delle zone ad esclusiva funzione agricola. 2. Nelle aree a prevalente funzione agricola di cui al comma 1 lettere a), b), c), individuate indicativamente nell'elaborato PS QC 08 è vietato: e) ridurre l'estensione dei boschi e delle aree di interesse forestale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e da questo Titolo III, Capo II, art. 60, commi 3 e 4; f) abbattere alberi di alto fusto, se tale intervento non è previsto in un piano di assestamento forestale approvato; g) realizzare qualsiasi movimento di terreno non connesso con l'attività agricola o forestale, salvo quelli necessari per adeguare la viabilità pubblica o d'uso pubblico; h) realizzare recinzioni con fondazioni continue e con tipologie che ostacolino lo spegnimento di incendi ²⁷ e impediscano la libera circolazione della fauna selvatica. 3. Nelle rimanenti aree a prevalente funzione agricola di cui al comma 1 lettere e), f), ove non espressamente vietato, si possono realizzare: a) l'installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale ai sensi dell'art. 70 co. 1, co. 3 lett. a e lett. b; b) nuove residenze agricole, annessi agricoli per la conduzione di fondi e per l'agricoltura in contiguità con i centri aziendale esistenti, previa approvazione del PAPMAA. (art. 73 della L.R. 65/	Idem di sopra
	utilizzano tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscano la	e) l'installazione di annessi precari e serre temporanee <u>(art. 79</u>4. Le strutture di cui al comma 3, sono realizzate con le modalità ed alle	Per una lettura univoca e chiara

²⁶ Vedi anche art.66 comma 6 delle presenti norme. ²⁷ Vedi anche art.66 comma 6 delle presenti norme.

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	reversibilità dell'intervento e che adottino soluzioni di bioedilizia. 5. Le dimensioni e la tipologia delle strutture di cui al comma 3 lettera c) non possono essere superiore a 30 mq di superficie, con un altezza massima di m 1,80 derogabile per il ricovero di animali di grande taglia (cavalli, ecc).	condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute ai successivi art. 73, 74, 75, 76, 77, 77.1 e 79 lett. b) c) e) sono completamente rimovibili, preferibilmente in legno e semplicemente ancorate a terra, non comportano nessun cambiamento morfologico allo stato dei luoghi e utilizzano tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscano la reversibilità dell'intervento e che adottino soluzioni di bioedilizia. 5. Le dimensioni e la tipologia delle strutture dei manufatti per l'attivtà agricola amatoriale di cui al comma 3 lettera c) non possono essere superiore a 30 mq di superficie, ed avere conun altezza massima di m 1,80 derogabile per il ricovero di animali di grande taglia (cavalli, ecc). Per gli edifici allo stato di rudere è ammesso il ripristino delle parti crollate o demolite, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione attraverso interventi di ricostruzione.	norma si ritiene opportuno stralciare le parti che richiamano in modo sintetico e non esaustivo i contenuti degli articoli delle NTA che disciplinano le condizioni e le modalità di realizzazione dei suddetti manufatti e di rinviare direttamente a quelli. Integrazione per una lettura chiara della norma che già ammetteva la possibilità di recuperare i ruderi all'art. 71 comma 15 delle NTA vigenti

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
ZONA Art. 69 – Zone E3 – Zone agricole di salvaguardia	RU VIGENTE 1. Le zone agricole di salvaguardia, individuate nell'elaborato RU-P- 01-RU-P-02, sono le aree a ridosso dei centri urbani che: a) conservano caratteri di ruralità da preservare per il valore paesaggistico e testimoniale e il pregio ambientale; b) hanno necessità di essere preservate, riqualificate e valorizzate per ricostituire il rapporto tra aree urbanizzate e aree produttive agricole. 2. Nelle zone E3 non sono ammesse nuove costruzioni, con l'eccezione di quanto previsto nei successivi commi ed articoli 3. Salve le prescrizioni specifiche contenute nelle schedature degli edifici ricadenti nelle aree di tutela paesaggistica di cui all'elaborato RU-P-05, sono sempre ammessi gli interventi di: MO, MS, RR, Sba,RE.se, RE.dr. Per gli edifici allo stato di rudere è ammesso il recupero fisiologico con l'integrazione delle murature mancanti , il consolidamento delle strutture esistenti ed il rifacimento della copertura purché l'intervento venga eseguito nel rispetto delle forme e della tipologia dell'organismo architettonico originario. In mancanza di elementi da cui trarre la possibile ricostruzione filologica, questa dovrà essere realizzata con una altezza media utile, misurata internamente da piano di calpestio a linea di gronda e colm,o di 3 m per gli edifici ad un piano e di 6 m per gli edifici a due piani. Non è ammesso il recupero là dove esistono le sole fondazioni. Il recupero è subordinato alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'intervento ivi comprese le opere pertinenziali e le sistemazioni esterne (giardino, accessi, parcheggi). 4. Sono ammessi interventi di sostituzione edilizia per gli edifici o manufatti realizzati con materiali incongrui (tufoni, lamiere, onduline, materiali di recupero mistì) In tali casi è ammessa la ricostruzione nella stessa ubicazione. 5. Gli interventi di cui al comma 3 adottano tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive, elementi e colori della tradizione edilizia rurale locale, in modo da garantire un adeguato inserimento ambienta	1. Le zone agricole di salvaguardia, individuate nell'elaborato RU-P-01–RU-P-02, sono le aree a ridosso dei centri urbani che: c) conservano caratteri di ruralità da preservare per il valore paesaggistico e testimoniale e il pregio ambientale; d) hanno necessità di essere preservate, riqualificate e valorizzate per ricostituire il rapporto tra aree urbanizzate e aree produttive agricole. 2. Nelle zone E3 non sono ammesse nuove costruzioni, con l'eccezione di quanto previsto nei successivi commi ed articoli 3. Salve le prescrizioni specifiche contenute nelle schedature degli edifici ricadenti nelle aree di tutela paesaggistica di cui all'elaborato RU-P-05, sono sempre ammessi gli interventi di: MO, MS, RR, Sba,RE.se, RE.drPer gli edifici allo stato di rudere è ammesso il ripristino delle parti crollate o demolite, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione attraverso interventi di ricostruzione il recupero fisiologico con l'integrazione delle murature mancanti , il consolidamento della strutture esistenti ed il rifacimento della copertura purché l'intervento venga eseguito nel rispetto delle forme e della tipologia dell'organismo architettonico originario. In mancanza di elementi da cui trarre la possibile ricostruzione filologica, questa dovrà essere realizzata con una altezza media utile, misurata internamente da piano di calpestio a linea di gronda e colm, o di 3 m per gli edifici ad un piano e di 6 m per gli edifici a due piani. Non è ammesso il recupero là dove esistono le sole fondazioni. Il recupero è subordinato alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'intervento ivi comprese le opere pertinenziali e le sistemazioni esterne (giardino, accessi, parcheggi). 4. Sono ammessi interventi di sostituzione edilizia per gli edifici o manufatti realizzati con materiali incongrui (tufoni, lamiere, onduline, materiali di recupero misti) In tali casi è ammessa la ricostruzione nella stessa ubicazione. 5. Gli interventi di cui al comma 3 adottano tipologie, materiali, propor	Adeguamento all'art. 134co. 1 lett. della L.R. 65/2014
	manufatti dovrà avvenire prestando particolare attenzione alla scelta del luogo di installazione ed alla visibilità del manufatto a 360 °; inoltre dovranno essere adottate opportune misure di mitigazione e	mitigazione e riqualificazione ambientale (ripristino di terrazzamenti, rete scolante, colture miste, sistemazione di percorsi ed aree verdi). 7. E' consentito, qualora giustificato con le modalità di	
	riqualificazione ambientale (ripristino di terrazzamenti, rete scolante, colture miste, sistemazione di percorsi ed aree verdi). 7. E' consentito, qualora giustificato con le modalità di dimensionamento di cui all'art. 77 e per esigenze non altrimenti risolvibili, l'ampliamento degli annessi esistenti nel limite massimo di 30 mq	dimensionamento di cui all'art. 77 e per esigenze non altrimenti risolvibili, l'ampliamento degli annessi esistenti nel limite <u>massimo di 30 mq compreso</u> <u>l'esistente</u> . 8. Gli annessi agricoli, sono realizzati con le procedure e le caratteristiche di cui all'art. 77 e nella quantità massima di uno per ogni	
	 compreso l'esistente. 8.Gli annessi agricoli, sono realizzati con le procedure e le caratteristiche di cui all'art. 77 e nella quantità massima di uno per ogni proprietà ortiva. Nelle aree adiacenti il centro abitato possono 	proprietà ortiva. Nelle aree adiacenti il centro abitato possono essere realizzati	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	" '	connettere il centro antico con le aree verdi e creare una "zona cuscinetto" tra la città e la campagna in grado di valorizzare il rapporto, anche visivo, tra le due parti del territorio. 9. E' altresì consentita la realizzazione di parcheggi a raso limitando al minimo i movimenti di terra, trattando le superficie con materiali permeabili e paesaggisticamente compatibili, nonché utilizzando per la schermatura sistemazioni a verde con essenza arboree e arbustive informali che riprendano la composizione delle fasce di vegetazione naturale presenti nel contesto paesaggistico. E' da evitare l'introduzione di caratteri urbani quali recinzioni con muretti, cancellate e siepi geometriche con specie arbustive invasive e decontestualizzate . L'eventuale protezione degli stalli non potrà essere impermeabile ma realizzata con pergolati leggeri e coperti da vegetazione. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla presentazione di un progetto complessivo e organico, esteso ad un ambito definito da limiti fisici (strade, fossi, etc.) e/o da testimonianze paesaggistiche e ambientali (tessiture agrarie, sistemazioni idraulico-agrarie, siepi e formazioni riparie, terrazzamenti, etc.), che rispetti le sistemazioni idrauliche-agrarie e ambientali tradizionali (essenze arboree e arbustive autoctone, materiali tradizionali). La Commissione Comunale per il Paesaggio valuta l'ammissibilità ed il valore estetico degli interventi in questa zona. Il mancato rispetto di quanto prescritto da questo articolo, o dall'AC in sede di approvazione del progetto, comporta in ogni caso, e salvo il maggior danno, il ripristino delle condizioni precedenti all'intervento a spese di chi l'ha eseguito.	
Art. 70 – Zone E4 – Zone per attività estrattive	1. La zona E4 perimetrata nell'elaborato RU -P -01 individua l'area per le attività estrattive sita in località Gretole. 2. Questo articolo e le ulteriori prescrizioni contenute nella scheda norma di cui all'allegato C delle presenti norme disciplinano l'attività estrattiva nel rispetto della normativa in materia e la redazione e l'esecuzione dei progetti di cava e del successivo ripristino. 3. Per la redazione dei progetti di coltivazione e ripristino, ai fini del controllo in sede di inizio lavori, stati di avanzamento della coltivazione, chiusura e collaudo dei ripristini, cubatura dei materiali scavati e riportati, le aree estrattive o a ripristino devono essere dotate di una rete di termini topografici permanenti dotati di monografia e edotipo 4. Fatte salve le norme di polizia mineraria, intorno al perimetro dell'area di cava, va apposta idonea segnalazione dell'attività svolta costituita da cartelli di pericolo, posti ad intervalli regolari. 5. Nell'attività di escavazione dovranno essere rispettate le distanze minime stabilite dalle norme e regolamenti vigenti. 6. La realizzazione di impianti di prima e seconda lavorazione è soggetta a concessione ed è vietata nelle aree soggette a rischio idraulico. Non è ammesso in nessun caso il recupero definitivo di volumi	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	tecnici esistenti e/o realizzati in queste fasi.		
	7. L'area di cava è suddivisa in lotti per ogni lotto il piano di		
	coltivazione deve essere suddiviso in fasi biennali. Non può essere		
	rilasciata alla stessa ditta autorizzazione per più lotti della stessa cava. In		
	ogni caso la progettazione dei lotti terrà conto della coltivazione dei lotti		
	limitrofi per evitare situazioni morfologiche fra loro non compatibili, nelle		
	zone di passaggio fra un lotto ed il successivo.		
	8. Per passare alla coltivazione del lotto successivo va		
	verificato l'avvenuto ripristino di quello precedente, che dovrà risultare		
	eseguito almeno all'ottanta per cento prima della presentazione della		
	domanda. Dal suddetto ripristino può essere esclusa l'area ad impianti, ivi		
	comprese le vasche di decantazione, necessarie all'attività estrattiva nel		
	caso siano utilizzate per la lavorazione dei materiali del lotto successivo.		
	9. Il terreno vegetale ed il cappellaccio del lotto in		
	coltivazione devono essere accantonati in aree definite all'interno della		
	cava ed opportunamente indicate nel progetto di ripristino per essere		
	successivamente utilizzate per il ripristino ambientale.		
	10. Le strade di servizio alla cava dovranno essere		
	costantemente mantenute in buono stato di conservazione e di stabilità		
	dal titolare dell'autorizzazione ad essere provviste di accessi controllati;		
	gli eventuali accessi alle strade pubbliche devono essere dotati di		
	opportuna segnaletica.		
	11. Qualora i mezzi di trasporto del materiale scavato		
	percorrano strade pubbliche, sarà cura del titolare dell'autorizzazione		
	evitare spargimento di materiale su queste ultime, fonte di pericolo per		
	l'utenza ordinaria della viabilità.		
	12. L'autorizzazione alla coltivazione delle cave è rilasciata ai sensi		
	dell'art. 14 della Legge Regione Toscana n° 78/98 e successive modifiche		
	ed integrazioni, sulla base della documentazione prevista dall'art. 12 della		
	suddetta legge regionale, dopo l'espletamento dell'eventuale pratica di		
	Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della L.R.T. 79/98.		
	13. Ai sensi dell'art. 15 della L.R.T. 78/98 gli impianti di		
	lavorazione, nonché i servizi e le strade di cantiere dovranno essere		
	smantellate entro la validità dell'autorizzazione. L'area degli impianti può		
	essere mantenuta nel caso sia utilizzata per la coltivazione dei lotti		
	successivi. Nella fattispecie il ripristino del lotto in fase di ultimazione deve		
	essere completato al 100% per le parti destinate alla coltivazione.		
	14. Prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività		
	estrattiva dovrà essere:		
	a. sottoscritta convenzione/atto d'obbligo relativa alla		
	realizzazione della coltivazione di cava nei modi e tempi		
	autorizzati ed alla cessione di una parte del materiale		
	scavato da utilizzare nell'ambito delle opere pubbliche (
	manutenzione ed altro);		
	b. prestata una garanzia fidejussoria commisurata		
	all'ammontare complessivo della perizia di stima definita		
	al punto f) del comma 2 dell'art. 12 della L.R.T. 78/98.		
	15. Le modalità di redazione del progetto di coltivazione della		
	cava, la documentazione e le cartografie da presentare al Comune sono		
	indicate dall'art. 12 e seguenti della L.R.T. 78/98 e successive modifiche e		
	integrazioni, ed eventualmente integrate dall'Amministrazione		
			<u> </u>

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	Comunale, ai fini della salvaguardia ambientale. 16. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della L.R.T. 3 novembre 1998 n° 78 e successive modifiche e integrazioni, della Deliberazione del Consiglio Regionale 7 marzo 1995 n° 2000, della Deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 1995 n° 3886 e delle norme dello Stato e della Regione Toscana per la disciplina delle Attività Estrattive. 17. Per l'estrazione di materiali per usi industriali e per opere civili, di cui al comma 1 lettera a dell'art. 2 della L.R.T. n° 78/98, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare all'Amministrazione Comunale il contributo previsto dall'art. 15 comma 3 della legge regionale citata e dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n° 627 del 31 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, ove sono definiti gli importi unitari per l'applicazione del contributo sulle attività estrattive		
Art. 71 - Disciplina generale			
Art 71.1 Disciplina degli interventi edilizi	1. Sono vietati gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia estranei alla produzione agricola e alle esigenze dei lavoratori e delle aziende agricole, eccetto quelli specificatamente disciplinati dalle presenti norme. 2. Fermo restando l'obbligo di recuperare prioritariamente gli edifici esistenti, le nuove costruzioni per funzioni agricole sono ammesse solo previa presentazione di Programma Pluriennale Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) ai sensi della normativa regionale in materia e di questo RU. 3. Gli edifici con destinazione d'uso agricola (così come risulta da titolo edilizio agli atti dell'Ufficio) etipologia a capannone, posti nelle vicinanze di aggregati o complessi edilizi, impropriamente siti in territorio rurale realizzati ai fini della conduzione del fondo agricolo o allevamento (esempio: copertura in: ondulina, eternit, marsigliesi; tamponature in: lamiere, tufoni, cemento, legno; struttura portante: in metallo, legno, mista) possono essere recuperati, fuori da un PAPMAA o dal regime dell'art. 43 della L.R. 1/2005 per metà della SUL, previa demolizione, in contiguità /ampliamento di edifici esistenti nella misura massima del 20 % del volume principale. Tali interventi non devono comportare aumento delle unità abitative. Il progetto specificherà gli interventi di riordino e di riqualificazione ambientale e paesaggistica capaci di ripristinare le relazioni con il contesto di riferimento. 4. Gli edifici di cui al comma precedente, isolati , non possono essere recuperati a fini ed usi diversi rispetto a quelli autorizzati. Possono tuttavia essere demoliti e ricostruiti nella stessa ubicazione e con il medesimo impianto planivolumetrico, in materiale ligneo. Tali strutture sono prive di qualsiasi dotazione che ne consenta l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo. 5. E' consentito realizzare strutture da adibire all'attività faunistico venatoria ed ad esse connesse . I manufatti sono realizzati con le procedure e le	1. Sono vietati gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia estranei alla produzione agricola e alle esigenze dei lavoratori e delle aziende agricole, eccetto quelli specificatamente disciplinati dalle presenti norme. 2. Fermo restando l'obbligo di recuperare prioritariamente gli edifici esistenti, le nuove costruzioni per funzioni agricole sono ammesse solo previa presentazione di Programma Pluriennale Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) ai sensi della normativa regionale in materia e di questo RU. 3. Gli edifici con destinazione d'uso agricola (così come risulta da titolo edilizio agli atti dell'Ufficio) e tipologia a capannone, posti nelle vicinanze di aggregati o complessi edilizi, impropriamente siti in territorio rurale realizzati ai fini della conduzione del fondo agricolo o allevamento (esempio: copertura in: ondulina, eternit, marsigliesi; tamponature in: lamiere, tufoni, cemento, legno; struttura portante: in metallo, legno, mistal possono essere recuperati, fuori da un PAPMAA o dal regime dell'art. 43 della L.R. 1/2005 per metà della SUL, previa demolizione, in contiguità (ampliamento di edifici esistenti nella misura massima del 20 % del volume principale. Tali interventi non devono comportare aumento delle unità abitative. Il progetto specificherà gli interventi di riordino e di riqualificazione ambientale e paesaggistica capaci di ripristinare le relazioni con il contesto di riferimento. 4. Gli edifici di cui al comma precedente, isolati , non possono essere recuperati a fini ed usi diversi rispetto a quelli autorizzati. Possono tuttavia essere demoliti e ricostruiti nella stessa ubicazione e con il medesimo impianto planivolumetrico, in materiale ligneo. Tali strutture sono prive di qualsiasi dotazione che ne consenta l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo. 5. E' consentito realizzare strutture da adibire all'attività faunistico venatoria ed ad esse connesse . I manufatti sono realizzati con le procedure e	Tale disposizione è superata dalla schedatura del patrimonio edilizio esistente redatta in occasione della presente variante .

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	superficie commisurata alle reali esigenze non superiore a 200 mq di	alle reali esigenze non superiore a 200 mq di superficie utile netta.	
	superficie utile netta.		
	6. I progetti che prevedono nuove unità abitative e produttive	6. <u>I progetti che prevedono nuove unità abitative e produttive, anche</u>	
	sono estesi al complesso delle opere di urbanizzazione	attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, sono estesi al complesso	
	(approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquame,	delle opere di urbanizzazione (approvvigionamento idrico, smaltimento delle	Precisazione
	trattamento rifiuti, viabilità, accessi, approvvigionamento energetico,	acque e liquame, trattamento rifiuti, viabilità, accessi, approvvigionamento	
	illuminazione esterna, allacciamenti,) e sistemazione esterna (giardini,	energetico, illuminazione esterna, allacciamenti,) e sistemazione esterna (
	parcheggi pertinenziali, pertinenze in genere). E' da evitare	giardini, parcheggi pertinenziali, pertinenze in genere). E' da evitare	
	l'introduzione di caratteri urbani quali recinzioni con muretti, cancellate	<u>l'introduzione di caratteri urbani quali recinzioni con muretti, cancellate e</u>	
	e siepi geometriche con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in	siepi geometriche con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in	
	particolare a delimitazione delle proprietà private. E' obbligatorio l'uso,	particolare a delimitazione delle proprietà private. E' obbligatorio l'uso, il	
	il recupero ed eventuale ripristino della viabilità esistente.	recupero ed eventuale ripristino della viabilità esistente.	
	7. I progetti tendono a costituire centri aziendali compatti e	7. I progetti tendono a costituire centri aziendali compatti e circoscritti,	
	circoscritti, ad evitare disseminazione di opere e corpi di fabbrica ed a	ad evitare disseminazione di opere e corpi di fabbrica ed a migliorare le	
	migliorare le infrastrutture esistenti senza estenderle; curano	infrastrutture esistenti senza estenderle; curano particolarmente l'inserimento	
	particolarmente l'inserimento paesaggistico, preferendo sempre materiali,	paesaggistico, preferendo sempre materiali, proporzioni e criteri compositivi	
	proporzioni e criteri compositivi <u>compatibili e congrui alla tradizione</u>	compatibili e congrui alla tradizione locale.	
	locale.	8. La localizzazione delle nuove costruzioni è verificata in fase di	
	8. La localizzazione delle nuove costruzioni è verificata in fase di	progetto, tenendo conto dei caratteri morfologici e paesaggistico-ambientali	
	progetto, tenendo conto dei caratteri morfologici e paesaggistico-	(alberature di pregio da conservare, percezione dai punti di vista principali,	
	ambientali (alberature di pregio da conservare, percezione dai punti di	rapporto con la viabilità storica), al fine di minimizzare i movimenti di terra e	
	vista principali, rapporto con la viabilità storica), al fine di minimizzare i	ridurre l'impatto visivo, sfruttando l'eventuale presenza di dislivelli naturali, di	
	movimenti di terra e ridurre l'impatto visivo, sfruttando l'eventuale	cortine di verde, filari di alberi o siepi; tali alberature possono essere integrate	
	presenza di dislivelli naturali, di cortine di verde, filari di alberi o siepi; tali	con quinte di vegetazione di nuovo impianto di essenze locali (siepi, filari,	
	alberature possono essere integrate con quinte di vegetazione di nuovo impianto di essenze locali (siepi, filari, pergolati, piante rampicanti, ecc.).	pergolati, piante rampicanti, ecc.). 9. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 78 per l'agriturismo, nelle aree	
	9. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 78 per l'agriturismo, nelle	agricole, gli alloggi provenienti, sia da nuova costruzione sia da restauro o	
	aree agricole, gli alloggi provenienti, sia da nuova costruzione sia da	ristrutturazione, e indipendentemente dalla destinazione, devono avere	
		•	
	devono avere superficie utile abitabile non inferiore a 60 mq. Gli edifici	l'intervento non raggiungono la superficie di 48 mq, non possono essere	
	isolati che dopo l'intervento non raggiungono la superficie di 48 mq, non	recuperati a fini abitativi.	
	possono essere recuperati a fini abitativi.	10. Sul patrimonio edilizio esistente, salve le prescrizioni specifiche	
	10. Sul patrimonio edilizio esistente, salve le prescrizioni specifiche	contenute nelle schedature degli edifici del presente RU, sono sempre	Tale disposizione è superata dalla
	contenute nelle schedature degli edifici del presente RU, sono sempre	ammessi gli interventi di: MO, MS, RR, Sba,RE.se. Negli edifici schedati è	schedatura del patrimonio edilizio
	ammessi gli interventi di: MO, MS, RR, Sba,RE.se. Negli edifici schedati è	consentito, contestualmente agli interventi previsti dalle stesse schedature, il	esistente redatta in occasione della
	consentito, contestualmente agli interventi previsti dalle stesse	recupero fisiologico delle pozioni di edifici allo stato di rudere.	presente variante
	schedature, il recupero fisiologico delle pozioni di edifici allo stato di	11. La RE.dr è ammessa solo nei casi in cui le condizioni statiche	presente variante
	<u>rudere.</u>	dell'edificio non consentono di intervenire altrimenti.	
	11. La RE.dr è ammessa solo nei casi in cui le condizioni statiche	12. La RE.af, è ammessa una tantum, prioritariamente con interventi di	
	dell'edificio non consentono di intervenire altrimenti.	cui al-comma 3 per-tutti gli edifici non schedati purché si tratti di edifici	
	12. La RE.af, è ammessa una tantum, prioritariamente con	realizzati in epoca recente (dopo il 1970) o di edifici minori (porcilaie, fienili	
	interventi di cui al comma 3 per tutti gli edifici non schedati purché si	in muratura) .	
	tratti di edifici realizzati in epoca recente (dopo il 1970) o di edifici	13. Il frazionamento degli edifici è ammesso con le seguenti limitazioni:	
	minori (porcilaie, fienili in muratura) .	a. <u>Per edifici con una SUL fino a 150 mq: max 2 appartamenti,</u>	
	13. <u>Il frazionamento degli edifici è ammesso con le seguenti</u>	incluso l'esistente;	
	limitazioni:	b. Per edifici con una SUL superiore a 150 mg ed inferiore a 250	
	a. Per edifici con una SUL fino a 150 mq: max 2	mq di SUL: max 3 appartamenti, incluso l'esistente;	
	appartamenti, incluso l'esistente;	c. <u>Per edifici con una SUL superiori a 250 mq : max 4</u>	
	b. Per edifici con una SUL superiore a 150 ma ed inferiore a	appartamenti, incluso l'esistente;	
	250 mq di SUL: max 3 appartamenti, incluso l'esistente; c. Per edifici con una SUL superiori a 250 mq : max 4	d. <u>Per edifici con una SUL superiori a 600 mq : max 6</u> appartamenti, incluso l'esistente;	
	c. Tel carper con una sor superion a 230 mg. max 4	ирранатели, тепоот езізсенсе,	

RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
appartamenti, incluso l'esistente; d. Per edifici con una SUL superiori a 600 mq : max 6 appartamenti, incluso l'esistente; 14. Gli edifici, non riconducibili a quelli del comma 3, siti nel territorio rurale, estranei al contesto di riferimento per tipologia, materiali e finiture (esempio, edificio a palazzina o schiera, copertura in marsigliesi, intonaco, avvolgibili) possono essere demoliti e ricostruiti nello stessa ubicazione con interventi di sostituzione ediilzia. Il progetto	14. Gli edifici non classificati, non riconducibili a quelli del comma 3 regolarmente autorizzati, siti nel territorio rurale, estranei al contesto di riferimento per tipologia, materiali e finiture (esempio, edificio a palazzina o schiera, copertura in marsigliesi, intonaco, avvolgibili)isostituzione ediliziali progetto specificherà gli interventi di riordino e di riqualificazione ambientale e paesaggistica capaci di ripristinare le relazioni con il contesto di riferimento. 15. Per gli edifici allo stato di rudere è ammesso il recupero fisiologico	La norma in parte è recuperata all'art. 81 che norma gli edifici privi di classe.
specificherà gli interventi di riordino e di riqualificazione ambientale e paesaggistica capaci di ripristinare le relazioni con il contesto di riferimento. 15. Per gli edifici allo stato di rudere è ammesso il recupero fisiologico con l'integrazione delle murature mancanti, il consolidamento delle strutture esistenti ed il rifacimento della copertura purché l'intervento venga eseguito nel rispetto delle forme e della tipologia dell'organismo architettonico originario. In mancanza di elementi da cui	esistenti ed il rifacimento della copertura purché l'intervento venga eseguito nel rispetto delle forme e della tipologia dell'organismo architettonico originario. In mancanza di elementi da cui trarre la possibile ricostruzione filologica questa dovrà essere realizzata con una altezza media, misurata internamente dal piano di calpestio alla linea di gronda e di colmo di 3 m per gli edifici ad un piano e di 6 m per gli edifici a due piani.	Adamiananta alkarti 124 aanna 1
trarre la possibile ricostruzione filologica questa dovrà essere realizzata con una altezza media, misurata internamente dal piano di calpestio alla linea di gronda e di colmo di 3 m per gli edifici ad un piano e di 6 m per gli edifici a due piani. Non è ammesso il recupero là dove esistono le sole fondazioni. Il recupero è subordinato alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'intervento ivi comprese le opere pertinenziali e le sistemazioni esterne (giardino, accessi, parcheggi).	accertamento della originaria consistenza e configurazione attraverso interventi di ricostruzione. Non è ammesso il recupero là dove esistono le sole fondazioni. Il recupero è subordinato alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'interventonel suo complessoivi comprese le opere pertinenziali e le sistemazioni esterne (giardino, accessi, parcheggi). 16. La categoria di intervento "Addizioni Volumetriche" è ammessa	Adeguamento all'art. 134 comma 1 lett. i della L.R. 65/2014
ammessa previa approvazione di PAPMAA. 17. Sul patrimonio edilizio esistente schedato la RE.ds (ristrutturazione edilizia con demolizione di volumi secondari e loro ricostruzione) è stralciata in forza delle modifiche apportate dalla LR40 del 05.08.2011. 18. In nessun caso è ammessa la categoria "interventi"	17. Sul patrimonio edilizio esistente schedato la RE.ds (ristrutturazione edilizia con demolizione di volumi secondari e loro ricostruzione) è stralciata in forza delle modifiche apportate dalla LR40 del 05.08.2011. 18. In nessun caso è ammessa la categoria "interventi pertinenziali" di cui comma 2 lettera e dell'art. 79 della L.R. 1/2005 19. Nelle aree di rilevante valore paesaggistico ambientale, oggetto di	Tale disposizione è superata dalla schedatura del patrimonio edilizio esistente redatta in occasione della presente variante
19. Nelle aree di rilevante valore paesaggistico ambientale, oggetto di schedatura, sono consentiti gli interventi specificati nella disciplina generale dell'area di tutela paesaggistica e/o dell'area di rispetto di cui agli artt. 45-46-47-48 -49, con le ulteriori prescrizioni, contenute nell'elaborato RU - P- 05,in base al valore architettonico dei singoli edifici schedati.	schedatura, sono consentiti gli interventi specificati nella disciplina generale dell'area di tutela paesaggistica e/o dell'area di rispetto di cui agli artt. 45-46-47-48 -49, con le ulteriori prescrizioni, contenute nell'elaborato RU P 05,in base al valore architettonico dei singoli edifici schedati oltre che gli interventi ammessi dalla categoria di appartenenza degli edifici ovvero dall'art. 82 delle presenti norme 20. La realizzazione di opere pertinenziali quali piscine, attrezzature per lo spert e il tempo libero, parcheggi a raso, ove non espressamente vietate.	
per lo sport e il tempo libero, parcheggi a raso, ove non espressamente vietate, rispettano le prescrizioni contenute negli articoli 27 e 28 di queste norme.	rispettano le prescrizioni contenute negli articoli 27 e 28 di queste norme. 21. E' sempre ammessa la realizzazione di volumi tecnici nella misura massima di 30 mc, purché interrati/seminterrati rispetto all'originario piano di campagna. 22. E' vietata la costruzioni di autorimesse interrate e/o i locali accessori in genere. 23. Sono sempre ammesse, previa acquisizione di eventuale atto di assenso o autorizzazione, nel rispetto delle presenti norme, le opere non rilevanti dal punto di vista edilizio. 24. Gli interventi espressamente previsti nelle singole zone E1, E2, E3	Il recupero di vuoti tecnici o la realizzazione di locali accessori che ai sensi del REI vigente non concorrono alla determinazione del volume, non sono ammessi.
	appartamenti, incluso l'esistente; d. Per edifici con una SUL superiori a 600 mq: max 6 appartamenti, incluso l'esistente; 14. Gli edifici, non riconducibili a quelli del comma 3, siti nel territorio rurale, estranei al contesto di riferimento per tipologia, materiali e finiture (esempio, edificio a palazzina o schiera, copertura in marsigliesi, intonaco, avvolgibili) possono essere demoliti e ricostruiti nello stessa ubicazione con interventi di sostituzione edilizia. Il progetto specificherà gli interventi di riordino e di riqualificazione ambientale e paesaggistica capaci di ripristinare le relazioni con il contesto di riferimento. 15. Per gli edifici allo stato di rudere è ammesso il recupero fisiologico con l'integrazione delle murature mancanti, il consolidamento delle strutture esistenti ed il rifacimento della copertura purché l'intervento venaa eseguito nel rispetto delle forme e della tipologia dell'organismo architettonico originario. In mancanza di elementi da cui trarre la possibile ricostruzione filologica questa dovrà essere realizzata con una altezza media, misurata internamente dal piano di calpestio alla linea di gronda e di colmo di 3 m per gli edifici ad un piano e di 6 m per gli edifici a due piani. Non è ammesso il recupero là dove esistono le sole fondazioni. Il recupero è subordinato alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'intervento ivi comprese le opere pertinenziali e le sistemazioni esterne (giardino, accessi, parcheagi). 16. La categoria di intervento "Addizioni Volumetriche" è ammessa previa approvazione di PAPMAA. 17. Sul patrimonio edilizio esistente schedato la RE.ds (ristrutturazione edilizia con demolizione di volumi secondari e loro ricostruzione) è stralciata in forza delle modifiche apportate dalla LR40 del 05.08.2011. 18. In nessun caso è ammessa la categoria "interventi pertinenziali" di cui comma 2 lettera e dell'art. 79 della L.R. 1/2005 19. Nelle aree di rilevante valore paesaggistico ambientale, oggetto di schedatura, sono consentiti gli inter	apportament, incluso l'esistente: d. Per edifici con una S.U. supeciol a 600 mg : mos 5 apportament, incluso l'esistente: 14. Gli edifici, non riconducibili a quelli del comma 3. siti nel teritricio nuncia, estronei 30 contesto di riferimento per tiporio, motricial e finiture I esempio, edificio a palazima o schiero, copartura in morbigliesi, mionico, avvolupiti) possino esere demini e ricorrivati predicione con internere di sistituione edilia a. Il protecti predicione con internere di sistituione edilia a. Il protecti predicione con internere di sistituione confilia a. Il protecti predicione con internere di sistituione confilia a. Il protecti predicione con internere di sistituione confilia a. Il protecti predicione con internere di sistituione confilia a. Il protectione predicione della competita protectione della competi

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 71.2 Disciplina delle recinzioni		INVARIATO	COMMENTI
	- non siano ancorate sulla vegetazione esistente		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	Nelle zone agricole per le nuove costruzioni e per il	Nelle zone agricole per le nuove costruzioni e per il patrimonio	
Art. 72 – Destinazioni d'uso e	patrimonio edilizio esistente, compatibilmente con le prescrizioni	edilizio esistente, compatibilmente con le prescrizioni contenute nelle presenti	
dimensionamento	contenute nelle presenti norme, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso e attività:	norme, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso e attività:	
	a) attività agricole e le funzioni connesse e complementari (U8/);b) commercio all'ingrosso e al dettaglio, dei propri prodotti	f)commercio all'ingrosso e al dettaglio, dei propri prodotti da parte di	
	da parte di aziende agricole; c) attività artigianali di trasformazione di beni direttamente prodotti dall'imprenditore agricolo riconosciute valide in base al	g) attività artigianali di trasformazione di beni direttamente	
	PMAA approvato; d) attività collaterali alle attività agricole, di piccolo	h) attività collaterali alle attività agricole, di piccolo allevamento di	
	allevamento di animali da cortile per autoconsumo e cura degli	2. Sul patrimonio edilizio esistente non agricolo e non più utilizzabile ai	
	animali domestici. 2. Sul patrimonio edilizio esistente non agricolo e non più	fini agricoli, sono compatibili con l'attività agricola e con la tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e dell'ambiente le seguenti destinazioni	
	utilizzabile ai fini agricoli, sono compatibili con l'attività agricola e con la	d'uso e funzioni:	
	tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e dell'ambiente le seguenti destinazioni d'uso e funzioni:	g) <u>residenza stabile (U1/1, U1/3);</u> h) <u>pubblici servizi e commercio limitatamente a bar, ristoranti e</u>	
	a) <u>residenza stabile (U1/1, U1/3);</u>	pizzerie) (U4/1);	
	b) <u>pubblici servizi e commercio limitatamente a bar,</u> <u>ristoranti e pizzerie) (U4/1);</u>	i) empori di cui alla Legge regionale 07.02.2005, n. 28, art. 20; j) artigianato di servizio <i>limitatamente a laboratori artistici, botteghe</i>	
	c) empori di cui alla Legge regionale 07.02.2005, n. 28, art. 20;	artigianali, prodotti da forno, sartorie (U3/1);	
	d) artigianato di servizio <u>limitatamente a laboratori artistici,</u>	k) turistico ricettivo (U5/4, U5/5); l) servizi (U7).	
	 botteghe artigianali, prodotti da forno, sartorie (U3/1); e) turistico ricettivo (U5/4, U5/5); 	3. Nelle zone agricole sono vietate le seguenti destinazioni d'uso e	
	f)servizi (U7).	attività: a. produttivi e manifatturieri (<u>U2/1, U2/2,U2/3);</u>	
	3. Nelle zone agricole sono vietate queste destinazioni d'uso e attività:	b. <u>artigianato di servizio (U3/1) per centri welness, lavanderie,</u> copisterie, piccole palestre, parrucchiere, e simili;	
	a) produttivi e manifatturieri (<u>U2/1, U2/2,U2/3);</u>	c. commerciale (U4/1, U4/3, U4/4 salvo i casi espressamente	
	b) <u>artigianato di servizio (U3/1) per centri welness,</u> <u>lavanderie, copisterie, piccole palestre, parrucchiere,</u> e simili;	ammessi); d. turistico ricettivo (U5/1, U5/2, U5/3 salvo i casi espressamente	
	c) commerciale <u>(U4/1, U4/3, U4/4 salvo i casi</u> espressamente ammessi);	e. qualsiasi discarica di materiale non autorizzata dal Comune;	
	d) turistico ricettivo (U5/1, U5/2, U5/3 salvo i casi	f. prelievo di inerti e di terra, quando non necessari al	
	e) qualsiasi discarica di materiale non autorizzata dal	miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetazionale; g. qualsiasi attività che possa produrre inquinamento ambientale,	
	Comune; f) prelievo di inerti e di terra, quando non necessari al	per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie, idriche, acustiche e atmosferiche;	
	miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetazionale;	h. attivazione e coltivazione di cave e miniere se non	
	g) qualsiasi attività che possa produrre inquinamento ambientale, per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie,	regolarmente autorizzate o convenzionate ai sensi di legge; i. attività turistico-ricettive non comprese nelle fattispecie di cui	
	idriche, acustiche e atmosferiche;	al comma precedente. 4. Il cambio di destinazione d'uso agricolo del patrimonio edilizio	
	 h) attivazione e coltivazione di cave e miniere se non regolarmente autorizzate o convenzionate ai sensi di legge; 	esistente <u>è ammesso nei limiti della sussistenza del dimensionamento del</u>	
	i)attività turistico-ricettive non comprese nelle fattispecie di cui al	<u>Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigente al momento della</u> presentazione dei singoli titoli abilitativi secondo le procedure di legge. L	Adeguamento alle disposizioni dell'art. 82 della L.R. 65/2014
	comma precedente. 4. Il cambio di destinazione d'uso agricolo del patrimonio edilizio	mutamento di destinazione d'uso di edifici aziendali o di edifici che hanno perso	ucii ait. 02 uciia L.N. 03/2014
	esistente <u>è ammesso nei limiti della sussistenza del dimensionamento</u>	le caratteristiche di ruralità, è ammesso alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa vigente (art.81, 82 e 83 della L.R.65/2014).	
	del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigente al momento della presentazione dei singoli titoli abilitativi secondo le procedure di	5. Il mutamento di destinazione d'uso è subordinato, ai sensi dell'art. 83	

ZONA	RU VIGENTE		V	VARIANTE		COMMENTI		
condiction to the condition of the condi	5. Nel caso di mutamento a nti norme)a fini residenziali d izione del fondo e per il pre ina superficie pari al 15 % de uperfici sono reperite nell'ed te parte dello stesso aggrega 6. Il dimensionamento mas 30.000 (7.521 mc + 22.479 0 (2.507+ mq + 7943 mq) d di Paesaggio come specificat	leve essere reperito, per le c sidio territoriale, un locale ella SUL di ciascuna unità in lificio oggetto di intervento to/toponimo simo residenziale per le zon mc) corrispondenti ad una istribuito nel territorio con	esigenze di accessorio nmobiliare- o o in altro ne E, è pari SUL di mq	co. 1 della L.R. 65/2014, alla sott nella/nel quale sono individuate le unità immobiliari. 6. Le disposizioni previste interventi di sistemazione ambienta interessano opere prospio comunali o vicinali ad uso p - Assicurano la manutenzio agrarie aventi rilevanza pae sono tese al mantenimento dilavamento dei suoli; - Riguardino interventi di	e aree di pertinenza degli e all'art. 83 comma 4 si ap ale che: enti aree pubbliche /uso ubblico); one ed il mantenimento di saggistica; o od il ripristino di condizion	edifici o di singole oplicano solo per pubblico (strade delle sistemazioni ni atte a limitare il		
	<u>Unità di Paesaggio</u>	<u>Residenziale</u>		idrogeologico; 7. Gli interventi comprensi				
	-	Sup. Utile Lorda		determinare un incremento della SI		2		
	Bacino della Val di pesa	<u>1680</u>		8. <u>Ai fini del monitoraggio</u> 65/2014 sono conteggiate tutte le	superfici utili lorde com			
	Poggi di Vagliagli	<u>3500</u>		ruralizzate nel quinquennio precede 9. <i>Nel caso di mutamento</i>		(ex art 27 delle		
	Crinale della Val di Pesa	<u>2200</u>		presenti norme)a fini residenzial conduzione del fondo e per il presid		_		
	Bacino di Piano del Lago	<u>10</u>		superficie pari al 15 % della <mark>SUA</mark> ciascuna unità immobiliareTali su				
	<u>Colline di Lilliano e</u> <u>Rencine</u>	<u>2600</u>		intervento o in altro facente parte 10. Il dimensionamento ma mc. 30.000 (7.521 mc + 22.479 m (2.507+ mg + 7943 mg) distribu	ssimo residenziale per le c) corrispondenti ad una uito nel territorio comun	<mark>zone E, è pari a</mark> SUL di mq 10.000	Disposizioni superate con la L.R. 65/2014 che richiede il monitoraggio	
	Fondovalle della Staggia	<u>10</u>		<u>Paesaggio come specificato in tabe</u>	ella:		delle superfici utili lorde complessivamente deruralizzate nel	
	TOTALE	<u>10000</u>		Unità di Paesaggio	<u>Residenziale</u>		quinquennio precedente.	
				<u>.</u>	Sup. Utile Lorda			
	7. In base alla domanda do	soddisfare il Consialio Con	nunale nuò	Bacino della Val di pesa	1680			
	nare, per ciascuna UdiP, que tabella soprastante, varianc	ıntità diverse di SUL a quel	lle indicate	Poggi di Vagliagli	<u>3500</u>			
30%	ramite trasferimento della S quantità complessiva stabil	UL da una U.di P. all'altra n	nel rispetto	<u>Crinale della Val di Pesa</u>	<u>2200</u>			
possi	bile trasferire 660 mq, pari a	30% della sul, dal Crinale d	della Val di	Bacino di Piano del Lago	<u>10</u>			
stabi	ad altre unità di paesaggio lite per ciascuna UdP)." 8. <u>Il Responsabile del ser</u> stato di fabbisogno" dietro	vizio edilizia urbanistica i istanza del privato. Tale	rilascia un attestato	Colline di Lilliano e Rencine	2600			
	na, una volta verificata la tità di SUL richiesta. La validit		,	Fondovalle della Staggia	10			
giorn	i trascorsi i quali, senza che	sia stata presentata appos	ita pratica 'ufficio per	TOTALE	10000			

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	di fabbisogno. L'attestato non può essere prorogato né rinnovato. Sarà possibile rilasciare un nuovo attestato dietro istanza del privato regolarmente depositata al protocollo generale del Comune. 9. Le pratiche edilizie relative ad interventi che incidono sul dimensionamento senza l'attestato di fabbisogno verranno istruite in praticia di protocollo con le istanze di rilascio dei relativi attestati. La mancanza di disponibilità di dimensionamento rende improcedibile la pratica che, pertanto, sarà archiviata d'ufficio. 10. Sono computati nel dimensionamento massimo di cui al comma is gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano: a) cambio di destinazione d'uso da agricolo non abitativo (U9/2, U9/4, U9/6) a residenziale b) Aumento delle unità abitative (in qualsiasi caso); 11. Non sono computati nel dimensionamento massimo di cui al comma 6: a) il volume delle nuove abitazioni rurali realizzate in attuazione di PAPMAA; b) il semplice cambio di destinazione d'uso da residenza rurale (U9/1) a residenza (U1/1) senza aumento di SUL o unità immobiliari;	11. In base alla domanda da soddisfare, il Consiglie Comunale può assegnare, per ciascuna UdiP, quantità diverse di SUL a quelle indicate nella tabella soprastante, variando le stesse nella misura massima del 30% tramite trasferimento della SUL da una U.di P, all'altra nel rispetto delle quantità complessiva stabilita pari a 10000,00 mq l'esempio: è possibile trasferire 660 mq, pari al 30% della sul, dal Crinale della Val di Pesa ad altre unità di paesaggio senza superare il 30 % delle quantità stabilite per ciascuna UdP)." 12. Il Responsabile del servizio edilizia urbanistica rilascia un "attestato di fabbisogno" dietro istanza del privato. Tale attestato assegna, una volta verificata la disponibilità del dimensionamento, la quantità di SUL richiesta. La validità dell'attestato di fabbisogno è di 60 giorni trascorsi i quali, senza che sia stata presentata apposita pratica edilizia, decade. Il mancato rispetto dei termini assegnati dall'ufficio per l'eventuale integrazione della pratica è causa di decadenza dell'attestato di fabbisogno. L'attestato non può essere prorogato né rinnovato. Sarà possibile rilasciare un nuovo attestato dietro istanza del privato regolarmente depositata al protocollo generale del Comune. 13. Le pratiche edilizie relative ad interventi che incidono sul dimensionamento senza l'attestato di fabbisogno verranno istruite in ordine di protocollo con le istanze di rilascio dei relativi attestati. La mancanza di disponibilità di dimensionamento rende improcedibile la pratica che, pertanto, sarà archiviata d'ufficio. 14. Sono computati nel dimensionamento massimo di cui al comma 6 gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano: a. cambio di destinazione d'uso da agricolo non abitativo (U9/2, U9/4, U9/6) a residenziale b. Aumento delle unità abitative (in qualsiasi caso); 15. Non sono computati nel dimensionamento massimo di cui al comma 6: a. il volume delle nuove abitazioni rurali realizzate in attuazione di PAPMAA; b. il semplice cambio di destinazione d'uso da residen	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 73 – Programma aziendale oluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAMAA)	I contenuti e le finalità del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA)sono definiti dalla normativa vigente in materia. Il PAMAA è necessario in tutti i casi previsti dalla Legge regionale; esso ha valore di Piano Attuativo se si verifica almeno una di queste condizioni: a) preveda interventi di ristrutturazione urbanistica; b) preveda nuova edificazione, se all'interno delle aree di	I contenuti e le finalità del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA)sono definiti dalla normativa vigente in materia. Il PAMAA è necessario in tutti i casi previsti dalla Legge regionale; esso ha valore di Piano Attuativo se si verifica almeno una di queste condizioni: a) preveda interventi di ristrutturazione urbanistica; b) preveda nuova edificazione, se all'interno delle aree di tutela.	
	tutela paesaggistica di Beni Storici Architettonici (ex L9 del PTCP2000) c) preveda nuova edificazione a fini abitativi (per salariati o imprenditore agricolo) per una volumetria maggiore uguale a 600 mc; d) preveda nuova edificazione per annessi agricoli di dimensioni maggiore uguale a 1600 mc lordi, non cumulabili con le	paesaggistica di Beni Storici Architettonici (ex L9 del PTCP2000) c) preveda nuova edificazione a fini abitativi (per salariati o imprenditore agricolo) per una volumetria maggiore uguale a 600 mc; d) preveda nuova edificazione per annessi agricoli di dimensioni maggiore uguale a 1600 mc lordi, non cumulabili con le abitazioni; e) preveda la realizzazione di annessi agricoli, realizzati con materiali leggeri, per i quali il titolare si impegni alla rimozione (demolizione),	
	abitazioni; e) preveda la realizzazione di annessi agricoli, realizzati con materiali leggeri, per i quali il titolare si impegni alla rimozione (demolizione), alla fine della loro funzione, di dimensioni superiori a 3000 mc, non cumulabili con altri interventi; f) preveda interventi non compresi nella fattispecie di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 43, commi 1, lett. a) e b) e comma 3;	alla fine della loro funzione, di dimensioni superiori a 3000 mc, non cumulabili con altri interventi; f) preveda interventi non compresi nella fattispecie di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 43, commi 1, lett. a) e b) e comma 3; g) preveda trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici per una volumetria complessiva maggiore uguale a 600 mc; 3. Il PAPMAA, in coerenza con gli indirizzi del Piano Strutturale e	
	g) preveda trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici per una volumetria complessiva maggiore uguale a 600 mc; 3. Il PAPMAA, in coerenza con gli indirizzi del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico, specifica, oltre a quanto stabilito all'art. 9 del DPGR 9-2-2007 5/R: a) lo stato dei luoghi e lo stato di conservazione delle	del Regolamento Urbanistico, specifica, oltre a quanto stabilito all'art. 9 del DPGR 9-2-2007 5/R all'art.7 del DPGR 63/R/2016: a) lo stato dei luoghi e lo stato di conservazione delle emergenze di valore storico, culturale e ambientale del paesaggio agrario, delle sistemazioni idrauliche-agrarie, dei manufatti e delle opere d'arte di valore storico testimoniale e della viabilità rurale; b) le attività integrative e il loro rapporto con le pratiche aziendali;	
	emergenze di valore storico, culturale e ambientale del paesaggio agrario, delle sistemazioni idrauliche-agrarie, dei manufatti e delle opere d'arte di valore storico testimoniale e della viabilità rurale; b) le attività integrative e il loro rapporto con le pratiche aziendali; c) gli interventi per la conduzione sostenibile dei suoli, per tutelare le risorse genetiche autoctone anche con la conduzione	c) gli interventi per la conduzione sostenibile dei suoli, per tutelare le risorse genetiche autoctone anche con la conduzione biologica e biodinamica; d) gli interventi di tutela e di valorizzazione del paesaggio agrario, delle emergenze ambientali e di valore storico, culturale e testimoniale; e) le misure per l'approvvigionamento idrico, energetico e per	
	biologica e biodinamica; d) gli interventi di tutela e di valorizzazione del paesaggio agrario, delle emergenze ambientali e di valore storico, culturale e testimoniale; e) le misure per l'approvvigionamento idrico, energetico e per smaltire i rifiuti.	smaltire i rifiuti. f) gli interventi di miglioramento ambientale finalizzati alla riqualificazione del paesaggio ed a garantire/migliorare la funzionalità ecologica complessiva; g) la verifica di coerenza con le schede di Paesaggio del PIT e con le Unità di Paesaggio di appartenenza del PTCP, così come definite nella "Carta Geologica", Carta Geomorfologica", Vincoli Paesaggistici e	
	f) gli interventi di miglioramento ambientale finalizzati alla riqualificazione del paesaggio ed a garantire/migliorare la funzionalità ecologica complessiva; g) la verifica di coerenza con le schede di Paesaggio del PIT e con le Unità di Paesaggio di appartenenza del PTCP, così come definite nella "Carta Geologica", Carta Geomorfologica", Vincoli Paesaggistici e di interesse Paesaggistico ", Struttura del	di interesse Paesaggistico ", Struttura del Paesaggio" " Visualità". 4. Il PAPMAA, descrive per tutti gli edifici esistenti la destinazione, il volume singolo e complessivo, le caratteristiche morfo-tipologiche e costruttive, le pertinenze storiche dell'edificio (aie, resedi, ecc.), lo stato di conservazione 5. Il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA conseguente all'approvazione del PAPMAA sono condizionati alla stipula di	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
ZUNA	Paesaggio" "Visualità". 4. Il PAPMAA, descrive per tutti gli edifici esistenti la destinazione, il volume singolo e complessivo, le caratteristiche morfotipologiche e costruttive, le pertinenze storiche dell'edificio (aie, resedi, ecc.), lo stato di conservazione 5. Il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA conseguente all'approvazione del PAPMAA sono condizionati alla stipula di apposita convenzione o atto d'obbligo, . 6. La convenzione o atto d'obbligo assicura , oltre a quanto stabilito al comma 7 dell'art. 42 della L.R: 1/2005:: a) la corretta indicazione e distinzione degli edifici e terreni rispetto ai quali si attua l'impegno nei confronti dell'Amministrazione; b) la manutenzione delle sistemazioni agrarie; c) la demolizione degli eventuali manufatti precari e che versano in cattive condizioni non legalmente autorizzati; d) interventi di miglioramento paesaggistico-ambientale di eventuali manufatti precari incongrui; e) le forme di garanzia e di controllo.	apposita convenzione o atto d'obbligo, . 6. La convenzione o atto d'obbligo assicura , oltre a quanto stabilito al comma 7 dell'art. 42 della L.R: 1/2005:: a) la corretta indicazione e distinzione degli edifici e terreni rispetto ai quali si attua l'impegno nei confronti dell'Amministrazione; b) la manutenzione delle sistemazioni agrarie; c) la demolizione degli eventuali manufatti precari e che versano in cattive condizioni non legalmente autorizzati ; d) interventi di miglioramento paesaggistico-ambientale di eventuali manufatti precari incongrui; e) le forme di garanzia e di controllo.	COMMENT

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI			
Art. 74 – Criteri di inserimento architettonico–ambientale delle nuove costruzioni	1. Le nuove costruzioni o gli ampliamenti di edifici recenti si armonizzano con l'edificato preesistente, rispettando la preminenza dell'edificio o degli edifici storici in rapporto: a. alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti; b. agli orientamenti e allineamenti; c. alle forme del resede; d. alle regole di organizzazione degli spazi aperti della casa rurale (a sviluppo lineare, a corte attorno all'aia, ecc.). 2. Per i nuovi edifici, di qualunque destinazione, si scelgono preferibilmente tecniche dettate dalla bioarchitettura e forme architettoniche e volumetrie semplici; essi si armonizzano con quelli preesistenti adottando tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive dell'edilizia rurale tradizionale locale. 3. Le sistemazioni esterne usano essenze arboree, arbustive ed erbacee autoctone e rispettano i caratteri di ruralità. 4. E' vincolante l'uso, la riqualificazione e l'adeguamento di, piazzali ed accessi esistenti, evitando la realizzazione di nuova viabilità 5. 5. Qualunque nuova edificazione deve essere coerente con la morfologia di impianto dell'aggregato, rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, anche articolandosi tra più manufatti; senza mai restringere le visuali, in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o significativi punti panoramici nel contesto. 6. Il progetto di nuova edificazione o ampliamento deve essere esteso alle sistemazioni ambientali secondo i criteri contenuti nel PTCP2010 vigente.	INVARIATO				
Art. 75 – Edifici strumentali alle attività agricole	1. Gli edifici strumentali alle attività agricole di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 41, comma 4, ed al Regolamento di Attuazione 09.02.2007, n. 5/R, ove consentiti, sono commisurati alla capacità produttiva del fondo e sono realizzati con particolare attenzione alla reversibilità dell'intervento. 2. Il progetto sceglie la localizzazione tenendo conto dei caratteri morfologici e paesaggistico - ambientale, ed in modo da minimizzare i movimenti di terra e ridurre l'impatto visivo. A tal proposito è consigliato utilizzare dislivelli naturali, cortine di verde, filari di alberi o siepi, eventualmente da integrare con nuova messa a dimora di essenze autoctone. 3. Nell'inserimento dei nuovi edifici va conservato il rapporto con la viabilità storica e la percezione di eventuali aree di pregio paesaggistico e ambientale. 4. Sono vietati gli edifici eccedenti la capacità produttiva dei fondi, di cui all'art. 41, comma 7, della Legge regionale 03.01.2005, n. 1.	produttiva del fondo e sono realizzati con particolare attenzione alla reversibilità dell'intervento. 2. Il progetto sceglie la localizzazione tenendo conto dei caratteri morfologici e paesaggistico - ambientale, ed in modo da minimizzare i movimenti di terra e ridurre l'impatto visivo. A tal proposito è consigliato utilizzare dislivelli naturali, cortine di verde, filari di alberi o siepi, eventualmente da integrare con nuova messa a dimora di essenze autoctone. 3. Nell'inserimento dei nuovi edifici va conservato il rapporto con la viabilità storica e la percezione di eventuali aree di pregio paesaggistico e				

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 76 – Abitazioni rurali	vigente in materia. 2. Il PAPMAA dimostra che le esigenze aziendali non sono altrimenti risolvibili, ed in particolare che non è possibile utilizzare: a) il patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia di edifici non altrimenti utili all'azienda; b) alloggi che l'azienda utilizza per agriturismo; c) edifici di proprietà dell'azienda già deruralizzati nei dieci anni precedenti la richiesta di nuove abitazioni rurali. 3. Le nuove abitazioni rurali, anche realizzate nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia, hanno destinazione d'uso agricola, sono legate alla produttività dell'azienda e non possono: a) mutare la destinazione d'uso per un periodo di almeno vent'anni dalla loro ultimazione; b) essere utilizzate per scopi diversi; c) essere oggetto di trasferimento di proprietà se non con la cessione dell'intera azienda; 4. Gli obblighi indicati al comma 3 e le sanzioni per l'inadempienza sono contenuti nella convenzione o atto d'obbligo da stipularsi ai sensi dell'art. 42 della Legge regionale 03.01.2005, n. 1. 5. Gli alloggi da realizzate devono avere una superficie utile netta non superiore a mq 110 e non inferiore a mq 60. La superficie non residenziale non deve essere superiore a 1/3 della superficie utile abitabile. 6. Fermo restando il corretto inserimento paesaggistico	1. La realizzazione di nuove abitazioni rurali, ove prevista dal RU, è consentita solo per le esigenze dell'azienda (abitazione di addetti), previa approvazione di PAPMAA presentato dall'Imprenditore agricolo dell'imprenditore a titolo professionale . 2. e nel rispetto della normativa vigente in materia. 3. Il PAPMAA dimostra che le esigenze aziendali non sono altrimenti risolvibili, ed in particolare che non è possibile utilizzare: d) il patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia di edifici non altrimenti utili all'azienda; e) alloggi che l'azienda utilizza per agriturismo; f) edifici di proprietà dell'azienda già deruralizzati nei dieci anni precedenti la richiesta di nuove abitazioni rurali. 4. Le nuove abitazioni rurali, anche realizzate nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia, hanno destinazione d'uso agricola, sono legate alla produttività dell'azienda e non possono: d) mutare la destinazione d'uso per un periodo di almeno vent'anni dalla loro ultimazione; e) essere utilizzate per scopi diversi; f) essere oggetto di trasferimento di proprietà se non con la cessione dell'intera azienda; 5. Gli obblighi indicati al comma 3 e le sanzioni per l'inadempienza sono contenuti nella convenzione o atto d'obbligo da stipularsi ai sensi dell'art. 42 della Legge regionale 03.01.2005, n. 1 art 74 co. 6 della L.R. 65/2014. 6. Gli alloggi da realizzate devono avere una superficie utile netta non superiore a mq 110 e non inferiore a mq 60. La superficie non residenziale non deve essere superiore a 1/3 della superficie utile abitabile. 7. Fermo restando il corretto inserimento paesaggistico ambientale e l'utilizzo di tipologia con volume a forma semplice, e l'altezza massima di 2 piani fuori terra, nella scelte della tipologia costruttiva e dei materiali si preferiscono soluzioni di bioarchitettura con particolare attenzione all'efficienza energetica ed alla reversibilità dell'intervento.	
Art. 77 – Annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli per l'attività agricola amatoriale e per l'attività faunistica	1. E' ammessa la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole purché commisurati alla capacità produttiva del fondo. Le modalità di realizzazione si attengono alle condizioni contenute nell'art. 5 del Regolamento n. 5/R del 2007 e alle ulteriori prescrizioni contenute nella presente disciplina. a. Nel caso di terreni inferiori a 500 mq non è ammesso realizzare alcun manufatto; b. Nel caso di terreni da 501 a 999 è possibile installare una cabina in legno 3mx2m. Tale annesso non può essere installato per fondi contigui ad edifici oggetto di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso a fini abitativi, successivamente all'entrata in vigore della presente normativa, essendo, tali spazi, ricavati	1. E' ammessa la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole purché commisurati alla capacità produttiva del fondo. Le modalità di realizzazione si attengono alle condizioni contenute nell'art. 78 co. 3 L.R. 65/2014 ed art. 12 del dpgr 63R/2016 del Regolamento n. 5/R del 2007 e alle ulteriori prescrizioni contenute nella presente disciplina. a. Nel caso di terreni inferiori a 500 mq non è ammesso realizzare alcun manufatto; b. Nel caso di terreni da 501 a 999 è possibile installare una cabina in legno 3mx2m. Tale annesso non può essere installato per fondi contigui ad edifici oggetto di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso a fini abitativi, successivamente all'entrata in vigore della presente normativa, essendo, tali spazi, ricavati	

RU VIGENTE		VARIANTE	COMMENTI	
all'interno del fabbricato nella misura abitativa.	minima di 15 mq per unità	all'interno del fabbricato nella misura unità abitativa.	a minima <mark>di 15 mq</mark> -del 15% per	Correzione di refuso
2. Nel caso di terreni oltre i 1000 m annessi agricoli si calcola moltiplicando effettivamente praticata, espressa in ettari, p seguente tabella, la somma dei prodotti si mo si aggiunge 25 se l'area coltivata totale è magg	l'area di ciascuna coltura per il coefficiente di cui alla Itiplica per 35 ed al risultato	2. Nel caso di terreni oltre i 100 0 annessi agricoli si calcola moltiplicand effettivamente praticata, espressa in etta seguente tabella, la somma dei prodotti si si aggiunge 25 se l'area coltivata totale è m	o l'area di ciascuna coltura ri, per il coefficiente di cui alla moltiplica per 35 ed al risultato	
COLTURA	COEFFICIENTE	COLTURA	COEFFICIENTE	
Orto-floro-vivaistica specializzata	1,50	Orto-floro-vivaistica specializzata	1,50	
Vigneto specializzato	1,00	Vigneto specializzato	1,00	
Frutteto specializzato	0,30	Frutteto specializzato	0,30	
Oliveto specializzato con più di 350 piante/ha	0,30	Oliveto specializzato con più di 350 piante/ha	0,30	
Oliveto specializzato e seminativo irriguo	0,25	Oliveto specializzato e seminativo irriguo	0,25	
Seminativo, seminativo arborato, prato, pascolo	0,15	Seminativo, seminativo arborato, prato, pascolo	0,15	
3. Le dimensioni massime degli annes superficie utile e altezza massima in gronda approvate anche altezze maggiori, se st accogliere attrezzature per la vinificazione e progetto edilizio proponga soluzioni razionali In ogni caso non è possibile realizzare do l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o tempo 4. <i>Gli annessi su orti confinanti vanno</i> 5. Nel rispetto del corretto inseriment gli annessi agricoli sono realizzati con tipologie e coperture a falde simmetriche, senza compe morfologia dei luoghi, limitando le opere for all' ancoraggio e con l'utilizzo di tecniche co che garantiscano la reversibilità dell'interve soluzioni di bioedilizia. 6. Chiunque intende realizzare gli ar articolo deve presentare con la richiesta di pe oneroso il progetto corredato da un programma) l'organizzazione dell'azienda e le esigno l'esplicitazione del calcolo per il dim con un elaborato cartografico e la de	di m 3,00. Possono essere rettamente necessarie ad l'invecchiamento, purché il e rispettose del paesaggio. tazioni che ne consentano raneo. costruiti in aderenza. to paesaggistico ambientale e e volumi di forma semplice ortare alcuna modifica della ndali agli interveti necessari struttive e materiali leggeri ento e che si rifanno alle emessi agricoli del presente ermesso di costruire a titolo na aziendale che descriva: genze produttive; nensionamento dell'annesso	3. Le dimensioni massime degli annes superficie utile e altezza massima in gronda approvate anche altezze maggiori, se strettamattrezzature per la vinificazione e l'invecchiame proponga soluzioni razionali e rispettose del ppossibile realizzare dotazioni che ne consentan saltuario o temporaneo. 4. Gli annessi su orti confinanti vanno consultanti su orti confinanti vanno consult	a di m 3,00. Possono essere nente necessarie ad accogliere ento, purché il progetto edilizio paesaggio. In ogni caso non è no l'utilizzo abitativo, ancorché estruiti in aderenza. To paesaggistico ambientale gli e volumi di forma semplice e portare alcuna modifica della dali agli interveti necessari all'uttive e materiali leggeri che che si rifanno alle soluzioni di esi agricoli del presente articolo di costruire a titolo oneroso il che descriva: Te esigenze produttive La quisiti che danno diritto ensionamento dell'annesso con	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	d) la verifica della conformità dell'intervento alla L.R. 1/2005, al Regolamento di attuazione n. 5/R del 2007, nonché alle disposizioni contenute nella presente disciplina; e) le modalità di rimozione dell'annesso o del manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo con le relative forme di garanzia per l'Amministrazione Comunale. 7. Il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione del manufatto è subordinato alla previa demolizione di tutti i manufatti indecorosi o precari eventualmente presenti sul fondo. 8. E' obbligo mantenere la destinazione d'uso agricola dell'annesso, e a non frazionare il fondo a cui l'annesso è asservito salvo il necessario accampionamento catastale e le piccole rettifiche di confine nel limite del 10% della superficie totale, a rimuovere/demolire l'annesso se al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo. 9. L'inadempienzadi quanto previsto dal presente articolo comporta la demolizione del manufatto in danno del proprietario e la sanzione amministrativa pari al doppio del costo documentato di costruzione dell'annesso al momento in cui viene constatata l'inadempienza stessa.	delle caratteristiche tecniche e costruttive; d) la dichiarazione della conformità dell'intervento alla L.R. 65/2014, al Regolamento di attuazione n. 63/R del 2016, nonché alle disposizioni contenute nella presente disciplina; e) le modalità di rimozione dell'annesso o del manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo con le relative forme di garanzia per l'Amministrazione Comunale. 7. Il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione del manufatto è subordinato alla previa demolizione di tutti i manufatti indecorosi o precari eventualmente presenti sul fondo. 8. E' obbligo mantenere la destinazione d'uso agricola dell'annesso, e a non frazionare il fondo a cui l'annesso è asservito salvo il necessario accampionamento catastale e le piccole rettifiche di confine nel limite del 10% della superficie totale, a rimuovere/demolire l'annesso se al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo. 9. L'inadempienza di quanto previsto dal presente articolo comporta l'applicazione delle disposizioni dell'art. 196 della L.R. 65/2014 la demolizione del manufatto in danno del proprietario e la sanzione amministrativa pari al doppio del costo documentato di costruzione dell'annesso al momento in cui viene constatata l'inadempienza stessa. 10. Gli annessi per l'attività venatoria son o realizzati con le limitazioni e le condizioni di cui all'art. 68, 69 e 71.1	
Art. 77.1 - Annessi per il ricovero di animali d'affezione e l'allevamento amatoriale di animali domestici	La detenzione di animali d'affezione o l'allevamento amatoriale di animali domestici è ammesso alle seguenti condizioni: - non recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine; - disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno; - assicurare un buon livello igienico sanitario dei luoghi di detenzione; - assicurare condizioni di comfort per gli animali detenuti. L'installazione degli annessi/ricovero degli animali deve avvenire con il semplice ancoraggio a terra senza alcuna modifica morfologica allo stato dei luoghi utilizzando tecniche costruttive completamente rimovibili e reversibili. Tali strutture sono realizzate e dimensionate in modo da assicurare condizioni di sicurezza, comfort ed igiene; pertanto i detentori di animali devono fornire agli animali le necessarie cure, assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora, prendere ogni precauzione necessaria per impedire la fuga e praticare una regolare ed efficace lotta contro le mosche. Le strutture di animali di piccolo taglio (cani, gatti, volatili in genere) possono essere installate previa acquisizione di atto di assenso e là dove richiesto di autorizzazione paesaggistica. La realizzazione di opere edilizie quali massetti o impianti di smaltimento liquami sono subordinati a SCIA.	La detenzione di animali d'affezione o l'allevamento amatoriale di animali domestici è ammesso alle seguenti condizioni: - non recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine; - disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno; - assicurare un buon livello igienico sanitario dei luoghi di detenzione; - assicurare condizioni di comfort per gli animali detenuti. L'installazione degli annessi/ricovero degli animali dei manufatti per i ricovero degli animali domestici deve avvenire con il semplice ancoraggio a terra senza alcuna modifica morfologica allo stato dei luoghi utilizzando tecniche costruttive completamente rimovibili e reversibili. Tali strutture sono realizzate e dimensionate in modo da assicurare condizioni di sicurezza, comfort ed igiene; pertanto i detentori di animali devono fornire agli animali le necessarie cure, assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora, prendere ogni precauzione necessaria per impedire la fuga e praticare una regolare ed efficace lotta contro le mosche. Le strutture di animali di piccolo taglio (cani, gatti, volatili in genere) possono essere installate previa acquisizione di atto di assenso e là dove richiesto di autorizzazione paesaggistica. La realizzazione di opere edilizie quali massetti o impianti di smaltimento liquami sono subordinati a SCIA. 2) i box per cavalli devono essere allestiti in modo che i cavalli possano tenersi eretti, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie. Pertanto i box	Già nella formulazione vigente la norma stabilisce quanto richiesto dall'art. 13co. 3 del DPGR/63/2016

ZONA		RU \	/IGENT	Ε					'	/ARIAN	ΓΕ				COMME	NTI
	2) i box per cavalli de	2) i box per cavalli devono essere allestiti in modo che i cavalli possano						rispettano i requisiti minimi riportati nella seguente tabella:								
	tenersi eretti, riposa	tenersi eretti, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.									T	_		_		
	Pertanto i box risper	tano i reg	uisiti mii	nimi ripor	tati nella	seguente	<u>Altezza al</u>	<u><120</u>	<u>120-</u>	<u>134-</u>	<u> 148-</u>	<u> 162-</u>	<u>>175</u>			
	tabella:			-		-	<u>garrese</u>	<u>cm</u>	<u>134 cm</u>	<u>148 cm</u>	<u>162 cm</u>	<u>175 cm</u>	<u>cm</u>			
							Superficie	<u>5,5</u>	Z	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10,5</u>	<u>12</u>			
							<u>minima in</u>									
	Altezza al <120	<u> 120-</u>	<u>134-</u>	<u> 148-</u>	<u> 162-</u>	<u>>175</u>	<u>m2</u>									
	<u>garrese</u> <u>cm</u>	<u>134 cm</u>	<u>148 cm</u>	<u>162 cm</u>	<u>175 cm</u>	<u>cm</u>	Larghezza min	ima		alm	eno una	volta e	ma770			
	Superficie 5,5	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10,5</u>	<u>12</u>	<u>Largnezza mini</u>	<u>iiiiu</u>			ezza al ga		mezzu			
	minima in		_	=	<u> </u>	==				1 211	.czza a. ga	<u></u>				
	<u>m2</u>						<u>Altezza</u>	<u>1,8</u>	<u>1,9</u>	<u>2,1</u>	<u>2,3</u>	<u>2,5</u>	<u>2,5</u>			
							<u>minima</u>									
	<u>Larghezza minima</u>		aln	neno una	volta e	mezza										
			<u>l'ai</u>	ltezza al go	arrese		3) i box dei cani	devono	essere di	mensionat	i i proporzi	nalemnte	alla loro	taglia		
	<u> </u>	<u>1,9</u>	2,1	<u>2,3</u>	<u>2,5</u>	<u>2,5</u>	<u>secondo i valori</u>	minimi	riportati r	ella tabell	a sottosta	nte:				
	<u>minima</u>						taglia del cane	•	Dimensi	oni box	ner Aum	ento dim	ensioni]		
							tugnu der cane	_	singolo			per ogn				
	3) i box dei cani devo	no essere di	imension	ati propora	 zinalemnte	e alla loro			3mgoro	<u>curic</u>	-	<u>per ogn</u> il primo	ii canc			
	taglia secondo i valori										<u>one</u>	<u>ii priiiio</u>				
						<u> </u>	<u>Piccola</u>		<u>4 mq</u>		2 mg	1				
	taglia del cane	Dimensio	oni box	per Aun	nento dim	ensioni	D.C. din		C		2					
		singolo c	ane		per ogn	i cane	<u>Media</u>		<u>6 mq</u>		<u>3 ma</u>	1				
				<u>olre</u>	<u>il primo</u>		grande		8 mq		4 mc	1				
	Piccola	4 mg		2 m	g											
	<u>Media</u>	<u>6 mq</u>		<u>3 m</u>	9		Tali superfici so	ono rido	tte del 5	0 % se la	struttura	è all'inte	rno di u	n'area		
	grande	8 mq		4 m	α		recintata (area	di sgan	nbamento) di 10 ma	per ciasc	un cane. L	Dalla sup	oerficie		
	3						del recinto è d	letratta	la superj	ficie delle	cucce. La	recinzion	ne deve	essere		
							sufficientement	e alta	da imped	lire fuga	ed ogni	rischio pe	er la sic	urezza		
							dell'animale e d	<u>lella coll</u>	ettività.							
							4) i ricoveri per	volatili	devono e	ssere tenu	ti all'inter	no di un'a	irea escli	usiva e		
	Tali superfici sono rido	tte del 50 %	<u>6 se la sti</u>	ruttura è a	ll'interno d	di un'area	delimitata da re									
	<u>recintata (area di s</u>	gambament	to) di 10	mq per d	ciascun ca	ne. Dalla	deve essere co									
	superficie del recinto	è detratta	la superf	icie delle d	cucce. La i	<u>recinzione</u>	igienico sanitai	-								
	deve essere sufficiente	<u>emente alta</u>	da impe	dire fuga e	d ogni risc	thio per la	detenzione di v									
	sicurezza dell'animale	<u>e della colle</u>	ettività.				per la pioggia, i		-							
	4) i ricoveri per volc	atili devono	essere	tenuti all	'interno d	i un'area	corretta pulizia	delle ga	bbie/volie	ere delle a	ttrezzatur	e interne e	e dell'am	<u>biente</u>		
	esclusiva e delimitata						esterno. Qualo	ra la g	abbia/ vo	oliera cont	enga più	volatili è	è da evi	tare il		
	m. Il recinto non deve						sovraffollament	o degli	animali e	d un ragg	ruppamer	nto inadeg	guato di	specie		
	caratteristiche igienica	-					diverse per tagl	ia, aggre	essività ea	l esistenze	<u>climatiche</u>	<u>2.</u>				
	voliere per la detenzi		-				5) i ricove	ri di alt	ri animali	dovranno	essere ida	nei in forn	na dima	nsioni		
	-						<u> 5j i ricove</u>	ıı uı aiti	ı uıllındil	uoviuririo	באצוב ומ0	nei ili jorn	iiu, uittie	iisiuiii,		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	ricoveri o dei ripari per la pioggia, il sole e le intemperie adeguati alle specie. Si deve assicurare la corretta pulizia delle gabbie/voliere delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno. Qualora la gabbia/ voliera contenga più volatili è da evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, aggressività ed esistenze climatiche. 5) i ricoveri di altri animali dovranno essere idonei in forma, dimensioni, caratteristiche e funzionalità ad ogni singola specie.	caratteristiche e funzionalità ad ogni singola specie.	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 78 – Agriturismo	1. L'agriturismo è esercitato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia e tiene conto delle caratteristiche produttive e ambientali dell'azienda e del territorio comunale. 2. L'agriturismo è connesso all'attività agricola e può essere svolto esclusivamente riutilizzando il patrimonio edilizio esistente in rapporto di connessione alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che in ogni caso rimangono attività principali. 3. Gli interventi che trasformano gli annessi agricoli e gli edifici strumentali all'attività agricola, , in alloggi per agriturismo sono subordinati alla procedure previste dalla normativa regionale in materia ed alla presentazione di un progetto che dimostri con un'apposita valutazione la sostenibilità degli interventi, intesa come incidenza sulle risorse essenziali, sull'approvvigionamento idrico ed energetico, sulla mobilità, sullo smaltimento dei rifiuti, sulle ricadute economiche per l'azienda. 4. L'attività agrituristica recupera preferibilmente il patrimonio edilizio esistente di particolare pregio e garantisce il rispetto delle tipologie, degli elementi architettonici, adottando materiali, proporzioni, tecniche costruttive, elementi e colori della tradizione edilizia rurale locale. Sono escluse tipologie riconducibili a monolocali, fatto salvo gli edifici isolati. 5. Ferme restando le ulteriori limitazioni della normativa di riferimento, , si osservano queste prescrizioni: a) la capienza massima è pari a 30 posti letto, superabili solo per le aziende che esercitano l'agriturismo negli edifici compresi nelle aree di tutela paesaggistica e di rispetto di cui agli articoli da 45 a 49; b) l'eventuale realizzazione di piscine, di campi da tennis, di attrezzature e pertinenze in genere garantiscono il corretto inserimento nel paesaggio e sono localizzati in modo da creare un basso impatto visivo e con le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 27 e 28; c) le sistemazioni esterne rispettano i caratteri di ruralità e ambi	INVARIATO	
Art. 79 – Manufatti precari e serre temporanee per lo svolgimento dell'attività agricola	Le condizioni, le modalità e le procedure di realizzazione dei manufatti precari e delle serre temporanee o stagionali sono disciplinate dalla Legge Regionale, e dalle presenti norme.		
Art. 79.1 Manufatti Precari	1. L'installazione) è ammessa per lo svolgimento dell'attività agricola anche amatoriale e deve avvenire con il semplice ancoraggio a terra senza alcuna modifica morfologica allo stato dei luoghi, utilizzando tecniche costruttive completamente rimovibili e reversibili.	1. Salvo eventuali prescrizioni contenute nelle disposizioni delle zone omogenee, è consentita, agli imprenditori agricoli, l'installazione di manufatti temporanei (art. 70 co. 1) e/o aziendali (art. 70 comma 3 lett. a) secondo le procedure stabilite all'art. 70 co. 3 lett. a della L. R. 64/2016 ammessa per lo svolgimento dell'attività agricola anche amatoriale ed deve	Adeguamento alle disposizioni del DPGR 63R/2016

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	2. E' vietato realizzare i manufatti precari, nelle aree di interesse naturalistico, nelle aree agricole di salvaguardia, nella fascia di rispetto stradale. 3. Nelle aree di tutela paesaggistica e di rispetto di cui agli artt. da 45 a 49 di queste norme sono consentiti previa dimostrazione con specifica documentazione: a) che l'intervento è necessario; b) che non è possibile od opportuno localizzarlo altrove; c) che la percezione del beni di particolare pregio e delle emergenze di valore storico culturale presenti non è impedita in modo pregiudizievole ed irreversibile; 4. Per l'installazione di manufatti precari il RU fissa le seguenti ulteriori prescrizioni: a) la comunicazione di installazione, è accompagnata dalle necessarie autorizzazioni previste per legge; b) deve essere indicato il periodo di mantenimento del manufatto per un periodo massimo di 2 anni prorogabile dietro motivata richiesta per il perdurare delle esigenze produttive per un periodo di 2 anni; c) l'impegno alla rimozione del manufatto. 5. La comunicazione è inoltre corredata da: a) planimetria d'inquadramento generale con distanze da confini, strade, edifici esistenti; b) piante, prospetti, sezioni, con indicazione delle superfici e delle altezze;	awvenire a condizione che la stessa avvenga con il semplice ancoraggio a terra senza alcuna modifica morfologica allo stato dei luoghi, utilizzando tecniche costruttive completamente rimovibili e reversibili. 2. E' vietato realizzare i manufatti precari, nelle aree di interesse naturalistico, nelle aree agricole di salvaguardia, nella fascia di rispetto stradale. 3. Nelle aree di tutela paesaggistica e di rispetto di cui agli artt. da 45 a 49 di queste norme sono consentiti previa dimostrazione con specifica documentazione: a) che l'intervento è necessario; b) che non è possibile od opportuno localizzarlo altrove; c) che la percezione del beni di particolare pregio e delle emergenze di valore storico culturale presenti non è impedita in modo pregiudizievole ed irreversibile; 4. Per l'installazione di manufatti precari il RU fissa le seguenti ulteriori prescrizionii d) la comunicazione di installazione, è accompagnata dalle necessarie autorizzazioni previste per legge; e) deve essere indicato il periodo di mantenimento del manufatto per un periodo massimo di 2 anni prorogabile dietro motivata richiesta per il perdurare delle esigenze produttive per un periodo ono superiore a due anni, è effettuata con le modalità stabilite dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del DPGR 63/R/2016 comunicazione è inoltre corredata da : a) planimetria d'inquadramento generale con distanze da confini, strade, edifici esistenti; b) piante, prospetti, sezioni, con indicazione delle superfici e delle altezze; 6. L'installazione di manufatti aziendali per periodi superiori a due anni è effettuata con le modalità stabilite ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del DPGR 63/R/2016. 7. I manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo disciplinati dall'art. 70 co. 3 lettera b della L.R. 65/2014 sono ammessi , se espressamente previsto all'art. 67, 68, 69 e 71, previo rilascio di permesso a costruire, con le limitazioni contenute ai commi 2 e 3 delle presenti norme ed i vincoli di cui al commi 4 e 4bis dell'art. 70 della suddetta legge	
79.2 Serre	L'installazione delle serre temporanee e di serre con copertura	L'installazione delle serre temporanee e di serre con copertura stagionale per	
	stagionale per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita solo alle	lo svolgimento dell'attività agricola è consentita solo alle aziende agricole.	
	aziende agricole.	Anche per le serre si applicano i limiti e le prescrizioni di legge.	
	Anche per le serre si applicano i limiti e le prescrizioni di legge.	La comunicazione è presentata dal titolare dell'azienda nei termini di legge. I	
	La comunicazione è presentata dal titolare dell'azienda nei termini di	La comunicazione e presentata dal titolare dell'azienda nei termini di legge. I Comuni effettua controlli a campione sulle comunicazioni pervenute per	
	legge. I Comuni effettua controlli a campione sulle comunicazioni	accertare il rispetto dei requisiti dichiarati.	
	pervenute per accertare il rispetto dei requisiti dichiarati.	uccerture ii rispetto dei requisiti dicinarati.	
	pervenute per accertare il rispetto dei reguisiti diciliarati.	1. L'installazione delle serre temporanee è consentita agli	
		imprenditori agricoli con le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 del precedente	
		articolo, le modalità stabilite ai commi 4 e 5 dell'art. 1 del DPGR 63/R/2016, per	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
		periodi inferiori a due anni, ovvero ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del DPGR 63/R/2016, per periodi superiori a due anni. 2. Le condizioni per la loro installazione sono fissate all'art. 1 comma 3 ed art. 2 comma 2 del DPGR/63/R/2016.	
Art. 80 – Disciplina del patrimonio edilizio esistente	1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale sono disciplinati dal RU. 2. Il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale è distinto in due macro categorie: a) destinazione d'uso agricola (U9); b) destinazione d'uso non agricola (U1, U2, U3, U4, U5, U6); 3. Sull'intero patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso o aumento di unità abitative. 4. Sul patrimonio edilizio di valore scarso o nullo ovvero negli edifici non schedati con destinazione d'uso agricola, sono consentiti gli interventi di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 43, comma 1, lettere b), c) e comma 3. Inoltre, previa approvazione del PAPMAA, sono	1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale sono disciplinati dal RU. 2. Il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale è distinto in due macro categorie: b) destinazione d'uso agricola (U9); b) destinazione d'uso non agricola (U1, U2, U3, U4, U5, U6); 3. Sull'intero patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi gli interventi di restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso o aumento di unità abitative consentiti dalla classe di appartenenza ovvero dall'art. 82 delle presenti norme. 4. Sul patrimonio edilizio di valore scarso o nullo ovvero negli edifici non schedati con destinazione d'uso agricola, sono consentiti, coerentemente alla classe di appartenenza ed alle disposizioni del successivo art. 82 gli interventi di cui alla Legge regionale 65/2014, art.71 43, comma 1,	Adeguamento della norma in conseguenza della schedatura di tutto il patrimonio edilizio
	consentiti: a) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; b) nuova edificazione a fini abitativi; c) nuova edificazione per annessi agricoli; d) interventi non compresi nella fattispecie di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 43, commi 1, lett. a) e b) e comma 3; e) trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di cui comma 3 dell'art. 43 della L.R. 1/2005; f) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel piano territoriale di coordinamento. 5. Il cambio di destinazione d'uso e le destinazioni compatibili del patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dall'art.72 delle presenti norme. 6. Gli ampliamenti, ove consentiti, non possono generare corpi di fabbrica separati dall'edificio principale e vanno realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti. 7. Nella costruzione del quadro conoscitivo dettagliato del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, il RU ha classificato il patrimonio edilizio esistente in: a) edifici e complessi architettonici oggetto di apposita schedatura di cui all'elaborato RU - P - 05 appartenenti a toponimi notevoli di particolare pregio ambientale – culturale e ricadenti nelle aree di tutela paesaggistica degli aggregati e dei Beni Storici	lettere b), c) e comma 3. Inoltre, previa approvazione del PAPMAA, sono consentiti: g) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; h) nuova edificazione a fini abitativi (solo per IAP); i) nuova edificazione per annessi agricoli (per imprenditori agricoli in genere); j) interventi non compresi nella fattispecie di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 43, commi 1, lett. a) e b) e comma 3; k) trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di cui comma 3 dell'art. 43 della L.R. 1/2005 che eccedono quelli previsti dall'art 71 c. 1bis e 2; l) trasferimenti di volumetrie-edilizie ed ampliamenti volumetrici riconducibili alle fattispecie dell'art 71 c. 1bis e 2ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale; m) trasformazioni di annessi agricoli in unità abitative ai sensi dell'art. 72 c. 1 lettera b; n) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel piano territoriale di coordinamento. 5. Il cambio di destinazione d'uso e le destinazioni compatibili del patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dall'art.72 delle presenti norme. 6. Gli ampliamenti, ove consentiti, non possono generare corpi di fabbrica separati dall'edificio principale e vanno realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti. 7. Nella costruzione del quadro conoscitivo dettagliato del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, il RU ha classificato il patrimonio	Adeguamento della norma alla L.R. 65/2014 ed in particolare all'art. 72, 73 e 82

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 81 – Interventi sul patrimonio edilizio schedato	1. L'elaborato RU - P - 05, che è parte integrante di questa disciplina ha individuato e perimetrato, anche all'interno delle aree di tutela paesaggistica, le aree di rispetto per i toponimi di particolare pregio ed ha analizzato gli edifici ed i complessi di pregio presenti nel toponimo. La schedatura ha assegnato, in base al valore architettonico—ambientale, sia dell'area di rispetto, sia al singolo edificio o complesso architettonico , quattro classi di valore: a) Valore Eccezionale (VE); b) Valore Buono (VB); c) Valore Medio (VM); d) Valore Scarso o nullo (VS). 2. Gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente, sono indicati nella disciplina generale dell'area di pertinenza o rispetto, mentre le categorie di intervento per i singoli edifici schedati sono specificate nella schedatura, tenendo conto del valore architettonico ambientale - testimoniale degli stessi. Negli edifici schedati è consentito, contestualmente agli interventi previsti dalle stesse schedature, il recupero fisiologico delle pozioni di edifici allo stato di rudere. 3. Sugli edifici specialistici(ad esempio: le chiese, i molini) che, indipendentemente dal valore storico-architettonico, hanno un rilevante valore testimoniale e sugli edifici di valore eccezionale le categorie di intervento sono limitate al solo RR, mentre le destinazioni d'uso devono essere compatibili e preservare le caratteristiche paesaggistiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali dell'edificio e/o del complesso edilizio. 4. Sul patrimonio edilizio di valore scarso o nullo sono inoltre consentiti: a) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, solo se previsti e dimensionati dal RU, e sono attuati con apposito PUA; 5.Sugli edifici ricadenti nelle aree di rispetto che non è stato possibile rilevare (NR) per l'inaccessibilità, sono consentiti interventi fino al restauro e risanamento conservativo senza cambio d'uso.	disciplinate attraverso la classificazione dei singoli edifici , complessi edilizi e consistente edilizie in genere. 2. La classificazione è effettuata secondo i seguenti criteri: - CLASSE I: vi appartengono gli edifici di elevato pregio e di particolare valore architettonico, storico e testimoniale; - CLASSE II: vi appartengono gli edifici di interesse architettonico, e testimoniale che hanno conservato nel tempo le caratteristiche morfologiche, tipologiche, costruttive e materiche che connotano l'architettura tradizionale. - CLASSE III: vi appartengono gli edifici che mantengono elementi tipologici ed architettonici tipici dell'architettura tradizionale ma che, nel tempo, hanno subito delle trasformazioni rilevanti ed irreversibili nella sagoma e nei prospetti ovvero edifici che, pur di recente realizzazione, costituiscono un tessuto organico e omogeneo; - CLASSE IV: vi appartengono gli edifici di recente realizzazione o esito di complessivi interventi di ristrutturazione non connotati da elementi di omogeneità ed unitarietà rispetto al contesto nel quale sono inseriti e/o che risultano non organici al contesto per sagoma, dimensioni, linguaggio architettonico, finiture; - CLASSE V: vi appartengono gli edifici privi di valore storico documentale e di limitato valore edilizio, caratterizzati da scarse prestazioni energetiche per tecnologie e materiali costitutivi, a volte totalmente incongrui rispetto al contesto di appartenenza anche per la bassa	L'attuale schedatura del patrimonio edilizio contiene anche la disciplina di intervento rendendo particolarmente oneroso il suo aggiornamento alle nuove disposizioni normative. Le definizioni di intervento definite dalla legge regionale hanno imposto una diversa impostazione della schedatura che assegna una classe di appartenenza sulla base del valore storico, testimoniale ed architettonico dell'edificio.

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
		 CLASSE IV: MO, MS, RRC, RC1, RC2,RC3, RR1, RR2, RR3, RR4 DE limitatamente alle superfetazioni senza loro ricostruzione, SBA (art. 136 c. 1 lett. b ed art. 135 c. 2 lett a), volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità stabilite dalla disciplina di zona, IP1 ed IP2 se e con le modalità ammesse dalla disciplina. E' ammessa la realizzazione di logge o portici che non comportano un aumento di SUL e Volume CLASSE V: MO, MS, RC1, RC2,RC3, RR1, RR2, RR3, , SBA (art. 136 c. 1 lett. b ed art. 135 c. 2 lett a), i, volumi tecnici e locali accessori se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, IP1 ed IP2 se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, SE. E' ammessa la realizzazione di logge o portici che non comportano un aumento di SUL e Volume CLASSE VI: MO, MS, RC1, RC2,RC3, RR1, RR2, RR3, SBA (art. 136 c. 1 lett. b ed art. 135 c. 2 lett a)se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, SE se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, SE se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, SE se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, IP1, IP2 ed IP3 se e con le modalità ammesse dalla disciplina di zona, Nella classe VI non è ammesso il cambio di destinazione d'uso. 	
		Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi consentiti dalla classe di appartenenza dell'immobile , ovvero per gli edifici privi di classe , legittimi mante realizzati, quelli previsti al successivo art. 82. La realizzazione di locali accessori e/o pertinenziali che non concorrono alla determinazione della SUL e del Volume ai sensi del REI vigente, sono ammessi solo se espressamente previsti nelle norme di zona.	

fatta ai sensi dell'art. 82 delle NTA del RU approvato con D.C.C. n. 23 del 27.03.2009 e sugli interventi ammissibili determinati nell'ambito della procedura di cui all'art. 81 del RU vigente. 1. Non sono classificati dal Regolamento Urbanistico: I manufatti e le consistenze edilizie interrate; Edifici e manufatti non presenti nella cartografia aerofotogrammetria di base e nell'aggiornamento cartografico speditivo; Edifici e manufatti vari realizzati anche con materiali precari, prevalentemente funzionali o accessori e/o di scarsa consistenza; prevalentemente funzionali o accessori e/o di scarsa consistenza; organizati in attesa di cercali della schedatura vigente. Sono stati classificati sulla base e nell'aggiornamento ad in attesa di cercali della schedatura vigente. Gli interventi ammessi per gli edifici on rilevati sono la MO, MS e RC1. E' escluso il frazionamento ed il mutamento della destinazione d'uso.	ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
		gli interventi di cui all'art. 71. 2. La normativa in variante prevale sulla schedatura degli edifici fatta ai sensi dell'art. 82 delle NTA del RU approvato con D.C.C. n. 23 del 27.03.2009 e sugli interventi ammissibili determinati nell'ambito della	interventi di cui all'art. 71. 2.—La normativa in variante prevale sulla schedatura degli edifici fatta ai sensi dell'art. 82 delle NTA del RU approvato con D.C.C. n. 23 del 27.03.2009 e sugli interventi ammissibili determinati nell'ambito della procedura di cui all'art. 81 del RU vigente. 1. Non sono classificati dal Regolamento Urbanistico: - I manufatti e le consistenze edilizie interrate; - Edifici e manufatti non presenti nella cartografia aerofotogrammetria di base e nell'aggiornamento cartografico speditivo; - Edifici e manufatti vari realizzati anche con materiali precari, prevalentemente funzionali o accessori e/o di scarsa consistenza; 2. Non sono schedati né classificati gli edifici che, per cause ostative (cancello chiuso, strada inaccessibile) non è stato possibile rilevare, né è stato possibile recuperare i dati della schedatura vigente. Gli interventi ammessi per gli edifici non rilevati sono la MO, MS e RC1. E' escluso il frazionamento ed il mutamento della destinazione d'uso. Sul patrimonio edilizio esistente rilevato a cui non è stata assegnata una classe, legittimi mante realizzati, è ammessa la MO, MS e la RR3. Tali edifici a cui non è stata attribuita una classe non possono essere recuperati a fini ed usi diversi rispetto a quelli autorizzati e sono privi di qualsiasi dotazione che ne	Disponendo di una schedatura precedente, piuttosto recente (2007), sono stati classificati sulla base di tali informazioni in attesa di una eventuale revisione a seguito di nuovi sopralluoghi Non è stata attribuita alcuna classe a manufatti e consistenze edilizie interrate o realizzate con materiali precari, prevalentemente utilizzati per funzioni accessorie, non presenti

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	CAPO I – DISCIPLINA DELLE UT	OE	
	1. Nelle UTOE si realizzano gli interventi:		
Art. 83 – Disciplina generale delle UTOE	Nelle UTOE si realizzano gli interventi: a) elencati puntualmente nelle schede-norma di cui all'Allegato C; b) consentiti dalla norme per le ZTO dal Capo II di questo Titolo; c) previsti esplicitamente dagli artt. da 83 a 96.	INVARIATO	
	 Le norme di questo Capo prevedono espressamente i PUA, approvati o da approvare nel quinquennio esplicitandone le modalità di realizzazione. Nell'allegato B sono riepilogate le trasformazioni e previsioni valide per i cinque anni successivi all'approvazione del RU. 		
art. 84 – UTOE 1, Centro storico	1. Nell'UTOE 1, Centro storico, nel periodo di vigore del RU l'A C:		
	a) approva il piano di recupero dei "Molini Niccolai", conforme al PS ed alla Variante del vecchio PRG anticipatrice del RU ²⁸ recepita nelle presenti norme al successivo art. 85; b) forma e approva un progetto di razionalizzazione e moderazione del traffico lungo il viale della Rimembranza e in piazza Roma, anche rivedendo la disciplina del traffico nelle strade che vi confluiscono, in conseguenza dell'approvazione del piano di recupero dei Molini Niccolai ed in funzione delle destinazioni d'uso da questo introdotte o già in atto; c) realizza un secondo parcheggio con sottostanti autorimesse private lungo il viale della Rimembranza con viabilità di servizio; d) restaura le mura orientali, eliminando gli elementi deturpanti, in coordinamento con la realizzazione del percorso pedonale e verde attrezzato; e) forma e approva il progetto di potenziamento dei parcheggi pubblici nel margine orientale dell'UTOE, a confine con l'UTOE 2 "Val d'Arbia"; f) completa l'edificazione lungo Viale della rimembranza ed in particolare di un lotto libero individuato nel vecchio PRG in	INVARIATO	
	prossimità della vecchia lottizzazione di Poggio la Capannina; g) riqualifica il Parco delle Casce e il giardino di Via 4 Novembre; h) può formare e approvare un progetto unitario di recupero e riqualificazione, anche cromatica, delle facciate e dell'arredo urbano lungo l'asse via Trento e Trieste –Via Ferruccio ed intorno a piazza Roma.		

²⁸ Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 30.10.2006, n. 57

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 85 – UTOE 1, Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione	1. I "Molini Niccolai" occupano una zona centrale dove, per le condizioni di degrado territoriale e socio-economico, (causate dallo stato di abbandono, dalla sotto utilizzazione, dal degrado degli edifici e delle		
urbanistica (R1), Ex Molini Niccolai	aree libere, e dal fortissimo impatto visivo) ogni intervento di recupero, oltre la ordinaria e la straordinaria manutenzione finalizzata	INVARIATO	
	esclusivamente alla sicurezza dei luoghi, è subordinato all'approvazione di		
	un Piano di Recupero, di iniziativa pubblica o privata. 2. Le destinazioni ammissibili in tale zona sono:		
	a) residenziale;		
	b) ricettiva;		
	c) direzionale;		
	d) commerciale;		
	e) artigianale di servizio;		
	f) per attrezzature collettive;		
	g) per servizi pubblici o di pubblico interesse.		
	3. La proporzione e la distribuzione delle funzioni sono fissate dal		
	PUA nel rispetto di quanto contenuto nel dimensionamento del Piano		
	Strutturale e del RU e con il criterio che le funzioni devono disporre di		
	standard adeguati; in particolare quelle che attraggono traffico sono		
	ammesse solo nella misura in cui possono contare su parcheggi adeguati,		
	nel corpo o nel sottosuolo degli edifici, o nell'immediato intorno, e senza		
	che il transito sul viale della Rimembranza sia eccessivamente ostacolato		
	da attraversamenti pedonali.		
	4. il Piano di Recupero rispetta questi parametri:a) gli edifici risultanti dal recupero del complesso Niccolai		
	possono raggiungere il volume urbanistico massimo di 30.000 mc;		
	questo limite è da intendere come massimo assoluto, che può		
	anche non essere raggiunto;		
	b) l'edificio ora occupato dal Comune, a valle del Viale della		
	Rimembranza pari a circa 4.000 mc, può essere ristrutturato. È		
	ammessa, altresì, la demolizione e la ricostruzione anche parziale		
	dell'attuale volume riducendone l'impatto visivo. Inoltre, il volume		
	esistente può essere integralmente o parzialmente trasferito e		
	recuperato con la stessa destinazione, o comunque ad uso pubblico,		
	all'interno dell'area di recupero, a monte di Viale della		
	Rimembranza; c) per l'edificio a sud del comparto, ora destinato a magazzino e		
	cantina dell'azienda "La Castellina", pari a circa 7.460 mc, è prevista		
	la demolizione e il recupero del volume, per almeno il 70%, con		
	volumi interrati; per la sola parte destinata a uffici, esposizione e		
	vendita è ammesso realizzare un volume adiacente a viale della		
	Rimembranza, la cui altezza sarà definita dal Piano di Recupero con		
	l'obiettivo di armonizzarsi con le costruzioni esistenti e in maniera		
	tale da ridurre sensibilmente l'ingombro visivo rispetto alla		
	situazione attuale;		
	d) i volumi che non possono trovare soddisfacente composizione		
	e distribuzione a monte del viale della Rimembranza, fino a un		
	massimo di 8.000 mc, possono essere trasferiti a valle, all'interno del perimetro della zona di recupero, nella parte sud ed a valle del		
	municipio attuale, così come graficamente precisato all'allegato C		
	nella scheda norma R1-3.1-Schema Direttore – Zonizzazione. I nuovi		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	edifici non devono eccedere i due piani con possibili emergenze sul		
	terzo piano, così come indicato all'allegato C nella scheda norma		
	R1-3.3-Schema Direttore – Categorie di intervento. Il modello		
	insediativo, basato sull'aggregazione di blocchi edilizi elementari, si		
	ispirerà alla casa di pendio o alle aggregazioni spontanee attorno		
	alle torri, piuttosto che alle tipologie a schiera e in linea dei centri		
	abitati;		
	e) il recupero dell'edificio denominato "Molino Vecchio" rispetta		
	le prescrizioni per la ristrutturazione edilizia, come specificato		
	all'allegato C nella scheda norma R1-3.3-Schema Direttore –		
	Categorie di intervento;		
	f) l'immobile denominato "Molino Nuovo" può essere demolito		
	e ricostruito; il fronte su viale della Rimembranza può raggiungere		
	l'altezza massima di m 17,50;		
	g) l'area ora occupata dai silos può accogliere uno o più edifici		
	fino a tre piani fuori terra, per un'altezza massima di m 10,00;		
	h) salvo quanto detto alla lettera d), l'area antistante l'edificio		
	denominato Molino Nuovo e quelle libere lungo il bordo esterno del		
	Viale della Rimembranza possono essere usate solo per spazi		
	pedonali pubblici, come terrazze panoramiche, giardini e simili,		
	parcheggi a raso e percorsi e aree di accesso alle aree sottostanti.		
	Negli spazi sottostanti le terrazze e i parcheggi possono essere		
	ricavati autorimesse o parcheggi pubblici e privati; il prospetto a		
	valle va rifinito secondo i caratteri e le proporzioni dell'architettura		
	locale e deve essere schermato con piante tipiche del Chianti. È, in		
	ogni caso, garantito l'affaccio pubblico sulla valle; la sistemazione		
	finale ricompone i terrazzamenti in coerenza con la morfologia		
	attuale.		
	i) Lo spazio tra gli edifici, a monte del viale della Rimembranza,		
	già adibito a pesa, non può essere destinato a parcheggio ma		
	sistemato come piazzetta pubblica, preferibilmente pedonale ed		
	adeguatamente pavimentata, illuminata, arredata ed attrezzata; qui		
	va progettato un attraversamento pedonale attrezzato (ad esempio,		
	con pavimentazione rialzata e differenziata, isola salvagente,		
	illuminazione, segnaletica, ecc.) che colleghi le due parti		
	dell'intervento;		
	j) la distanza dalle strade non può essere inferiore m 5,00. È		
	prescritto comunque il rispetto degli allineamenti stradali esistenti.		
	k) la dotazione degli spazi per parcheggi privati e pubblici non		
	deve essere inferiore a quanto previsto e contenuto nella tabella di cui all'art. 23 di queste norme per le diverse destinazioni d'uso e per		
	l'incidenza sul carico urbanistico.		
	l) la progettazione assicura che l'intervento si inserisca correttamento nel contesto urbano complessivo anche seggliondo		
	correttamente nel contesto urbano complessivo, anche scegliendo		
	materiali, colori e tecniche esecutive compatibili.		
	m) Nella ricostruzione degli edifici è consentita una nuova		
	organizzazione plani-volumetrica.		
	5. Fanno parte integrante di queste norme le schede norma R1-		
	3.1-3.2-3.3 riportate nell'allegato C, avente lo scopo di definire le linee		
	generali del Piano di Recupero ed introdurre ulteriori indicazioni		
	qualitative e regole non contenute nella normativa generale. Le		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	prescrizioni vincolanti delle schede norma sono: la tutela dei coni visivi e		
	quindi delle aree da lasciare libere da edificazione a valle di Viale della		
	Rimembranza; i parametri edilizi e urbanistici (altezza massima, numero		
	dei piani degli edifici); le categorie di intervento e le destinazioni d'uso		
	ammissibili riferite a ciascun edificio. Le volumetrie ed i parametri edilizi e		
	urbanistici sono calcolati secondo il vigente REC.		
	6. Il PUA interessa l'intera area R1 indicata nell'elaborato RU_P_02		
	e prevede:		
	a) l'indicazione delle masse e delle altezze delle costruzioni lungo le strade e le piazze;		
	b) i progetti delle opere di urbanizzazione primaria e		
	secondaria;		
	c) la determinazione degli spazi riservati ad opere od		
	impianti di interesse pubblico;		
	d) l'identificazione degli edifici destinati a demolizione o		
	ricostruzione ovvero soggetti a restauro;		
	e) l'individuazione delle unità minime d'intervento, costituite		
	dall'insieme di edifici e di aree libere sulle quali il piano interviene in		
	modo unitario e contestuale;		
	f) il dettaglio, mediante l'indicazione dei relativi dati		
	catastali, delle eventuali proprietà da espropriare o da vincolare		
	secondo le procedure e le modalità di legge;		
	g) la specificazione delle zone laterali a opere pubbliche, la		
	cui occupazione sia necessaria per integrare le finalità delle		
	medesime opere e per soddisfare le prevedibili esigenze future;		
	h) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli		
	interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto urbano, con		
	particolare riguardo alla definizione dei bordi dell'area interessata		
	nei confronti dell'esterno non edificato, al dettaglio delle		
	sistemazioni a terra, in special modo degli spazi di uso collettivo e degli elementi edificati e di recinzione che prospettano su di essi.		
	7. Il Piano di Recupero è corredato inoltre:		
	a) dal quadro conoscitivo di riferimento;		
	b) dalla normativa tecnica d'attuazione, contenente la		
	disciplina tecnica per il recupero degli immobili, dei complessi		
	edilizi, degli isolati e delle aree;		
	c) dalla relazione illustrativa;		
	d) dalle valutazioni integrate per le trasformazioni di		
	categoria C e D di cui alla Relazione sulle Attività di Valutazioni del		
	Piano Strutturale approvato e dell'allegato 5 del PTC della Provincia		
	di Siena;		
	e) da un circostanziato programma economico-finanziario		
	corredato da uno studio che dimostri la fattibilità dell'intervento, in		
	coerenza con l'obiettivo di attenuare l'impatto visivo degli attuali		
	edifici e di riqualificare complessivamente l'area, sia nella parte a		
	monte sia nella zona a valle della SR 222 Chiantigiana (Viale della		
	Rimembranza);		
	f)dal cronoprogramma degli interventi con l'indicazione della		
	capacità edificatoria da realizzare nei primi cinque anni;		
	g) da garanzie fideiussorie e/o finanziarie che garantiscano il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente		
	recupero e la riqualificazione dei patrifficiilo edilizio esistefite		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	almeno insieme all'eventuale realizzazione delle nuove edificazioni.		
	h) dagli eventuali altri elaborati previsti dal REC.		
	8. L'area di recupero è comprensiva delle aree pubbliche e di uso		
	pubblico da destinare alle opere di urbanizzazione ed a standard		
	urbanistici, che saranno cedute gratuitamente al Comune secondo i		
	termini da stabilire in convenzione. La verifica degli standard urbanistici è		
	obbligatoria. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle		
	previste dalla normativa nazionale Legge n. 847/64 ed i rapporti minimi		
	complessivi sono quelli stabiliti dagli articoli 3 e 5 del D.M. 2 aprile 1968,		
	n. 1444. Ai fini dei rapporti tra abitanti e volumi da insediare, si assume il		
	valore di 100 mc per abitante. Fermo restando l'obbligo di realizzare la		
	quota di standard relativa ai parcheggi e al verde pubblico, è facoltà		
	dell'AC consentire, in sede di convenzione, la monetizzazione dell'ulteriore		
	quota di standard.		
	9. L'approvazione del PUA costituisce dichiarazione di pubblica		
	utilità delle opere od impianti di interesse pubblico dallo stesso		
	individuati. Le aree e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria		
	sono realizzate e cedute entro il termine fissato dalla convenzione.		
	10. Nella deliberazione d'approvazione il Consiglio Comunale fissa il		
	termine, non superiore a dieci anni, entro cui il PUA deve essere attuato.		
	In tale atto l'AC decide se il termine decorra dall'approvazione stessa o		
	dalla stipula della convenzione, se il PUA è d'iniziativa privata. Decorso		
	tale termine, il Piano diventa inefficace per la parte non attuata, ma		
	permane l'obbligo di osservare, negli interventi sul patrimonio edilizio		
	esistente e nei permessi di costruire rilasciati, gli allineamenti e le		
	prescrizioni di zona stabiliti dal PUA.		
	11. Per l'attuazione della parte di piano non autorizzata nei termini		
	di validità del piano, dovrà essere redatto un nuovo PUA.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 86 – UTOE 2, Val d'Arbia	 Nell'UTOE 2, Val d'Arbia, nel periodo di vigore del RU l'Amministrazione Comunale approva, attua e gestisce: a) il progetto di percorso pedonale e verde pubblico attrezzato lungo le mura orientali; b) il progetto di parcheggio a nord dell'ex Consorzio Agrario, a servizio delle attività didattiche previste negli ex macelli²⁹ ad implementazione delle strutture esistenti. A protezione del Torrente Arbia, dalla sorgente al confine comunale, è istituita una fascia di rispetto a ridosso degli argini per favorire iniziative, anche intercomunali, di recupero naturalistico e di valorizzazione turistica non invasiva 	INVARIATO	
Art. 87 – UTOE 3, Insediamenti produttivi	1. Nell'UTOE 3, Insediamenti produttivi il RU prevede: a) il completamento dei lotti non saturi dell'attuale lottizzazione produttiva "Campassala", b) la realizzazione di un lotto a nord per una SUL complessiva di mq 1.440; c) la prosecuzione dell'attuazione parziale della lottizzazione produttiva "Campassala" ³⁰ , mediante l'attuazione del piano di lottizzazione produttiva comparto sud (lato Croce Fiorentina) ³¹ ; d) la riqualificazione dell' area dell'ex Consorzio Agrario; e) l'istituzione di un comparto nell'area ad ovest della Chiantigiana, a confine con via dello sport e la zona sportiva, anche per ricomporre il margine urbano verso valle, in cui sono realizzabili 3.200 mc per residenza, verde pubblico attrezzato e sportivo, ed un percorso pedonale parallelo alla Chiantigiana a valle del margine urbano; f) ripristino della strada di collegamento tra la Chiantigiana e la provinciale per Monteriggioni, nell'area ad ovest della Chiantigiana, a confine con la zona sportiva.	INVARIATO	
Art. 88 – UTOE 3, Area industriale Ex mangimificio Niccolai (Zona D1*)	1. Per l'area occupata dal mangimificio Niccolai, il RU prende atto che l'attività produttiva è cessata; pertanto, dopo l'approvazione del RU si attiva la procedura di variante al PS finalizzata a migliorare la dotazione di servizi, soprattutto istruzione, a riordinare le funzioni urbane, soprattutto la viabilità, e per ricomporre la continuità del tessuto urbano . 2. La variante al PS indicherà le procedure di approvazione degli atti di governo del territorio per l'attuazione delle previsioni. 3. Fino all'adozione della variante al PS, e comunque non oltre cinque anni dalla definitiva approvazione del primo RU, sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 4. Alla scadenza dei cinque anni, senza che sia intervenuta variante al PS, sui manufatti presenti nell'area sono consentiti gli interventi per la zona omogenea D1 di cui all'art. 117 delle presenti norme.	INVARIATO	

²⁹ Vedi UTOE 4.
³⁰ Previsioni contenute ne lla Variante per la Zona Artigianale, approvata con DCC n. 69 del 29.09.1999;
³¹ Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 06 Maggio 2008 per una SUL complessiva di mq 5.480.

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 89 – UTOE 4, Poggio La Capannina – Malafrasca	1. Nell'UTOE 4 – "Poggio La Capannina – Malafrasca", il RU prevede: a) che l'edificio degli ex macelli, ora biblioteca e magazzino comunale, accolga nuove strutture per l'attività didattica ad implementazione delle attrezzature scolastiche esistenti; b) che sia completato un lotto libero compreso nell'area della vecchia lottizzazione "Poggio la Capannina"; c) che un progetto di miglioramento dell'ambiente urbano disciplini i relativi interventi per migliorare e infittire le alberature e utilizzare le aree libere per migliorare la dotazione di standard.	INVARIATO	
Art. 90 – UTOE 5, Val d'Elsa	 Nell'UTOE 5 – "Val d'Elsa", il RU prevede: il completamento del Piano di Recupero³² approvato già convenzionato ed in corso d'attuazione previsto nell'area di tutela paesaggistica³³ di "Godenano"; la sistemazione della zona E3, Zona agricola di salvaguardia, a valle del viale della Rimembranza. 	INVARIATO	
Art. 91 – UTOE 6, Salivolpi	1. Nell'UTOE 6 – "Salivolpi", il RU prevede: a) il completamento con edilizia convenzionata dei due lotti ancora liberi nel perimetro del PEEP decaduto, l'ampliamento del parcheggio e del verde attrezzato; b) la valorizzazione delle aree d'interesse archeologico "Castellinaccia" e "Salivolpi", c) la realizzazione di un parcheggio con sottostanti autorimesse private all'Albergaccio;	INVARIATO	
Art. 92 – UTOE 7, La Croce Fiorentina	1. Nell'UTOE 7 – Loc. "Croce Fiorentina", il RU prevede a) l'attuazione del Piano di Riqualificazione urbanistica della ex cava; b) l'attuazione della Piano di Lottizzazione privata in loc. "Croce Fiorentina" ³⁴ ; d) il completamento di un lotto libero compreso nell'area della vecchia lottizzazione in loc. "Croce Fiorentina"; c) la riqualificazione dell' area adiacente alla lottizzazione in loc. "Croce Fiorentina" attualmente occupata da una attività produttiva. d) l'uso delle aree libere per migliorare la dotazione di standard e riqualificare gli spazi pubblici e aperti;	INVARIATO	
Art. 93 – UTOE 7, Area sottoposta a progetto unitario di	1. L'area oggetto della presente disciplina corrisponde alla porzione di territorio che ospitava una cava di inerti nella zona a sud della vecchia lottizzazione di Croce Fiorentina. L'area contrassegnata con la sigla R3		

³² Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 24 novembre 2005.
³³ Area di pertinenza di cui all'art. L9 del PTC.
³⁴ Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01/03/2007 per una volumetria complessiva di circa 30.000 mc.

nza di due grossi edi te con la vicina zona r L'intervento di riqua one di un PUA che h etrie esistenti, riq tico – ambientale, ar sole opere di manut e la pubblica e privata Il PUA, pertanto, c ca attraverso un radi	ifici ormai inco residenziale. alificazione è na come obiet qualificando i rchitettonico. tenzione ordio a incolumità. consente una licale interven emente reside	n forte degrado fisico dovuto ongrui sia funzionalmente che subordinato alla redazione e tivo ridurre il degrado fisico e I sito dal punto di vista Sono ammessi con intervento naria e straordinaria al fine di riconversione funzionale e to di riqualificazione dell'area nziale, sono altresì consentite		INVARIATO	
		ile Hei illilite massimo del 40%			
USI	U	DESCRIZIONE			
LICI SERVIZI E U4	-	Esercizi commerciali di			
ionale U6					
anato di U3					
		'istruzione e sedi			
lita	3/3 08/4, 3/5	parcheggi coperti ad uso privato garage e rimesse			
li l	PUA si attiene al nazioni d'uso, noncia norma R3 di ci: Dc: 5.00 m; De: 10.00 sistenti) Ds: previstiore a m 10,00, totato, se ne rispetta	PUA si attiene al rispetto dei prazioni d'uso, nonché delle part da norma R3 di cui all'allegato i: Dc: 5.00 m; De: 10.00 m (salvo sistenti) Ds: prevista dal codice de iore a m 10,00, tuttavia laddori	ponale U6 Terziario limitato ad uffici e studi professionali. Artigianato di servizio U7 Attrezzature culturali, per l'istruzione e sedi Parcheggi a Raso privato, parcheggi coperti ad uso privato garage e rimesse private PUA si attiene al rispetto dei parametri edilizi e urbanistici, mazioni d'uso, nonché delle particolari prescrizioni contenute da norma R3 di cui all'allegato C ed agli ulteriori criteri e di: Dc: 5.00 m; De: 10.00 m (salvo il rispetto delle distanze sistenti) Ds: prevista dal codice della strada ed in ogni caso non iore a m 10,00, tuttavia laddove esista un fronte stradale cato, se ne rispetta l'allineamento;	private PUA si attiene al rispetto dei parametri edilizi e urbanistici, nazioni d'uso, nonché delle particolari prescrizioni d'uso, nonché delle particolari prescrizioni d'uso, nonché delle particolari prescrizioni contenute da norma R3 di cui all'allegato C ed agli ulteriori criteri e di: De: 5.00 m; De: 10.00 m (salvo il rispetto delle distanze sistenti) Ds: prevista dal codice della strada ed in ogni caso non iore a m 10,00, tuttavia laddove esista un fronte stradale cato, se ne rispetta l'allineamento;	private PUA si attiene al rispetto dei parametri edilizi e urbanistici, nazioni d'uso, nonché delle particolari prescrizioni d'uso, nonché delle particolari prescrizioni contenute da norma R3 di cui all'allegato C ed agli ulteriori criteri e di: De: 5.00 m; De: 10.00 m (salvo il rispetto delle distanze sistenti) Ds: prevista dal codice della strada ed in ogni caso non lore a m 10,00, tuttavia laddove esista un fronte stradale cato, se ne rispetta l'allineamento;

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	organizzazione planivolumetrica e/o diversa collocazione sul lotto		
	medesimo, utilizzando il più possibile le urbanizzazioni esistenti,		
	migliorando l'accessibilità dell'area e tenendo in considerazione		
	l'organizzazione dell'adiacente lottizzazione;		
	i) la dotazione degli spazi per parcheggi privati e pubblici non deve		
	essere inferiore a quanto contenuto nell' art. 23 di queste norme;		
	j)i materiali, i colori e le tecniche esecutive devono essere		
	compatibili con l'immagine complessiva del contesto, mediante una		
	progettazione che deve tenere conto delle relazioni urbanistiche		
	significative anche esterne alla zona di intervento assicurando il		
	corretto inserimento con il contesto ambientale circostante;		
	k) deve essere conservato, quanto più possibile il patrimonio		
	arboreo esistente;		
	5. Il PUA interessa l'intera area indicata nell'elaborato RU-P-04.1 e		
	deve contenere:		
	a) l'indicazione delle masse e delle altezze delle costruzioni;		
	b) i progetti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;		
	c) la determinazione degli spazi riservati ad opere od impianti di		
	interesse pubblico;		
	d) l'individuazione delle unità minime d'intervento, costituite		
	dall'insieme di edifici e di aree libere sulle quali il piano interviene in		
	modo unitario e contestuale;		
	e) il dettaglio, mediante l'indicazione dei relativi dati catastali,		
	delle eventuali proprietà da espropriare o da vincolare secondo le		
	procedure e le modalità delle Leggi statali e regionali vigenti;		
	f) la specificazione delle zone laterali a opere pubbliche, la cui		
	occupazione sia necessaria per integrare le finalità delle medesime		
	opere e per soddisfare le prevedibili esigenze future;		
	g) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli		
	interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto, con		
	particolare riferimento alla definizione dei bordi dell'area		
	interessata nei confronti dell'esterno non edificato, al dettaglio delle sistemazioni a terra, in special modo degli spazi di uso		
	collettivo e degli elementi edificati e di recinzione che prospettano		
	su di essi.		
	6. Il Piano di Riqualificazione è inoltre corredato:		
	a) dal quadro conoscitivo di riferimento;		
	b) dalla normativa tecnica d'attuazione,		
	c) dalla relazione illustrativa;		
	d) dal cronoprogramma degli interventi, con indicazione della		
	capacità edificatoria da realizzare nei primi cinque anni;		
	e) dagli eventuali altri elaborati previsti dalla LR 1/2005 e dal REC.		
	7. L'area di riqualificazione è comprensiva delle aree		
	pubbliche e di uso pubblico da destinare alle opere di urbanizzazione ed a		
	standard urbanistici, che dovranno essere cedute gratuitamente al		
	Comune secondo i termini da stabilire in convenzione. La verifica degli		
	standard urbanistici è obbligatoria. Le opere di urbanizzazione primaria e		
	secondaria sono quelle previste dalla normativa nazionale Legge n. 847/64		
	ed i rapporti minimi complessivi sono quelli stabiliti dagli articoli 3 e 5 del		
	D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Ai fini dei rapporti tra abitanti e volumi da		
	insediare, si assume il valore di 100 mc per abitante. Fermo restando		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	l'obbligo di realizzare la quota di standard relativa ai parcheggi e al verde pubblico, è facoltà dell'AC consentire, in sede di convenzione, la monetizzazione dell'ulteriore quota di standard. 8. L'approvazione del Piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere od impianti di interesse pubblico dallo stesso individuati. La cessione e la realizzazione delle aree a standard di urbanizzazione primaria o secondaria interessate deve effettuarsi entro il termine fissato dalla convenzione. 9. Nella deliberazione d'approvazione il Consiglio Comunale fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro cui il PUA deve essere attuato. In tale atto l'AC decide se il termine decorra dall'approvazione stessa o dalla stipula della convenzione, se il PUA è d'iniziativa privata. Decorso tale termine, il Piano diventa inefficace per la parte non attuata, ma permane l'obbligo di osservare, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nei permessi di costruire rilasciati, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal PUA. 10. Per l'attuazione della parte di piano non autorizzata nei termini di validità del piano, dovrà essere redatto un nuovo PUA.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 94 – UTOE 8, Fonterutoli	Nell'UTOE 8 – Fonterutoli il RU prevede: a) l'istituzione di un comparto perequato convenzionato con una capacità edificatoria di 2.300 mc e con la previsione di un parcheggio, di un'area a verde attrezzato; b) la realizzazione di un parcheggio con sottostanti autorimesse private in fregio alla Chiantigiana.	INVARIATO	
Art. 95 – UTOE 9, Monte e Monticino	1. La località "Monte e Monticino" è una zona del territorio comunale ubicato sul versante della Val d'Elsa a circa 3 Km ad ovest dal Centro Storico di Castellina. L'area caratterizzata da un forte degrado ambientale, territoriale socio-economico contiene attualmente una notevole quantità di stalle in disuso e versa in stato di abbandono. Lo stato di abbandono, la scarsa qualità dei manufatti e il forte impatto ambientale hanno suggerito, nel PS, di costituire, per l'intera area, l'UTOE 9, assegnandole una particolare disciplina. 2. Il RU all'interno dell'UTOE ha perimetrato una zona R2 da sottoporre a progetto di riqualificazione urbanistica , subordinando ogni intervento diverso dalla ordinaria e dalla straordinaria manutenzione, , alla redazione di un Piano Attuativo di Riqualificazione che osserva le prescrizioni di cui al successivo art. 95, che riduca i volumi esistenti di almeno del 25 % e tenda al recupero funzionale dell'area aumentandone la qualità ambientale, paesaggistica e architettonica. 3. Mediante il PUA nella zona R2 è possibile effettuare la completa ristrutturazione urbanistica del toponimo, mentre l'area rimanente dell'UTOE n. 9, al di fuori della Zona R2, è normata dall'art. 70 "Aree agricole di salvaguardia" (Zone E3).	INVARIATO	
Art. 96 – UTOE 9, Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione urbanistica (R2) Monte e Monticino	1. Il RU prevede, per l'intera area individuata nell'elaborato RU-P- 03 come R2, l'approvazione di un PUA (Piano di Riqualificazione) che, nel rispetto delle prescrizioni del PS, può svilupparsi per stralci funzionali. 2. Le destinazioni e le funzioni ammissibili in tale zona sono: a) attrezzature e servizi collettivi; b) residenziale; c) promozione e vendita di prodotti tipici locali; d) turistico-ricettive; e) attività per il benessere psico-fisico e per la cura del corpo connesse all'ambiente ed alla cultura locale (escursionismo, ippoterapia, enoterapia, cure fisiche, rieducazione alimentare e simili); f) attività che contribuiscono ad estendere la stagionalità turistica (convegnistica, recupero, pratica e insegnamento di mestieri e della cucina tradizionali, attività culturali, eventi, formazione e simili). 3. La proporzione e la distribuzione delle funzioni sono fissate dal PUA nel rispetto di quanto contenuto nel dimensionamento del PS e del RU e con il criterio che le funzioni devono disporre di standard adeguati; in particolare, le funzioni attrattrici di traffico sono ammesse solo nella misura in cui possono contare su parcheggi adeguati, nel corpo o nel sottosuolo degli edifici o negli spazi scoperti comunque interni al perimetro dell'area R2.	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	4. La dotazione degli spazi per parcheggi pubblici e privati è		
	commisurata al carico urbanistico e non deve essere inferiore a quanto		
	previsto dal art. 23 di queste norme; per i complessi turistico-ricettivi		
	vale, altresì, la normativa nazionale e regionale vigente in materia. I		
	parcheggi a raso sono reperiti nell'area R2, riducendo al minimo i		
	movimenti di terra e rispettando il più possibile le alberature esistenti.		
	5. Il Piano di Riqualificazione deve rispettare le seguenti		
	prescrizioni:		
	a) I volumi derivanti dalla riqualificazione dell'insediamento di		
	"Monte e Monticino" possono raggiungere il volume urbanistico massimo di 49.000 mc di cui:		
	- 7.500 mc che corrispondono a 2.500 mg di SUL per residenza;		
	- 29.000 mc che corrispondono a 8.788 mq di SUL per attività		
	turistico-ricettive;		
	 12.500 mc che corrispondono a 3.788 mq di SUL per attività di interesse pubblico e/o generale; 		
	b) i limiti di cui alla lettera a) sono il massimo edificabile, che può		
	anche non essere raggiunto;		
	c) i volumi delle abitazioni esistenti, pari a 7.500 mc, sono		
	recuperati interamente con le seguenti prescrizioni :		
	 gli edifici di pregio architettonico storico e ambientale 		
	nonché di valore testimoniale devono essere sottoposti a		
	interventi di restauro;		
	 gli edifici di scarso e irrilevante pregio architettonico, 		
	storico e ambientale possono essere ristrutturati o demoliti		
	ed in tal caso i volumi risultanti possono essere ricostruiti a		
	fini residenziali anche in altro sito purché ricadente all'interno		
	dell'area R2; d) il volume dei capannoni può essere recuperato fino al 71,5		
	% dell'esistente (41.500 mc) ed è destinato per il 30% ad		
	attrezzature e servizi collettivi (12.500 mc) e per il 70% a ricettività		
	(29.000mc);e) le attrezzature e i servizi d'interesse pubblico e		
	generale da realizzare sono in via prioritaria:		
	 formazione e didattica per attività legate all'agricoltura e 		
	al turismo rurale;		
	 museo e centro di documentazione dell'enologia e delle tradizioni locali; 		
	f)l'altezza degli edifici ricostruiti è limitata per inserirsi		
	armoniosamente nel contesto esistente e in ogni caso non supera		
	quella degli edifici in muratura recuperati, escluse le torrette		
	colombarie;		
	g) la distanza dalle strade non può essere inferiore 5,00 m è		
	prescritto comunque il rispetto degli allineamenti stradali esistenti;		
	distanza dagli edifici: 10 m; Distanza dai confini: 5 m;		
	6. La progettazione assicura la salvaguardia geomorfologica del		
	sito, con il recupero dei tracciati viari esistenti, del patrimonio di		
	interesse storico e architettonico e delle sistemazioni idrauliche,		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	paesaggistiche, vegetazionali autoctone e deve garantire il corretto		
	inserimento del l'intervento nel contesto complessivo, anche scegliendo		
	materiali, colori e tecniche esecutive compatibili con la tradizione locale.		
	7. Nella ricostruzione degli edifici è consentita una nuova		
	organizzazione plano-volumetrica, indicata in dettaglio negli elaborati del		
	PUA; è mantenuta l'articolazione del toponimo in due distinte località, che		
	non devono fondersi. L'impegno di suolo deve essere ridotto rispetto alla		
	situazione attuale, utilizzando il più possibile le urbanizzazioni esistenti e		
	migliorando l'accessibilità dell'area. Il PUA assicura l'integrazione spaziale		
	e funzionale tra le attività ricettive e i servizi d'interesse generale e la		
	reciproca coerenza architettonica.		
	8. Le opere e gli impianti per migliorare la sostenibilità		
	dell'intervento (recupero dell'acqua , utilizzo dei laghi e invasi esistenti,		
	realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili,		
	etc.) non sono computati in termini volumetrici se destinati		
	esclusivamente a migliorare l'impatto paesaggistico - ambientale		
	dell'insediamento. In ogni caso le necessarie strutture edilizie non		
	costituiscono volumetria assentita e devono essere rimosse in caso di		
	diverso utilizzo o abbandono.		
	9. I volumi tecnici ed i volumi strumentali necessari all'attività		
	turistico ricettiva, definiti dal PUA coerentemente con il REC e le norme		
	vigenti materia, sono consentiti entro il limite fissato dal PUA stesso, e		
	devono essere demoliti o rimossi in caso di diverso utilizzo o abbandono.		
	10. Il Piano di Riqualificazione deve inoltre essere corredato:		
	f) dal quadro conoscitivo di riferimento;		
	g) dalla normativa tecnica d'attuazione,		
	h) dalla relazione illustrativa;		
	i) cronoprogramma degli interventi con indicazione della capacità		
	edificatoria da realizzare nei primi cinque anni;		
	j) dagli eventuali altri elaborati previsti dalla LR 1/2005 e dal REC.		
	11. L'area di riqualificazione comprende le aree pubbliche e di uso		
	pubblico da destinare alle opere di urbanizzazione ed a standard		
	urbanistici, che dovranno essere cedute gratuitamente al Comune		
	secondo i termini da stabilire in convenzione. La verifica degli standard		
	urbanistici è obbligatoria. Le opere di urbanizzazione primaria e		
	secondaria sono quelle previste dalla normativa nazionale (Legge n.		
	847/64) ed i rapporti minimi complessivi sono quelli stabiliti dagli articoli 3		
	e 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Ai fini dei rapporti tra abitanti e volumi		
	da insediare, si assume il valore di 100 mc per abitante. Fermo restando		
	l'obbligo di realizzare la quota di standard relativa ai parcheggi e al verde		
	pubblico, è facoltà della AC consentire, in sede di convenzione, la		
	monetizzazione della quota di standard da realizzare direttamente e in		
	loco.		
	12. L'approvazione del PUA costituisce dichiarazione di pubblica		
	utilità delle opere od impianti di interesse pubblico dallo stesso individuati		
	entro il termine fissato dalla convenzione.		
	13. Nella deliberazione d'approvazione il Consiglio Comunale fissa il		
	termine, non superiore a dieci anni, entro cui il PUA deve essere attuato.		
	In tale atto l'AC decide se il termine decorra dall'approvazione stessa o		
	dalla stipula della convenzione, se il PUA è d'iniziativa privata. Decorso		
	tale termine, il Piano diventa inefficace per la parte non attuata, ma		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	permane l'obbligo di osservare, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nei permessi di costruire rilasciati, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal PUA. 14. Per l'attuazione della parte di piano non autorizzata nei termini di validità del piano, dovrà essere redatto un nuovo PUA.		
Art. 96.bis UTOE 10, Area degli impianti Sportivi di Fonte al Coscio	L'Unità Territoriale Organica di Fonte al Coscio è estesa all'area degli impianti sportivi esistenti. Gli interventi ammessi sono tesi al consolidamento e valorizzazione degli impianti sportivi tramite l'integrazione delle strutture esistenti e la realizzazione di un polo scolastico. Nelle aree pubbliche o di interesse pubblico sono ammesse tutte le categorie di intervento nel rispetto dei caratteri ambientali e paesaggistici dell'area Il Polo Scolastico sarà realizzato secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente in materia dei LLPP oltre che nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti per il tipo di edificio ed il regolare svolgimento delle attività previste. L'intervento potrà essere realizzato in più fasi nel rispetto di un progetto generale esteso all'intero complesso. L'edificabilità dell'area individuata per ospitare la futura struttura scolastica, è determinata dalle esigenze funzionali pur nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del contesto in cui si inserisce. Il progetto dovrà promuovere soluzioni progettuali biocompatibili ed ecosostenibili tramite: 1) l'uso di materiali ecologicamente compatibili; 2) la riduzione dei consumi di energia termica ed elettrica;3) l'impiego di fonti di energia rinnovabile; 4) dispositivi e soluzioni tesi al risparmio idrico ecc	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	CAPO II – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE		
	1. Le zone A sono le parti del territorio interessate da	INVARIATO	
rt. 97 – Zone A – Aree di carattere	agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di		
orico artistico ambientale	particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree		
	circostanti, come definite dal DM 02.04.1968, n. 1444, art. 2, comma		
	primo.		
	2. Le zone A si articolano in:		
	a) Zone A1 – Centri urbani storici: il nucleo medievale di		
	Castellina (A1.C) e l'insediamento antico di Fonterutoli (A1.F), che		
	presentano un'identità storico-culturale definita da particolari		
	qualità;		
	b) Zone A2 – Aggregato antico lungo strada di Malafrasca,		
	che pur non avendo le caratteristiche di vero e proprio borgo come i		
	precedenti, ha caratteri ben precisi che ne esprimono comunque la		
	dignità storica;		
	c) Zone A3 – Aree di salvaguardia dei centri urbani storici: le		
	aree immediatamente circostanti alle precedenti che per particolari		
	caratteristiche sono parte integrante degli agglomerati di valore		
	storico, artistico, ambientale.		
	3. Nelle zone A gli interventi sono prioritariamente finalizzati		
	alla conservazione, alla riqualificazione e alla valorizzazione dei caratteri		
	storici adottano tipologie d'intervento compatibili e rispettano gli aspetti		
	fisici e funzionali peculiari di ciascuna componente. In tali zone sono		
	altresì ammessi i cambi di destinazione d'uso, ferma restando la verifica		
	delle dotazioni minime di standard, determinati sulla base dei carichi urbanistici connessi ai nuovi usi.		
	4. Le finalità di cui al comma 3 sono perseguite		
	ordinariamente con intervento diretto, nel rispetto della specifica		
	disciplina stabilita nei successivi articoli e della schedatura del patrimonio		
	edilizio.		
	5. Le componenti del sistema dei centri urbani storici che		
	concorrono a caratterizzare l'identità del territorio e degli spazi pubblici ,		
	sono le seguenti:		
	a) le pavimentazioni storiche in pietra, lastre e selciati, e relativi		
	elementi di decoro urbano, per i quali è vietato qualsiasi intervento		
	che alteri lo stato dei luoghi o non preveda il ripristino storico-		
	filologico dello stato di fatto;		
	b) gli elementi architettonici e urbani di interesse tipologico e		
	testimoniale (EU) (fronti viarie, piazze, strade, giardini e slarghi ad		
	elevata valenza paesaggistica ed identità urbana e elementi		
	architettonici puntuali);		
	c) gli edifici di rilevanza architettonica e monumentale(AM)		
	(chiese – monasteri – edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs.		
	N. 42/2004 ed edifici pubblici parificati al vincolo)		
	d) le ville, gli edifici e i complessi di interesse (TU) tipologico		
	testimoniale storico e urbanistico;		
	e) le preesistenze archeologiche(PA);		
	6. Gli immobili inclusi negli "Edifici e complessi sottoposti a		
	recupero e riqualificazione funzionale e ambientale" (RI) sono sottoposti a		
	puntuali prescrizioni e specifica normativa descritta all'art. 105, definendo		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	tipologie d'intervento ed usi compatibili, attuabili con intervento edilizio diretto sostenuto da un'accurata analisi tipologico-architettonica, da una verifica di fattibilità e da un approfondito studio di inserimento architettonico e urbanistico che configurino un progetto di recupero unitario. 7. Le parti degli edifici su Via Trento e Trieste, che danno verso la valle, comprese le aree di pertinenza sono aree da recuperare, in considerazione dello stato di degrado edilizio e urbanistico in cui versano. Sono consentiti tutti gli interventi di miglioramento edilizio e di conferimento di decoro urbano; è ammessa la demolizione delle superfetazioni deturpanti con spostamento dello stesso volume, se legittimo, nella parte tergale degli edifici. Il progetto è ammissibile se dimostra l'effettivo miglioramento del decoro generale del fronte.		

ZONA		RU VIGENTE			VARIANTE	COMMENTI
Art. 98 – Zone A1 – Centri Urbani Storici	l'insediamento architettonich un'identità par 2. Al fi realizzare qual 3. Gli	ntri urbani storici, il nucleo medievale di Castellina (A1.C) o antico di Fonterutoli (A1.F) hanno qualità storiche, morfologiche che conferiscono all'impianto urban rticolare e un forte significato nella storia della comunità. ine di preservare i valori di cui al comma 1, è vietat Isiasi struttura, anche precaria. interventi sul patrimonio edilizio esistente eccedenti anamento conservativo, sono ammessi dopo aver ottenut	e, o o qualsia	l'insediame architettor un'identità 2. Al fine asi struttur 3. Gli inte	ri urbani storici, il nucleo medievale di Castellina (A1.C) e ento antico di Fonterutoli (A1.F) hanno qualità storiche, niche, morfologiche che conferiscono all'impianto urbano a particolare e un forte significato nella storia della comunità. di preservare i valori di cui al comma 1, è vietato realizzare ra, anche precaria. erventi sul patrimonio edilizio esistente eccedenti il restauro e enservativo, sono ammessi dopo aver ottenuto dal Comune un	
	dal Comune u coerenza dell' ambientali e	un atto d'assenso ³⁵ fondato su un'attenta valutazione dell'intervento proposto con le caratteristiche paesaggistiche architettoniche dell'unità funzionale originaria dell'edifici omplesso di edifici	a atto e, dell'in o archite	d'assenso ³ tervento p	fondato su un'attenta valutazione della coerenza proposto con le caratteristiche paesaggistiche, ambientali e dell'unità funzionale originaria dell'edificio stesso, o del	
	7	patrimonio edilizio esistente, fatto salvo quant			trimonio edilizio esistente, fatto salvo quanto diversamente	
	diversamente	<i>specificato agli art.</i> 102,103,104,105 <i>e</i> 106,			art. 102,103,104,105 e 106, sono ammesse, con le modalità	
		le modalità specificate nella seguente tabella, le categori			seguente tabella, le categorie di intervento consentite dalla	
	di intervento:	Intervento edilizio diretto	ciasse	di apparte	Intervento edilizio diretto	
	МО	Manutenzione ordinaria		МО	Manutenzione ordinaria	
	MS	Manutenzione straordinaria		MS	Manutenzione straordinaria	
	DE	Demolizioni delle superfetazioni		DE	Demolizioni delle superfetazioni	
	RR	Restauro e risanamento conservativo		RR	Restauro e risanamento conservativo	
	Sba	Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche		Sba	Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche	
	RE.se	Ristrutturazione edilizia semplice senza aumento di Sup.Utile o Unità Immobiliari		<mark>RE.se</mark> RC	Ristrutturazione edilizia conservativa senza aumento di Sup.Utile o Unità Immobiliari	
		Atto di assenso			Atto di assenso	
	RE. se	Ristrutturazione edilizia semplice con frazionamento e/o cambio di destinazione d'uso		<mark>RE. Se</mark> RC	Ristrutturazione edilizia conservativa semplice con frazionamento e/o cambio di destinazione d'uso	
	RE. dr	Ristrutturazione edilizia demolizioni con fedele ricostruzione		<mark>RE. Dr</mark> RR	Ristrutturazione edilizia demolizioni con fedele	
		ogetti di REse ed RE.dr, sono sostenuti da un'accurat			etti riguardanti interventi di Ristrutturazione, se ammessa	
		<u>tipologico-architettonica, da una verifica di fattibilità e d</u> rofondito studio di inserimento architettonico e urbanistic			se di appartenenza REse ed RE.dr, sono sostenuti da	
		te un progetto generale esteso alle sistemazioni estern	<u>U</u>		ta analisi tipologico-architettonica, da una verifica di	
		enze, accessi e viabilità) ed al contesto di riferimento.			e da un approfondito studio di inserimento architettonico e	
	6. <u>Le c</u>	categorie d'uso e le funzioni ammesse negli edifici d	<i>ai</i>		o mediante un progetto generale esteso alle sistemazioni	
		ta architettonica e monumentale (art. 102) , le ville	<u>e</u>		ertinenze, accessi e viabilità) ed al contesto di riferimento. egorie d'uso e le funzioni ammesse negli edifici di rilevanza	
		ssi di interesse tipologico testimoniale storico e urbanistic	<u>U</u>		nica e monumentale (art. 102) , le ville e complessi di	
		<u>103) e gli edifici e complessi sottoposti a recupero</u> icazione funzionale ed ambientale (art. 105) son	<u>e</u>		tipologico testimoniale storico e urbanistico (art. 103) e gli	
		ate negli articoli di riferimento. Per il resto del patrimoni	o		omplessi sottoposti a recupero e riqualificazione funzionale ed	
		le categorie d'uso ammesse sono :			e (art. 105) sono specificate negli articoli di riferimento. Per il	
		USI AMMESSI (U)]	<u>resto del p</u>	natrimonio edilizio le categorie d'uso ammesse sono :	
	RESIDENZA	U1/1 Residenza	J		USI AMMESSI (U)	
			RES	SIDENZA	U1/1 Residenza	

 $^{^{35}}$ Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 79, comma 4, lettera d). 36 Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 79, comma 4, lettera d).

ZONA		l	RU VIGENTE			VARIANTE	COMMENTI
	ARTIGIANATO DI SERVIZIO	<u>U3/1</u>	Laboratori, botteghe artigianali, laboratori artistici, parrucchieri, estetiste, centri wellness, lavanderie, prodotti da forno ed alimentari, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private.	ARTIGIANATO DI SERVIZIO	<u>U3/1</u>	Laboratori, botteghe artigianali, laboratori artistici, parrucchieri, estetiste, centri wellness, lavanderie, prodotti da forno ed alimentari, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private. Edicole, parafarmacie, farmacie, bar,	
	PUBBLICI SERVIZI E COMMERCIO	<u>U4/1</u>	Edicole, parafarmacie, farmacie, bar, ristoranti, pizzerie, osterie, gelaterie, circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, comprensive degli spazi destinati al pubblico, delle attività accessorie e degli spazi di servizio e tecnici, locali per servizi bancomat, attività attinenti le telecomunicazioni e la telematica,	PUBBLICI SERVIZI E COMMERCIO	<u>U4/1</u>	ristoranti, pizzerie, osterie, gelaterie, circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, comprensive degli spazi destinati al pubblico, delle attività accessorie e degli spazi di servizio e tecnici, locali per servizi bancomat, attività attinenti le telecomunicazioni e la telematica, lavanderie automatiche, locali per servizi di distribuzione automatica di alimenti ed altro, discoteche.	
			lavanderie automatiche, locali per servizi di distribuzione automatica di alimenti ed altro, discoteche.		<u>U4/2</u>	Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita) Alberghi e	
		<u>U4/2</u>	Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita) Alberghi e residenzeturistichealberghierecomedefini	TURISTICO	<u>U5/1</u>	residenzeturistichealberghierecomedefinitiagli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U. delle LeggiRegionali in materia di turismo (LR 42/2000)	
	TURISTICO	<u>U5/1</u>	tiagli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U. delle LeggiRegionali in materia di turismo (LR 42/2000) Strutture ricettive extra-alberghiere con	RICETTIVO	<u>U5/4</u>	Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazionedi cui agli arti.li 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III	
	RICETTIVO	<u>U5/4</u>	le caratteristiche della civile-abitazionedi cui agli arti.li 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II,		<u>U6/1</u>	del T.U. delle LeggiRegionali in materia di turismo (LR 42/2000) Uffici privati, studi professionali e sedi di	
			Capo I, Sezione III del T.U. delle LeggiRegionali in materia di turismo (LR 42/2000) Uffici privati, studi professionali e sedi di	DIREZIONALE	<u>U6/2</u>	associazioni, punti di informazione turistica Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta. Servizi Amministrativi: uffici comunali e della	
	<u>DIREZIONALE</u>	<u>U6/1</u> U6/2	associazioni, punti di informazione turistica Banche, assicurazioni e simili (agenzie,		<u>U7/1</u>	pubblica amministrazione inclusi gli archivi pubblici Servizi per l'istruzione: scuole pubbliche per	
		<u>U7/1</u>	sportelli e sedi), agenzie cambio valuta. Servizi Amministrativi: uffici comunali e della pubblica amministrazione inclusi gli archivi pubblici Servizi per l'istruzione: scuole pubbliche		<u>U7/2</u>	l'istruzione quali asilo nido, scuole materne ed il ciclo della scuola dell'obbligo comprese di ogni attrezzatura complementare e le relative aree scoperte destinate a verde, al gioco ed allo sport	
	SERVIZI	<u>U7/2</u>	per l'istruzione quali asilo nido, scuole materne ed il ciclo della scuola dell'obbligo comprese di ogni attrezzatura complementare e le relative aree scoperte destinate a verde, al gioco	<u>SERVIZI</u>	<u>U7/3</u>	Servizi culturali : teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, locali da ballo, discoteche, sale per convengi con i relativi spazi di servizio , di supporto e tecnici, musei, aree archeologiche.	
	<u>SENVIZI</u>		<u>ed allo sport</u>		<u>U7/4</u> <u>U7/5</u>	Servizi sociali e ricreativi Servizi Religiosi: chiese e attrezzature religiose in genere con relative attività integrative.	

ZONA	F	RU VIGENTE		VARIANTE	COMMENTI
caratterizza intervento rispetta tal lapideo, i n le pavimen 8. 0 tubazioni a materiali e sistemi di o 9. I architetton 100, ,(front ed identit sull'elabora	azione identitaria o sulle strade, che pe tutela; se è neces uovi elementi sono tazioni adiacenti. Gli interventi sulle fa vista che deturpa colori tipici della escuramento delle fi progetti degli ici e urbani di interti viari, piazze strada urbana e elenato RU-P-05 poggiati e descrivono detti	Servizi culturali: teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, locali da ballo, discoteche, sale per convengi con i relativi spazi di servizio , di supporto e tecnici, musei, aree archeologiche. Servizi sociali e ricreativi Servizi Religiosi: chiese e attrezzature religiose in genere con relative attività integrative. Servizi per l'assistenza sanitaria: ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con relativi spazi tecnici e di supporto aree pavimentate in pietra per la forte che conferiscono ai centri storici. Qualsiasi reveda la manomissione del manto lapideo sario sostituire in tutto o in parte l'apparato identici ai preesistenti e si armonizzano con acciate eliminano o riducono le cablature e ano i fronti e sono realizzati con tecniche, tradizione locale così come gli infissi ed i nestre. interventi sulle facciate degli Elementi resse tipologico e testimoniale(EU), artt. 99, e e slarghi ad elevata valenza paesaggistica menti architettonici puntuali), individuati no su un'approfondita analisi dei caratteri cagliatamente gli interventi di manutenzione	caratterizzazione identitari intervento sulle strade, che rispetta tale tutela; se è ne lapideo, i nuovi elementi so pavimentazioni adiacenti. 8. Gli interventi sulle tubazioni a vista che det materiali e colori tipici della di oscuramento delle finesti. 9. I progetti degli inte urbani di interesse tipologii piazze strade e slarghi ad e elementi architettonici pun su un'approfondita anali	Servizi per l'assistenza sanitaria: ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con relativi spazi tecnici e di supporto aree pavimentate in pietra per la forte a che conferiscono ai centri storici. Qualsiasi pe preveda la manomissione del manto lapideo ecessario sostituire in tutto o in parte l'apparato uno identici ai preesistenti e si armonizzano con le facciate eliminano o riducono le cablature e urpano i fronti e sono realizzati con tecniche, a tradizione locale cosi come gli infissi ed i sistemi re. rventi sulle facciate degli Elementi architettonici e co e testimoniale(EU), artt. 99, 100, ,(fronti viari, elevata valenza paesaggistica ed identità urbana e tuali), individuati sull'elaborato RU-P-05 poggiano si dei caratteri dei prospetti e descrivono nti di manutenzione o di restauro previsti.	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 99 – Elementi architettonici e urbani di interesse tipologico e testimoniale	1. Gli elementi architettonici e urbani di interesse tipologico e testimoniale interni ai centri storici (fronti viari, piazze strade e slarghi ad elevata valenza paesaggistica ed identità urbana e elementi architettonici puntuali)sono identificati con apposito segno grafico lineare o puntuale negli elaborati RU-P-05. 2. Sulle facciate di palazzi, sotto passi, muri di contenimento del centro medievale di Castellina sono ammessi interventi fino al rigoroso Restauro e risanamento conservativo. 3. Sono tutelati e recuperati le quinte prospettiche delle strade e gli elementi architettonici di arredo che compongono le piazze e gli spazi urbani rappresentati negli elaborati RU-QC-05 ed RU-P-05.	INVARIATO	
Art. 100 — Quinta prospettica di Via Ferruccio, Edifici isolati in Via IV Novembre, Quinta prospettica di Via Trento e Trieste e Piazza Roma nel centro urbano storico di Castellina - (EU)	1. I fronti degli edifici lungo Via Ferruccio si caratterizzano come quinta prospettica che presenta omogeneità o continuità storica e architettonica dei prospetti, con ripetzione di elementi architettonici tipici, con presenza di bugnato o finto bugnato, di paraste, di lesene, di cornici di portoni e finestre, di androni e di balaustre. 2. I due edifici pubblici (Scuola Materna e Caserma dei Carabinieri) situati all'inizio di Via IV Novembre presentano, caratteristiche simili ed in armonia con quelle presenti in Via Ferruccio, anche se isolati, perdono l'effetto di quinta urbana propria della via suddetta. In ogni caso le loro caratteristiche e la contiguità con Via Ferruccio, rendono le facciate ed i loro elementi degni di tutela. 3. I fronti degli edifici prospicienti Via Trento e Trieste, compresi quelli che si affacciano su Piazza Roma e quelli prospicienti i tratti iniziali delle Vie Fiorentina e Chiantigiana si distinguono completamente da una strada storica medievale come Via Ferruccio per i rapporti planivolumetrici (altezza edifici e larghezza stradale), per il più ampio respiro ed il netto e rigoroso sviluppo in linea retta. Tuttavia gli elementi esterni delle facciate degli edifici ripropongono, in forma più "povera" e con l'aggiunta di balconi centrati simmetricamente sulle facciate, i caratteri scenografici ed identitari di centralità urbana. 4. Questo patrimonio edilizio deve essere riqualificato e trasformato in coerenza col suo significato alla scala microurbana e con la capacità di connotare lo spazio del centro storico. 5. Sui fronti sono ammessi interventi finalizzati alla manutenzione e restauro conservativo, degli elementi figurativi delle facciata, rimuovendo le condizioni di degrado ed eventuali addizioni incongrue. Le facciate sono mantenute e restaurate senza alterarne i caratteri tipologici ed i materiali e cromie originari. 6. Previa valutazione della compatibilità architettonica e tipologica con i caratteri dei prospetti, modifiche alle aperture (porte e finestre) sono ammesse:	INVARIATO	
Art. 101 – Elementi architettonici e urbani di interesse tipologico e	Sassonia, quein suno siargo, costeggiato dai muro dei giardino storico della	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
testimoniale del centro urbano storico di Fonterutoli – (EU)	cippo con una croce in ferro. Gli elementi identitari, legati alle decorazioni delle facciate, alle aperture sui fronti strada, alla lastricatura e alle pavimentazioni, connotano una struttura urbana definita sebbene, il centro abitato tenda a disperdersi appena voltato l'angolo, nelle vie Puccini e Verdi. 2. Sono ammessi interventi finalizzati alla manutenzione e risanamento conservativo degli elementi di facciata, degli arredi urbani e delle pavimentazioni ponendo attenzione agli elementi della quinta prospettica nel suo insieme ed al rapporto tra edifici e strada. 3. Sono vietati gli interventi che alterano le caratteristiche formali, architettoniche e di decoro dello spazio urbano.		
Art. 102 – Edifici di rilevanza architettonica e monumentale – AM – (chiese, monasteri, edifici vincolati ai sensi del D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e edifici pubblici parificati al vincolo	interni ed esterni al sistema insediativo. Questi edifici e complessi sono beni sottoposti a tutela storico-artistica, sono assoggettati alla disciplina del D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i oltre che alle limitazioni stabilite dal comma 3°, dell'art. 23 del DPR n. 380/2001 – "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e comprendono: a) gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004; b) gli edifici parificati al vincolo di cui all'art. 10 del D. Lgs. N. 42/2004 e complessi contraddistinti da tipologie edilizie speciali (edifici pubblici, conventi, edifici per il culto, edifici culturali, torri, ecc.); 2. Si prescrive la conservazione dell'assetto tipologico, dei caratteri formali e compositivi degli edifici e delle aree di pertinenza. Laddove gli immobili siano identificati con specifica perimetrazione e simbologia (AM), i progetti degli interventi poggiano su un rilievo architettonico, un'approfondita analisi dei caratteri dell'edificio, uno studio dello stato di conservazione statico e strutturale e descrivono dettagliatamente gli interventi di manutenzione o di restauro previsti. 3. Sono consentite, con intervento diretto, le seguenti tipologie di intervento: MO Manutenzione ordinaria RR Restauro e risanamento conservativo Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche Demolizione di manufatti limitatamente alle superfetazioni senza la loro ricostruzione	1. Sono gli edifici di valore storico, architettonico e monumentale interni ed esterni al sistema insediativo. Questi edifici e complessi sono beni sottoposti a tutela storico-artistica, sono assoggettati alla disciplina del D. Igs. N. 42/2004 e s.m.i oltre che alle limitazioni stabilite dal comma 3°, dell'art. 23 del DPR n. 380/2001 – "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e comprendono: c) gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004; d) gli edifici parificati al vincolo di cui all'art. 10 del D. Lgs. N. 42/2004 e complessi contraddistinti da tipologie edilizie speciali (edifici pubblici, conventi, edifici per il culto, edifici culturali, torri, ecc.); 2. Si prescrive la conservazione dell'assetto tipologico, dei caratteri formali e compositivi degli edifici e delle aree di pertinenza. Laddove gli immobili siano identificati con specifica perimetrazione e simbologia (AM), i progetti degli interventi poggiano su un rilievo architettonico, un'approfondita analisi dei caratteri dell'edificio, uno studio dello stato di conservazione statico e strutturale e descrivono dettagliatamente gli interventi di manutenzione o di restauro previsti nel rispetto degli interventi ammessi dalle classi di appartenenza. 3. Sono consentite, con intervento diretto, le seguenti tipologie di intervento: MG MS Manutenzione ordinaria RR Restauro e risanamento conservativo Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche DE DE DE DE S. Le categorie e funzioni d'uso ammesse compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio sono: USI AMMESSI (U) RESIDENZA U1/1 Residenza Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita) Alberghi e residenze turistiche alberghiere come definiti agli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)	

ZONA			RU VIGENTE			VARIANTE	COMMENTI
	TURISTICO	<u>U5/1</u>	Alberghi e residenze turistiche alberghiere come definiti agli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)		<u>U5/4</u>	Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazionedi cui agli arti.li 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali	
	RICETTIVO	<u>U5/4</u>	Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazionedi cui agli arti.li 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)	<u>DIREZIONAL</u> <u>E</u>	<u>U6/1</u> <u>U6/2</u>	in materia di turismo (LR 42/2000) Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta.	
	<u>DIREZIONAL</u> <u>E</u>	<u>U6/1</u> U6/2	Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica Banche, assicurazioni e simili (agenzie,		<u>U7/1</u>	Servizi Amministrativi: uffici comunali e della pubblica amministrazione inclusi gli archivi pubblici Servizi culturali : teatri, cinematografi,	
		<u>U7/1</u>	sportelli e sedi), agenzie cambio valuta. Servizi Amministrativi: uffici comunali e della pubblica amministrazione inclusi gli archivi pubblici		<u>U7/3</u>	sale per concerti e spettacoli, locali da ballo, discoteche, sale per convengi con i relativi spazi di servizio , di supporto e tecnici, musei, aree archeologiche.	
		<u>U7/3</u>	Servizi culturali : teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, locali da ballo, discoteche, sale per convengi con i relativi spazi di servizio , di supporto e tecnici, musei, aree archeologiche.	<u>SERVIZI</u>	<u>U7/4</u> <u>U7/5</u>	Servizi sociali e ricreativi Servizi Religiosi: chiese e attrezzature religiose in genere con relative attività integrative. Servizi per l'assistenza sanitaria:	
		<u>U7/4</u> <u>U7/5</u>	Servizi sociali e ricreativi Servizi Religiosi: chiese e attrezzature religiose in genere con relative attività integrative.		<u>U7/6</u>	ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con relativi spazi tecnici e di supporto	
	<u>SERVIZI</u>	<u>U7/6</u>	Servizi per l'assistenza sanitaria: ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con relativi spazi tecnici e di supporto				

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 103 – Ville, edifici e	1. Sono gli edifici di testimonianza fisica, che presentano particolari soluzioni di pregio formale e tipologico in quanto memoria	1. I Sono gli edifici di testimonianza fisica, che presentano particolari soluzioni di pregio formale e tipologico in quanto memoria storico-	
stimoniale, storico e urbanistico (TU)	storico-culturale. 2. Appartengono a questa categoria gli edifici, singoli o aggregati, comprensivi degli spazi di pertinenza ad essi connessi, identificati con specifica perimetrazione e simbologia (TU), che evidenziano tre	culturale. 2. Appartengono a questa categoria gli edifici, singoli o aggregati, comprensivi degli spazi di pertinenza ad essi connessi, identificati con specifica perimetrazione e simbologia (TU), che evidenziano tre componenti	
	componenti fondamentali:	fondamentali:	
	 a) una matrice storica di tipo pre-moderno; b) una collocazione all'interno dei tessuti dei centri urbani storici individuati dal presente RU; 	 d) una matrice storica di tipo pre-moderno; e) una collocazione all'interno dei tessuti dei centri urbani storici individuati dal presente RU; 	
	c) una particolare valenza storica, architettonica ed ambientale, costituiti da edifici con tipologie a villa o palazzetto – singoli o aggregati – assieme ad edifici secondari e ampi spazi aperti di portinonza a parco o giardino.	f) una particolare valenza storica, architettonica ed ambientale, costituiti da edifici con tipologie a villa o palazzetto – singoli o aggregati – assieme ad edifici secondari e ampi spazi aperti di pertinenza a parco o	
	pertinenza a parco o giardino. 3. Gli interventi edilizi devono rispettare in modo rigoroso	giardino. 3. Gli interventi edilizi devono rispettare in modo rigoroso l'assetto	
	l'assetto tipologico e i caratteri formali – sia per quanto riguarda gli edifici sia per le aree di pertinenza. Si deve inoltre mantenere l'immagine	tipologico e i caratteri formali – sia per quanto riguarda gli edifici sia per le aree di pertinenza. Si deve inoltre mantenere l'immagine dell'edificio e	
	dell'edificio e le caratteristiche compositive originarie. Il rispetto dei	le caratteristiche compositive originarie. Il rispetto dei caratteri originari	
	caratteri originari è adeguatamente comprovato, anche attraverso	è adeguatamente comprovato, anche attraverso documentazione	
	documentazione d'archivio, precisi ed accurati rilievi dello stato di fatto, nonché con prove e sondaggi appositamente effettuati per riconoscerne	d'archivio, precisi ed accurati rilievi dello stato di fatto, nonché con prove e sondaggi appositamente effettuati per riconoscerne lo stato di	
	lo stato di conservazione statico e strutturale.	conservazione statico e strutturale.	
	4. I progetti architettonici devono tutelare e valorizzare:	4. I progetti architettonici devono tutelare e valorizzare:	
	a) le caratteristiche tipologiche ed i caratteri originari degli edifici;	a) le caratteristiche tipologiche ed i caratteri originari degli edifici;	
	b) l'originario impianto architettonico;	b) l'originario impianto architettonico;	
	c) il sistema distributivo interno e gli accessi esterni;	c) il sistema distributivo interno e gli accessi esterni;	
	d) le facciate, il trattamento dei fronti (valori cromatici, loggiati, scale interne ed esterne ecc.), ed i particolari costruttivi (finiture	d) le facciate, il trattamento dei fronti (valori cromatici, loggiati, scale interne ed esterne ecc.), ed i particolari costruttivi (finiture dei fronti e	
	dei fronti e serramenti); e) gli spazi aperti di pertinenza (corti), con ripristino delle	serramenti); e) gli spazi aperti di pertinenza (corti), con ripristino delle caratteristiche	
	caratteristiche formali, materiche e dimensionali.	formali, materiche e dimensionali.	
	5. E' ammesso realizzare servizi ed impianti tecnologici e igienico	5. E' ammesso realizzare servizi ed impianti tecnologici e igienico	
	sanitari senza alterare la riconoscibilità dei tipi edilizi e dei luoghi.	sanitari senza alterare la riconoscibilità dei tipi edilizi e dei luoghi.	
	6. Sono sempre consentite, con modalità diretta, le seguenti tipologie di intervento:	6. Sono sempre consentite, con modalità diretta, le seguenti tipologie di intervento:	
	MO Manutenzione ordinaria	MO Manutenzione ordinaria	
	MS Manutenzione straordinaria	Manutenzione straordinaria	
	RR Restauro e risanamento conservativo	Restauro e risanamento conservativo	
	Sba Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche	Sba Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche	
	DE Demolizione di manufatti limitatamente alle superfetazioni senza la loro ricostruzione	Demolizione di manufatti limitatamente alle superfetazioni senza la loro ricostruzione	
	6. Le altre categorie di intervento, là dove ammesse, sono consentite, previa acquisizione di atto di assenso secondo i seguenti	7. Le altre categorie di intervento, là dove ammesse, sono consentite, previa acquisizione di atto di assenso secondo i seguenti criteri:	
	criteri:	a) mantenimento della quota di imposta e dell'orditura originaria nei	
	a) mantenimento della quota di imposta e dell'orditura originaria	casi di sostituzione di elementi strutturali;	
	nei casi di sostituzione di elementi strutturali;	b) ricostruzione identica dei fronti esterni che si affacciano su spazi	
	b) ricostruzione identica dei fronti esterni che si affacciano su	pubblici (piazze, vie, giardini, etc.).	

ZONA	RU VIGENTE		VARIANTE		COMMENTI		
	c) conservazi architettonicho 8. Nei casi d distributiva sia orizzo destinazioni d'uso ma	one de	vie, giardini, etc.). elle caratteristico storico-tipologiche ed ficio. comma 7, è ammessa una riorganizzazione le verticale, funzionale alle nuove esigenze e letto dell'impianto originario dell'edificio. so compatibili sono:	distributiva s destinazioni (he dell'edi di cui a ia orizzont d'uso ma n azioni d'us	elle caratteristico storico-tipologiche ed ficio. I comma 7, è ammessa una riorganizzazione ale che verticale, funzionale alle nuove esigenze e el rispetto dell'impianto originario dell'edificio. o compatibili sono: JSI AMMESSI (U)	
	25025474		USI AMMESSI (U)	RESIDENZA	U1/1	Residenza	
	ARTIGIANATO DI SERVIZIO	U1/1 U3/1	Residenza Limitatamente a prodotti da forno ed alimentari, gelaterie sartorie, centri	ARTIGIANATO D	<u>U3/1</u>	Limitatamente a prodotti da forno ed alimentari, gelaterie sartorie, centri welness.	
	<u>PUBBLICI</u>	<u>U4/1</u>	welness. Limitatamente a , parafarmacie, farmacie,	<u>PUBBLICI</u> <u>SERVIZI E</u>	<u>U4/1</u>	Limitatamente a , parafarmacie, farmacie, Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di	
	SERVIZI E COMMERCIO	U4/2	Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di	<u>COMMERCIO</u>	<u>U4/2</u>	superficie di vendita)	
	TURISTICO RICETTIVO	<u>U5/1</u>	superficie di vendita) Alberghi e residenze turistiche alberghiere come definiti agli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U. delle Leggi Regionali in materia di	TURISTICO RICETTIVO	<u>U5/1</u>	Alberghi e residenze turistiche alberghiere come definiti agli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)	
		U6/1	turismo (LR 42/2000) Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione	DIREZIONALE	<u>U6/1</u>	Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica	
	<u>DIREZIONALE</u>	U6/2	turistica Banche, assicurazioni e simili (agenzie,		<u>U6/2</u>	Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta.	
		<u>U7/1</u>	sportelli e sedi), agenzie cambio valuta. Servizi Amministrativi: uffici comunali e della pubblica amministrazione inclusi gli		<u>U7/1</u>	Servizi Amministrativi: uffici comunali e della pubblica amministrazione inclusi gli archivi pubblici	
	<u>SERVIZI</u>	<u>U7/2</u>	archivi pubblici Servizi per l'istruzione: scuole pubbliche per l'istruzione quali asilo nido, scuole materne ed il ciclo della scuola dell'obbligo comprese di ogni attrezzatura complementare e le relative aree scoperte destinate a verde, al gioco	<u>SERVIZI</u>	<u>U7/2</u>	Servizi per l'istruzione: scuole pubbliche per l'istruzione quali asilo nido, scuole materne ed il ciclo della scuola dell'obbligo comprese di ogni attrezzatura complementare e le relative aree scoperte destinate a verde, al gioco ed allo sport	
		<u>U7/3</u>	ed allo sport Servizi culturali : teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, locali da ballo, discoteche, sale per convengi con i relativi spazi di servizio , di supporto e		<u>U7/3</u>	Servizi culturali : teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, locali da ballo, discoteche, sale per convengi con i relativi spazi di servizio , di supporto e tecnici, musei, aree archeologiche.	
		<u>U7/4</u>	<u>tecnici, musei, aree archeologiche.</u> <u>Servizi sociali e ricreativi</u>		<u>U7/4</u>	<u>Servizi sociali e ricreativi</u>	
		<u>U7/6</u>	Servizi per l'assistenza sanitaria: ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con		<u>U7/6</u>	Servizi per l'assistenza sanitaria: ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con relativi spazi tecnici e di supporto	
			relativi spazi tecnici e di supporto nzione d'uso o funzione è ammesso se: ti forme rilevanti di polarizzazione o forte	c) no	n comporti	zione d'uso o funzione è ammesso se: forme rilevanti di polarizzazione o forte domanda eicolare privato;	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	domanda di accessibilità di tipo veicolare privato; b) siano tutelate le caratteristiche strutturali, dimensionali e tipologiche delle specifiche unità edilizie e a condizione che la variazione funzionale riguardi l'intera unità edilizia o una parte prevalente di questa.	l'intera unità edilizia o una parte prevalente di questa.	

ZONA		RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 104 – Preesistenze ed aree archeologiche – (PA)	1. riguardano l'intera unità edilizia o una parte prevalente di questa, lasciando le parti restanti da destinare a funzioni ausiliarie e complementari.		INVARIATO	
a recupero e riqualificazione funzionale e ambientale – (RI) a) collocazione all'interno dei tessuti dei cent b) incongruenza funzionale e/o ambientale; c) necessità di riqualificazione e riconversione 2. I complessi e gli edifici sono individuati ne sono identificati con la sigla Rinumerati ed evid tratteggio che definisce l'area su cui è obbligator progetto di recupero unitario.		ne all'interno dei tessuti dei centri urbani storici; nza funzionale e/o ambientale; di riqualificazione e riconversione. si e gli edifici sono individuati nell'elaborato RU-P-05, n la sigla Ri numerati ed evidenziati con apposito isce l'area su cui è obbligatorio estendere l'intero unitario. rie e le procedure di intervento previste, con le	INVARIATO	
	specifiche prescrizioni sono riportate nelle successive tabelle riepilogative predisposte per ogni area incongrua. Le destinazioni d'uso sono prioritariamente quelle originarie salvo quanto diversamente previsto ed indicato nelle successive tabelle sempre con progetto di recupero unitario. 4. RI. 1 – Edificio del Bar Sangallo ed altri corpi edilizi che si affacciano sulla valle dell'Arbia: EDIFICIO POSTO IN VIA TRENTO E TRIESTE (BAR), E ALTRI CORPI EDILIZI			
	DESCRIZIONE:	L'edificio presenta un corpo di fabbrica inserito all'interno del tessuto storico della prima espansione di Castellina (via Trento e Trieste), ma incongruo e decontestualizzato quanto a tipologie, caratteri formali e colori della facciata, frutto di un intervento recente. La parte posteriore, insieme a quelle degli edifici contigui in direzione nord, è invece sottoposta sia a un degrado fisico per lo scarso stato manutentivo, sia a un degrado urbanistico presentando volumi incongrui sia per la forma che per la funzione.		
	FINALITÀ DELL'INTERVENTO:	In generale gli interventi esterni dovranno essere finalizzati al ripristino della facciata principale (Bar) studiando soluzioni formali che siano in linea ed omogenee ai caratteri tipici del centro storico di Castellina in generale e di questa strada (vedi art. 100). Gli interventi nell'area retrostante, comprensiva di fabbricati e relative pertinenze, saranno finalizzati alla riorganizzazione di un disegno urbano definito e al recupero del degrado. Devono essere garantiti i parcheggi privati nella misura previsti dall'art. 23 nei casi : 1. cambio		

ZONA	R	U VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	immobi In caso o parame - volum esistent - impiar il tipo o dei fro caratter Intervei MO (Ma MS (Ma RR Sba (Intervei) AMMESSI E MODALITÀ D'INTERVENTO: RE.se (R	di interventi di sostituzione edilizia (SE) i tri edilizi sono: etria da ricostruire pari alla volumetria		
	e fedele SE (Sost MU Pi USI AMMESSI E CARICHI URBANISTICI:	ricostruzione) ituzione Edilizia) (Mutamento di destinazione d'uso) (Parcheggi interrati privati) 14/1, U4/2, U6/1, U6/2, U7/3, U7/4		
		Italia – Via Trento e Trieste:		
	EDIFICIO POSTO IN VIA I RENTO E SOTTOPOSTO A RECUPERO EDILIZIO	FRIESTE (BAR ITALIA), E RESEDE RETROSTANTE,		
	L'edificion recente lungo st Via Tre arretrato all'apert	presenta un corpo di fabbrica abbastanza rispetto al tessuto storico, pur collocandosi rada come tutti i fabbricati più antichi di nto e Trieste, tuttavia con un fronte o per utilizzare il resede come bar		
	ampio pubblico Nonosta resede deconte trovano.	pavimentato, antistante un parcheggio nte la posizione, tale edificio e il suo risultano incongrui e tipologicamente stualizzati rispetto alla zona in cui si		
	rispettar ✓ FINALITÀ DELL'INTERVENTO: ✓	ale sostituzione edilizia (SE) dovrà re i seguenti parametri: l'allineamento sul fronte lungo strada; volumetria pari a quella esistente; possibilità di ampliamento una tantum del 10% al solo fine di portare il fronte lungo strada all'altezza del colmo (obbligatorio il tetto a capanna) e di gronda in linea con		

ZONA		RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	INTERVENTI AMMESSI MODALITÀ D'INTERVENTO:	l'edificio contiguo (vecchia COOP), in modo tale da ripristinare la continuità della cortina urbana; ✓ realizzazione di un portico, qualora si volesse mantenere uno spazio comunque parzialmente aperto sul fronte strada per l'attività di bar ✓l'edificio non potrà essere più di un piano fuori terra; l'impianto planivolumetrico, il tipo di copertura, i caratteri esteticoformali dei fronti dovranno essere coerenti con le caratteristiche generali della zona A1. Nel caso di lavori che prevedano anche la risistemazione del resede retrostante. E' ammessa la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate/seminterrate al di fuori della volumetria esistente. Intervento edilizio diretto MO (Manutenzione ordinaria) RR (Restauro e risanamento conservativo) Sba (Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche) Interventi edilizio diretto con Progetto di Recupero Unitario RE.se (Ristrutturazione edilizia semplice) RE.se (Ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione) RE.ds (Demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione)		
	USI AMMESSI E CARICHI URBANISTICI:	SE (Sostituzione Edlizia) <u>U3/1, U4/1, U6/1, U6/2, U7/3, U7/4, U8/5, U8/6</u>		
	5. RI.3 – In	gresso filiale Monte dei Paschi:		
	Edificio posto in '	VIA DELLA RIMEMBRANZA, SOTTOPOSTO A RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA		
	Descrizione:	Questo edificio scolastico è stato realizzato con caratteristiche incongrue con il contesto del centro urbano di Castellina; in particolare non dialoga con l'edificio storico con cui è in continuità. Il resede invece è da salvaguardare.		

ZONA	RU VIGENTE		VARIANTE	COMMENTI
	FINALITÀ DELL'INTERVENTO	La riqualificazione dell'edificio può essere perseguita sia attraverso un intervento di ristrutturazione edilizia con eventuali addizioni funzionali, sia con una sostituzione edilizia: In caso di interventi di ristrutturazione edilizia:: ✓ è consentito l'aumento del volume, prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne e solai di copertura realizzati per esigenze di isolamento o inerzia termica o per la realizzazione di pareti e/o tetti ventilati fino a 15 cm in più dell'esistente, tale aumento non verrà computato ai fini del volume edificabile; ✓ ai fini della realizzazione di volumi tecnici idonei ad ospitare impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia (pannelli fotovoltaici, pannelli solari, recupero acqua piovana, ecc.) sono previste addizioni funzionali fino al 10% una tantum del volume attuale; in caso di lavori sull'esterno, la facciata dovrà presentare caratteristiche formali ed elementi architettonici in linea con il contesto circostante, in particolar modo con l'edificio storico contiguo.		
	FINALITÀ DELL'INTERVENTO Continua)	L'eventuale sostituzione edilizia (SE) deve rispettare i seguenti parametri: ✓ il nuovo edificio non può superare la volumetria esistente; ✓ è consentito un ampliamento una tantum del 10% per eventuali esigenze che l'amministrazione comunale riscontrasse necessarie, più un ulteriore 10% per la realizzazione di volumi tecnici idonei ad ospitare impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia (pannelli fotovoltaici, pannelli solari, recupero acqua piovana, ecc.); ✓ caratteristiche formali ed elementi architettonici in linea con il contesto circostante, in particolar con l'edificio storico contiguo. ✓ la copertura dovrà essere a due falde (capanna), l'altezza massima (in gronda) non potrà superare quella attuale; il tetto sarà del tipo "ventilato" con manto in coppi e tegole. ✓ l'edificio dovrà essere realizzato con materiali e tecnologie che presentino un		

ZONA		RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	pre faci gar dur Inte MC MS	elevato standard qualitativo in termini di bioarchitettura, dovrà essere prestata particolare attenzione al risparmio energetico; infine consentito l'uso di sistemi costruttivi, anche efabbricati, basati su materiali eco-compatibili e ilmente riciclabili e su tecnologie innovative, che antiscono il contenimento energetico, la rabilità nel tempo e ridotti tempi di esecuzione. ervento edilizio diretto o (Manutenzione ordinaria) o (Manutenzione straordinaria)		
	INTERVENTI AMMESSI MODALITÀ D'INTERVENTO: RE. fed RE. ricc	(Restauro e risanamento conservativo) a (Interventi necessari al superamento delle rriere architettoniche) se (Ristrutturazione edilizia semplice) dr (Ristrutturazione edilizia con demolizione e dele ricostruzione) ds (Demolizione di volumi secondari e la loro ostruzione) (Sostituzione Edlizia) J (Mutamento di destinazione d'uso)		
	USI AMMESSI E CARICHI URBANISTICI:	(Parcheggi interrati privati) 7/1, U7/2, U7/3, U7/6 messa casa parrocchiale :		
	EDIFICIO POSTO IN VIA TOSCANA — PIAZZA SOTTOPOSTO A RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFIC			
	DESCRIZIONE: solo Sto Tal risu	dificio è costituito da un corpo di fabbrica a un o piano, abbastanza recente rispetto al tessuto rico, adibito a autorimessa. e edificio, già intrinsecamente di scarso valore, ulta incongruo e tipologicamente contestualizzato rispetto alla zona in cui si trova.		
	L'e	ventuale sostituzione edilizia (SE) dovrà cettare i seguenti parametri: ✓ allineamento sul fronte lungo strada; ✓ è' ammesso un incremento del 10% una tantum per consentire la ricucitura del fronte con i caratteri estetico-formali coerenti con le caratteristiche generali della zona A1; ✓ altezza massima un piano fuori terra; ✓ la copertura dovrà essere a falda unica, con la linea di gronda ed il colmo armonizzati con le altezze preesistenti e gli		

ZONA		RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
		edifici contigui. Sono permessi, oltre all'incremento una tantum, volumi interrati all'interno della sagoma dell'edificio, pur rimanendo vietate scale e rampe esterne per il raggiungimento di essi.		
	INTERVENTI AMMESSI MODALITÀ D'INTERVENTO:	Intervento edilizio diretto MO (Manutenzione ordinaria) RR (Restauro e risanamento conservativo) Sba (Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche) RE.se (Ristrutturazione edilizia semplice) RE.dr (Ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione) RE.ds (Demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione) SE (Sostituzione Edilizia)		
	USI AMMESSI E CARICHI URBANISTICI:	<u>U3/1, U4/1, U6/1, U6/2, U7/5.</u>		
	8. RI. 6 - Case	e nella zona nord del Centro Storico di Fonterutoli:		
	EDIFICI POSTI IN VIA G	GIUSEPPE VERDI		
	DESCRIZIONE:	Gli edifici sono costituiti da più corpi di fabbrica che, pur riconosciuta la loro ubicazione in termini urbanistici all'interno del tessuto storico, (o meglio posti alla sua conclusione) presentano dei caratteri disomogenei in termini architettonici e formali rispetto al contesto.		
	FINALITÀ DELL'INTERVENTO:	Eventuali ristrutturazioni, comprese quelle con demolizioni di volumi secondari e con addizioni funzionali, prevedono, attraverso un Progetto di Recupero Unitario, a una serie di opere che contestualizzino gli edifici nella zona di Centro Storico. Particolare attenzione va posta ai caratteri estetico-formali dei fronti, in coerenza con le caratteristiche generali della zona A1, tenendo conto della funzione di "testata" del Centro Storico che essi svolgono. Eventuali addizioni funzionali, ad esempio scale esterne, dovranno presentare un corpo chiuso che ben si armonizzi con la facciata e con caratteri architettonici di strutture simili presenti nella zona.		

ZONA		RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	Interventi Ammessi Modalità D'Intervento:	Intervento edilizio diretto MO (Manutenzione ordinaria) MS (Manutenzione straordinaria) Sba (Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche) Interventi edilizio diretto con Progetto di Recupero Unitario RR (Restauro e risanamento conservativo) RE.se (Ristrutturazione edilizia semplice) RE.dr (Ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione) RE.af (con addizioni funzionali)		
	USI AMMESSI E CARICHI URBANISTICI:	<u>U1/1, U4/1, U4/2, U6/1, U6/2, U7/1, U7/6</u>		

ZONA		RU VIGENTE				VARIANTE	COMMENTI
Art. 106- Zone A2 – Aggregati antichi lungo strada	zone "A 1", hanno valo conservati e	progetti di RR, RE, , del comma 5 sono analisi tipologico-architettonica, da una verific ofondito studio di inserimento architettonico	llafrasca", che pertanto vanno cazione. 'edificazione di sono ammessi o su un'attenta caratteristiche stesso, o del manutenzione mmobiliare e il amento idrico, abilità, accessi, allacciamenti, sosstenuti da a di fattibilità e	approfondito stu progetto di recup			
	5. Sc	n progetto di recupero unitario. no ammesse, con le modalità specificate tegorie di intervento :	nella seguente		vento ammes	le modalità specificate nella seguente tabella, le sse dalle classi di appartenenza :	
		Intervento edilizio diretto		MO		ervento edilizio diretto	
	МО	Manutenzione ordinaria		MO Manutenzione ordinaria MS Manutenzione straordinaria			
	MS	Manutenzione straordinaria		DE			
	DE	Demolizioni di edifici o di manufatti		DE		di edifici o di manufatti	
		Interventi necessari al superamento delle ba	rriere	Sba	architettonic	cessari al superamento delle barriere	
	Sba	architettoniche				sanamento conservativo	
	RR	Restauro e risanamento conservativo		KK	Restauro e ri	Atto di assenso	
		Atto di assenso		<u> </u>		Atto di disseriso	
				RE. Se			
	RE. se	Ristrutturazione edilizia semplice con cambi destinazione e frazionamento. solo degli ed valore scarso o nullo		RC /MU Fraz.		one edilizia <mark>semplice con ,</mark> cambio di , frazionamento. <mark>solo degli edifici di</mark> o o nullo	
	6. <u>Le</u>	categorie d'uso e funzioni sono:		6. <i>Le cate</i>	egorie d'uso e	funzioni sono:	
		USI AMMESSI (U)				SI AMMESSI (U)	
	RESIDENZ	Limitatamente a prodotti	da forno ed	RESIDENZA	U1/1	Residenza Limitatamente a prodotti da forno ed	
	ARTIGIAN	AIO DI 113/1 alimentari, gelaterie sarto		ARTIGIANATO	<u>DI</u> <u>U3/1</u>	alimentari, gelaterie sartorie, centri	
	<u>SERVIZIO</u>	welness.		<u>SERVIZIO</u>	55/1	welness.	
	PUBBLICI	U4/1 Limitatamente a:, parafarm	acie,	<u>PUBBLICI</u>	114/1	Limitatamente a:, parafarmacie,	
	<u>SERVIZI E</u>	farmacie,		SERVIZI E	<u>U4/1</u>	farmacie,	

 $^{^{37}}$ Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 79, comma 4, lettera d). 38 Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 79, comma 4, lettera d).

ZONA			RU VIGENTE			VARIANTE	COMMENTI
	COMMERCIO	<u>U4/2</u>	Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita)	COMMERCIO	<u>U4/2</u>	Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita)	
	TURISTICO RICETTIVO	<u>U5/1</u>	Alberghi e residenze turistiche alberghiere come definiti agli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)	TURISTICO RICETTIVO	<u>U5/1</u>	Alberghi e residenze turistiche alberghiere come definiti agli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)	
		<u>U5/4</u>	Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, di cui agli artt 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)		<u>U5/4</u>	Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, di cui agli artt 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)	
	<u>DIREZIONALE</u>	<u>U6/1</u> <u>U6/2</u>	Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta.	DIREZIONALE	<u>U6/1</u> <u>U6/2</u>	Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta.	
	tuttavia sono prese Eventuali lavori integrazioni e rifii coerente con il con 8. Gli interv le caratteristiche lo cablature e tubazio tipologie, materiali infissi ed i sistem	n ricadono strade pubbliche pavimentate piedi privati per lo più in materiale lapideo. ivi devono prevedere sostituzioni e/o da creare un'omogeneità e un disegno facciate, prevedono obbligatoriamente, ove ino, l'eliminazione o la riduzione di tutte le che deturpano i fronti e sono realizzati con cipici della tradizione locale, così come gli amento delle finestre. Gli interventi sono imissione Comunale per il Paesaggio.	sono preser Eventuali la integrazioni coerente con 8. Gli interv caratteristich cablature e t tipologie, ma infissi ed i sis	nti marciap avori man e rifiniture i il contesto renti sulle fa le lo perme ubazioni a teriali e co temi di osc	ricadono strade pubbliche pavimentate tuttavia piedi privati per lo più in materiale lapideo. utentivi devono prevedere sostituzioni e/o e tali da creare un'omogeneità e un disegno o. acciate, prevedono obbligatoriamente, ove le ttano, l'eliminazione o la riduzione di tutte le vista che deturpano i fronti e sono realizzati con lori tipici della tradizione locale, così come gli uramento delle finestre. Gli interventi sono a Commissione Comunale per il Paesaggio.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 107 – Zone A3 – Aree di salvaguardia dei centri urbani storici 1. Le zone "A ambientale e naturale 2. Gli intervere condizione che non recinzioni con mure siano tesi alla con agrarie oltre che all' antica formazione. servizio alla residere gazebo e se interrati altresi consentito red 1) non sia pavimenta da frutto in modo da strade); 3) siano composizione delle fic paesaggistico di rife coperti in alcun mo terrazzamenti. In gen paesaggio agricolo creazione di un passaggio agricolo creazione d	nti sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi a comportino l'introduzione di caratteri urbani quali stit, cancellate, siepi geometriche, nuova viabilità, servazione e tutela delle sistemazioni idrauliche servazione e tutela delle sistemazioni idrauliche servazione e tutela delle sistemazioni idrauliche servazione consentite le attrezzature integrative e di nza limitatamente alle piscine, campi da bocce, ti/seminterrati, impianti tecnologici e di servizio. E' alizzare parcheggi a a raso a condizione che l'area: atta o asfaltata; 2) sia piantumata con olivi o alberi e schermare le auto da punti di vista più alti (edifici, create delle siepi informali che riprendono la asce della vegetazione naturali presenti nel contesto reimento. Gli stalli delle auto non possono essere ado. Sono ammessi modellamenti del terreno con inerale gli interventi non devono creare cesure con il circostante ma, al contrario, contribuire alla saggio armonico dalle aree edificate al paesaggio e sostenuta da un'accurata analisi tipologico-a verifica di fattibilità e da un approfondito studio di conico e urbanistico. Sese, con le modalità specificate nella tabella, le intervento: Intervento edilizio diretto zione ordinaria zione straordinaria coni di edifici o di manufatti di necessari al superamento delle barriere coniche e risanamento conservativo razione edilizia semplice solo degli edifici di valore nullo razione edilizia demolizioni con fedele one solo degli edifici di valore scarso o nullo che no condizioni di degrado fisico e strutturale non di recuperabile nto di destinazione d'uso ai soli fini residenziali	1. Le zone " A3" comprendono le aree non urbanizzate di interesse ambientale e naturale. 2. Gil interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi a condizione che non comportino l'introduzione di caratteri urbani quali recinzioni con muretti, cancellate, siepi geometriche, nuova viabilità, siano testi alla conservazione e tutela delle sistemazioni idrauliche agrarie oltre che all'eventuale recupero e valorizzazione di manufatti di antica formazione. Sono consentite le attrezzature integrative e di servizio alla residenza limitatamente alle piscine, campi da bocce, gazebo e se interrati/seminterrati, impianti tecnologici e di servizio. E' altresi consentito realizzare parcheggi a o rasso a condizione che l'area: 1) non sia pavimentata o asfaltata; 2) sia piantumata con olivi o alberi da frutto in modo da schermare le auto da punti di vista più alti (edifici, strade); 3) siano create delle siepi informali che riprendono la composizione delle fasse della vegetazione naturali presenti nel contesto paesaggiastico di riferimento. Gli stalli delle auto non possono essere coperti in alcun modo. Sono ammessi modellamenti del terreno con terrazzamenti. In generale gli interventi non devono creare cesure con il paesaggio agricolo circostante ma, al contrario, contribuire alla creazione di un passaggia armonico dalle aree edificate al paesaggio agrario. 3. La RE, è sostenuta da un'accurata analisi tipologico-architettonica, da una verifica di fattibilità e da un approfondito studio di inserimento architettonico e urbanistico. 4. Sono ammesse, con le modalità specificate nella tabella, le seguenti categorie di interventi consentite dalla classi di appartenenza: Intervento edilizio diretto MO Manutenzione ordinaria BE Demolizioni di edifici o di manufatti Intervento edilizio diretto RRR Restauro e risanamento conservativo RE.se Ristrutturazione edilizia demolizioni con fedele ricostruzione solo degli edifici di valore scarso o nullo che presentano condizioni di degrado fisico e strutturale non altrimenti	COMMENT

RU VIGENTE				
TURISTICO RICETTIVO	<u>U5/4</u>	Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, di cui agli arti.li 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)		
	<u>U8/3</u>	Parcheggi a raso ad uso privato		
MOBILITA'	<u>U8/7</u>	Mobilità pedonale/ciclabile		
AGRICOLO	<u>U9/2</u>	<u>agriturismo</u>		

ZONA

- 6. Nelle zone A3, gli interventi sul territorio sono <u>finalizzati alla</u> conduzione del fondo agricolo in particolare: manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie e di regimazione delle acque, manutenzione e ricostruzione dei muri a secco e ciglionamenti, <u>manutenzione, recupero</u> e riqualificazione delle orditure e i sesti di impianto, per <u>il</u> permanere/ripristino dell'equilibrio con il paesaggio circostante.
- 7. E' ammesso realizzare una struttura per: 1) animali d'affezione ed allevamenti di carattere amatoriale di animali domestici (in ogni caso sono da escludere i suini , mute di cani da caccia ed ovini) secondo le caratteristiche e le dimensioni di cui all'art. 77.1; 2) ricovero di mezzi o attrezzi per la conduzione del fondo qualora sia impossibile installarla altrove e sia realizzata con le caratteristiche e dimensioni di cui all'art. 77 delle presenti norme. La dimensione massima per le strutture di cui al punto 1 sono quelle determinate dall'art. 77.1 per un massimo di 4 capi, mentre per quelle di cui al punto 2 è fissata in 30 mg di SUL . Tali strutture sono prive di qualsiasi dotazione che ne consenta l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo. L'inserimento di questi manufatti dovrà avvenire prestando particolare attenzione alla scelta del luogo di installazione ed alla visibilità del manufatto a 360 °; inoltre dovranno essere adottate opportune misure di mitigazione e riqualificazione ambientale (ripristino di terrazzamenti, rete scolante, colture miste, sistemazione di percorsi ed aree verdi.....).
- 8. Nelle zone A3 immediatamente a ridosso delle aree archeologiche è possibile realizzare strutture per la prima accoglienza e l'ospitalità (punti informativi e di ristoro, servizi alle persone, ecc) di iniziativa pubblica e privata. Gli interventi sono attuati prioritariamente recuperando il patrimonio edilizio esistente , le eventuali nuove strutture sono realizzate senza alcuna modifica della morfologia dei luoghi, limitando le opere fondali agli interventi necessari all'ancoraggio e con l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscano la reversibilità dell'intervento e che si rifanno alle soluzioni di bioedilizia.
- 9. La realizzazione di nuove strutture di cui al comma 9 è altresì subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale con cui il proponente si obbliga a non mutare la destinazione d'uso del manufatto, a demolirlo nel caso di cessazione dell'attività e ad accettare le sanzioni comminate per l'inadempienza, che comportano la demolizione del manufatto in danno del proprietario e la sanzione amministrativa pari al doppio del costo si costruzione.

_			
	MOBILITA'	<u>U8/3</u>	Parcheggi a raso ad uso privato
<u> </u>		<u>U8/7</u>	Mobilità pedonale/ciclabile
A	GRICOLO	<u>U9/2</u>	<u>agriturismo</u>

VARIANTE

COMMENTI

- 6. Nelle zone **A3**, gli interventi sul territorio sono *finalizzati alla* conduzione del fondo agricolo in particolare: manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie e di regimazione delle acque, manutenzione e ricostruzione dei muri a secco e ciglionamenti, manutenzione, recupero e riqualificazione delle orditure e i sesti di impianto, per il permanere/ripristino dell'equilibrio con il paesaggio circostante.
- 7. E' ammesso realizzare una struttura per: 1) animali d'affezione ed allevamenti di carattere amatoriale di animali domestici (in ogni caso sono da escludere i suini, mute di cani da caccia ed ovini) secondo le caratteristiche e le dimensioni di cui all'art. 77.1; 2) ricovero di mezzi o attrezzi per la conduzione del fondo qualora sia impossibile installarla altrove e sia realizzata con le caratteristiche e dimensioni di cui all'art. 77 delle presenti norme. La dimensione massima per le strutture di cui al punto 1 sono quelle determinate dall'art. 77.1 per un massimo di 4 capi, mentre per quelle di cui al punto 2 è fissata in 30 mq di SUL. Tali strutture sono prive di qualsiasi dotazione che ne consenta l'utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo. L'inserimento di questi manufatti dovrà avvenire prestando particolare attenzione alla scelta del luogo di installazione ed alla visibilità del manufatto a 360 °; inoltre dovranno essere adottate opportune misure di mitigazione e riqualificazione ambientale (ripristino di terrazzamenti, rete scolante, colture miste, sistemazione di percorsi ed aree verdi.....).
- 8. Nelle zone A3 immediatamente a ridosso delle aree archeologiche è possibile realizzare strutture per la prima accoglienza e l'ospitalità (punti informativi e di ristoro, servizi alle persone, ecc) di iniziativa pubblica e privata. Gli interventi sono attuati prioritariamente recuperando il patrimonio edilizio esistente, le eventuali nuove strutture sono realizzate senza alcuna modifica della morfologia dei luoghi, limitando le opere fondali agli interventi necessari all'ancoraggio e con l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscano la reversibilità dell'intervento e che si rifanno alle soluzioni di bioedilizia.
- 9. La realizzazione di nuove strutture di cui al comma 9 è altresì subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale con cui il proponente si obbliga a non mutare la destinazione d'uso del manufatto, a demolirlo nel caso di cessazione dell'attività e ad accettare le sanzioni comminate per l'inadempienza, che comportano la demolizione del manufatto in danno del proprietario e la sanzione amministrativa pari al doppio del costo si costruzione.
- 10. Sono ammessi gli interventi pubblici o di interesse pubblico che risultano migliorativi per la fruizione delle aree verdi, compresi percorsi pedonali pubblici o servitù di passaggio convenzionate, al fine di creare una connessione effettiva tra il paese antico e le sue aree verdi immediatamente circostanti e favorirne l'accesso pedonale e la godibilità.

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	10. Sono ammessi gli interventi pubblici o di interesse pubblico che risultano migliorativi per la fruizione delle aree verdi, compresi percorsi pedonali pubblici o servitù di passaggio convenzionate, al fine di creare una connessione effettiva tra il paese antico e le sue aree verdi immediatamente circostanti e favorirne l'accesso pedonale e la godibilità.		

		RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Omogenee del n. 1444 e corralmeno un otta 2. Que urbani consoli poste al margir 3. Le zo a) Zone di recendi lottizz b) Zone (o parzir urbanizz c) Zone ridosso necessita progetti d) Zone stato di necessita 4. residenza, e s	I tipo B di consiste delle aree conservazione di una Le zone sono amme sono avo, diverse di conservazione di una Le zone sono amme sono amme sono amme sono di conservazione conservazione di una conservazione di una conservazione di una conservazione di una conservazione sono amme sono	ui all'art. 2, secondo comma del DM 02.04.1968, alle parti del territorio edificate in tutto o per e dalle zone A. urbani sono caratterizzati sia da insediamenti a espansioni edilizie di più recente datazione, ro urbano storico. Inprendono le seguenti sottozone: Ito urbano consolidato saturo: le aree e gli edifici one a ridosso delle zone A e ricomprese in piani denziali quasi completamente attuati e scaduti; ito urbano di completamento : le aree inedificate dificate) inserite in tessuti consolidati o già on edificati di lottizzazioni scadute; imparti di completamento: ambiti territoriali a B1 che per la loro conformazione e ubicazione in intervento unitario di completamento che ci che le aree libere; e e complessi immobiliari degradati che, per lo one e per la presenza di destinazioni incongrue, riconversione funzionale e morfologica. "B" sono destinate prevalentemente alla ssi, compatibilmente con le caratteristiche tipo-	INVARIATO	
CATEGORI A D'USO Residenza Artigianat o di servizio Pubblici Servizi e	<u>U1/1</u> <u>U1/2</u> <u>U1/3</u> <u>U3/1</u>	Residenza Residenze speciali, collegi Attrezzature integrative e di servizio alla residenza da localizzare nelle aree pertinenziali degli edifici :campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine, impianti tecnologici e di servizio (bagni, spogliatoi) Laboratori, botteghe artigianale, laboratori artistici, parrucchieri, estetiste, centri wellnes, lavanderie, prodotti da forno e alimentari, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private. Edicole, parafarmacie, farmacie, bar, ristoranti, pizzerie, osterie, gelaterie, circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, comprensive degli spazi destinati al pubblico , delle attività accessorie e degli spazi di servizio e tecnici, locali per servizi bancomat,		
	Omogenee de n. 1444 e cor almeno un ott 2. Que urbani consol poste al margi 3. Le z a) Zon di recendi lottizzi b) Zon (o parzi urbanizzi c) Zon ridosso necessit progetti d) Zon stato di necessit 4. residenza, e si morfologiche di CATEGORI A D'USO Residenza Artigianat o di servizio	Omogenee del tipo B di con. 1444 e corrispondono almeno un ottavo, diverse 2. Questi tessuti urbani consolidati che di poste al margine del centre 3. Le zone "B" con a) Zone B1 - Tessu di recente edificazione reside lottizzazione reside lottizzazione residente edurbanizzati e lotti no c) Zone B 3 - Coridosso delle aree necessitano di un progetti sia gli edifica d) Zone B 4 - Are stato di conservazionecessitano di una 4. Le zone residenza, e sono amme morfologiche degli edifici, CATEGORI A D'USO U1/2 Residenza U1/1 Q1/1 Q1/2 Residenza U3/1 Pubblici Servizio	residenza, e sono ammessi, compatibilmente con le caratteristiche tipo- morfologiche degli edifici, i seguenti usi: CATEGORI	Omogenee del tipo B di cui all'art. 2, secondo comma del DM 02.04.1968, n. 1444 e corrispondono alle parti del territorio edificate in tutto o per almeno un ottavo, diverse dalle zone A. 2. Questi tessuti urbani sono caratterizzati sia da insediamenti urbani consolidati che da espansioni edilizie di più recente datazione, poste al margine del centro urbano storico. 3. Le zone "B" comprendono le seguenti sottozone: a) Zone B1 - Tessuto urbano consolidato saturo: le aree e gli edifici di recente edificazione a ridosso delle zone A e ricomprese in plani di lottizzazione residenziali quasi completamento: le aree inedificate (o parzialmente edificazio inserite in tessuti consolidati o già urbanizzati elotti non edificati di lottizzazioni scadute; c) Zone B 3 - Comparti di completamento: ambiti territoriali a ridosso delle aree B1 che per la loro conformazione e ublicazione necessitano di un intervento unitario di completamento che progetti sia gil edifici che le aree libere; d) Zone B 4 - Aree e complessi immobiliari degradati che, per lo stato di conservazione e per la presona di destinazioni incongrue, necessitano di una ricorversione funzionale e morfologica. 4. Le zone "B" sono destinate prevalemente alla residenza, e sono ammessi, compatibilmente con le caratteristiche tipomorfologiche degli edifici, i seguenti usi: CATEGORI AD'USO 4. EVENCIONI Attizzature integrative e di servizio alla residenza di coliziozare nelle oree pertinenziali degli edifici compo de tennis, compo de becce, perdenduti, quezo, piscine, impaini tecnologici e di servizio (bagni spoalitato) Laborotro, ib ottorio, posterie, private. Edicole, parafarmence, farmacie, bar, ristoranti, pizzerie, osterie, gelaterie, circoli privati che effettueno sommistivazione di climenti e bevande, comprensive degli spazi destinati al mebilica delle dicili di composi e delli interit e delli contra e delli cili contra di climenti e bevande, comprensive degli spazi destinati a

ZONA	RU VIGENTE			VARIANTE	COMMENTI
		<u>U4/2</u>	Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita)		
		<u>U4/3</u>	Medie strutture di vendita (da 250 fino a 800 mg di superficie di vendita)		
		<u>U4/4</u>	Commercio all'ingrosso		
		<u>U5/4</u>	Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, di cui agli arti.li 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR		
		<u>U5/5</u>	Attrezzature integrative e di servizio alle strutture ricettive da localizzare nelle aree pertinenziali degli edifici :campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine,		
	<u>Direzional</u>	<u>U6/1</u>	<u>Uffici privati, studi professionali e sedi di</u> <u>associazioni, punti di informazione turistica</u>		
	<u>e</u>	<u>U6/2</u>	Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta.		
		<u>U7/1</u>	Servizi Amministrativi: uffici comunali e della pubblica amministrazione inclusi gli archivi pubblici		
		<u>U7/2</u>	Servizi per l'istruzione: scuole pubbliche per l'istruzione, quali: asilo nido, scuole materne ed il ciclo della scuola dell'obbligo comprese di ogni attrezzatura complementare e le relative aree scoperte destinate a verde, al gioco ed allo sport		
		<u>U7/3</u>	Servizi culturali : teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, locali da ballo, discoteche, sale per convegni con i relativi spazi di servizio, di supporto e tecnici, musei, aree archeologiche.		
	Servizi	<u>U7/4</u>	Servizi sociali e ricreativi		
		<u>U7/5</u>	Servizi Religiosi: chiese e attrezzature religiose in genere con relative attività integrative.		
		<u>U7/6</u>	Servizi per l'assistenza sanitaria: ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con relativi spazi tecnici e di supporto		
		U7/10	Impianti sportivi pubblici o di uso pubblico		
		<u>U8/2</u>	Parcheggio a raso pubblico		
		<u>U8/3</u>	Parcheggi a raso ad uso privato		
		<u>U8/4</u>	Parcheggi coperti ad uso privato		
		<u>U8/5</u>	Garage e rimesse private		
		<u>U8/6</u>	Garage e rimesse pubbliche o ad uso pubblico		
		<u>U8/7</u>	Mobilità pedonale/ciclabile		
	5 Gli		idenziali sono ammessi in via prioritaria al piano		

ZONA			RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
		_	attività che risulti in contrasto con il carattere in particolare non sono ammessi i seguenti usi:		
	<u>CATEGORI</u> <u>A D'USO</u>	<u>U</u>	<u>FUNZIONI</u>		
	<u>Industria</u> <u>ed</u>	<u>U2/1</u>	Impianti produttivi, impianti produttivi agro alimentari, artigianato di servizio all'auto (officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto), magazzini, depositi coperti, piazzali, spazi espositivi, uffici connessi alla produzione, alloggi di servizio.		
	<u>artigianato</u>	U2/2	Cantine artigianali		
	<u>produttivo</u>		Allevamento zootecnico		
		<u>U2/3</u>	Deposito macchine ed attrezzi di attività produttive che necessitano stoccaggio di materiale		
		<u>U2/4</u>	Aree a vocazione estrattiva		
	Pubblici Servizi e Commercio	<u>U4/3</u>	Medie strutture di vendita (da 250 fino a 800 mq di superficie di vendita)		
		<u>U5/1</u>	Alberghi e residenze turistiche alberghiere come definiti agli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)		
	Turistico Ricettivo	<u>U5/2</u>	Strutture ricettive all'aria aperta: Comprende le strutture ricettive di cui agli art.li 29, così come al Titolo II , Capo I, sezione II, det T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000): campeggi		
		<u>U5/3</u>	Complessi turistico -alberghieri e Centri congressuali		
	<u>Servizi</u>	<u>U7/3</u>	Servizi culturali : teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, locali da ballo, discoteche, sale per convegni con i relativi spazi di servizio , di supporto e tecnici, musei, aree archeologiche.		
	Mobilità	U8/1	Stazioni di servizio e distributori di carburanti		
	Agricolo e funzioni connesse ai sensi di	<u>U9</u>			
	legge				
	7.	Gli alloge	ni, provenienti da nuova costruzione devono		
			bitabile non inferiore a 45 mg. Tale limite		
			anche nell'ambito degli interventi di restauro e		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		nbio di destinazione o frazionamento. Negli		
			dell'intervento non raggiungono la superficie di		
			are alloggi di almeno 28 mq.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	8. Gli interventi sugli edifici compresi nelle zone "B" devono rispettare le seguenti indicazioni relative ai materiali di finitura: a) finiture esterne: intonaci con colori tradizionali; paramento in mattoni faccia-vista o pietra locale; b) coperture: a falda inclinata, con manto in coppi o materiale similare in cotto, con pendenza tra il 25% ed il 33%; c) infissi esterni: preferibilmente in legno naturale o in di altri materiale fermo restando il rispetto della tipologie e delle colorazioni. Il tipo di infisso di porte o finestre poste al piano terra di locali non destinati alla residenza potranno essere realizzati in metallo in colori scuri ed opachi nel rispetto del contesto in cui si inseriscono. 9. I nuovi edifici sono progettati secondo criteri e principi della bioarchitettura nel rispetto di tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive del contesto in cui si inseriscono.		

ZONA		RU VIGENTE		VARIANTE	COMMENTI		
Art. 109 – Zone B1 – Tessuto urbano consolidato saturo	caratter copertu ulteriori	Sono nuclei di edilizia tradizionale e di recente one, privi di particolare valore storico - architettonico e izzati da una tipologia edilizia intensiva con rapporti di ra e indici di utilizzazione fondiaria tali da non consentire edificazioni. Sono ammesse con intervento diretto le seguenti	edilizia int tali da nor 2.	to ammesse dalla classe di appartenenza:			
		e di intervento:	MO MO	Manutenzione ordinaria			
	МО	Manutenzione ordinaria	MS	Manutenzione straordinaria			
	MS	Manutenzione straordinaria	DE	Demolizioni delle superfetazioni			
	DE	Demolizioni delle superfetazioni	RR	Restauro e risanamento conservativo			
	RR	Restauro e risanamento conservativo	<mark>Sba</mark>	Interventi necessari al superamento delle barriere			
	Sba	Interventi necessari al superamento delle barriere		architettoniche			
	5-	architettoniche	RE.se	Ristrutturazione edilizia semplice			
	RE.se	Ristrutturazione edilizia semplice	DE de	Ristrutturazione edilizia con demolizioni con fedele			
	DE 4"	Ristrutturazione edilizia con demolizioni con fedele	RE.dr	ricostruzione solo edifici pericolanti o in condizioni			
	RE.dr	ricostruzione solo edifici pericolanti o in condizioni		precarie Interventi pertinenziali che comportano la realizzazione,			
		Interventi pertinenziali che comportano la realizzazione,		all'interno del resede di riferimento, di un volume			
		all'interno del resede di riferimento, di un volume		aggiunto non superiore al 20% dell'edificio principale, ivi			
		aggiunto non superiore al 20% dell'edificio principale, ivi	IP	compresa la demolizione di volumi secondari faceti parte			
	IP IP	compresa la demolizione di volumi secondari faceti parte		di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione,			
		di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione,		ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di			
		ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di		riferimento.			
		riferimento.		Ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali di nuovi			
		Ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali di nuovi	RE. af	elementi agli organismi edilizi esistenti a condizione che			
	RE. af	elementi agli organismi edilizi esistenti a condizione che		non configurino nuovi organismi edilizi.			
		non configurino nuovi organismi edilizi.		Sostituzione edilizia solo edifici pericolanti o in condizioni			
		Sostituzione edilizia solo edifici pericolanti o in condizioni	SE.	precarie di valore scarso o nullo e con tipologie edilizie			
	SE	precarie di valore scarso o nullo e con tipologie edilizie		incongrui			
		incongrui	<u>Pi</u>	Parcheggi interrati privati			
	Pi	Parcheggi interrati privati	<mark>MU</mark>	Mutamento di destinazione d'uso			
	MU	Mutamento di destinazione d'uso	2				
			3. La costruzione di parcheggi interrati per uso privato, è ammessa alle seguenti condizioni:				
	3.	,					
		a alle seguenti condizioni:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	chiedente sia proprietario o titolare di idoneo diritto reale sul			
		richiedente sia proprietario o titolare di idoneo diritto reale tto di pertinenza;		pertinenza;			
		unità abitativa, ivi presente, non sia dotata di locali che dal	•	nità abitativa, ivi presente, non sia dotata di locali che dal catasto o ncessione risultino destinati a garage o rimessa;			
	/	to o dalla concessione risultino destinati a garage o rimessa;		limensione della rimessa non sia essere inferiore a mq 18,00 e			
		a dimensione della rimessa non sia essere inferiore a mg 18,00	,	re a mg 30,00 con altezza utile massima di m 2,30;			
		eriore a mg 30,00 con altezza utile massima di m 2,30;	•	oncessionario, all'atto del ritiro della concessione, sottoscriva un			
	1	concessionario, all'atto del ritiro della concessione,	/	obbligo unilaterale con il quale costituisce un vincolo di			
	/	scriva un atto d'obbligo unilaterale con il quale costituisce un		nzialità e si impegna a non mutare destinazione d'uso;			
		lo di pertinenzialità e si impegna a non mutare destinazione	· ·	initure esterne delle rimesse pertinenziali debbono essere del			
	d'uso	;	• /	ompatibili con quelle degli edifici adiacenti.			
	e) le	e finiture esterne delle rimesse pertinenziali debbono essere	4.	Sono ammessi, nel rispetto delle distanze minime definite dalla			
	del tu	utto compatibili con quelle degli edifici adiacenti.	normativa	vigente in materia, gli interventi di RE.af con:			
	4.	Sono ammessi, nel rispetto delle distanze minime definite	g) inc	remento dell'altezza dell'edificio, fino ad un massimo di cm 50, per			
	dalla no	rmativa vigente in materia, gli interventi di RE.af con:	la reali	zzazione di cordoli di consolidamento all'imposta della copertura			
	a) ii	ncremento dell'altezza dell'edificio, fino ad un massimo di cm	in otte	mperanza alla Normativa Sismica vigente ed in deroga all'altezza			

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	50, per la realizzazione di cordoli di consolidamento all'imposta della copertura in ottemperanza alla Normativa Sismica vigente ed in deroga all'altezza massima; b) addizioni per realizzare i servizi igienici (fino ad un massimo di mq 6,00 di SUA) nel caso sia dimostrata la necessità di adeguare l'unita immobiliare a sopravvenute esigenze abitative o igienicosanitarie anche di unità a destinazione non residenziale; c) realizzazione spazi coperti di protezione degli ingressi (porticati, tettoie, ecc) fino ad un massimo di mq 6,00 di SUA, a condizione che siano aperti almeno su due lati; d) volumi tecnici, con limite massimo di mc 30 per ogni edificio anche se composto da più unità immobiliari; e) rialzamento del piano sottotetto fino a cm 50 al fine di renderlo abitabile, nel caso in cui venga ampiamente documentata e dimostrata una preesistente altezza media del sottotetto pari a m 2,20 con tipologia a falde inclinate misurata dal piano di estradosso del solaio fino all'intradosso della copertura ;tale sopraelevazione non è cumulabile a quella prevista al punto a); f) utilizzo di eventuali vuoti tecnici esistenti all'interno della sagoma dell'edificio per funzioni residenziali e/o accessorie, sempreché non comportino modifiche alla sagoma dell'edificio esistente e che abbiano caratteristiche dimensionali ed igieniche idonee. 5. Nelle zone B1 comprese all'interno del perimetro dell'UTOE n 8 – "Fonterutoli", al fine di consolidare il ruolo urbano della frazione, sono ammessi, per adeguamenti igienici – funzionali, ampliamenti del 20% del volume esistente autorizzato, fino ad un massimo di 100 mc, nel rispetto dei parametri urbanistici (altezza, distanza e rapporto di copertura) della zona B2. 6. Gli interventi del comma 5 sono da considerarsi "una tantum" per l'intero edificio anche se è formato da più unità immobiliari. E' consentito il trasferimento di volumetria e l'accorpamento della volumetria derivante da massimo due edifici anche non contigui a condizione che l'intervento sia unitario e non costituisca	massima; h) addizioni per realizzare i servizi igienici (fino ad un massimo di mq 6,00 di SUA) nel caso sia dimostrata la necessità di adeguare l'unita immobiliare a sopravvenute esigenze abitative o igienico- sanitarie anche di unità a destinazione non residenziale; i) realizzazione spazi coperti di protezione degli ingressi (porticati, tettoie, ecc) fino ad un massimo di mq 6,00 di SUA, a condizione che siano aperti almeno su due lati; j) volumi tecnici, con limite massimo di mc 30 per ogni edificio anche se composto da più unità immobiliari; k) rialzamento del piano sottotetto fino a cm 50 al fine di renderlo abitabile, nel caso in cui venga ampiamente documentata e dimostrata una preesistente altezza media del sottotetto pari a m 2,20 con tipologia a falde inclinate misurata dal piano di estradosso del solaio fino all'intradosso della copertura ;tale sopraelevazione non è cumulabile a quella prevista al punto a); l) utilizzo di eventuali vuoti tecnici esistenti all'interno della sagoma dell'edificio per funzioni residenziali e/o accessorie, sempreché non comportino modifiche alla sagoma dell'edificio esistente e che abbiano caratteristiche dimensionali ed igieniche idonee. 5. Nelle zone B1 comprese all'interno del perimetro dell'UTOE n 8 – "Fonterutoli", al fine di consolidare il ruolo urbano della frazione, sono ammessi, per adeguamenti igienici – funzionali, ampliamenti del 20% del volume esistente autorizzato, fino ad un massimo di 100 mc, nel rispetto dei parametri urbanistici (altezza, distanza e rapporto di copertura) della zona B2. 6. Gli interventi del comma 5 sono da considerarsi "una tantum" per l'intero edificio anche se è formato da più unità immobiliari. E' consentito il trasferimento di volumetria e l'accorpamento della volumetria derivante da massimo due edifici anche non contigui a condizione che l'intervento sia unitario e non costituisca un nuovo fabbricato. I progetti edilizi consentiti nel presente articolo devono tener conto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'ed	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 110 – Zone B 2 – Completamento dei tessuti urbani con interventi puntuali (IP)	1. Comprendono lotti o tasselli di suolo non edificati (IP), di completamento o in corso di edificazione (Zone B2*), inseriti in porzioni di tessuto urbano consolidato all'interno di zone già dotate delle principali opere infrastrutturali relative alle urbanizzazioni primarie e secondarie. 2. Le Zone B2* vengono completate nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici del precedente PRG Vigente nel termine di vigenza del primo RU. Nelle aree di completamento i volumi residui devono essere funzionali e pertinenti esclusivamente alle parti edificate esistenti. 3. Nelle aree inedificate, numerate, perimetrate e contrassegnate con la sigla IP nell'elaborato RU-P-04 è consentita la costruzione di nuovi edifici con intervento edilizio diretto nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici, delle destinazioni d'uso, nonché delle particolari prescrizioni contenute nelle schede-norma di cui all'allegato C. 4. I nuovi edifici devono rispettare le seguenti prescrizioni: a) R.c. 0,30; b) H. max. 8,80 coi limiti di cui alla Legge 02.02.1974, n. 64; c) Dc5,00 m d) De 10,00 m e) Ds 5,00 coi limiti di cui alla Legge 02.02.1974, n. 64 e successive modificazioni; f) la superficie da destinare a parcheggio privato è indicata nell'art 23; tali aree dovranno essere individuate all'interno della zona B2; g) divieto di scale esterne e copertura a terrazzo con uno sbalzo; h) coperture a falde continue; i) allineamento e altezza, ove possibile, coerente con l'edificazione circostante. 5. Nei lotti individuati con il contrassegno IP 1 – IP 2 (ex "PEEP Salivolpi") è obbligatorio destinare il 70% della volumetria consentita e della SUL ad edilizia convenzionata come definita dalla normativa vigente in materia.	INVARIATO	
Art. 111 – Zone B3 – Comparti di completamento sottoposti a perequazione (IC)	1. Comprendono ambiti del territorio inseriti in porzioni di tessuto urbano consolidato, che non sono dotati delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oppure sono insufficienti. Questi ambiti hanno la peculiarità di essere in posizioni strategica per la ricucitura dei tessuti esistenti, la riqualificazione e la valorizzazione degli stessi. 2. I comparti individuati numerati, perimetrati e contrassegnati con la sigla IC nell'elaborato RU-P-04 sono: a) IC n. 1 in località Via dello Sport – Via IV Novembre; b) IC n. 2 Via Donizetti (Località Fonterutoli) 3. L'attuazione del comparto avviene con intervento edilizio diretto subordinato alla presentazione di un progetto unitario esteso all'intero ambito. Il progetto unitario è approvato dal Consiglio Comunale contestualmente allo schema di convenzione da stipularsi con l'A.C. ed osserva le disposizioni e le modalità stabilite dall'art. 7. 4. Le quote edificatorie si distribuiscono tra i vari proprietari del comparto secondo il principio della perequazione urbanistica, mediante l'equa distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	dalla realizzazione degli interventi. Pertanto, le indicazioni delle		
	destinazione d'uso pubbliche all'interno del perimetro del comparto non		
	sono vincoli conformativi della proprietà privata, ma sono prescrittive per		
	l'attuazione dell'intervento.		
	5. La perequazione si attua secondo i criteri e le modalità		
	contenute nella Legge Regionale n. 1/05 art. 60 e nel Regolamento di		
	attuazione n. 3/R del 9 febbraio 2007 art. 16.		
	6. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di attuazione		
	n. 3/R, le quote edificatorie e gli oneri sono distribuiti tra i proprietari nel		
	seguente modo: per il 50% in base al valore catastale delle proprietà		
	ricadenti nel comparto, per il restante 50% in base alle superficie		
	territoriale delle stesse.		
	7. Il comparto può essere attuato anche per unità minime di		
	intervento (UMI) alle seguenti condizioni :		
	a. i soggetti proponenti posseggano più del 50% delle quote		
	edificatorie determinate con i criteri di cui al comma 6 ;		
	b. sia redatto ed approvato, da parte dei proponenti, il progetto		
	unitario esteso all'intero comparto con l'individuazione delle UMI;		
	c. siano cedute all'AC o in alternativa convenzionate ad uso		
	pubblico, le aree da destinare a funzioni e servizi di interesse		
	generale individuate nella scheda norma dell'intervento di cui all'		
	allegato C della presente disciplina.		
	8. L'edificazione dei nuovi edifici deve rispettare i parametri		
	edilizi e urbanistici, delle destinazioni d'uso, contenute nelle schede-		
	norma IC di cui all'allegato C, che determinano, altresì, in maniera		
	prescrittiva la destinazione urbanistica delle aree da cedere al Comune o		
	da destinare ad uso pubblico.		
	9. I parametri edilizi di riferimento, oltre a quelle contenute		
	nelle schede-norma di cui all'allegato C, sono:		
	a) R.c. 0.30 dell'area del comparto al netto delle aree da		
	cedere al Comune;		
	b. H. max. 8.80 coi limiti di cui alla Legge 02.02.1974, n. 64;		
	c. Dc 5.00 m;		
	d. De 10.00 m;		
	e. Ds 5.00 coi limiti di cui alla Legge 02.02.1974, n. 64 e successive		
	modificazioni;		
	f. la superficie da destinare a parcheggio privato sono indicate		
	nell'art 23;		
	g. divieto di scale esterne e copertura a terrazzo con uno sbalzo;		
	h. coperture a falde continue;		
	i. allineamento e altezza, ove possibile, coerente con		
	l'edificazione circostante.		
	10. <u>Nei comparti è obbligatorio destinare il 70% della</u>		
	volumetria consentita e della SUL ad edilizia convenzionata per		
	locazione o vendita come definita dalla normativa vigente in materia.		
	Tale obbligo decade se: 1) viene demolita una volumetria		
	impropriamente situata all'interno di un'area di tutela paesaggistica di		
	pregio (area di tutela paesaggistica di un BSA ex art. L9 oppure di un		
	aggregato ex art. L8), con tipologia a capannone; 2) viene ripristinato lo		
	stato dei luoghi tramite interventi di riqualificazione paesaggistica ed		
	ambientale; 3) recuperato al massimo il 50 % della SUL a fini abitativi. In		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	ogni caso, la sul recuperata a fini abitativi non può essere maggiore al 70 % della SUL massima ammissibile nel comparto.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 112 – Zone B4 – Ambiti da sottoporre a recupero e/o riqualificazione unitaria (RE)	1. Sono aree edificate all'interno del tessuto urbano contrassegnate con la sigla RE nell'elaborato RU-P-04, in stato di degrado ambientale, fisico e socioeconomico e sono: a) RE 1: edificio ex Consorzio Agrario; b) RE 2: edificio promiscuo, produttivo, residenziale in località Croce Fiorentina; c) RE3: magazzino in loc. "Godenano"; d) RE 4: vecchia fornace di laterizi in località "Fornace – Strada". 2. Per l'area RE3 è stato approvato e convenzionato il Piano di Recupero ed è in corso di attuazione. 3. E' prevista la riconversione funzionale e morfologica attraverso la trasformazione dello spazio fisico, l'eventuale sostituzione dei manufatti esistenti o il loro riuso anche parziale. In questi ambiti, sono consentite le seguenti:	 Sono aree edificate all'interno del tessuto urbano contrassegnate con la sigla RE nell'elaborato RU-P-04, in stato di degrado ambientale, fisico e socioeconomico e sono: RE 1: edificio ex Consorzio Agrario; RE 2: edificio promiscuo, produttivo, residenziale in località Croce Fiorentina; RE3: magazzino in loc. "Godenano"; RE4: vecchia fornace di laterizi in località "Fornace – Strada". Per l'area RE3 è stato approvato e convenzionato il Piano di Recupero ed è in corso di attuazione. E' prevista la riconversione funzionale e morfologica attraverso la trasformazione dello spazio fisico, l'eventuale sostituzione dei manufatti esistenti o il loro riuso anche parziale. In questi ambiti, sono consentite le seguenti categorie di intervento ammesse dalla classe di appartenenza Al prevista dei manufatti esistenti categorie di intervento ammesse dalla classe di appartenenza 	
		con le seguenti modalità:	
	INTERVENTO DIRETTO	INITEDVENTO DIDETTO	
	MO Manutenzione ordinaria	INTERVENTO DIRETTO MO Manutenzione ordinaria	
	MS Manutenzione straordinaria	MS Manutenzione straordinaria	
	DE Demolizioni delle superfetazioni Interventi necessari al superamento delle	DE Demolizioni delle superfetazioni	
	Sba barriere architettoniche	Interventi necessari al superamento delle	
	RR Restauro e risanamento conservativo	Sba barriere architettoniche	
	RE.se Ristrutturazione edilizia semplice	RR Restauro e risanamento conservativo	
	Progetto di recupero Unitario	RE-se RC Ristrutturazione edilizia semplice	
	Ristrutturazione edilizia semplice con cambio di	Progetto di recupero Unitario	
	destinazione d'uso e/o frazionamento	RE.se Ristrutturazione edilizia semplice con cambio di	
	Ristrutturazione edilizia con demolizioni con	RC/MU/Fraz destinazione d'uso e/o frazionamento	
	fedele ricostruzione	RE.dr RR1 Ristrutturazione edilizia con demolizioni con	
	<u>Limitatamente alla demolizione di volumi</u>	fedele ricostruzione	
	secondari facenti parte di un medesimo	Limitatamente alla demolizione di volumi	
	organismo edilizio e la loro ricostruzione,	secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione,	
	IP <u>ancorché in diversa collocazione, all'interno del</u>	IP2 ancorché in diversa collocazione, all'interno del	
	resede di riferimento, per la realizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al 20%	resede di riferimento, per la realizzazione di un	
	dell'edificio principale.	volume aggiuntivo non superiore al 20%	
	SE Sostituzione edilizia	dell'edificio principale.	
	Pi Parcheggi interrati privati	SE Sostituzione edilizia	
	MU Mutamento di destinazione d'uso	Pi Parcheggi interrati privati	
		MU Mutamento di destinazione d'uso	
	4. Nella eventuale ricostruzione degli edifici è consentita una nuova organizzazione planivolumetrica e/o diversa collocazione sul lotto	4. Nella eventuale ricostruzione degli edifici è consentita una nuova organizzazione planivolumetrica e/o diversa collocazione sul lotto medesimo e le seguenti destinazioni d'uso:	
	medesimo e le seguenti destinazioni d'uso:	CATEGORIA	
	<u>CATEGORIA</u> <u>U</u> <u>FUNZIONI</u>	<u>D'USO</u> <u>U</u> <u>FUNZIONI</u>	

³⁹Delibera di CC n. 60 del 24.11.2005 ⁴⁰Delibera di CC n. 60 del 24.11.2005

ZONA			RU VIGENTE			VARIANTE	COMMENTI
	<u>D'USO</u>						
		114 /4			<u>U1/1</u>	<u>Residenza</u>	
		<u>U1/1</u>	<u>Residenza</u>		<u>U1/2</u>	Residenze speciali, collegi	
	<u>Residenza</u>	<u>U1/2</u> <u>U1/3</u>	Residenze speciali, collegi Attrezzature integrative e di servizio alla residenza da localizzare nelle aree pertinenziali degli edifici :campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine,	<u>Residenza</u>	<u>U1/3</u>	Attrezzature integrative e di servizio alla residenza da localizzare nelle aree pertinenziali degli edifici :campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine, impianti tecnologici e di servizio (bagni,	
			impianti tecnologici e di servizio (bagni, spogliatoi) Laboratori, botteghe artigianale, laboratori	Artigianato		spogliatoi) Laboratori, botteghe artigianale, laboratori artistici, parrucchieri, estetiste, centri	
	<u>Artigianato</u> <u>di servizio</u>	<u>U3/1</u>	artistici, parrucchieri, estetiste, centri wellnes, lavanderie, prodotti da forno e alimentari, sartorie, riparatori, copisterie,	di servizio	<u>U3/1</u>	wellnes, lavanderie, prodotti da forno e alimentari, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private.	
	Pubblici	<u>U4/1</u>	piccole palestre private. Edicole, parafarmacie, farmacie, bar, ristoranti, pizzerie, osterie, gelaterie, circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, comprensive degli spazi destinati al pubblico, delle attività accessorie e degli spazi di servizio e tecnici, locali per servizi bancomat, attività attinenti le telecomunicazioni e la telematica, lavanderie automatiche, locali per servizi di distribuzione automatica di alimenti ed altro, discoteche.	<u>Pubblici</u> Servizi e	<u>U4/1</u>	Edicole, parafarmacie, farmacie, bar, ristoranti, pizzerie, osterie, gelaterie, circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, comprensive degli spazi destinati al pubblico, delle attività accessorie e degli spazi di servizio e tecnici, locali per servizi bancomat, attività attinenti le telecomunicazioni e la telematica, lavanderie automatiche, locali per servizi di distribuzione automatica di alimenti ed altro, discoteche.	
	Servizi e Commercio	<u>U4/2</u>	Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita)	Commercio	<u>U4/2</u>	Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita) Strutture ricettive extra-alberghiere con le	
		<u>U5/4</u>	Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione di cui agli arti.li 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione		<u>U5/4</u>	caratteristiche della civile-abitazione di cui agli arti.li 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia	
		<u>U5/5</u>	III del T.U. delle Leggi Regionali in materia Attrezzature integrative e di servizio alle strutture ricettive da localizzare nelle aree pertinenziali degli edifici : campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine,		<u>U5/5</u>	Attrezzature integrative e di servizio alle strutture ricettive da localizzare nelle aree pertinenziali degli edifici : campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine, Uffici privati, studi professionali e sedi di	
	Direzionale	<u>U6/1</u>	Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica	<u>Direzionale</u>	<u>U6/1</u> <u>U6/2</u>	associazioni, punti di informazione turistica Banche, assicurazioni e simili (agenzie,	
		<u>U6/2</u>	Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta.			sportelli e sedi), agenzie cambio valuta. Servizi Amministrativi: uffici comunali e	
	<u>Servizi</u>	<u>U7/1</u>	Servizi Amministrativi: uffici comunali e della pubblica amministrazione inclusi gli archivi pubblici		<u>U7/1</u>	della pubblica amministrazione inclusi gli archivi pubblici Servizi per l'istruzione: scuole pubbliche per	
			<u>, </u>	<u>Servizi</u>	<u>U7/2</u>	l'istruzione quali asilo nido, scuole materne ed il ciclo della scuola dell'obbligo comprese di ogni attrezzatura complementare e le relative aree scoperte destinate a verde, al gioco ed allo sport	

ZONA		RU VIGENTE
	<u>U7/2</u>	Servizi per l'istruzione: scuole pubbliche per l'istruzione quali asilo nido, scuole materne ed il ciclo della scuola dell'obbligo comprese di ogni attrezzatura complementare e le relative aree scoperte destinate a verde, al gioco ed allo sport
	<u>U7/4</u>	<u>Servizi sociali e ricreativi</u>
	<u>U7/6</u>	Servizi per l'assistenza sanitaria: ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con relativi spazi tecnici e di supporto
	<u>U8/5</u>	Garage e rimesse private
	<u>U8/6</u>	Garage e rimesse pubbliche o ad uso pubblico

Gli interventi con cambi di destinazione d'uso/ funzione o frazionamento sono corredati di un progetto esteso ,anche se non oggetto di intervento, alle sistemazioni esterne, pertinenze, accessi, servizi (scarichi, approvvigionamento idrico) sistema di illuminazione esterno di tutto l'immobile se pur di proprietà diverse.

- 5. I parametri di riferimento per la progettazione ed esecuzione delle opere sono, oltre a quelle contenute nelle schede-norma di cui all'allegato C:
 - a) Dc: 5.00 m;
 - b) De: 10.00 m (salvo il rispetto delle distanze preesistenti);
 - c) Ds: 5.00 coi limiti di cui alla Legge 02.02.1974, n. 64 e successive modificazioni, è prescritto comunque il rispetto degli allineamenti stradali esistenti;
 - d) rapporto di copertura nei limiti della superficie coperta indicata nella scheda norma con possibilità di modificare il sedime del fabbricato trasferendo fino al 30 % del volume esistente entro il perimetro dell'ambito di recupero;
 - e) il progetto deve essere esteso a tutta la zona individuata nel RU;
 - f) il risultato edilizio deve essere armonico e deve prevedere materiali, colori e tecniche esecutive compatibili con l'immagine complessiva del contesto mediante una progettazione che tenga conto delle relazioni urbanistiche significative anche esterne alla zona di intervento e che assicuri il corretto inserimento nel contesto ambientale;
 - g) è ammesso il recupero della preesistente volumetria urbanistica residenziale e della volumetria urbanistica ulteriore nei limiti indicati nella scheda norma;
 - $h) \ \ \text{\`e} \ \ \text{garantita} \ \ \text{la} \ \ \text{protezione} \ \ \text{e} \ \ \text{la} \ \ \text{conservazione} \ \ \text{dell'eventuale} \\ \text{patrimonio arboreo esistente;}$
 - i) le altezze degli edifici ricostruiti sono determinate nell'ambito del progetto secondo un criterio di omogeneizzazione con il tessuto edilizio esistente; tali altezze non potranno in nessun caso eccedere le altezze preesistenti;
 - j) la dotazione degli spazi per parcheggi privati è prevista nella

<u>U7/4</u>	Servizi sociali e ricreativi
<u>U7/6</u>	Servizi per l'assistenza sanitaria: ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con relativi spazi tecnici e di supporto
<u>U8/5</u>	Garage e rimesse private
<u>U8/6</u>	Garage e rimesse pubbliche o ad uso pubblico

VARIANTE

COMMENTI

Gli interventi con cambi di destinazione d'uso/ funzione o frazionamento sono corredati di un progetto esteso ,anche se non oggetto di intervento, alle sistemazioni esterne, pertinenze, accessi, servizi (scarichi, approvvigionamento idrico) sistema di illuminazione esterno di tutto l'immobile se pur di proprietà diverse.

- 5. I parametri di riferimento per la progettazione ed esecuzione delle opere sono, oltre a quelle contenute nelle schede-norma di cui all'allegato C:
- a) Dc: 5.00 m;
- b) De: 10.00 m (salvo il rispetto delle distanze preesistenti);
- c) Ds: 5.00 coi limiti di cui alla Legge 02.02.1974, n. 64 e successive modificazioni, è prescritto comunque il rispetto degli allineamenti stradali esistenti;
- d) rapporto di copertura nei limiti della superficie coperta indicata nella scheda norma con possibilità di modificare il sedime del fabbricato trasferendo fino al 30 % del volume esistente entro il perimetro dell'ambito di recupero;
- e) il progetto deve essere esteso a tutta la zona individuata nel RU;
- f) il risultato edilizio deve essere armonico e deve prevedere materiali, colori e tecniche esecutive compatibili con l'immagine complessiva del contesto mediante una progettazione che tenga conto delle relazioni urbanistiche significative anche esterne alla zona di intervento e che assicuri il corretto inserimento nel contesto ambientale;
- g) è ammesso il recupero della preesistente volumetria urbanistica residenziale e della volumetria urbanistica ulteriore nei limiti indicati nella scheda norma;
- h) è garantita la protezione e la conservazione dell'eventuale patrimonio arboreo esistente;
- i) le altezze degli edifici ricostruiti sono determinate nell'ambito del progetto secondo un criterio di omogeneizzazione con il tessuto edilizio esistente; tali altezze non potranno in nessun caso eccedere le altezze preesistenti;
- j) la dotazione degli spazi per parcheggi privati è prevista nella misura e con caratteristiche di cui all'art. 23.

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	misura e con caratteristiche di cui all'art. 23.		

ZONA			RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 113 – Zone C – Aree per espansione residenziale	1. Sono aree libere destinate a nuovi insediamenti residenziali da attuare con PUA (Piano di Lottizzazione convenzionato e/o Piani Particolareggiato di esecuzione). 2. Le zone "C" sono destinate prevalentemente alla residenza, in esse sono ammessi, nel limite massimo del 40% della SUL e compatibilmente con le caratteristiche tipo-morfologiche degli edifici, i seguenti usi: CATEGORIA U FUNZIONI			INVARIATO	
	Artigianato di servizio	<u>U3/1</u>	Laboratori, botteghe artigianale, laboratori artistici, parrucchieri,estetiste, centri wellnes, lavanderie, prodotti da forno e alimentari, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private.		
	Pubblici Servizi e Commercio	<u>U4/1</u>	Edicole, parafarmacie, farmacie, bar, ristoranti, pizzerie, osterie, gelaterie, circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, comprensive degli spazi destinati al pubblico , delle attività accessorie e degli spazi di servizio e tecnici, locali per servizi bancomat, attività attinenti le telecomunicazioni e la telematica, lavanderie automatiche, locali per servizi di distribuzione automatica di alimenti ed altro, discoteche. Esercizi di vicinato (fino a 250 mq di		
		<u>U4/2</u> <u>U5/4</u>	Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, di cui agli artt 55, 56,57,e 58, così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di		
		<u>U5/5</u>	Attrezzature integrative e di servizio alle strutture ricettive da localizzare nelle aree pertinenziali degli edific : campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine,		
	<u>Direzionale</u>	<u>U6/1</u>	Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica		
		<u>U6/2</u>	Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli e sedi), agenzie cambio valuta.		
	<u>Servizi</u>	<u>U7/1</u>	Servizi Amministrativi: uffici comunali e della pubblica amministrazione inclusi gli archivi pubblici		

ZONA		RU VIGENTE
		Servizi per l'istruzione: scuole pubbliche per
		<u>l'istruzione, quali: asilo nido, scuole</u> <u>materne ed il ciclo della scuola dell'obbligo</u>
	<u>U7/2</u>	comprese di ogni attrezzatura
		complementare e le relative aree scoperte
		destinate a verde, al gioco ed allo sport
	<u>U7/4</u>	
		Servizi per l'assistenza sanitaria: ambulator
	<u>U7/6</u>	day hospital, centri sanitari per riabilitazion e specializzati, con relativi spazi tecnici e di
		supporto
	<u>U8/5</u>	
		Garage e rimesse nubbliche o ad uso
	<u>U8/6</u>	pubblico
		ni attività che risulti in contrasto con il caratter
		quali U2, U4/4, U5/2, U5/3, U8/1, U9
		rispettano le seguenti indicazioni:
	-	e: muri in conglomerato cementizio a vista, in sta o pietra locale; intonaci con colori tradizionali;
		alda continue con pendenza massima del 35% e
	_	e coppi in cotto alla toscana o altro tipo di element re a terrazza, laddove si dimostri nel progetto
		, il perfetto inserimento nell'ambiente e la valida
	soluzione archite	
	c) infissi esterni:	preferibilmente in legno naturale; è consentito
	· ·	nateriali fermo restando le tipologie e colorazioni
		o con i materiali di finitura. I tipi di infisso di porte
	o finestre poste a	l piano terra di locali non adibiti a residenza,
	•	realizzati in metallo in colori scuri ed opachi nel
	rispetto del conte	esto in cui si inseriscono.
	3. I nuovi edific	sono progettati secondo i criteri e i principi dell
		etto del contesto in cui si inseriscono adottand
	-	proporzioni, tecniche costruttive in armonia
	coerenza con i caratteri	
		d il disegno degli spazi pertinenziali sono definite me previsto ai successivi articoli.
	Stabilite dal POA COSI CC	ine previsto ai successivi di ticoli.

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 114 – Zona C1 – Aree per nuove espansioni urbanistiche	1. Il RU individua nell'elaborato RU -P- 04 una sola area per nuove espansioni urbanistiche residenziali. Tale zona è destinate prevalentemente alla residenza con limitate quote di terziario e di commercio. 2. In tale area è stata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01/03/2007 il Piano di Lottizzazione convenzionato ⁴¹ che si attua con i seguenti parametri: 1.t. 0,70 mc/mq di superficie territoriale;	INVARIATO	
	R.c. 0.30;		
	H.max9,00 m;		
	Standard (parcheggio): 2.5 mq/ abitante;		
	Standard (verde attrezzato): 12.5 mg/abitante;		
	Standard (attrezzature scolastiche) 5.0 mq/abitante;		
	Standard (attrezzature collettive) 4.0 mq/ abitante;		
	D c 5.0 m;		
	D e 10.0 m;		
	D s 5.0 m coi limiti di cui alla Legge 02.02.1974, n. 64;		
	Tipologia edilizia: edifici unifamiliari e plurifamiliari isolati ed a schiera.		
	3. La volumetria massima complessiva della lottizzazione è di mc 29.350. Il 1° RU stima, nei primi 5 anni di vigenza del piano attuativo, ai soli fini programmatori, l'edificazione di circa 15.000 mc fermo restando la possibilità, di realizzare l'intera previsione entro il periodo di vigenza dello stesso. 4. I progetti definitivi degli edifici e delle aree di pertinenza		
	dovranno rispettare i criteri generali contenuti nelle presenti norme, in particolar modo per quanto concerne gli aspetti di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.		
	5. Il Piano di Lottizzazione vige 10 anni dalla stipula della convenzione. Decorso tale termine, il Piano diventa inefficace per la parte		
	non attuata, ma permane l'obbligo di osservare, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nei permessi di costruire rilasciati, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal PUA.		
	6. Per la parte di PUA non attuata nei termini di validità dello		
	stesso, deve essere redatto un nuovo PUA in conformità con quanto		
	stabilito al comma 2 e 3 ed alle ulteriori prescrizioni: a) sia prevista la messa a dimora di alberi di medio fusto nelle aree		
	libere e a verde nella misura minima di una pianta di altezza minima		
	di m. 2.00 ogni 25 mq;		
	b) siano verificati gli standard urbanistici previsti dalla normativa nazionale L.847/1964 e secondo i rapporti minimi complessivi stabiliti dagli articoli 3 e 5 del D.M. 1444/68;		
	c)siano realizzati parcheggi pubblici nella misura definita dall'art. 23;		
	d) siano indicati gli elementi di relazione tra l'area in questione e		
	l'intorno, la definizione dei bordi dell'area interessata nei confronti		

⁴¹ Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 01/03/2007

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	dell'esterno non edificato nonché il dettaglio di tutte le sistemazioni a terra ed in special modo degli spazi di uso collettivo,degli elementi edificati e di recinzione, che prospettano su di essi. 7. Fermo restando l'obbligo della realizzazione della quota di standard relativa ai parcheggi ed al verde pubblico, è facoltà dell'Amministrazione Comunale consentire, in sede di convenzione, la monetizzazione della ulteriore quota di standard.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 115– Zone C1V – Aree verdi all'interno delle zone di espansione	1. Comprendono le aree all'interno delle zone C1 con alberature ed essenze verdi preesistenti di particolare pregio e degne di essere salvaguardate. 2. All'interno del perimetro di tali zone è consentito l'utilizzo dell'intera area o parte di essa come verde privato ad uso pubblico e/o verde privato di connettività per la realizzazione di percorsi e sentieri pedonali ad uso pubblico. La superficie delle zone C1-V può essere comunque utilizzata nella formazione del PUA, ai fini urbanistici, nel conteggio della Superficie Territoriale.	INVARIATO	
Art. 116 – Zone D – Aree per insediamenti produttivi	1. Sono le aree prevalentemente destinate all'insediamento di attività artigianali, industriali, ricettive e produttive in genere. 2. Le zone "D", in base alle caratteristiche urbanistiche, localizzative, e vocazionali si distinguono in: a) Zone D1 – Aree artigianale e industriali sature; b) Zone D2 – Aree artigianali e industriali di completamento; c) Zone D3 – Aree artigianali e industriali di espansione; d) Zone D4 – Aree destinate ad attività turistico ricettive; e) Zone D5 – Aree produttive del territorio rurale soggette a particolari prescrizioni; f) Zona D6 – Aree per deposito macchine ed attrezzi. 3. Compatibilmente con la destinazione di zona, è consentita la realizzazione di magazzini, depositi, servizi aziendali e locali per la commercializzazione dei prodotti. E' altresi consentita la realizzazione di uffici, mostre ed esposizioni connesse con l'attività insediata nella misura massima del 35% della SUL. 4. In dette zone è consentita la realizzazione di un solo alloggio per il custode per ogni complesso produttivo (anche se ospita più unità produttive) con una SUL massima mq. 110,0. La superficie non residenziale, a servizio dell'alloggio, non potrà in nessun caso superare il 30% della SUL. E' vietata la realizzazione delle sole unità abitative. 5. L'unità abitativa è realizzata contemporaneamente e contestualmente all'attività produttiva a cui è riferita. 6. Prima del rilascio della concessione edilizia, il richiedente sottoscrive un atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere presso la conservatoria dei registri immobiliari, con cui si impegna, per sé e per gli aventi causa, di diritto o successione, a non cedere l'alloggio separatamente dall'attività produttiva e comunque a soggetti non esercenti tale attività . L'alloggio è legato all'attività produttiva in forza delle presenti norme ed è utilizzabile dal proprietario, è inoltre ammesso che il bene sia goduto dai dipendenti dell'attività produttiva in forza delle presenti norme ed è utilizzabile dal proprietario, è inoltre ammesso che il bene	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	Comunale, nonché in conformità alla Leggi e norme statali e regionali		
	vigenti in materia.		

ZONA		RU V	VIGENTE				V	'ARIANTE	COMMENTI
Art. 117 – Zone D1 – Aree artigianali e industriali sature	1.Sono le aree completate dove i lotti produttivi esistenti sono già edificati con rapporti di copertura e indici di utilizzazione che non consentono nuove ed ulteriori edificazioni. 2.Sulle costruzioni esistenti sono ammesse, con intervento diretto,				3.Sono le aree completate dove i lotti produttivi esistenti sono già edificati con rapporti di copertura e indici di utilizzazione che non consentono nuove ed ulteriori edificazioni. 4.Sulle costruzioni esistenti sono ammesse, con intervento diretto, le				
	MO	ategorie di intervento Manutenzione ordir] segt	MO	Manuten		mmesse dalla classe di appartenenza:	
	MS	Manutenzione strao			MS			aordinaria	
	RR	Restauro e risaname			RR			mento conservativo	
	Sba	Interventi necessari architettoniche	al superamento delle barriere		<mark>Sba</mark>	Intervent architette		a <mark>ri al superamento delle barriere</mark>	
	RE.se	Ristrutturazione edil	lizia semplice]	RE.se	<mark>Ristruttu</mark>	irazione (edilizia semplice	
	RE.dr	Ristrutturazione edil ricostruzione	lizia con demolizioni con fedele		RE.dr	Ristruttu ricostruz		e <mark>dilizia con demolizioni con fedele</mark>	
	IP	realizzazione, all'int un volume aggiunto principale, ivi comp secondari faceti par	riali che comportano la terno del resede di riferimento, di non superiore al 20% dell'edificio resa la demolizione di volumi rte di un medesimo organismo estruzione, ancorché in diversa		ΙĐ	realizzaz un volun principal secondar	tione, all' ne aggiu le, ivi cor ri faceti _l	enziali che comportano la interno del resede di riferimento, di nto non superiore al 20% dell'edificio npresa la demolizione di volumi parte di un medesimo organismo icostruzione, ancorché in diversa	
			erno del resede di riferimento.					nterno del resede di riferimento.	
			solo di edifici pericolanti o in	1				zia solo di edifici pericolanti o in	
	SE		con tipologie edilizie incongrue		SE			e con tipologie edilizie incongrue	
	Pi	Parcheggi privati		1	<u>Pi</u>	Parchege			
	3. Per adeguamenti igienici e funzionali, è consentito u ampliamento una tantum del 20% fino ad un massimo di mq 100 superficie coperta, anche in deroga al rapporto di copertura esistente comunque nel rispetto delle distanze indicate al comma 3 dell' art. 11 L'ampliamento si riferisce all'intero edificio anche se costituito da p unità produttive. E' consentito, previa acquisizione delle autorizzazio previste per legge, il superamento del limite di altezza per ciproduttivi che necessitino di particolari impianti. 4. Sono ammesse le seguenti categorie d'uso e funzioni:			di an co di di an co di di an co di	perta, ancl petto delle erisce all'il nsentito, p peramento irticolari im	una tantui ne in derog e distanze i ntero edifio previa acqu del limito pianti.	m del 20 ga al rappi indicate icio anch uisizione e di alte	igienici e funzionali, è consentito un % fino ad un massimo di mq 100 di superficie porto di copertura esistente e comunque nel al comma 3 dell' art. 118. L'ampliamento si e se costituito da più unità produttive. E' delle autorizzazioni previste per legge, il ezza per cicli produttivi che necessitino di seguenti categorie d'uso e funzioni:	
	CATEGOR	IA D'USO <u>U</u>	<u>FUNZIONI</u>	<u>C</u>	ATEGORIA I		<u>U</u>	<u>FUNZIONI</u>	
	Industria o artigianat produttivo	<u>U2/1</u>	Impianti produttivi, impianti produ agro alimentari, artigianato di serv all'auto (officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto), magazzir depositi coperti, piazzali, spazi espos uffici connessi alla produzione, allog servizio.	rizio In ni, ai sitivi, pi	dustria ed rtigianato roduttivo		<u>U2/1</u>	Impianti produttivi, impianti produttivi agro alimentari, artigianato di servizio all'auto (officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto), magazzini, depositi coperti, piazzali, spazi espositivi, uffici connessi alla produzione, alloggi di servizio.	
		<u>U2/3</u>	Deposito macchine ed attrezzi di att produttive che necessitano stoccagg <u>materiale</u>	io di			<u>U2/3</u>	Deposito macchine ed attrezzi di attività produttive che necessitano stoccaggio di materiale	
	<u>Artigianat</u> <u>servizio</u>	<u>U3/1</u>	Laboratori, botteghe artigianale laboratori artistici, parrucchieri,este centri wellnes, lavanderie, prodotti	tiste,	rtigianato d ervizio	<u>li</u>	<u>U3/1</u>	Laboratori, botteghe artigianale, laboratori artistici, parrucchieri,estetiste, centri wellnes, lavanderie, prodotti da	

ZONA		RU VI	GENTE		\	/ARIANTE	COMMENTI
			forno e alimentari, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private.			forno e alimentari, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private.	
	<u>Pubblici Servizi e</u> <u>Commercio</u>	<u>U4/4</u>	<u>Commercio all'ingrosso</u>	Pubblici Servizi e Commercio	<u>U4/4</u>	Commercio all'ingrosso	
		iale della zono	he risulti in contrasto con l'attività ned in particolare non sono ammessi U9.		riale della zo	tà che risulti in contrasto con l'attività ona ed in particolare non sono ammessi : U1,	
	6. E' ammesso	il cambio di d UL con il limi	destinazione d'uso commerciale nella te massimo di 150 mq, limitatamente	8. E' ammesso	il cambio di	destinazione d'uso commerciale nella misura essimo di 150 mq, limitatamente alle seguenti	
	- Prodot di ferra rivestir sicurez	ti per l'edilizi amenta, color mento, artico	a: articoli idro-termo-sanitari, articoli i e vernici, articoli di tappezzeria e da li di vetreria, articoli per sistemi di da costruzione ed altri articoli per	- Prodo ferral rivest mate	menta, colo imento, artic riali da costru	ilizia: articoli idro-termo-sanitari, articoli di ri e vernici, articoli di tappezzeria e da coli di vetreria, articoli per sistemi di sicurezza, uzione ed altri articoli per l'edilizia, legnami; nica strumentale, macchinari ed attrezzature:	
	- Prodot attrezz per v autom	rti di mecca rature: articoli reicoli, auto otocicli e rela	anica strumentale, macchinari ed i di orologeria, ricambi ed accessori e relativi ricambi ed accessori, tivi ricambi ed accessori, prodotti per	artico relati acces teleco	oli di orologe vi ricambi ed sori, prodott omunicazioni	eria, ricambi ed accessori per veicoli, auto e accessori, automotocicli e relativi ricambi ed i per l'agricoltura e la zootecnia, articoli per , attrezzature ed articoli tecnici da ufficio;	
	attrezz - Prodot per il l bibite d	zature ed artico ti vari: combo loro allevamer confezionate.	tecnia, articoli per telecomunicazioni, oli tecnici da ufficio; ustibili, usato, animali vivi ed articoli nto, articoli funebri, acque minerali e	loro confe 13. Nel c privati e pubblici è qu	allevamento, zionate. aso di cambio ella prevista	nbustibili, usato, animali vivi ed articoli per il , articoli funebri, acque minerali e bibite o destinazione d'uso la dotazione di parcheggi nella tabella di cui all'art 23.	
	privati e pubblici è que 8. Gli interventi riqualificazione comple	lla prevista ne i sul patrimo essiva degli e	zione d'uso la dotazione di parcheggi ella tabella di cui all'art 23. onio edilizio esistente mirano alla difici adottando tipologie, materiali, che si armonizzino con i caratteri	riqualificazione com proporzioni, tecnich dell'architettura local	plessiva de le costruttiv	I patrimonio edilizio esistente mirano alla gli edifici adottando tipologie, materiali, ve che si armonizzino con i caratteri legino l'inserimento paesaggistico ambientale	
	dell'architettura locale ambientale del comple	e e che pri esso.	vilegino l'inserimento paesaggistico o devono essere coerenti e conformi	15. Gli ii conformi al contesto	in cui si inseri	ampliamento devono essere coerenti e iscono. nziali non edificati, salvo quanto contenuto	
	al contesto in cui si inse 10. Gli sp contenuto nelle prese	eriscono. pazi pertiner enti norme,	nziali non edificati, salvo quanto devono essere mantenuti liberi da né da depositi di qualsiasi tipo, se non	nelle presenti norme provvisorie, nonché d 17. Sono opere di miglioramen	e, devono es a depositi di sempre richi to e mitigazio	ssere mantenuti liberi da costruzioni, anche qualsiasi tipo, se non autorizzati. ieste, nel caso di interventi edilizi, le seguenti	
	seguenti opere di migli a) creazione di alberature di alt viabilità esterna;	oramento e m i fasce albera to fusto lungo ;	ate della profondità di m 5,00 con o il confine di zona, nonché lungo la	f) sistemazion arbustive autoc g) realizzazion semplici e colon	ne delle are ctone e super ni di recinzio ri consoni al c	ni di altezza massima di m 2,00 con disegni contesto ambientale;	
	arbustive autoct c) realizzazioni disegni semplici d) muretti di p	one e superfic di recinzioni e colori conso erimetrazione	verde privato con essenze erbacee e i permeabili; di altezza massima di m 2,00 con ni al contesto ambientale; dei lotti, di altezza massima di m 1, oni determinati dalla morfologia del	salvo particolar finitura esterna pietra locale e 18. Nell'a	ri condizioni c i in conglome tinteggiatura rea indicata r	ne dei lotti, di altezza massima di m 1, fatto determinati dalla morfologia del terreno e con erato cementizio a vista, mattoni faccia-vista o con colori tradizionali. negli elaborati del RU come zona D1* (Area Ex ntiti gli interventi esplicitati nell'art. 88.	
	terreno e con fi	nitura esterna	in conglomerato cementizio a vista, a locale e tinteggiatura con colori			·	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	tradizionali. 12. Nell'area indicata negli elaborati del RU come zona D1* (Area Ex Mangimificio Niccolai) sono consentiti gli interventi esplicitati nell'art. 88.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 118 – Zone D2 – Aree artigianali e industriali di completamento	1. Sono le aree limitrofe agli insediamenti industriali e artigianali esistenti, in parte o completamente urbanizzati, suscettibili di edificazione e completamento con interevento diretto . 2. Le Zone D2*, in corso di edificazione, vengono completate nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri edilizi e urbanistici del precedente PRG Vigente nel termine di vigenza del primo RU. 3. Nelle zone D2 è consentita la nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici esistenti nel rispetto dei seguenti parametri: U.f. : 0,45	INVARIATO	
	R.c. : 0,35		
	Dc : 5,00 m		
	De : 10,00 m		
	Ds : 5,00 m coi limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive		
	modificazioni, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;		
	H. max.: 8,50 m e comunque non superiore a quella degli edifici esistenti, salvo eventuali volumi tecnici, e con i limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni,		
	Parcheggi pubblici e privati : superficie minima definita dall'art. 23		
	4. Sono ammesse le seguenti categorie d'uso e funzioni: CATEGORIA D'USO U FUNZIONI		
	Industria ed artigianato produttivo U2/1 produttivo U2/1 produttivo Impianti produttivi, impianti produttivi agro alimentari, artigianato di servizio all'auto (officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto), magazzini, depositi coperti, piazzali, spazi espositivi, uffici connessi alla produzione, alloggi di servizio.		
	Deposito macchine ed attrezzi di attività produttive che necessitano stoccaggio di materiale		
	Artigianato di servizio Laboratori, botteghe artigianale, laboratori artistici, parrucchieri, estetiste, centri wellnes, lavanderie, prodotti da forno e alimentari, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private.		
	Pubblici Servizi e Commercio U4/4 Commercio all'ingrosso		
	5. È vietata ogni attività che risulti in contrasto con il		
	carattere artigianale industriale della zona ed in particolare non sono ammessi i seguenti usi: U1, U4 /1, U4/2, U4/3, U5, U6, U7, U9.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	6. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso commerciale nella		
	misura del 40% della superficie complessiva con il limite massimo di 150		
	mq, limitatamente alle seguenti tipologie di attività:		
	- Prodotti per l'edilizia: articoli idro-termo-sanitari, articoli di ferramenta, colori e vernici, articoli di tappezzeria e da		
	rivestimento, articoli di vetreria, articoli per sistemi di		
	sicurezza, materiali da costruzione ed altri articoli per		
	l'edilizia, legnami;		
	- Prodotti di meccanica strumentale, macchinari ed		
	attrezzature: articoli di orologeria, ricambi ed accessori		
	per veicoli, auto e relativi ricambi ed accessori,		
	automotocicli e relativi ricambi ed accessori, prodotti per		
	l'agricoltura e la zootecnia, articoli per telecomunicazioni,		
	attrezzature ed articoli tecnici da ufficio;		
	- Prodotti vari: combustibili, usato, animali vivi ed articoli		
	per il loro allevamento, articoli funebri, acque minerali e		
	bibite confenzionate.		
	7. Nel caso di cambio destinazione d'uso la dotazione di parcheggi		
	privati e pubblici è quella prevista nella tabella di cui all'art 23.		
	8. I nuovi edifici sono progettati secondo criteri e principi della		
	bioarchitettura nel rispetto del contesto in cui si inseriscono secondo		
	tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive tipiche dell'architettura locale.		
	9. Gli spazi pertinenziali non edificati, salvo quanto contenute		
	nelle presenti norme, devono essere mantenuti liberi da costruzioni,		
	anche provvisorie, nonché da depositi di qualsiasi tipo, se non autorizzati,		
	e devono essere sistemati con interventi di mitigazione e miglioramento		
	paesaggistico e ambientale in particolare:		
	a) creazione di fasce alberate della profondità di m 5,00 con		
	alberature di alto fusto lungo il confine di zona, nonché lungo la		
	viabilità esterna;		
	b) sistemazione a verde con essenze erbacee e arbustive		
	autoctone le aree a verde privato e permeabili all'interno dei lotti.		
	10. Le recinzioni del lotto, devono avere un'altezza massima		
	di m 2,00, disegni semplici e colori consoni al contesto ambientale. Gli		
	eventuali muretti di perimetrazione di lotti, a meno di esigenze legate alla		
	morfologia e sostegno del terreno devono avere un'altezza massima di m		
	1,00, con finitura esterna in conglomerato cementizio a vista, mattoni		
	faccia-vista o pietra locale e tinteggiatura con colori tradizionali.		
L			L

ZONA	RU V	IGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 119 – Zone D3 – Aree artigianali e ndustriali di espansione	industriali e si attuano esclusivamen 2. Il primo RU prevede, I dell'attuale zona artigianale, megl 04.L'area indicata come Zona D3* restando la destinazione urbanist sopravvenute esigenze, previa appro 3. Il PUA interessa l'intera ai di urbanizzazione primaria e second	'attuazione di un sola area a sud lio individuata nell'elaborato RU -P- non è utilizzata nel primo RU fermo tica e la possibilità di utilizzo per	INVARIATO	
	- R.c.: 0,50			
	legge 02.02.1974 n. 64 e succe	rolumi tecnici e con i limiti di cui alla essive modificazioni;		
	- Dc: 5,00 m - De: 10,00 m			
	- Ds: 5,00 m coi limiti di cui	alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e onformità alle disposizioni del Codice		
	essere utilizzate come parch	ficie territoriale – tali aree dovranno neggi, verde attrezzato ed aree per porto dell'attività (mense, impianti di mpo libero, ecc.)		
	4. Le destinazioni d'uso amme	sse sono:		
	CATEGORIA D'USO U	<u>FUNZIONI</u>		
	artigianato produttivo	Impianti produttivi, impianti produttivi agro alimentari, artigianato di servizio all'auto (officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto), magazzini, depositi coperti, piazzali, spazi espositivi, uffici connessi alla produzione, alloggi di servizio.		
	<u>U2/3</u>	Deposito macchine ed attrezzi di attività produttive che necessitano stoccaggio di materiale		
	Artigianato di servizio U3/1	Laboratori, botteghe artigianale, laboratori artistici,		

⁴² Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 06/05/2008.

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
ZONA	RU VIGENTE parrucchieri,estetiste, centri wellnes, lavanderie, prodotti da forno e alimentari, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private. Pubblici Servizi e Commercio all'ingrosso Delevare polestre private. Pubblici Servizi e UA/4 Commercio all'ingrosso Commercio all'ingrosso 5. È vietata ogni attività risulti in contrasto con il carattere artigianale industriale della zona ed in particolare non sono ammessi i seguenti usi: U1, U4/1, U4/2, U4/3, U5, U6, U7, U9. 6. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso commerciale nella misura del 40% della superficie complessiva con il limite massimo di 150 mq, limitatamente alle seguenti tipologie di attività: Prodotti per l'edilizia: articoli idro-termo-sanitari, articoli di ferramenta, colori e vernici, articoli di tappezzeria e da rivestimento, articoli di vetreria, articoli per sistemi di sicurezza, materiali da costruzione ed altri articoli per l'edilizia, legnami; Prodotti di meccanica strumentale, macchinari ed attrezzature: articoli di orologeria, ricambi ed accessori per veicoli, auto e relativi ricambi ed accessori, automotocicli e relativi ricambi ed accessori, automotocicli e relativi ricambi ed accessori, automotocicli e relativi ricambi ed accessori, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia, articoli per telecomunicazioni, attrezzature ed articoli tecnici da ufficio; Prodotti vari: combustibili, usato, animali vivi ed articoli per il loro allevamento, articoli funebri, acque minerali e bibite confezionate. 7. In compresenza di più destinazione d'uso, la dotazione di parcheggi privati e pubblici è quella prevista nella tabella di cui all' art 23. 8. Nelle costruzione dei nuovi edifici, è comunque obbligatorio rispettare i criteri generali contenuti nelle presenti norme, in particolare: a) le prescrizioni riguardo gli aspetti di sostenibilità e ambientale ed efficienza energetica;	VARIANTE	COMMENTI
	b) tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive secondo i criteri della bioarchitettura, con forme architettoniche e volumetrie semplici che garantiscano il corretto inserimento paesaggistico ambientale e una valida soluzione architettonica e tecnica.		
	9. Gli spazi pertinenziali non edificati, salvo quanto contenute nelle presenti norme, sono mantenuti liberi da costruzioni, anche provvisorie, nonché da depositi di qualsiasi tipo, se non autorizzati, e sono sistemati con interventi di mitigazione e miglioramento paesaggistico e ambientale, ed in particolare: a) creazione di fasce alberate della profondità di m 5,00 con alberature di alto fusto lungo il confine di zona, nonché lungo la viabilità esterna;		
	 b) sistemazione delle aree a verde privato con essenze erbacee e arbustive autoctone e superfici permeabili; b) realizzazioni di recinzioni di altezza massima di m 2,00 con disegni semplici e colori consoni al contesto ambientale; 		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	c) muretti di perimetrazione dei lotti, di altezza massima di m 1, fatto salvo particolari condizioni determinati dalla morfologia del terreno e con finitura esterna in conglomerato cementizio a vista, mattoni faccia-vista o pietra locale e tinteggiatura con colori tradizionali. 10. La SUL massima da realizzare entro il periodo di vigenza del PUA è di mq 5.480,00. 11. Il Piano di Lottizzazione vige 10 anni dalla stipula della convenzione,. Decorso tale termine, il Piano diventa inefficace per la parte non attuata, ma permane l'obbligo di osservare, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nei permessi di costruire rilasciati, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal PUA. 12. Per la parte di PUA non attuata nei termini di validità dello stesso, deve essere redatto un nuovo PUA in conformità con quanto stabilito al comma 4 ed alle ulteriori prescrizioni: a) verifica degli standard urbanistici e quindi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; b) obbligo di realizzare la quota di standard relativa ai parcheggi pubblici e privati come contenuto nell'art. 23; c) indicazione di tutti gli elementi di relazione tra l'area di trasformazione e l'intorno, la definizione dei suoi bordi nonché il dettaglio di tutte le sistemazioni a terra, degli spazi di uso collettivo e degli elementi edificati e di recinzione, che prospettano su di essi.		

ZONA		RU VIGENTE			VARIANTE COMMENTI	
Art. 120 – Zone D4 – Aree destinate ad attività turistico ricettive	che all'interno delle UTOE. 2. In queste aree e sul PEE, fermo restando quanto prescritto per			ad attivit	o le aree esistenti parzialmente o totalmente edificate destinate ità turistico- ricettive presenti sia nel territorio rurale, che no delle UTOE.	
				2. In qu	ueste aree e sul PEE, fermo restando quanto prescritto per gli	
				•	essi compresi nelle aree di tutela paesaggistica e di rispetto di cui	
	rispetto di cui a	agli artt. 44, 45, 46, 47, 48 e 49 e di quanto contenuto nelle	agli a	rtt. 44, 45,	5, 46, 47, 48 e 49 e di quanto contenuto nelle schedature di cui	
	schedature di	cui all'elaborato RU-P-07 sono ammesse con intervento	all'ela	aborato Ri	RU-P-07 sono ammesse con intervento diretto, le <mark>seguenti</mark>	
	diretto:		categ	orie di inte	tervento ammesse dalla classe di appartenenza:	
	MO	Manutenzione ordinaria		MO OM	Manutenzione ordinaria	
	MS	Manutenzione straordinaria		<mark>MS</mark>	Manutenzione straordinaria	
	DE	Demolizioni delle superfetazioni		DE	Demolizioni delle superfetazioni	
	RR	Restauro e risanamento conservativo		<mark>RR</mark>	Restauro e risanamento conservativo	
	l \na	Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche		<mark>Sba</mark>	Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche	
	RE.se	Ristrutturazione edilizia semplice		RE.se	Ristrutturazione edilizia semplice	
	RE.dr	Ristrutturazione edilizia con demolizioni con fedele ricostruzione solo di edifici pericolanti o in condizioni precarie		RE.dr	Ristrutturazione edilizia con demolizioni con fedele ricostruzione solo di edifici pericolanti o in condizioni precarie	
		Interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, di un volume aggiunto non superiore al 20% dell'edificio			Interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, di un volume aggiunto non superiore al 20% dell'edificio	
		principale, ivi compresa la demolizione di volumi secondari faceti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento.		<mark>₽</mark>	principale, ivi compresa la demolizione di volumi secondari faceti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento.	
	SE (Sostituzione edilizia solo edifici pericolanti o in condizioni precarie di valore scarso o nullo e con tipologie edilizie incongrui		SE	Sostituzione edilizia solo edifici pericolanti o in condizioni precarie di valore scarso o nullo e con tipologie edilizie incongrui	
	inedificabilità(all'area di t l'ampliamento	Per adeguamenti igienici, funzionali e per il miglioramento l'offerta turistico - ricettiva è consentito, salvo vincoli di fascia di rispetto stradale, vincolo cimiteriale) e se esterni sutela paesaggistica dei BSA(L9 del PTCP 2000), delle attivitàesistenti, nel limite massimo, per tutti gli 6.000 mc pari a 1.818 mq di SUL, con le modalità e le	<i>faso</i> <i>pae</i> atti	'offerta tu cia di rispe esaggistica vitàesisten	eguamenti igienici, funzionali e per il miglioramento qualitativo duristico - ricettiva è consentito, salvo vincoli di inedificabilità (netto stradale, vincolo cimiteriale) e se esterni all'area di tutela delle delle nti, nel limite massimo, per tutti gli interventi, di 6.000 mc pari a SUL, con le modalità e le prescrizioni contenute nel successivo	
	prescrizioni co	ntenute nel successivo comma e nel rispetto dei seguenti	com	<u>nma e </u> nel r	rispetto dei seguenti parametri edilizi ed urbanistici:	
	parametri edili	zi ed urbanistici:	R	.c.:	0,50	
	R.c.:	0,50	D	c:	5,00 m	
	Dc:	5,00 m	D	e:	10,00 m	
	De:	10,00 m			5,00 m coi limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974,	
	Ds:	5,00 m coi limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni, in conformità alle	D	S:	n. 64 e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;	
	H. max.:	disposizioni del Codice della Strada; non superiore a quella degli edifici esistenti, salvo eventuali volumi tecnici, e con i limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni del		l. max.:	non superiore a quella degli edifici esistenti, salvo eventuali volumi tecnici, e con i limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;	
	Parcheggi pul	Codice della Strada; oblici superficie minima definita dall' art. 23	е	archeggi p privati:	superficie minima definita dali art. 23	
	e privati:		S	uperficie a	a verde: 10 mq di per ogni camera o per ogni due coperti.	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	Superficie a verde: 10 mq di per ogni camera o per ogni due coperti.	4. L'ampliamento della singola attività non può superare i 1.200 mc pari	
	4. L'ampliamento della singola attività non può superare i	a 364 mg di SUL ed è prioritariamente attuato mediante il cambio di	
	1.200 mc pari a 364 mq di SUL ed è prioritariamente attuato mediante il	destinazione d'uso del patrimonio edilizio – urbanistico compreso nelle	
	cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio – urbanistico	zona D4 non destinato ad attività ricettiva,	
	compreso nelle zona D4 non destinato ad attività ricettiva,	5. L'intervento è subordinato alla presentazione di un PRU esteso	
	5. L'intervento è subordinato alla presentazione di un PRU	all'intero complesso ricettivo che, con adeguate motivazioni, dimostri la	
	esteso all'intero complesso ricettivo che, con adeguate motivazioni,	necessità dell'intervento in relazione al miglioramento qualitativo dell'offerta,	
	dimostri la necessità dell'intervento in relazione al miglioramento	in base alle priorità ed alle esigenze di seguito fissate :	
	qualitativo dell'offerta, in base alle priorità ed alle esigenze di seguito fissate :	e). adeguamento igienico- sanitario – funzionale (cucine, servizi igienici, servizi comuni, etc);	
	a). adeguamento igienico- sanitario – funzionale (cucine, servizi	f). servizi complementari all'attività ricettiva per la differenziazione	
	igienici, servizi comuni, etc);	dell'offerta (sale riunioni, sale degustazione, sale polivalenti da utilizzare	
	b). servizi complementari all'attività ricettiva per la differenziazione	per l'organizzazione di corsi legati alla tradizione locale per gli ospiti);	
	dell'offerta (sale riunioni, sale degustazione, sale polivalenti da	g). servizi per il benessere della persona e la destagionalizzazione	
	utilizzare per l'organizzazione di corsi legati alla tradizione locale per	(sauna, centri benessere, vinoterapia, palestre);	
	gli ospiti);	h). completamento e potenziamento dell'offerta (creazioni di nuovi posti	
	c). servizi per il benessere della persona e la destagionalizzazione	letto che permettano di ospitare comitive, viaggi organizzati, ecc).	
	(sauna, centri benessere, vinoterapia, palestre);	6. E'altresì consentita quando sia dimostrata l'impossibilità di	
	d). completamento e potenziamento dell'offerta (creazioni di nuovi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	posti letto che permettano di ospitare comitive, viaggi organizzati,	ospitare impianti tecnologici tali da rispettare le dimensioni strettamente	
	ecc).	necessarie, in osservanza alle norme vigenti in materia, in occasione della	
	6. E'altresì consentita quando sia dimostrata l'impossibilità di	richiesta di permesso di costruire e che eccedono i 30 mc di volume.	
	collocazione in volumetrie esistenti, la realizzazione di volumi tecnici atti	7. Gli ampliamenti si inseriscono organicamente nel complesso edilizio	
	ad ospitare impianti tecnologici tali da rispettare le dimensioni	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	strettamente necessarie, in osservanza alle norme vigenti in materia, in		
	occasione della richiesta di permesso di costruire e che eccedono i 30 mc	costruttive dell'architettura locale.	
	di volume.	8. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso in U5/1-2-3-4-5 e U9/1,	
	7. Gli ampliamenti si inseriscono organicamente nel complesso		
	edilizio esistente proponendo soluzioni progettuali coerenti con		
	l'ambiente e l'architettura ed adottando tipologie, materiali, proporzioni,		
	tecniche costruttive dell'architettura locale.	nel paesaggio ed un basso impatto visivo dal punto di vista paesaggistico e	
	8. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso in U5/1-2-3-4-5 e		
	<u>U9/1, U9/2 e le funzioni compatibili,</u> sono quelle connesse agli usi	15. Nell'unica area destinata a campeggio sono consentite	
	indicati.	ristrutturazione e riorganizzazione funzionale del complesso ricettivo, è inoltre	
	10. Gli spazi pertinenziali non edificati, sono sistemati a	consentita l'installazione di strutture prefabbricate per l'ospitalità ed i servizi collettivi semplicemente ancorate terra, senza alcuna modifica morfologica allo	
	<u>verde</u> con essenze erbacee e arbustive autoctone che garantiscono il corretto inserimento nel paesaggio ed un basso impatto visivo dal punto	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	di vista paesaggistico e ambientale.	reversibili. L'installazione è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale	
	11. Nell'unica area destinata a campeggio sono consentite	d'obbligo garantito da apposite polizze fideiussorie a favore dell'AC, con cui il	
	ristrutturazione e riorganizzazione funzionale del complesso ricettivo, è	proponente si impegna a non modificare la destinazione d'uso ricettiva, alla	
	inoltre consentita l'installazione di strutture prefabbricate per l'ospitalità	, ,	
	ed i servizi collettivi semplicemente ancorate terra, senza alcuna modifica		
	morfologica allo stato dei luoghi, utilizzando tecniche costruttive		
	completamente rimovibili e reversibili. L'installazione è subordinata alla		
	sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo garantito da apposite		
	polizze fideiussorie a favore dell'AC, con cui il proponente si impegna a		
	non modificare la destinazione d'uso ricettiva, alla rimozione delle		
	strutture nel caso di cessazione dell'attività, nonché a demolire tutti i	d) l'organizzazione e le esigenze dell'attività ricettiva produttive;	
	manufatti indecorosi o precari. L'inadempienza comporta la demolizione e	e) l'indicazione delle caratteristiche tecniche e costruttive dei manufatti,	
	la sanzione amministrativa pari al doppio del costo di costruzione del	nonché le dotazioni infrastrutturali ed impiantistiche necessarie;	
	manufatto al momento in cui è constatata l'inadempienza stessa.	f) le modalità di rimozione del manufatto al cessare dell'attività ricettiva	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	12. Gli interventi di cui al comma 11 sono consentiti, previa presentazione di idoneo titolo abilitativo, corredato da un progetto esteso all'intera area occupata dal campeggio esistente che descriva: a) l'organizzazione e le esigenze dell'attività ricettiva produttive; b) l'indicazione delle caratteristiche tecniche e costruttive dei manufatti, nonché le dotazioni infrastrutturali ed impiantistiche necessarie; c) le modalità di rimozione del manufatto al cessare dell'attività ricettiva con le relative forme di garanzia per l'AC. 13. Tutti gli interventi ricadenti in territorio rurale devono conservare la qualità architettonica e paesaggistica dell'insediamento e della sua storica e consolidata relazione col contesto agricolo circostante, pertanto vanno mantenuti e salvaguardati: a) il tessuto agrario a maglia fitta con prevalenza dell'olivo esistente; b) gli elementi dell'organizzazione degli spazi verdi quali viabilità poderale, piante arboree e siepi da ripristinare nelle parti alterate; c) tutti gli elementi costituenti la tessitura agraria quali terrazzamenti, rete scolante, ciglionamenti.	con le relative forme di garanzia per l'AC. 17. Tutti gli interventi ricadenti in territorio rurale devono conservare la qualità architettonica e paesaggistica dell'insediamento e della sua storica e consolidata relazione col contesto agricolo circostante, pertanto vanno mantenuti e salvaguardati: d) il tessuto agrario a maglia fitta con prevalenza dell'olivo esistente; e) gli elementi dell'organizzazione degli spazi verdi quali viabilità poderale, piante arboree e siepi da ripristinare nelle parti alterate; f) tutti gli elementi costituenti la tessitura agraria quali terrazzamenti, rete scolante, ciglionamenti.	

ZONA		RU VIGENTE			VARIANTE	COMMENTI
Art. 121 – Zone D5 – <u>Cantine e</u> <u>allevamenti zootecnici esistenti</u>	eccedenti le capacità produttive del fondo/ azienda. 2. Sugli edifici esistenti sono ammesse con intervento diretto le			Sono areonto zoote produttive Sugli ed categorie		
	МО	Manutenzione ordinaria	M	9 M	anutenzione ordinaria	
	MS	Manutenzione straordinaria	M	M	anutenzione straordinaria	
	RR	Restauro e risanamento conservativo	RF	Re	estauro e risanamento conservativo	
	Sba	Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche	Sb	<u> </u>	terventi necessari al superamento delle barriere chitettoniche	
	RE.se	Ristrutturazione edilizia semplice	RE	se Ris	strutturazione edilizia semplice	
	RE.dr	Ristrutturazione edilizia con demolizioni con fedele ricostruzione	RE	dr	strutturazione edilizia con demolizioni con fedele	
		Limitatamente alla demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la		<u>Lii</u> fa	mitatamente alla demolizione di volumi secondari centi parte di un medesimo organismo edilizio e la	
	IP	loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento, per la realizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al	IP.	al	ro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, l'interno del resede di riferimento, per la alizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al	
		20% dell'edificio principale.			<mark>% dell'edificio principale.</mark>	
	SE	Sostituzione edilizia solo di edifici pericolanti o in	SE		<mark>stituzione edilizia solo di edifici pericolanti o in</mark>	
		condizioni precarie con tipologie edilizie incongrue		co	ndizioni precarie con tipologie edilizie incongrue	
	NE Nuova edificazione				uova edificazione	
		3. E' ammessa la nuova edificazione in ampliamento degli			essa la nuova edificazione in ampliamento degli impianti	
		impianti esistenti nel limite e disponibilità del dimensionamento			e disponibilità del dimensionamento massimo ammissibile	
		<u>massimo ammissibile pari a 8942mq e nel rispetto dei parametri</u> <u>urbanistici qui specificati:</u>			I rispetto dei parametri urbanistici qui specificati:	
	<u>urbanistici q</u> <u>Uf</u>	0.3		<u>Uf</u>	8m salvo particolari esigenze tecniche ed	
	<u> </u>	8m salvo particolari esigenze tecniche ed		<u>H max</u>	impiantistiche	
	<u>H m</u>	impiantistiche		Dc:	5,00 m	
	Dc:			De:	10,00 m	
	De:				5,00 m con i limiti di cui alla Legge 2 febbraio	
		5,00 m con i limiti di cui alla Legge 2 febbraio			1974, n. 64 e successive modificazioni, in	
	Ds:	1974, n. 64 e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni del Codice della		Ds:	conformità alle disposizioni del Codice della Strada;	
		Strada;			non superiore a quella degli edifici esistenti,	
		non superiore a quella degli edifici esistenti,			salvo eventuali volumi tecnici e strumentali	
		salvo eventuali volumi tecnici e strumentali per esigenze produttive, con i limiti di cui alla		H. max.:	per esigenze produttive, con i limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive	
	H. n	hax.: Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive			modificazioni, in conformità alle disposizioni	
		modificazioni, in conformità alle disposizioni			del Codice della Strada.	
		del Codice della Strada.	8.	Il proget	to di ampliamento è esteso a tutto l'insediamento, aree e	
	4. 11	progetto di ampliamento è esteso a tutto l'insediamento,			se, e propone soluzioni e misure tese a ridurre l'impatto	
		inenze in incluse, e propone soluzioni e misure tese a ridurre			nti (silos) e migliorarne l'inserimento paesaggistico ed	
		isivo degli impianti (silos) e migliorarne l'inserimento			ttività produttiva.Deve essere assicurata una buona	
	paesaggistic	co ed ambientale dell'attività produttiva.Deve essere	dotazion	e di spazi	aperti opportunamente progettata, relazionata al contesto	
		una buona dotazione di spazi aperti opportunamente			otata di equipaggiamento vegetale.La scelta delle specie	
	-	relazionata al contesto paesaggistico e dotata di			e, utili ad integrare piuttosto che a nascondere e creare	
		mento vegetale.La scelta delle specie arboree e arbustive,			re coerente al contesto paesaggistico.	
		<u>egrare piuttosto che a nascondere e creare barriere, deve</u>	•'		ione di parcheggi pubblici e privati sono realizzate con una	
	'	ente al contesto paesaggistico.		-	uipaggiamento vegetale opportunamente progettata in	
	5. <u>La</u>	a dotazione di parcheggi pubblici e privati sono realizzate con	<u>relazione</u>	ui con	testo paesaggistico, in modo da rendere gradevoli	

una buone dote di cauipagaimento vegetale paportunamente progettori in relazione al contesto pessognistico, in modo da rendere gradevoli estettamente l'ungin e nel contempo migliorare il microcalmo. 6. Le area a parchegaio i sio pubblico, che privato i offerenti l'intervento di ampliamento, sona repetre all'interno della zona omogenea. E' facottà dell'Amministrazione autorizzare in monetzizzazione della standard a parchegaio pubblico. 7. Il rifuscio del titolo obilitativo per la realizzazione delle volumente in magniamento e subordinato alla stiquali di atto unilaterale d'obbligo, da registrare a spese del richiedente, nel quale il titolare/imperaditore si impeliamento per funicioni diverse da quelle originariamente outorizzate; a. Non modificare la destinazione d'uso nei ad utilizzare le volumentrie in ampliamento per funicioni diverse da quelle originariamente outorizzate; b. Demolire le volumentrie in ampliamento per funicioni diverse da quelle originariamente outorizzate; b. Demolire le volumentrie in ampliamento per funicioni diverse da quelle originariamente outorizzate; b. Demolire le volumentrie in ampliamento per funicioni diverse da quelle originariamente outorizzate; b. Demolire le volumentrie in ampliamento della capcacità produttiva delle aviende attraverso meccanismi perequativi. 8. Gli interventi sul patrimorio edilizio esistente devono mirare alla riqualificazione complessiva degli edifici adoitando tipologio, marerali, proportioni, tecniche costrutive che si ammonistrazione con i caratteri dell'archiettura locale e che privilegino l'inserimento paragaitico ambientate del complesso. 10. Sono sempre richieste, nel caso di interventi edilizi, le seguenti opere di migliaramento e entigaziona ambientale: a) creazione di fisace abberta della prodoritità di m 5,00 con alberature di alto fusione di arcea averde privato con essenze e riscone e arbustiva attorio ce superfici permesabili.	ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
c) realizzazioni di recinzioni in materiale metallico di altezza massima di m 2,00 con disegni semplici e colori consoni al contesto ambientale;	ZONA	una buona dote di equipaggiamento vegetale opportunamente progettata in relazione al contesto paesaggistico, in modo da rendere gradevoli esteticamente i luoghi e nel contempo migliorare il microclima. 6. Le aree a parcheggio (sia pubblico che privato) afferenti l'intervento di ampliamento, sono reperite all'interno della zona omogenea. E' facoltà dell'Amministrazione autorizzare la monetizzazione degli standard a parcheggio pubblico. 7. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione delle volumetrie in ampliamento è subordinato alla stipula di atto unilaterale d'obbligo, da registrare a spese del richiedente, nel quale il titolare/imprenditore si impegna a: a. Non modificare la destinazione d'uso né ad utilizzare le volumetrie in ampliamento per funzioni diverse da quelle originariamente autorizzate; b. Demolire le volumetrie in ampliamento, in caso di cessazione dell'attività, ed a ricollocarle a fini agricoli aziendali per annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva dele aziende attraverso meccanismi perequativi. 8. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono mirare alla riqualificazione complessiva degli edifici adottando tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive che si armonizzano con i caratteri dell'architettura locale e che privilegino l'inserimento paesaggistico ambientale del complesso. 9. Gli interventi di ampliamento devono essere coerenti e conformi al contesto in cui si inseriscono. 10. Sono sempre richieste, nel caso di interventi edilizi, le seguenti opere di miglioramento e mitigazione ambientale: a) creazione di fasce alberate della profondità di m 5,00 con alberature di alto fusto lungo il confine di zona, nonché lungo la viabilità esterna; b) sistemazione delle aree a verde privato con essenze erbacee e arbustive autoctone e superfici permeabili; c) realizzazioni di recinzioni in materiale metallico di altezza massima di m 2,00 con disegni semplici e colori consoni al contesto	esteticamente i luoghi e nel contempo migliorare il microclima. 10. Le aree a parcheggio (sia pubblico che privato) afferenti l'intervento di ampliamento, sono reperite all'interno della zona omogenea. E' facoltà dell'Amministrazione autorizzare la monetizzazione degli standard a parcheggio pubblico. 11. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione delle volumetrie in ampliamento è subordinato alla stipula di atto unilaterale d'obbligo, da registrare a spese del richiedente, nel quale il titolare/imprenditore si impegna a: a. Non modificare la destinazione d'uso né ad utilizzare le volumetrie in ampliamento per funzioni diverse da quelle originariamente autorizzate; b. Demolire le volumetrie in ampliamento, in caso di cessazione dell'attività, ed a ricollocarle a fini agricoli aziendali per annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva dele aziende	COMMENT

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 122 – Zone D6 – Aree per deposito macchine ed attrezzi	1. Comprende la porzione di territorio comunale già utilizzata come deposito di inerti provenienti dall'attività edilizia; sono prescritte opportune analisi e campionature del terreno e degli inerti per stabilire gli interventi dell'eventuale bonifica e di ripristino ambientali necessari. 2. In tale area, considerata l'ottima accessibilità e le esigenze delle aziende ed imprese, soprattutto edili, che hanno sede legale nel Comune, è consentita la realizzazione di depositi di macchine ed attrezzi di attività produttive che necessitano di stoccaggio di materiale. 3.Le opere di sistemazione dell'area devono utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica in modo da creare un basso impatto visivo dal punto di vista paesaggistico e ambientale ed in particolare: a) realizzazione di pavimentazioni a bassa impermeabilizzazione e di colori chiari; b) piantumazione di alberature lungo il confine di zona, nonché lungo la viabilità esterna; c) realizzazione recinzioni in rete metallica a maglia sciolta di altezza massima di 2.00 m schermate con siepi di essenze arbustive autoctone.	INVARIATO	
Art. 123 – Zone F per attrezzature ed impianti d'interesse generale	1. Comprendono le parti del territorio comunale destinate ad attrezzature ed impianti d'interesse generale, ai sensi e per gli effetti di cui al D.I. 02.04.1968, n. 1444. 2. Dal punto di vista del servizio offerto, le zone F si suddividono in: a) ZONE F1 per attrezzature di interesse comune; b) ZONE F2 per attrezzature scolastiche; c) ZONA F3 per attrezzature sportive; d) ZONE F4 aree verdi; e) ZONE F5 aree destinate alla mobilità e parcheggi. 3. Nelle zone F si procede con intervento edilizio diretto, di iniziativa pubblica o privata, su progetto plani-volumetrico esteso all'intera area interessata. Le Amministrazioni Pubbliche possono realizzare le opere secondo le effettive e documentate esigenze, salvo il rispetto delle norme di legge e dei valori ambientali. 4. I parcheggi pubblici a servizio dell'attrezzatura dovranno essere adeguati alla specifica funzione, e in ogni caso non inferiori a 10 mq/100 mc. Se l'attrezzatura o il servizio non prevede l'accesso del pubblico, l'atto che approva il progetto plani-volumetrico autorizza a rilasciare il titolo abilitativo all'attività edilizia in deroga alle quantità minime di parcheggi stabilite da norme di legge o da questo RU. L'area scoperta residua del lotto è sistemata a verde.	INVARIATO	
Art. 124 – Zone F1 – Aree per attrezzature di interesse comune	1. Dal punto di vista del servizio offerto, le zone F1 si suddividono in: attrezzatura o impianto Simbolo Attrezzature amministrative AMM Attrezzature culturali, sociali, ricreative AC Attrezzature sociali e sanitarie AS	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE		VARIANTE	COMMENTI
	Edifici di culto Cimiteri Impianti tecnologici Impianti per la distribuzione dei carburanti Aree e Attrezzature per la Protezione Civile Aree e Attrezzature militari e per la pubblica sicurezza 2. Sono ammesse tutte le categorie di interve finalizzate migliorare la dotazione e la funzionalità dei consentiti salvo il rispetto dei caratteri tipologici, morfologica architettonici degli edifici e delle prescrizioni definite da norme.	servizi sono ci, storici ed		

ZONA	RU VIGENTE		VARIANTE	COMMENTI
Art. 125 – Zone F2 – Attrezzature scolastiche	1. Dal punto di vista del servizi suddividono in: attrezzatura o impianto Scuola Infanzia (12 - 36 mesi) Scuola Materna Scuola Elementare	io offerto, le zone F2 si simbolo SI SM SE	INVARIATO	
	2. Tutti gli interventi sul patrimon di migliorare la dotazione e la funzionalità consentiti salvo il rispetto dei caratteri tipolog architettonici degli edifici e delle prescrizion norme. 3. Il Polo Scolastico, previsto all'in realizzato secondo le procedure stabilite da materia dei LLPP oltre che nel rispetto delle vigenti per il tipo di edificio ed il regolare si previste. L'intervento potrà essere realizzato in progetto generale esteso all'intero complesse individuata per ospitare la futura struttura dalle esigenze funzionali pur nel rispetto paesaggistici del contesto in cui si inser promuovere soluzioni progettuali biocomp	dei servizi scolastici sono gici, morfologici, storici ed ni definite dalle presenti eterno della UTOE 10, sarà alla normativa vigente in norme statali e regionali svolgimento delle attività in più fasi nel rispetto di un co. L'edificabilità dell'area scolastica, è determinata dei valori ambientali e risce. Il progetto dovrà patibili ed ecosostenibili		
Art. 126 – Zona F3 – Aree p attrezzature sportive (AS)	consentito realizzare attrezzature, impianti e e attività con i seguenti parametri: R.c. 0,25	AS sono destinate di attività ricreative, vi è edifici a servizio di queste	INVARIATO	
	3,00 m, salvo partic determinate dal tipo d'impia di cui alla Legge 02.02.1974, 2. L'AC può affidare ad associa realizzazione e/o la gestione delle attrezza convenzione nella quale siano stabiliti, tra pubblico di tali attrezzature, i modi e i tempi d'a i reciproci obblighi. 3. Nelle aree verdi interne alle are VS negli elaborati grafici, sono ammessi sia gli us usi delle aree verdi di cui all'art. 127.	anto e con i limiti n. 64. azioni, enti o privati la ature sportive, con una l'altro, le modalità d'uso attuazione dell'intervento e ee sportive, contrassegnate		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI

ZONA	RU VIGENTE		VARIANTE	COMMENTI
Art. 127 – Zone F4 – Aree verdi	Le zone F4 sono destinate a mig urbana e, dal punto di vista del servizio offerto	·	INVARIATO	
	attrezzatura o impianto	simbolo		
	Verde Pubblico Attrezzato	VPA		
	Verde di Connettività Urbana	VPC		
	Verde Privato	VP		
	2. Le zone contrassegnate VPA sono alla conservazione e alla formazione di giardin 3. Nei giardini e parchi pubblici posso	ii e parchi pubblici.		
	stagionali per somministrare al pubblico al chioschi sono realizzati su progetto pubbli			
	parere della CEC e della CCP. Se il progetto è stipula col richiedente un'apposita conve particolare la durata l'eventuale canone	proposto da un privato, l'AC enzione, che stabilisce in di concessione del suolo		
	pubblico, il periodo e l'orario d'apertura, i generi somministrati, l'obbligo di rimuovere il chiosco al termine della concessione, a cura e spese del			
	concessionario, adeguate garanzie prestate dal concessionario per l'adempimento degli obblighi contratti. In ogni caso il progetto garantisce la qualità estetica e l'armonioso inserimento del chiosco, anche			
	prevedendo opportuni trattamenti del suolo, piante ornamentali. Con le stesse modalità e	elementi d'arredo urbano e		
	terzi anche la gestione di chioschi realizza pubblico.			
	4. Le aree a verde di connettività urb hanno la funzione di mantenere e stabilire co			
	presenti o previste negli insediamenti urbani al fine di realizzare una rete continua di spazi adibiti a verde. Possono essere usate per percorsi			
	pedonali e piste ciclabili con vincolo ad uso connettività tra le varie parti del Capoluogo.	p pubblico per migliorare la		
	incolte, ma sono sistemate e mantenute nel te	empo con erbe, fiori, arbusti,		
	alberi, ornamenti ed opere d'arte che a ostacolare la visuale o intralciare la viabilità e			
	panchine e aiuole. 5. Le zone a verde privato (VP) sono i	individuate, ai sensi e per gli		
	effetti di cui all'art. 25 della Legge 17.08.1942 o aree alberate di pregio o spazi liberi da complessi edilizi.			
	6. <u>Nelle zone a verde privato è pr</u> dell'area a verde e delle culture/alberature			
	caratteri ambientali e paesaggisti. Sono tutt U5/4, a condizione che tali interventi non	ravia ammessi gli usi U1/3 e n creino delle cesure con il		
	paesaggio circostante e siano realizzati nel r terreno. Nel complesso tali interventi de			
	<i>ricucitura dei tessuti urbani con il contesto a</i> 7. L'abbattimento o la sostituzione de	elle alberature è autorizzata		
	dal Sindaco che può ordinare la sistema ripristino di queste zone nel caso di situazione			

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI

ZONA	RU VIGENTE		VARIANTE	COMMENTI
rt. 128 – Zone F5 – Aree destinate alla	Dal punto di vista del servizio suddividono in:	o offerto, le zone F4 si	INVARIATO	
obilità e ai parcheggi	attrezzatura o impianto	simbolo		
	Rete ferroviaria			
	Viabilità pubblica esistente			
	Viabilità pubblica di progetto			
	Parcheggi pubblici esistenti	р		
	Parcheggi pubblici da ampliare	p*		
	Parcheggi pubblici progetto	Р		
	Parcheggi convenzionati di progetto	PC		
	parcheggi ha valore di massima fino alla redazio dell'opera. 3. Nelle aree destinate alla viabilità a) ampliamenti delle strade esistent b) impianti di verde d'arredo strada c) canalizzazioni d'infrastrutture acquedotti, linee elettriche, telefoniche, ed d) aree di parcheggio con relativi se previste dalle norme di zona; e) aree attrezzate per la distribu autotrazione e per il servizio agli autovaree individuate e contrassegnate negli ela 4. Salve le ipotesi di cui ai commi parcheggio sono realizzati ovunque possibile impermeabilizzante e solo in subordine con las ogni caso devono essere dotati d'elementi marciapiedi e cordonati, verde d'abbellimento, pè garantita la continuità dei percorsi pedonali, il stradale deve essere agevole per i disabili. 5. In ogni spazio destinato a parche e segnalato almeno un posto macchina per disal auto o frazione di venticinque. 6. Gli stalli di sosta disposti a spina rispetto all'asse della corsia adiacente agli si inclinazione di 90° rispetto all'asse della corsia	si possono realizzare: ti; le; tecnologiche (fognature, cc.); ervizi, in aggiunta a quelle zione di carburanti per eicoli, limitatamente alle aborati grafici del RU. 7 e 8, gli spazi di sosta e con pavimentazione non tricatura o asfaltatura; in d'arredo urbano, come panchine ecc.; in ogni caso cui raccordo con il piano ggio pubblico, è realizzato bili ogni venticinque posti a (con inclinazione di 45° citalli) ed a pettine (con		
	delimitati da strisce ed hanno larghezza non aumento rispetto al minimo di legge, pari a m l'aumento della larghezza media delle autovettur	inferiore a m 2,50; tale 2,30 ⁴³ , è necessario per		
	7. Nelle zone destinate a parcheggi nell'elaborato RU-P-04 possono essere re	io convenzionato indicate		

⁴³ DPR 16.12.1992, n. 495 Regolamento d'attuazione del codice della strada, art. 149.

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	autorimesse collettive interrate private con posti auto aperti, e in superficie, parcheggi pubblici o ad uso pubblico da cedere in diritto di superficie all'AC. 8. Il soggetto che realizza l'autorimessa collettiva, previa stipula d'apposita convenzione, s'impegni a realizzare ed a cedere in proprietà o in diritto di superficie per almeno 90 anni, gratuitamente all' AC il parcheggio pubblico di superficie. 9. L'AC può affidare a terzi la gestione delle aree di parcheggio pubblico, previa stipula d'apposita convenzione che fissi durata della concessione, modalità, orari e tariffe del servizio ed attribuisca al concessionario l'onere di manutenzione dell'area e delle relative attrezzature.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 129 – Percorsi pedonali e ciclabili	1. La realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e marciapiedi è obiettivo prioritario per l'AC, a questo scopo il RU nell'elaborato RU-P-06 ha individuato con apposito segno i marciapiedi ed i percorsi pedonali esistenti e di progetto. 2. L'elaborato RU-P-06 è documento con valore programmatorio di cui l'Ente dovrà tener conto nella predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche nonché per gli interventi di adeguamento alla norma per l'abbattimento delle barriere architettonico. 3. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e 2 sono fissati i seguenti criteri per la realizzazione e l'adeguamento dei percorsi per l'utenza debole. 4. Nel perimetro dei centri abitati, in ogni strada o spazio aperto al pubblico passaggio, se non espressamente vietato, è riservato ai pedoni un passaggio pavimentato, continuo, di larghezza non inferiore a cm 120, privo di gradini, ostacoli e asperità, con pendenza non superiore all'8%, separato e protetto dal traffico veicolare e completamente libero fino all'altezza di cm 240 dal suolo. 5. Normalmente i percorsi pedonali sono pavimentati con materiali diversi dalla sede veicolare; nelle zone A i percorsi pedonali sono pavimentati in pietra locale a conci regolari, escluso l'opus incertum. 6. Nel progettare ed eseguire lavori stradali si assicura la continuità dei percorsi pedonali. 7. Chiunque interrompa, anche temporaneamente e/o parzialmente, la continuità del passaggio pedonale di sezione cm 120 x 240 o ne renda comunque più difficile o pericolosa la percorrenza, in particolare ai disabili e alle carrozzine per bambini, è punito con il ripristino a proprie spese e con la sanzione amministrativa d'importo non inferiore al massimo di legge, in aggiunta a qualsiasi itro è ammessa tra il piano del marciapiede o del passaggio pedonale e la quota di 220 cm. 9. Nel perimetro dei centri abitati, lungo le principali direttrici, e lungo le strade regionali e provinciali, in particolare lungo i tracciati d'interesse paesaggistico europeo di cui all'art. 52	INVARIATO	
Art. 130 – Zone a vincolo speciale	 Sono costituite a protezione delle strade esistenti o di progetto, dei corsi d'acqua, dei cimiteri e della rete ferroviaria. Le fasce di rispetto stradali sono individuate indicativamente negli elaborati RU-P-03 e RU- P-04 solo per le strade regionali, provinciali, comunali; pertanto ai fini delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada fa fede lo stato di fatto e la reale tipologia delle strade. Nelle fasce di rispetto stradale è vietata qualunque costruzione o manufatto (tettoia, muro, pergolato, piscine) e il mutamento delle colture agricole e forestali, se ciò inficia lo scopo per cui 	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	la protezione è istituita; si possono realizzare, per iniziativa pubblica, tutte		
	le attrezzature ed i manufatti a corredo o necessari alla sicurezza e alla		
	manutenzione delle strade.		
	4. Nelle aree di protezione dei cimiteri è permesso realizzare,		
	ad iniziativa pubblica o privata, attrezzature e edifici strettamente		
	necessari alla gestione o al servizio dei cimiteri stessi.		
	5. Le parti delle aree di cui al presente articolo che si		
	sovrappongano ad altre previsioni di piano che prevedano l'edificabilità		
	concorrono al calcolo dei parametri urbanistici, ma possono essere		
	utilizzate solo per aree verdi o parcheggi senza attrezzature, in aggiunta o		
	a costituzione della quota prescritta dai parametri urbanistici di zona.		
	6. Nelle fasce di rispetto ferroviario è vietata qualunque		
	costruzione e il mutamento delle colture agricole e forestali, se ciò inficia		
	lo scopo per cui la protezione è istituita; si possono realizzare, per		
	iniziativa pubblica, tutte le attrezzature ed i manufatti a corredo o		
	necessari alla sicurezza e alla manutenzione della rete ferroviaria.		
	7. Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo gli edifici		
	legalmente esistenti all'approvazione di questo RU possono essere		
	ampliati solo dalla parte opposta, dell'attrezzatura, del corso d'acqua,		
	della strada o della rete ferroviaria oggetto di protezione, se		
	l'ampliamento non è vietato da norme di legge o di piano.		
	8. Per la disciplina delle aree soggette al cosiddetto "vincolo		
	idrogeologico", si fa riferimento al R.D. 30.12.1923, n. 3267, al Decreto del		
	Ministero dell'Agricoltura e Foreste 24.01.1969, alla Legge 08.08.1985, n.		
	431, alla Legge regionale 19.02.1979, n. 10 e successive modificazioni, alla		
	DCR 19.07.1988, n. 296, alla Legge regionale 21.03.2000, n. 39 "Legge		
	forestale della Toscana" ed al relativo Regolamento d'attuazione		
	05.09.2001, n. 44, in quanto applicabili.		
TITOLO V – SALVAGUARDIA DEL TERRI	TODIO		

TITOLO V – SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	TITTOLO V SALVAGO		
A d d 24 T d d d d d d d d	Le modalità di realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio	INVARIATO	
<u>Art. 131 – Tutela geologica</u>	esistente e di trasformazione urbanistico-edilizia che abbiano rilevanza		
	sotto il profilo geologico e idraulico sono subordinate alla classificazione		
	e alle prescrizioni delle classi di fattibilità. La fattibilità degli interventi		
	sul patrimonio edilizio esistente e di trasformazione edilizia previsti dal		
	Regolamento Urbanistico, deriva dalla classificazione delle pericolosità		
	Idraulica, Geologica e Sismica riportate rispettivamente nelle tavole		
	TAVV. PS-G09, PS-G-10, e PS-G-11 in scala 1:3.000 per i centri urbani e		
	1:10.000 per il territorio aperto.2. La fattibilità geologica, idraulica e		
	sismica dei singoli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico è		
	riportata nelle Tavv. RU-G-01a e RU-G-01b in scala 1/2000 e si riferisce a		
	tutte le aree di trasformazione, agli interventi sul patrimonio edilizio		
	esistente e a tutti gli interventi strategici di recupero e/o trasformazione.		
	1. La classe di Fattibilità F.1 si riferisce alle previsioni	INVARIATO	
Art. 131.1 - Classe di Fattibilità F.1 -	urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie		
<u>Fattibilità senza particolari</u>			
<u>limitazioni</u>	all'attività edilizia.		
	2. <u>La Relazione geologica è parte integrante della</u>		
	documentazione da presentare ai fini del rilascio del titolo abilitativo dell'attività edilizia e la sua presentazione è condizione essenziale per		
	ottenere il parere delle Commissioni e degli Enti predisposti, qualora		
	siano previsti movimenti terra e rimodellamenti della morfologia del		
	terreno.		
	3. <u>La caratterizzazione geotecnica del terreno, quando</u>		
	necessaria, può essere ottenuta anche indirettamente per mezzo di		
	raccolta dati; i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione dei		
	<u>cedimenti possono essere omessi ma la validità delle soluzioni</u> progettuali adottate deve essere, comunque, motivata nella relazione.		
	progettaan adottate deve essere, comanque, motivata nena relazione.		
	La classe di fattibilità F.2 si riferisce alle previsioni urbanistiche	INVARIATO	
Art. 131.2 - Classe di Fattibilità F.2 -	ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di	IINVARIATO	
Fattibilità con normali vincoli.	indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del		
	titolo abilitativo all'attività edilizia.		
	2. Le Relazioni geologica e geotecnica sono parte integrante		
	della documentazione da presentare ai fini del rilascio del titolo		
	abilitativo dell'attività edilizia e la loro presentazione è condizione		
	essenziale per ottenere il parere delle Commissioni e degli Enti predisposti. Le relazioni geologica e geotecnica e le indagini geologiche,		
	geofisiche e geotecniche dovranno essere realizzate secondo le modalità		
	espresse nelle NTC44 e nel DPGR 36/R 2009 e future integrazioni e		
	modifiche normative.		
	3. <u>Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria</u>		
	che non comportino sovraccarichi sul terreno e/o sulle fondazioni, la		

Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM Inf. e Trasporti 14 gennaio 2008 e successiva circolare 2 febbraio 2009 n°617)

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	caratterizzazione geologico-tecnica dell'area di intervento sarà		
	ricostruita attraverso profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in		
	trincea o pozzetti di ispezione; i parametri geotecnici necessari possono		
	essere derivati anche indirettamente attraverso la consultazione di		
	indagini geognostiche condotte in aree limitrofe e già note per assetti		
	geologici assimilabili.		
	4. Per gli interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e nuova		
	costruzione, la caratterizzazione e modellazione geologica, litotecnica ed		
	idrogeologica dell'area di intervento dovrà essere ottenuta tramite		
	opportune indagini geognostiche che riguarderanno il volume		
	significativo di terreno influenzato direttamente o indirettamente dal		
	manufatto stesso. La campagna delle indagini geognostiche dovrà		
	essere programmata in funzione dell'intervento in progetto, in numero e		
	disposizione tale da ottenere un modello geotecnico attendibile del		
	sottosuolo. I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da		
	attribuire ai terreni dovranno essere ottenuti mediante specifiche prove		
	di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e/o attraverso		
	l'interpretazione dei risultati di prove e misure in sito.		
	La realizzazione di scavi/riporti di terreni, anche temporanei, con fronti		
	verticali o subverticali deve essere effettuata nel rispetto delle verifiche		
	di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi relative		
	alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di altezza superiore ai 2 m.		
	dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti.		
	5. Nelle aree di fondovalle, interessate da Pericolosità Idraulica		
	Media I.2, tutti gli interventi su patrimonio edilizio esistente o nuova		
	edificazione dovranno essere tali da non modificare negativamente il		
	normale deflusso delle acque superficiali, attraverso il mantenimento e,		
	ove ritenuto necessario, il potenziamento del reticolo di drenaggio		
	esistente. La progettazione dovrà essere realizzata in modo da non		
	favorire ristagni ed accumuli di acque superficiali che dovranno essere		
	raccolte in apposite opere di contenimento o allontanate separatamente		
	dalle acque reflue.		
	6. Nelle aree destinate a verde, compatibilmente con le		
	destinazioni progettuali, la sistemazione morfologica dovrà contribuire		
	alla stabilità generale dei terreni, attraverso il rimodellamento del		
	versante, piantumazione di specie vegetali stabilizzanti, regimazione		
	delle acque superficiali.		
	and any		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	a. La classe di fattibilità F.3 si riferisce alle previsioni urbanistiche	INVARIATO	
Art. 131.3 - Classe di Fattibilità F.3 -	ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni		
Fattibilità condizionata	di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità		
<u> </u>	riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di		
	indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di		
	intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di		
	predisposizione dei progetti edilizi.		
	b. Le Relazioni geologica e geotecnica sono parte integrante		
	della documentazione da presentare ai fini del rilascio del titolo		
	abilitativo dell'attività edilizia e la loro presentazione è condizione		
	essenziale per ottenere il parere delle Commissioni e degli Enti		
	predisposti. Le relazioni geologica e geotecnica e le indagini geologiche,		
	geofisiche e geotecniche dovranno essere realizzate secondo le modalità		
	espresse nelle NTC45 e nel DPGR 36/R 2009 e future integrazioni e		
	modifiche normative.		
	c. Per gli interventi in progetto dovrà essere fornita una		
	dettagliata ricostruzione degli assetti geologici, stratigrafici, tettonici,		
	geomorfologici ed idrogeologici dell'intero versante interessato dall'area		
	di intervento. La caratterizzazione e modellazione geologica, litotecnica		
	ed idrogeologica dell'area di intervento dovrà essere ottenuta tramite		
	opportune indagini geognostiche che riguarderanno il volume		
	significativo di terreno influenzato direttamente o indirettamente dal		
	manufatto stesso. La programmazione delle indagini verrà fatta in		
	funzione dell'intervento in progetto, in numero e disposizione tale da		
	ottenere un modello geotecnico attendibile del sottosuolo. I valori		
	caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni		
	di imposta delle fondazioni dovranno essere ottenuti mediante specifiche		
	prove di laboratorio su campioni indisturbati di terreno, che potranno		
	essere integrate con opportune indagini geofisiche e geotecniche. La		
	tipologia fondazionale dovrà essere valutata anche in funzione del		
	generale assetto geologico del sito e dimensionata in base ai risultati		
	della campagna geognostica.		
	d. La realizzazione di scavi/riporti di terreni, anche temporanei,		
	con fronti verticali o subverticali deve essere effettuata nel rispetto delle		
	verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi		
	relative alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di altezza superiore		
	ai 2 m. dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti, la		
	loro realizzazione sarà subordinata all'esecuzione di verifica di stabilità		
	del pendio effettuata con parametri derivanti da indagini geognostiche		
	in situ e/o prove di laboratorio.		
	e. La compatibilità degli interventi previsti con il generale		
	equilibrio dell'area di intervento e dei manufatti preesistenti dovrà		
	essere valutata tramite opportune verifiche di stabilità.		
	f. Dovrà essere accertata ed eventualmente monitorata le		
	presenza di falda idrica in grado di interferire con le opere in progetto.		
	g. Nelle aree a Pericolosità Geomorfologica Elevata (G.3 e P.F.E),		
	valgono le sequenti prescrizioni:		
	a. l'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture		
	è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e		

Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM Inf. e Trasporti 14 gennaio 2008 e successiva circolare 2 febbraio 2009 n°617)

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità		
	ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in		
	sicurezza ove ritenuti necessari. Tali interventi, definiti sulla base di		
	studi geologici, idrogeologici e geotecnici, non devono pregiudicare le		
	condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, e permettere la possibilità di		
	realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei		
	fenomeni; dovranno essere installati opportuni sistemi di monitoraggio		
	in relazione alla tipologia del dissesto; l'avvenuta messa in sicurezza		
	conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di		
	consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e		
	la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere		
	<u>certificati.</u>		
	b. Possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato		
	che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano		
	negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della		
	sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento		
	amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.		
	h. Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (G.3, P.F.E.,		
	P.F.3) e molto elevata (G.4, P.F.M.E, P.F.4), sono consentiti: gli interventi		
	di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e		
	straordinaria, ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente		
	senza ampliamenti planimetrici, demolizione e ricostruzione		
	configurabile come ristrutturazione edilizia; gli interventi non devono		
	comunque determinare pericolo per persone e beni, non devono		
	aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno		
1	essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.		
I			

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 131.4 - Classe di Fattibilità F.4 - Fattibilità limitata	1. La classe di fattibilità F.4 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.	INVARIATO	
Art. 132 - Fattibilità degli interventi nelle aree a pericolosità idraulica	1. Nelle aree di fondovalle interessate da Pericolosità Idraulica Media 1.2, tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o nuova edificazione dovranno essere tali da non modificare negativamente il normale deflusso delle acque superficiali, attraverso il mantenimento e, ove ritenuto necessario, il potenziamento del reticolo di drenaggio esistente. La progettazione dovrà essere realizzata in modo da non favorire ristagni ed accumuli di acque superficiali che dovranno essere raccolte in apposite opere di contenimento o allontanate separatamente dalle acque reflue. 2. Nelle aree di fondovalle, interessate da Pericolosità Idraulica Elevata 1.3 e molto elevata 1.4, in cui non sono stati effettuati studi idraulici o per le quali non esistono attualmente progetti di messa in sicurezza, non sono ammissibili nuove edificazioni o trasformazioni dell'esistente fino all'esecuzione di specifici studi idraulici sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale; tali studi dovranno costituire elemento di base per la progettazione e il dimensionamento degli interventi di messa in sicurezza delle aree in trasformazione e l'attribuzione della classe di fattibilità. Gli studi idraulici e gli eventuali interventi di messa in sicurezza previsti dovranno costituire Variante al vigente Strumento Urbanistico. 3. Nelle aree di fondovalle, interessate da Pericolosità Idraulica Molto Elevata ed Elevata in cui sono stati effettuati studi idraulici specifici valgono le disposizioni di cui agli Art.132.1 e 132.2.	INVARIATO	
Art.132.1 - Prescrizioni per le aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata		INVARIATO	
Art.132.2 - Prescrizioni per le aree a Pericolosità Idraulica elevata (I.3)	1. Nell'assegnazione della fattibilità nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata valgono i criteri espressi al par. 3.2.2.1 del D.P.G.R. 53/R 2011. 2. Nelle aree classificate a Pericolosità Idraulica Molto Elevata si recepiscono interamente le prescrizioni e limitazioni alla realizzazione degli interventi espresse agli Art.2 e 3 della L.R. 21/2012. 3. Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. 4. Possono essere realizzati i seguenti interventi purchè sia	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
ZONA	dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità: a) opere di difesa e regimazione idraulica; b) infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che siano preventivamente o contestualmente realizzate le opere per la loro messa in sicurezza idraulica per tempo di ritorno duecentennale, senza aggravare la pericolosità idraulica al contorno; c) interventi sul patrimonio urbanistico esistente (superamento di barriere architettoniche, restauro e risanamento conservativo, i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, ristrutturazione edilizia, (L.R. 21 2012 Art.2 comma 3 lettere a) – d);quanto previsto all'Art. 2 della L.R. 21 2012.	VARIANTE	COMMINICALITY

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	Nell'assegnazione della fattibilità nelle aree a Pericolosità Idraulica	INVARIATO	
<u>Art.133 - Fattibilità degli interventi nelle</u>	elevata (I.3) valgono i criteri espressi al par. 3.2.2.1 del D.P.G.R. 53/R		
<u>aree a pericolosità sismica</u>	2011 di seguito riassunti.		
	E' consentita la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra		
	<u>viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml,</u>		
	assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del		
	rischio nelle aree contermini.		
	Relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione		
	edilizia, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che		
	siano previsti all'interno delle aree edificate, la messa in sicurezza		
	rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita		
	anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, dimostrando che non si		
	<u>determini aumento delle pericolosità in altre aree e l'assenza o</u> l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni. Della sussistenza delle		
	condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo		
	all'attività edilizia.		
	Deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e		
	infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, tenendo conto		
	della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di		
	sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni. Gli interventi		
	comunque non dovranno determinare pericolo per persone e beni o		
	aumento delle pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno		
	essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.		
	Per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione		
	inferiore a 50 mg per edificio non sono necessari interventi di messa in		
	sicurezza.		
	Fuori dalle aree edificate sono da consentire gli aumenti di superficie		
	coperta inferiori a 50 metri quadri per edificio, previa messa in sicurezza		
	rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguita tramite		
	sistemi di auto sicurezza.		
	Devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d'acqua, fatta		
	esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela		
	<u>igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole</u>		
	<u>dell'autorità idraulica competente.</u>		
	All'interno del perimetro dei centri abitati (come individuato dal		
	presente RU) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le		
	infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del		
	rischio nelle aree contermini.		
	Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove		
	infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri		
	quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d'acqua, per i quali non sia		
	dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la		
	preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza		
	per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi		
	a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali		
	non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi		
	pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di		
	legge.		
	Gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e		
	idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 chilometro quadrato, volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq. Fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 134 – Ambiti di salvaguardia dell'Autorità di Bacino del fiume Arno	2. Per qli interventi di trasformazione ricadenti in aree classificate a pericolosità sismica locale molto elevata (S.4) oltre alle prescrizioni per le aree a pericolosità geomorfologica G.4, dovranno essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica sulla stabilità di opere e versanti; al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo si dovranno utilizzare metodologie di indagine geofisica di superficie; è opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni. 3. Per gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree classificate a pericolosità sismica (S.3), in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, dovranno essere valutati i seguenti aspetti: 4. nel caso di zone suscettibili di instabilità potenziale o quiescente, dovranno essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica sulla stabilità di opere e versanti; al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo si dovranno utilizzare metodologie di indagine geofisica di superficie; è opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni; 5. nelle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri, dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche (profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW da definire a livello di piano attuativo in base all'assetto geologico e alle opere in progetto) e geotecniche che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico.	INVARIATO	
Art. 135 – Ambiti di salvaguardia dell'Autorità di Bacino del fiume Ombrone	1. Il Regolamento Urbanistico comunale recepisce interamente quanto indicato nel Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Arno. 2. Nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I.4), Elevata (P.I.3), Media e Moderata (P.I.2 e P.I.1) valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli Artt. 6, 7 e 8 delle Norme di Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Arno. 3. Nelle aree a Pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana Molto Elevata (P.F.4), Elevata (P.F.3) e Media (P.F.2) valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli Artt. 10, 11 e 12 delle Norme di Piano di Assetto Idrogeologico Fiume Arno. Art. 135 – Ambiti di salvaguardia dell'Autorità di Bacino del fiume Ombrone 1. Il Regolamento Urbanistico comunale recepisce interamente quanto indicato nel Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Ombrone. 2. Nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I.M.E.) ed Elevata (P.I.E.) valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli Artt. 5 e 6 delle Norme di Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Ombrone. 3. Nelle aree a Pericolosità Geomorfologica Molto Elevata	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	(P.F.M.E.) ed Elevata (P.F.E.) valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli Artt. 13 e 14 delle Norme di Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Ombrone. 4. Al di fuori delle aree a pericolosità di cui ai commi precedenti, valgono le disposizioni di cui agli art. 17, 18, 19 delle Norme di Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Ombrone.		

ZONA		RU V	IGEN	TE					VARIANTE	COMMENTI
Art.136 - Attribuzione della fattibilità per gli interventi in territorio extraurbano	4. Il Regolamento U. quanto indicato nel Piano di 5. Nelle aree a Per Elevata (P.I.3), Media e Mode le prescrizioni di cui agli Arti Idrogeologico del Fiume Arno 6. Nelle aree a Per versante e da frana Molto El valgono rispettivamente le processione di Piano di Assetto la contra di Piano di Assetto Idrogeologico del Piano di Piano di Piano di Assetto Idrogeologico del Piano di	Assetto ricolos erata t. 6, 7 o. ricolos evata erescriz	o Idrog ità Id (P.I.2 d ' e 8 d sità d (P.F.4) zioni d	geolog raulica e P.I.1) lelle N a pro , Eleva li cui a	nico del a Mola) valgo lorme (ocessi ata (P.I agli Art	Fiume to Ele no risp di Piar geome F.3) e l	e Arno. evata pettiva no di A orfolo Media	(P.I.4), imente Assetto gici di (P.F.2)	INVARIATO	
	Art. 135 – Ambiti di salvagua Ombrone	rdia d	ell'Aut	orità a	di Bacir	no del j	<u>fiume</u>			
	5. Il Regolamento Un quanto indicato nel Piano di 16. Nelle aree a Perico Elevata (P.I.E.) valgono rispe 6 delle Norme di Piano di Assono 7. Nelle aree a Perico (P.F.M.E.) ed Elevata (P.F.E. cui agli Artt. 13 e 14 delle Norme Ombrone. 8. Al di fuori delle aravalgono le disposizioni di cui Assetto Idrogeologico del Fiu Art. 136 - Attribuzione della pextraurbano 1. Nel territorio extra relazione alla trasformazione geomorfologica e idraulica riportati nella seguente tabe	Assetto colosità ttivam etto la ricolos valga orme agli a me On fattibil caurba e in pre riscont	o Idrogo Idrau Jente Idrogeo Sità G Jeno ris di Pia ericolo Jert. 17, mbrone ità per no l'a ogetto	geologilica Me presco logico seomor spettiv no di no si tà di 18, 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19.	ico del lolto El crizioni del Fiu rfologi vament Assetto i cui ai 9 delle tervent czione	Fiume levata i di cui ume Or ca Ma te le p o Idrog Norm Norm ti in ter della zioni d re secc	e Ombi (P.I.M agli A mbron olto E rescriz geolog ni preco e di Pi rritorio fattibi i peric	rone. I.E.) ed rtt. 5 e e. Ilevata ioni di ico del edenti, iano di olosità		
		<u> </u>	PERICO	LOSITA		•	ICOLO:	SITA'		
	TIPO DI INTERVENTO	<u>1.1</u>	<u>I.2</u> <u>PI2</u>	<u>I.3</u> <u>PIE</u> <u>PI3</u>	<u>I.4</u> <u>PIM</u> <u>E</u> <u>PI4</u>	<u>G.2</u> <u>PF2</u>	<u>G.3</u> <u>PFE</u> <u>PF3</u>	<u>G.4</u> <u>PFM</u> <u>E</u> <u>PF4</u>		
	Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza ampliamenti e senza aumento del carico urbanistico, persone o beni. Interventi di	<u>F.1</u>	<u>F.2</u>	<u>F.2</u>	<u>F.2</u>	<u>F.1</u>	<u>F.2</u>	<u>F.2</u>		

ZONA	RU	VIGENTE				VARIANTE	COMMENTI
	Manutenzione Ordinaria e straordinaria che non comportino sovraccarichi sul terreno e/o sulle fondazioni. Demolizione senza ricostruzione. Interventi di Restauro,						
	Risanamento Conservativo, e Ristrutturazione Edilizia sul patrimonio edilizio esistente senza ampliamenti eccetto opere murarie di piccole dimensioni o temporanee anche connesse al verde attrezzato, piccoli volumi tecnici, di servizio, per funzioni igenico-sanitarie. Demolizione e ricostruzione configurabile come Ristrutturazione Edilizia (Art.18.4 delle NTA).	5.1 F.2 F.3 ⁽¹⁾	<u>F.3⁽¹⁾</u> <u>F.2</u>	<u>F3</u>	F.3 ⁽¹⁾		
	Nuova edificazione ed interventi sul patrimonio edilizio esistente con	.1 <u>F.2</u> <u>na⁽²⁾</u>	<u>na⁽²⁾</u> <u>F.2</u>	<u>F.3</u>	<u>na⁽³⁾</u>		
	<u>Verde attrezzato senza</u> <u>opere murarie, parchi in</u> <u>genere.</u>	<u>F.2</u> F.3 ⁽¹⁾	F.3 ⁽¹⁾ F.1	<u>F.2</u>	<u>F.3⁽¹⁾</u>		
	piste ciclabili anche con	<u>F.2</u> <u>na⁽²⁾</u>			<u>na⁽³⁾</u>		
	-tdalaii	$\frac{5.1}{5.1}$ $\frac{F.2}{5.2}$ $\frac{na^{(2)}}{1.1}$			<u>na⁽³⁾</u>		
		$\frac{1}{1}$ $\frac{F.2}{1}$ $\frac{F.3^{(1)}}{1}$			<u>na⁽³⁾</u>		
	Piccoli edifici ed impianti di servizio di strutture a rete	$\frac{5.1}{5.2}$ $\frac{F.2}{100}$ $\frac{na^{(2)}}{100}$			<u>na⁽³⁾</u>		
	Giardini, coltivazioni	<u>F.2</u> <u>na⁽²⁾</u>	<u>na⁽²⁾</u> <u>F.1</u>	<u>F.1</u>	<u>F.2</u>		
	<u>Serre con copertura</u> _F	.1 F.2 na ⁽²⁾	na ⁽²⁾ F.1	F.2	na ⁽³⁾		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	Annessi agricoli e manufatti per alloggio F.1 F.2 $na^{(2)}$ $na^{(2)}$ F.1 F.2 $na^{(3)}$		
	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		
	Depositi all'aperto. F.1 F.2 $na^{(2)}$ $na^{(2)}$ F.2 F.2 $na^{(3)}$		
	Invasi e laghetti collinari. F.1 F.2 $na^{(2)}$ $na^{(2)}$ F.2 F.3 $na^{(3)}$		
	Piscine all'aperto e relativi F.1 F.2 $na^{(2)}$ $na^{(2)}$ F.2 $na^{(3)}$		
	Piscine all'aperto e relativi F.1 F.2 $na^{(2)}$ $na^{(2)}$ F.2 F.3 $na^{(3)}$		
	Scavi e riporti F.1 F.2 $na^{(2)}$ $na^{(2)}$ F.2 F.3 $na^{(3)}$		
	Scavi e sbancamenti per la $\underline{F.1}$ $\underline{F.2}$ $\underline{na^{(2)}}$ $\underline{na^{(2)}}$ $\underline{F.1}$ $\underline{F.3}$ $\underline{na^{(3)}}$		
	messa in opera delle reti di		
	non devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.		
	(2) - Non sono da prevedersi nuove edificazioni o trasformazioni dell'esistente fino all'esecuzione di specifici studi idraulici sulla base della		
	piena con tempo di ritorno duecentennale. In aree soggette ad		
	esondazione per piene con tempi di ritorno fino 200 anni non sono da		
	prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture per i		
	quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia		
	prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa		
	in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.		
	(3)- Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove		
	infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di		
	interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 137 – Suolo e sottosuolo	1. Ogni azione che comporti modifica all'assetto planialtimetrico del suolo, la realizzazione di sbancamenti o consistenti riporti (per es. rilevati stradali, piazzali) anche temporanei, con fronti verticali o subverticali, dovrà essere effettuata tramite la presentazione di un apposito progetto di sistemazione dell'area supportato da uno specifico studio geologico-tecnico in cui sia valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto, nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di altezza superiore ai 2 mt. dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti. 2. Nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata, gli interventi comportanti rimodellazioni del terreno non rientranti nell'articolo 80, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2005, sono consentiti solo nel caso in cui non determinano aumento del livello di pericolosità in altre aree. 3. Il materiale di risulta di scavi dovrà essere di norma sistemato in loco; il materiale di rinterro e quello da utilizzare per sistemazioni funzionali o ambientali dovrà essere di qualità idonea alla natura del suolo, al tipo di intervento e agli effetti prevedibili. Le destinazioni di eventuali materiali di risulta eccedenti e le provenienze di materiali per rilevati o rinterri dovranno essere preventivamente concordati con il comune. 4. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno o in prossimità di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. 5. E' fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di	INVARIATO	
Art. 138 - Regimazione delle acque superficiali	1. Tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti e da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque. 2. All'interno del corpo idrico è vietata, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento. 3. I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 139 – Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale	1. Su tutto il territorio comunale le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti alla realizzazione di nuovi edifici, sistemazioni esterne e loro modifiche, parcheggi e viabilità, devono essere contenute mediante: - il mantenimento del 25% della superficie fondiaria di pertinenza non impegnata da costruzioni e che, comunque, consenta l'assorbimento delle acque meteoriche con le modalità naturali preesistenti o coperture non impermeabilizzanti; - l'utilizzazione di materiale costruttivo e da rivestimento idoneo a mantenere la permeabilità dei suoli per la realizzazione di parcheggi e viabilità; - l'installazione di depositi di accumulo prima pioggia quando non sia verificata la funzionalità delle reti idrogeologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto in questione.	INVARIATO	
Art. 140 - Opere di difesa idraulica	1. Potrà essere prevista la realizzazione di opportune opere di difesa idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali, casse di espansione) per il contenimento e laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua; il posizionamento e dimensionamento delle suddette opere dovrà essere funzionale alla eliminazione del rischio idraulico. 2. Le nuove opere di regimazione idraulica previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie riparie autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica. 3. Nelle casse di espansione sarà vietato qualsiasi tipo di intervento edilizio, mentre vi potranno essere allocati impianti sportivi privi di superfici impermeabilizzate, parchi pubblici non attrezzati, colture seminative e impianti di arboricoltura da legno che non comportino particolari problemi o perdite in caso di sommersione. 4. Valgono le disposizioni di cui alla L.R. 21/2012 "Disposizioni Urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua".	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 141 – Pozzi e bacini idrici	1. La domanda per la autorizzazione di nuovi pozzi o bacini idrici o comunque la captazione di acque provenienti dal sottosuolo dovrà essere corredata da un progetto che dovrà contenere la relazione geologica e relazione tecnica sulle caratteristiche costruttive dell'opera. 2. Nella realizzazione di laghetti o bacini di raccolta dovranno essere specificate la natura e la quantità del materiale scavato, la natura e la quantità del materiale di riporto nonché la modalità di smaltimento e/o riutilizzo dei materiali eccedenti secondo quanto disposto dalla vigente normativa.	INVARIATO	
Art. 142 – Protezione delle risorse idriche	1. Persequendo l'obiettivo della tutela degli acquiferi, e recependo gli indirizzi del PTCP2010 e del D.lgs. 152 / 2006, il PS si propone di: 1. tutelare in maniera diffusa i corpi idrici sotterranei, con discipline differenziate in funzione del loro grado di vulnerabilità; 2. tutelare le aree di alimentazione delle opere di captazione per uso idropotabile. 2. Le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano si applicano a tutti i pozzi e sorgenti sfruttati a scopo idropotabile. Il Piano Strutturale individua le seguenti aree di salvaguardia: 1. La zona di tutela assoluta (ZTA) 2. La azona di rispetto (ZR) 3. La zona di protezione (ZP) 1. La zona di tutela assoluta (ZTA) di pozzi e sorgenti dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. 2. Nelle Zone di Rispetto (ZR) dei pozzi e sorgenti, definite in un intorno di 200 mt. dall'opera di captazione, sono vietati: 1. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 2. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 3. aree cimiteriali; 4. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 5. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che e estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualiquantitative della risorsa idrica; 6. gestione di rifiuti o stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive, centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e pozzi perdenti, dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 7. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente ne	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 3. Nella Zona di protezione (ZP) della falda, individuata a protezione delle sorgenti e dell'alto corso del Torrente Arbia: a. sono vietati insediamenti e interventi di qualunque genere compresi scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra, produzioni agricole intensive, che possano produrre inquinamenti; b. gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente sono limitati e definiti dagli esiti della preventiva valutazione dell'eventuale rischio di inquinamento delle falde dai diversi usi proponibili; c. devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie) esistenti per verificarne il buono stato, in modo da procedere, con priorità nei programmi di intervento dei soggetti competenti, alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di inquinamento delle falde. d. Valgono le prescrizioni relative all'Art 53 delle presenti NTA.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 143 – Disciplina delle Aree Sensibili	1. Sono recepite completamente le discipline del PTC della Provincia di Siena in materia di protezione degli acquiferi sensibili. 2. Nelle aree sensibili di classe 1 valgono tutte le prescrizioni espresse all'Art. 10 par. 10.1.2 delle Discipline del Piano di Coordinamento Provinciale di Siena (PTCP2010). 3. Nelle aree sensibili di classe 2 valgono tutte le prescrizioni espresse all'Art. 10 par. 10.1.3 delle Discipline del Piano di Coordinamento Provinciale di Siena (PTCP2010). 4. Tutti gli interventi di trasformazione ricadenti in aree sensibili di classe 1 e 2 dovranno essere preceduti da indagini geognostiche dirette atte a determinare la presenza e la profondità della falda acquifera, al fine di determinare la compatibilità degli interventi con le prescrizioni di salvaguardia degli acquiferi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.	INVARIATO	
Art. 144 – Valutazione di compatibilità delle trasformazioni rispetto agli acquiferi sotterranei	1. Gli interventi ricadenti nelle classi di sensibilità degli acquiferi dovranno essere effettuati in ottemperanza a quanto previsto dalla Disciplina delle Aree sensibili di classe 1 e 2 riportate nell'art. 144. 2. Per le nuove previsioni ricadenti nelle Aree di sensibilità 1, oltre alle prescrizioni di cui sopra, a livello di Piano Attuativo e comunque precedentemente alla presentazione dei progetti esecutivi, per il rilascio delle concessioni edilizie, dovrà essere presentato uno studio di dettaglio atto a dimostrare la loro compatibilità con gli obbiettivi di Tutela degli acquiferi, il quale, oltre a qualsiasi elemento aggiuntivo che si voglia apportare per una migliore definizione idrogeologica dell'ambito territoriale intervento, come misura minima dovrà contenere: a) censimento pozzi; b) schema della circolazione idrica sotterranea; c) previsione di qualità e quantità delle sostanze inquinanti infiltrate o a rischio d'infiltrazione; d) descrizione delle metodologie adottate per la riduzione del tempo di transito delle sostanze inquinanti o a rischio di inquinamento, inteso come tempo impiegato da una particella d'acqua per percorrere, in infiltrazione verticale, lo spessore dello strato di protezione dell'acquifero, ovvero la porzione di terreno, saturo o non saturo, che sovrasta l'acquifero; e) definizione del grado di probabilità del rischio di inquinamento; f) l'entità degli usi idrici in atto nell'ambito territoriale di intervento; g) definizione del grado di protezione (confinamento) dell'acquifero interessato.	INVARIATO	
Art. 145 - Tutela dei corsi d'acqua	1. <u>Si confermano ed attuano i contenuti delle misure di salvaguardia di cui all'art. 36, commi 3-6, della Disciplina di Piano del PIT approvato con deliberazione C.R. 24.07.2007, n. 72. Le misure riguardano il divieto di prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di ml.</u>	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei		
	corsi d'acqua principali, ai fini del corretto assetto idraulico individuati		
	nel Quadro conoscitivo del PIT come aggiornato dai piani di bacino		
	<u>vigenti ed elencati di seguito.</u>		
	NOME CORSO D'ACQUA CODICE		
	FIUME ARBIA SI706		
	FOSSO ARBIOLA SI844		
	BORRO ARGENNA DELL' SI15		
	FOSSO CAGLIANO SI1220		
	BOTRO CANICCHIA DI E TRAMONTI SI307		
	TORRENTE CARFINI SI2515		
	BORRO CERCHIAIO DEL E DEL FAGGETTO SI1052		
	FOSSO FORNACE DELLA E PALAGIONE SI1196		
	TORRENTE GENA E BORRO DI CANICCHIA SI2636		
	BOTRO GRANAIO DEL O DI CELDA SI349		
	BORRO GUALDACCIO DEL SI103		
	TORRENTE PESA E BORRO DI SELVOLE SI2750		
	BOTRO RITORTI SI440		
	BOTRO SERCHIO DEL E DI CAMBOLLI SI463		
	TORRENTE STAGGIA SI2867		
	TORRENTE STROLLA SI2878		
	2. Sono escluse dalle prescrizioni di cui al comma 1:		
	a. le opere idrauliche, le opere di attraversamento del corso d'acqua, gli		
	interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché		
	gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il		
	corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per		
	la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura		
	dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il		
	miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso;		
	b. le opere infrastrutturali che non prevedano l'attraversamento del		
	corso d'acqua e che non siano diversamente localizzabili, non		
	interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e		
	di manutenzione del corso d'acqua, non costituiscano ostacolo al		
	deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno		
	duecentennali e non siano in contrasto con le disposizioni di cui		
	all'articolo 96 del regio decreto 523/1904.		
	3. Sui corsi d'acqua di cui all'elenco del comma 1, come		
	aggiornato dal Piano di assetto Idrogeologico del Fiume Ombrone,		
	valgono le disposizioni di cui all'Art.1 della L.R. 21/2012 "Disposizioni		
	<u>Urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi</u>		
	<u>d'acqua"</u>		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 146 – Valutazione delle trasformazioni	1. La relazione sulla valutazione integrata allegata al presente RU è stata completata con la redazione delle carte valutative che tenendo conto dei vincoli RU -V- O2, degli elementi di sensibilità territoriale e di criticità territoriale riportate nelle tavole di analisi RU -V- O3 e RU - V - O4 hanno determinato la trasformabilità dell'intero territorio comunale dal punto di vista edilizio e agrario. 2. La sintesi delle valutazione delle trasformazione è riportata per gli aspetti agrari nella tavola RU - V - O5 e per gli aspetti edilizi nell'elaborato RU - V - O6 del R.U. approvato con del. C.C. n. 23 del 27.03.2009 3. Il territorio è stato classificato nelle seguenti categorie di trasformabilità: a) Trasformabilità incondizionata: le trasformazioni di questa categoria sono subordinate al solo rispetto di norme di carattere generale e agli adempimenti formali richieste dalla normativa vigente sia di natura legislativa che regolamentare; b) Trasformabilità Condizionata: le trasformazioni di questa categoria sono condizionate da prescrizioni dettate da particolari disposizioni di legge (aree vincolate per legge) e ricadono in aree che presentano condizioni molto vicine al limite dei parametri di ammissibilità fissati dal RU; c) Trasformabilità Limitata: gli ambiti ricadenti in questa categoria presentano caratteristiche di pregio ambientale, naturalistico e paesaggistico, inoltre, hanno una rilevante vulnerabilità, pertanto la loro trasformazione è limitata dalle prescrizioni contenute in norme specifiche e nella norme del RU; d) Trasformabilità Critica: questa categoria include parti di territorio dove, di norma, non è possibile effettuare trasformazioni e sono sottoposte ad una disciplinate ed esplicitate da norme di legge, dalla disciplina del PS e dalle norme del RU; e) Trasformazioni di interesse strategico: ambiti che presentano una classe di criticità elevata, pertanto la loro trasformazione, in coerenza con gli obiettivi del PS e del RU, è strategica al fine di attenuare le criticità. L'attuazione	INVARIATO	
Art. 147 - PRESCRIZIONI AMBIENTALI	Le prescrizioni ambientali rappresentano le condizioni alla trasformazione o le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti significativi sull'ambiente, a seguito dell'attuazione della Variante.	INVARIATO	
	<u>Tali prescrizioni emergono dagli impatti delle trasformazioni</u>		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	sull'ambiente e quindi dai punti di fragilità evidenziati oppure derivano dai contributi inviati dagli Enti in seguito alla trasmissione del Documento Preliminare – Valutazione Iniziale.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 147.1 - ACQUA	1. L' aumento del carico urbanistico nel territorio comunale è condizionato dalla disponibilità della risorsa idrica all'interno dell'area di riferimento. 2. Per le nuove costruzioni e per le trasformazioni urbanistiche dovranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive rivolti al risparmio idrico e dovranno essere previste misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche, attraverso: - la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; - la realizzazione di depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche; - la realizzazione di impianti per l'utilizzazione delle acque reflue depurate; - l'utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività produttive; - l'impiego di erogatori d'acqua a flusso ridotto e/o temporizzato; - l'installazione di cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari. 3. Nelle nuove trasformazioni dovranno essere previsti sistemi a basso consumo di acqua per l'irrigazione dei giardini e delle aree verdi. 4. Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui; 5. Per le nuove trasformazioni sarà opportuno prevedere, in fase di progettazione, la collocazione dei vani di alloggiamento dei contatori idrici a confine tra la proprietà privata e pubblica e prevedere il punto di conferimento degli scarichi fognari al fine di evitare la manomissione di strade già asfaltate. 6. Per le nuove trasformazioni si prescrive la preventiva realizzazione della rete fognaria e il suo allacciamento all'impianto di depurazione esistente e/o eventuali di progetto; dove l'allacciamento non sia possibile e/o economicamente sostenibile, si deve ricorrere a sistemi individuali di smaltimento dei reflui tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica; 7. In fase di progettazione di nuove trasformazioni dovrà essere verificata la presenza di eventuali sottoservizi pubblici nelle proprietà private oggetto di intervento urbanistico al f	INVARIATO	
<u>Art. 147.2 - RIFIUTI</u>	 Dovrà essere predisposta una campagna di sensibilizzazione verso la raccolta differenziata finalizzata alla riduzione della produzione del rifiuto alla fonte, introducendo ad esempio il biocompostaggio domestico o la realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua di buona qualità. Dovranno essere previste aree da destinare a piccole stazioni ecologicamente attrezzate per la gestione e raccolta dei rifiuti. Per i nuovi insediamenti e per interventi che alterino il carico urbanistico, sarà opportuno prevedere un parere preventivo da parte del gestore del ciclo dei rifiuti in merito alle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto prodotto, alle infrastrutture previste per l'intercettazione 	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	delle varie frazioni e la relativa accessibilità ai mezzi di raccolta.		
	3. Dovranno essere installate isole ecologiche dimensionate in base al		
	carico urbanistico esistente e di previsione; laddove non sia possibile		
	<u>l'installazione di nuove, è comunque obbligatorio l'utilizzo di</u>		
	campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.		
	4. L'ubicazione delle isole ecologiche e/o delle campane e cassonetti		
	per la raccolta differenziata, dovrà essere tale da garantire il facile		
	raggiungimento da parte dell'utenza, compatibilmente con le		
	esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta.		
	5. In relazione al polo scolastico:		
	<u>- dovranno essere promosse azioni di informazione e</u>		
	sensibilizzazione degli studenti sull'importanza della raccolta		
	differenziata dei rifiuti e sulle attività di raccolta previste a livello		
	comunale, diffondendo indicazioni sulle corrette modalità di		
	conferimento dei vari materiali, sull'uso dei contenitori, sulla loro		
	ubicazione, ecc.;		
	- dovranno essere distribuiti contenitori specifici per la raccolta		
	differenziata nelle aule, diversi a seconda dell'età degli studenti per		
	forma e colore, al fine di sensibilizzare al rispetto dell'ambiente		
	attraverso il gioco e il divertimento;		
	- verranno localizzati appositi cassonetti per la raccolta differenziata		
	che risponderanno alle esigenze del polo scolastico.		
	6. A fronte della progressiva utilizzazione del patrimonio edilizio		
	presente in territorio rurale, e quindi di un incremento dimensionale		
	conseguente, sarà valutata la necessità di inserimento di nuove aree		
	con contenitori per la raccolta di rifiuti.		
	7. In occasione dell'ampliamento delle cantine dovranno essere		
	presentati piani di smaltimento dei rifiuti sia relativi alle attività		
	esistenti che al loro ampliamento, in cui vengano esplicate le		
	modalità e i canali di smaltimento, il tutto rivolto ad una		
	razionalizzazione e ad una riduzione dei rifiuti.		
	8. Poiché al momento attuale non è dato conoscere dove avverranno i		
	primi interventi sul patrimonio edilizio esistente a seguito di		
	deruralizzazioni, si prescrive che ad ogni aumento di carico		
	urbanistico, sia verificata la localizzazione degli attuali cassonetti o,		
	in caso di necessità, alla previsione di ulteriori.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 147.3 - AZIENDE INSALUBRI	1. Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d'incidente rilevante. 2. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I e di classe II negli ambiti non a destinazione produttiva; in alternativa, per le piccole e medie imprese che possono tornare a vantaggio della popolazione locale, offrendo possibilità di lavoro e/o servizi necessari senza imporre lunghi spostamenti, si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per promuovere l'espansione in maniera armoniosa e compatibile con le esigenze di protezione dall'inquinamento all'interno del tessuto urbano.	INVARIATO	
147.4 - ENERGIA	1. Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici sia attraverso una riduzione della crescita dei consumi che attraverso l'impiego di fonti rinnovabili. 2. Le nuove trasformazioni dovranno tener conto delle disposizioni previste dalla L.R. 39/2005 "Norme in materia di energia" e s.m.i., dal Piano di Indirizzo Energetico regionale (PIER), dalla L.R. 56/2011 e dal Piano energetico provinciale e da quanto stabilito dal DPR 59/2009, dalle Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (DM 10/09/2010) e dal D. Lgs. 28/2011 . In particolare: 3. Dovrà essere privilegiato l'impiego di tecnologie bioclimatiche e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile (fotovoltaico, idroelettrico, biomasse, solare termico) per le nuove trasformazioni, che dovranno risultare integrate con le architetture di progetto. 4. Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche vi è obbligo di installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50 per cento del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici (L.R. 39/2005 art. 23) che dovranno risultare integrati con le architetture di progetto. 5. L'installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere conforme alle prescrizioni della L.R. 39/2005, a quanto previsto dall'Allegato III del PIER ed alle "Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna", in particolare, dove tecnicamente possibile, dovranno essere installati impianti per la pubblica illuminazione dotati di celle fotovoltaiche. 6. Gli impianti di illuminazione pubblica o privata devono tener conto delle disposizioni relative alla prevenzione dell'inquinamento luminoso. 7. I nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso. 8. Dovranno essere tutelate tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi luminosi al fine di esaltare il valore culturale ed ambientale del territorio.	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 147.5 - RADIAZIONI NON IONIZZANTI	 a) Dovranno essere rispettati i limiti per l'esposizione puntuale ai campi elettromagnetici, previsti dalla normativa vigente, in relazione alle distanze di sicurezza dagli elettrodotti e dalle Stazioni Radio Base. b) Nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici e ambientali, gli elettrodotti devono correre in cavo sotterraneo e devono altresì essere previste, in fase di progettazione, particolari misure per evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati. c) La programmazione delle trasformazioni dovrà tenere conto di quanto previsto dal piano redatto dal Comune ai sensi di quanto stabilito dalla LR 49/2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione". d) In relazione alla radioattività ambientale da Radon si fa riferimento a quanto stabilito dalla Raccomandazione CE/90/143 e dal rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2009 e cioè che i livelli di riferimento di concentrazione di radon da non superare nelle nuove abitazioni sono pari rispettivamente a 400 e a 300 Bequerel/m³. 	INVARIATO	
Art. 147.6 - ARIA	1. Per le nuove attività produttive, che offrono possibilità di lavoro e/o servizi necessari senza imporre lunghi spostamenti, si prescrive che siano adottate tutte le misure necessarie affinché l'espansione avvenqa in maniera armoniosa e compatibile con il contesto territoriale, ambientale e paesaggistico. Di conseguenza dovranno essere programmati interventi che prevedano sistemazioni a verde non solo perimetrali o in filari alberati, ma che vadano ad assumere un significato di inserimento nel tessuto circostante, di forte connotazione rurale e paesaggistica. 2. Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque mitigarne l'impatto. 3. Per la realizzazione di edifici pubblici (scuole, asili, uffici pubblici, ecc.), dovranno essere utilizzati materiali fonoassorbenti al fine di limitare l'inquinamento acustico. 4. Nella progettazione di edifici pubblici si dovrà tenere conto dei flussi di traffico da essi generati in modo da cercare di limitare punte di inquinamento acustico. 5. Dovranno essere incentivate forme di trasporto promiscue quali servizi pubblici e servizi navetta mirati a limitare i flussi di traffico e in conseguenza aumento delle emissioni nocive. 6. Dovranno essere previste campagne di monitoraggio degli inquinanti dispersi in aria al fine di porre limitazioni al traffico veicolare qualora si superassero i limiti di legge.	INVARIATO	
Art. 147.7 - SUOLO E SOTTOSUOLO	Nelle trasformazioni che implicano nuovo impegno di suolo è opportuno che vengano utilizzati, dove tecnicamente possibile, materiali permeabili. I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o	INVARIATO	

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
	meccanizzata dovranno essere realizzati, dove tecnicamente possibile, con modalità costruttive che permettano l'infiltrazione o la ritenzione, anche temporanea, delle acque. 3. Devono essere evitati fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di scarichi di qualsiasi tipo provenienti sia dai centri abitati che dalle attività produttive. 4. Valgono tutte le prescrizioni degli studi geologici e idraulici.		

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI
Art. 147.8 - ECOSISTEMI DELLA FLORA E DELLA FAUNA	 Dovranno essere adottate idonee misure di salvaguardia tese alla ricerca di equilibri ecologici più consolidati al fine di tutelare la biodiversità floristica e faunistica. Dovrà essere incentivata e migliorata la qualità delle aree a verde pubblico presenti sul territorio comunale. 	INVARIATO	
<u>Art. 147.9 - PAESAGGIO</u>	1. Tutti i progetti di trasformazione dovranno essere corredati di appositi elaborati che dimostrino l'inserimento nel contesto paesaggistico sia attraverso cartografie, fotografie e relazioni. 2. Gli interventi di trasformazione previsti all'interno di aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 dovranno essere valutati più attentamente e con maggior cautela e gli interventi previsti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico dovranno tenere conto delle prescrizioni contenute nelle relative schede di paesaggio del PIT.	INVARIATO	
Art. 148 MONITORAGGIO	Secondo quanto previsto dal Rapporto Ambientale ai sensi dell'Allegato 2 della LR 10/2010 e succ. modifiche e dalla Relazione di Sintesi ai sensi dell'Art. 10 del Regolamento di Attuazione n° 4/R, il processo di valutazione comprende la definizione del sistema di monitoraggio al fine di valutare il processo di attuazione delle azioni previste dal Piano. Attraverso l'individuazione del sistema di indicatori (o comunque di approfondimenti conoscitivi) che dovranno essere periodicamente aggiornati, viene così verificata l'effettiva realizzazione degli interventi previsti, il raggiungimento degli effetti attesi, eventuali effetti non previsti e l'adozione delle misure di mitigazione. In tal senso il monitoraggio consisterà sostanzialmente in due azioni: a) il controllo annuale dello stato di attuazione: quali azioni, di che entità, se effettuate secondo le modalità previste o se sono stati necessarie modifiche; b) l'aggiornamento continuo dello stato dell'ambiente, la verifica annuale, attraverso gli indicatori individuati per ciascuna risorsa con esplicitazione della distanza rispetto a quanto previsto, di eventuali variazioni intervenute a seguito delle trasformazioni realizzate in attuazione delle azioni previste. Indispensabile è il confronto tra gli effetti attesi preventivamente e quelli reali, a consuntivo, ed il controllo della effettiva applicazione delle misure di mitigazione e della loro efficacia.	INVARIATO	

ALLEGATO A – GLOSSARIO DELLE ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO DELLE NTA(approvato con DCC n. 23 del 27.03.2009)

ALLEGATO B – QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE TRASFORMAZIONI E PREVISIONI VALIDE PER CINQUE ANNI DALL'APPROVAZIONE (approvato con DCC n. 23 del 27.03.2009)

ALLEGATO C – SCHEDE NORMA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO, DI NUOVA EDIFICAZIONE, DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA E PER L'ATTIVITA' ESTRATTIVA (approvato con DCC n. 23 del 27.03.2009, successivamente modificato con

ZONA	RU VIGENTE	VARIANTE	COMMENTI		
variante approvata con D.C.C. 57 del 30.12.2013 limitatamente alla scheda IC n. 1, ICn.2, RE4, scheda Cava di Gretole					
ALLEGATO D1 – PRESCRIZIONI GEOLOGICHE PER LE TRASFORAMZIONI DEL TERRITORIO PREVISTE DAL R.U. approvato con DCC n. 23 del 27.03.2009					
ALLEGATO D2 - PRESCRIZIONI GEOLOGICHE PER LE TRASFORAMZIONI DI CUI ALLA PRIMA VARIANTE AL R.U.					
ALLEGATO E – ZONE DI PROTEZIONE DELL' OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI MONTECORBOLI - COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA. (approvato con DCC n. 23 del 27.03.2009)					
ALLEGATO					